

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	26
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)	»	36
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	37
GIUSTIZIA (II)	»	77
DIFESA (IV)	»	82
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	84
FINANZE (VI)	»	87
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	103
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	104
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	111
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	124

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	143
AFFARI SOCIALI (XII)	»	144
AGRICOLTURA (XIII)	»	145
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	171
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	220
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	222

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni
C. 1542-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla Commissione I) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 1° aprile 2014. – Presidenza del
presidente Marcello TAGLIALATELA.*

La seduta comincia alle 14.35.

**Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province,
sulle unioni e fusioni di Comuni.**

**C. 1542-B Governo, approvato dalla Camera e mo-
dificato dal Senato.**

(Parere alla Commissione I).

*(Esame e conclusione – Parere con condi-
zioni, osservazioni e raccomandazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provve-
dimento in titolo.

Gianluca PINI, *relatore*, nel dare conto dei contenuti del disegno di legge in esame, sottolinea come la sovraesposizione mediatica di cui è stata oggetto, accompagnata dall'esigenza di pervenire alla chiusura del suo iter approvativo a tappe forzate, non abbiano certamente contribuito nel corso dell'esame parlamentare ad elevare il tasso qualitativo del provvedimento che, anzi, dopo le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, risulta notevolmente peggiorato. Anzi, in ragione dei numerosi, rilevanti – e talvolta

sconcertanti – profili di criticità che lo caratterizzano, il disegno di legge all'esame rappresenta a sua memoria uno dei peggiori atti su cui il Comitato sia mai stato chiamato a pronunciarsi. Segnala, a titolo emblematico, come punto particolarmente problematico e totalmente non condivisibile del disegno di legge, quello concernente i suoi commi 14 e 82. Tali disposizioni, infatti, nell'intervenire a disciplinare la durata in carica delle amministrazioni provinciali per l'ordinaria amministrazione dopo la loro cessazione, « *in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147* », ed assenza dei necessari coordinamenti con quanto stabilito dall'anzidetta disposizione, dispongono una scadenza degli organi elettivi anticipata rispetto alla loro scadenza naturale ed in violazione della giurisprudenza costituzionale. Per tali motivi ritiene pertanto che, ai fini dell'impostazione del parere, il Comitato sia posto di fronte alla seguente alternativa: dare conto delle criticità rilevate traducendole in una elencazione di specifici rilievi, ben sapendo peraltro che gli stessi non verranno mai considerati, essendo quasi certo che il Governo apporrà la questione di fiducia sul disegno di legge; oppure, lanciando un segnale a suo avviso più incisivo, esprimere un netto parere contrario.

Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, ricorda che per prassi assolutamente costante e coerentemente con le previsioni regolamentari che lo disciplinano, il Comitato per la legislazione non esprime pareri contrari o favorevoli, anche se non sono mancati in passato casi di pareri fortemente critici, nei quali, in ragione del numero e della portata dei rilievi espressi, le valutazioni dell'organo potevano essere percepite come sostanzialmente negative rispetto a un dato provvedimento.

Gianluca PINI, *relatore*, alla luce di tali precisazioni, ma non senza aver nuovamente richiamato all'attenzione dei colleghi come le stesse non valgono a superare il dato di fatto rappresentato dalla considerazione pressoché nulla che gli organi di merito accorderanno ai rilievi del Comitato, passa quindi a formulare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 1542-B, recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

ricordato che, su di esso, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 4 dicembre 2013;

osservato che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del disegno di legge è stato in più punti modificato, pur essendone stato mantenuto l'impianto generale;

rilevato altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca disposizioni che incidono sull'organizzazione e sul funzionamento degli enti locali, a tal fine prevedendo: l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane, la definizione di una nuova disciplina delle province quali enti di area vasta, l'introdu-

zione di una nuova disciplina organica delle unioni di comuni e di fusioni di comuni;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

alcune delle modifiche introdotte dal Senato (si veda, in particolare, il comma 138 dell'articolo unico) incidono sull'ambito materiale oggetto del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, senza che, tuttavia, esso venga novellato e ne compromettono così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un testo unico riferito ad un determinato settore disciplinare; ulteriori difetti di coordinamento con l'ordinamento vigente si rinvengono altresì al comma 14 – che incide sulla durata in carica delle amministrazioni provinciali per l'ordinaria amministrazione – impropriamente agendo non sotto forma di novella, bensì « *in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147* », nonché al comma 112, che incide in più punti in via non testuale sulla legge n. 225 del 1992, recante Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, senza tuttavia novellarla;

i commi 14 e 82, inoltre, introducendo una scadenza degli organi elettivi delle province anticipata rispetto alla scadenza naturale, modifica *de facto*, pur non sostituendolo né novellandolo, il comma 325 della legge n. 147 del 2013, che invece prevedeva la scadenza al 30 giugno 2014 dei medesimi organi, coincidente con la loro scadenza naturale. Allo stesso tempo impone, ancora senza una enunciazione esplicita e aggravando la mancanza di chiarezza normativa sulla materia, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'articolo 163, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 all'Ente anche nel caso in cui il bilancio sia stato formalmente approvato, in violazione dei principi contenuti nel predetto articolo 163, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

le previsioni dei citati commi 14 ed 82 sono inoltre in contrasto con norme di

rango costituzionale, come asserito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 48 del 2003, laddove essa afferma che « *vi è un diritto degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti al compimento del mandato conferito nelle elezioni come aspetto della struttura rappresentativa degli Enti, che coinvolge anche i rispettivi corpi elettorali* »;

alcune delle modifiche introdotte al Senato appaiono di dubbia portata normativa in quanto meramente ricognitive di norme di rango costituzionale (ad esempio, il comma 5 mantiene ferma la competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, mentre il comma 45 mantiene ferma « *l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione* »), o di norme di rango primario (ad esempio, il comma 44, lettera *a*), prevede che le città metropolitane operino nel rispetto delle leggi regionali); altre norme appaiono invece di dubbia portata normativa in quanto volte a far salve altre disposizioni vigenti o contenute nel testo (si veda, ad esempio, il comma 12) o in quanto meramente dichiarative poiché volte ad esplicitare che la riforma introdotta opera « *in attesa* » della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (si vedano, in particolare, il comma 5 e il comma 51);

sul piano dei rapporti con le altre fonti del diritto:

il disegno di legge, al comma 125, lettera *a*), a seguito di una integrazione ad esso apportata dal Senato, nello stabilire che il comune risultante da fusione debba approvare il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, o « *dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno* », consente ad una fonte subordinata di incidere su disposizioni in esso contenute e, quindi, aventi rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre le medesime garanzie individuate da tale

procedura e di cui appare dubbia la coerenza con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto;

esso, inoltre, al comma 90, lettera *a*), prevede che la soppressione di enti e agenzie e l'attribuzione delle relative funzioni alle province, possa essere disposta da una fonte primaria, quale la legge statale ovvero, in alternativa, da una fonte atipica del diritto, quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, disponendo così una impropria commistione tra fonti del diritto, nonché una sorta di delegificazione (eventuale e, in ipotesi, parziale) della materia, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

sul piano del coordinamento interno e della struttura del testo:

sul piano della struttura del testo, a seguito della questione di fiducia posta al Senato, il disegno di legge – che, nel testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, si componeva di 31 articoli, opportunamente raggruppati in sei Capi – risulta ora composto di un unico articolo e di 151 commi, talvolta piuttosto lunghi, cui conseguono evidenti difficoltà nella lettura e nella comprensione del testo;

sul piano del coordinamento interno, alcune delle modifiche apportate al testo presso l'altro ramo del Parlamento non appaiono coordinate tra loro o con parti del testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura e non modificate; ad esempio, il comma 3 prevede che alle province montane e confinanti con Paesi stranieri siano riconosciute « *le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97* », ancorché le disposizioni che in effetti richiamano tali specificità siano contenute ai soli commi 52, 57 e 86; inoltre, il comma 80 contiene una disposizione di carattere generale (in base alla quale in sede di prima applicazione sono eleggibili al consiglio provinciale da parte dell'assemblea dei sindaci anche i consiglieri uscenti) che viene poi ripetuta, in un identico testo – e con il rischio di inge-

nerare dubbi interpretativi – al comma 81 con riferimento alle sole elezioni che si terranno entro il 30 settembre 2014;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, al fine di evitare la violazione del dettato costituzionale e la sovrapposizione di norme incongruenti riguardo alle scadenze delle funzioni dei consigli provinciali, si sopprimano i commi 14 e 82;

per quanto detto in premessa, al comma 90, lettera a) – al fine di rendere la disposizione ivi contenuta coerente con le regole che presiedono ad un corretto impiego delle fonti del diritto – si sopprimano le parole: « *il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero* »;

al comma 125, lettera a), sempre al fine di rendere la disposizione ivi contenuta coerente con le regole che presiedono ad un corretto impiego delle fonti del diritto, si sopprimano le parole: « *o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno* »;

si riformuli la disposizione contenuta al comma 138 in termini di novella all'articolo 51, commi 2 e 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, anche al fine di preservarne la struttura di fonte unitaria del settore disciplinare in oggetto;

per quanto detto in premessa, al comma 112, si riformulino le disposizioni ivi contenute in termini di novella dell'articolo 15 della legge n. 225 del 1992;

al comma 3, si riformuli la disposizione circoscrivendo il richiamo normativo

interno ivi contenuto ai soli commi 52, 57 e 86, in luogo del generico rinvio ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97;

al comma 81 si sopprima il terzo periodo, in quanto riproduce norma di identico tenore ma di portata più generale contenuta al comma 80.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbe verificare la portata normativa delle norme meramente descrittive indicate in premessa;

Il Comitato formula, altresì, la seguente raccomandazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

in presenza di un disegno di legge di un solo articolo, composto di 151 commi – spesso molto lunghi e che presentano una struttura particolarmente complessa, articolandosi in lettere e numeri – sia valutata l'opportunità di segnalare all'Amministrazione competente l'applicazione, in sede di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi statali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, a norma del quale, « *al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della*

legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa».»

Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, con riferimento alle osservazioni contenute nella parte premissiva della proposta di parere del relatore riferite ai commi 14 e 82, ritiene doveroso evidenziare come da una lettura molto attenta ed approfondita del testo non necessariamente debba ricavarsi la conclusione che tali disposizioni siano volte ad introdurre una scadenza degli organi elettivi delle province anticipata rispetto alla loro scadenza naturale. Pertanto, nel caso tale diversa lettura fosse fondata, dovrebbe trarsene anche la conclusione che il contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2013 sia da escludere. Sottolinea peraltro che queste sue considerazioni non fanno certamente venir meno l'esigenza di un ulteriore approfondimento di tali disposizioni nelle sedi di merito. Considerato peraltro che, come opportunamente rilevato dal relatore, i tempi ristretti discendenti dalla veloce calendarizzazione del provvedimento lasciano presumere che esso verrà approvato nello stesso testo proveniente dal Senato, prospetta l'opportunità di predisporre un apposito ordine del giorno, da illustrare in Assemblea, volto a richiamare l'attenzione del Governo su tale aspetto controverso.

Gianluca PINI, *relatore*, obietta che le considerazioni testé svolte dal presidente, anche volendo aderire alle stesse, non valgono in alcun caso a superare il fondato dubbio ermeneutico che le disposizioni in questione suscitano relativamente ai consigli provinciali. Nel ricordare che è compito primario del Comitato operare affinché il legislatore produca una normativa leggibile, chiara ed univoca, ritiene la problematica interpretativa possa essere superata solo mediante la soppressione dei commi 14 ed 82, ripristinando in tal modo l'assetto normativo preesistente, riconducibile alla legge n. 147 del 2013.

Marilena FABBRI osserva come il punto intorno al quale si sta incentrando

la discussione si presti effettivamente ad una duplicità di vedute, in ragione delle scritture non totalmente impeccabili delle disposizioni considerate. Reputa peraltro opportuno informare i colleghi che in I Commissione la questione è già stata sottoposta all'attenzione del Governo. In quella sede, il rappresentante dell'Esecutivo ha sottolineato come il principio di continuità degli organi elettivi rivesta rango costituzionale e pertanto deve essere considerato come sicuramente intangibile, oltremodo nei casi in cui, come quello all'esame, il legislatore non abbia disposto alcuna deroga espressa dello stesso. Alla luce della discussione svoltasi in Commissione è portata a ritenere che la deroga incida solo sugli enti commissariati ai sensi della pregressa normativa, ma non in maniera generalizzata sulla scadenza naturale delle province. Ritiene comunque che, al di là della differenza di vedute, non possa in alcun modo condividersi l'impostazione seguita dal relatore nella parte della proposta di parere ove si svolgono considerazioni concernenti il merito costituzionale, che sicuramente esulano dalla competenza del Comitato.

Arcangelo SANNICANDRO, riferendosi a quest'ultima valutazione della collega Fabbri, osserva che da un'eventuale violazione dei principi costituzionali, discenderebbe, a sua volta, nel caso di specie, un problema interpretativo. Da quest'ultimo punto di vista, risulterebbe pertanto radicata la competenza del Comitato a rilevarlo.

Francesca BUSINAROLO desidera soffermarsi brevemente su un aspetto diverso da quello toccato dai colleghi. Si tratta del comma 135 che, nel modificare, aumentandoli, il numero dei consiglieri dei comuni fino a 10 mila abitanti, produce l'effetto di far diventare più lunghe le liste dei candidati per le elezioni in quei comuni. A tal proposito, ricorda che il comma 3 dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 267 del 2000, stabilisce che le liste non possono contenere un numero di candidati inferiori ai tre quarti del nu-

mero dei consiglieri da eleggere né superiore al loro totale. In particolare, per i comuni fino a tremila abitanti la totalità dei seggi da eleggere secondo la normativa in vigore è inferiore ai tre quarti del totale dei seggi da eleggere secondo la riforma. Pertanto, le liste, per le quali si stessero raccogliendo le firme già oggi, hanno necessariamente un numero di candidati inferiori al numero minimo stabilito in conseguenza della riforma.

Ricorda anche che i comizi elettorali per le elezioni amministrative sono stati convocati con decreto del 20 marzo 2014 e da quella data la campagna elettorale può dirsi ufficialmente aperta, come pure può considerarsi aperta la raccolta delle firme. Siccome l'articolo 3 della legge n. 182 del 1991 stabilisce che il decreto di indizione delle elezioni debba intervenire almeno 55 giorni prima della data di svolgimento delle stesse, può dunque considerarsi che questo sia il tempo minimo per la campagna elettorale e in particolare per la raccolta delle firme. Quindi, poiché le elezioni amministrative sono fissate al 25 maggio, il 29 marzo rappresenta il 55° giorno antecedente le elezioni. In ragione di tali considerazioni, reputa che possa legittimamente sostenersi che le regole elettorali non possano essere modificate successivamente a tale data; diversamente si agirebbe in contrasto con l'esigenza di garantire un giusto procedimento elettorale. Inoltre, siccome il disegno di legge all'esame sarà approvato dopo quella data, ritiene che dovrebbe almeno provvedersi a ridurre il numero di firme necessarie a presentare le candidature.

Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, osserva che le argomentate considerazioni svolte dalla collega Businarolo riguardano una disposizione che è oggetto di doppia deliberazione conforme da parte delle due Camere e in quanto tale intangibile. Non potendo pertanto costituire oggetto di parere da parte del Comitato, suggerisce alla collega di valutare la possibilità di presentare sul punto un proprio ordine del giorno.

Visto l'imminente inizio delle votazioni in Assemblea, sospende la seduta, che riprenderà al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Aula.

La seduta, sospesa alle 15.10 è ripresa alle 20.10.

Gianluca PINI, *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi in precedenza e, in particolare, di quanto riferito dall'on. Fabbri relativamente alla discussione tenutasi nella Commissione Affari costituzionali e dei chiarimenti che il Governo avrebbe in quella sede fornito, si dichiara disponibile a riformulare la proposta di parere e, in particolare, la condizione riferita ai commi 14 e 82.

Formula quindi la seguente nuova proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 1542-B, recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

ricordato che, su di esso, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 4 dicembre 2013;

osservato che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del disegno di legge è stato in più punti modificato, pur essendone stato mantenuto l'impianto generale;

rilevato altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca disposizioni che incidono sull'organizzazione e sul funzionamento degli enti locali, a tal fine prevedendo: l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane, la definizione di una nuova disciplina delle province quali enti di area vasta, l'introduzione di una nuova disciplina organica delle unioni di comuni e di fusioni di comuni;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

alcune delle modifiche introdotte dal Senato (si veda, in particolare, il comma 138 dell'articolo unico) incidono sull'ambito materiale oggetto del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, senza che, tuttavia, esso venga novellato e ne compromettono così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un testo unico riferito ad un determinato settore disciplinare; ulteriori difetti di coordinamento con l'ordinamento vigente si rinvennero altresì al comma 112, che incide in più punti in via non testuale sulla legge n. 225 del 1992, recante Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, senza tuttavia novellarla;

inoltre, il combinato disposto dei commi 14 e 82, che intervengono a disciplinare la durata in carica delle amministrazioni provinciali per l'ordinaria amministrazione dopo la loro cessazione, « *in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147* », ed assenza dei necessari coordinamenti con quanto stabilito dall'anzidetta disposizione, sembra disporre la scadenza degli organi elettivi anticipata rispetto alla loro scadenza naturale: in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale con la sentenza n. 48 del 2003, ha affermato che « *vi è un diritto degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti al compimento del mandato conferito nelle elezioni come aspetto della struttura rappresentativa degli Enti, che coinvolge anche i rispettivi corpi elettorali* »; si osserva inoltre che, dalle disposizioni di cui ai succitati commi 14 e 82 deriva la conseguenza implicita per cui anche gli Enti che hanno formalmente approvato il bilancio sono tenuti all'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in violazione dunque dei principi contenuti ai commi 1 e 2 del succitato articolo 163;

alcune delle modifiche introdotte al Senato appaiono di dubbia portata norma-

tiva in quanto meramente ricognitive di norme di rango costituzionale (ad esempio, il comma 5 mantiene ferma la competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, mentre il comma 45 mantiene ferma « *l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione* »), o di norme di rango primario (ad esempio, il comma 44, lettera *a*), prevede che le città metropolitane operino nel rispetto delle leggi regionali); altre norme appaiono invece di dubbia portata normativa in quanto volte a far salve altre disposizioni vigenti o contenute nel testo (si veda, ad esempio, il comma 12) o in quanto meramente dichiarative poiché volte ad esplicitare che la riforma introdotta opera « *in attesa* » della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (si vedano, in particolare, il comma 5 e il comma 51);

sul piano dei rapporti con le altre fonti del diritto:

il disegno di legge, al comma 125, lettera *a*), a seguito di una integrazione ad esso apportata dal Senato, nello stabilire che il comune risultante da fusione debba approvare il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, o « *dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno* », consente ad una fonte subordinata di incidere su disposizioni in esso contenute e, quindi, aventi rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre le medesime garanzie individuate da tale procedura e di cui appare dubbia la coerenza con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto;

esso, inoltre, al comma 90, lettera *a*), prevede che la soppressione di enti e agenzie e l'attribuzione delle relative funzioni alle province, possa essere disposta da una fonte primaria, quale la legge statale ovvero, in alternativa, da una fonte atipica del diritto, quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, disponendo così una impropria commistione tra fonti del diritto,

nonché una sorta di delegificazione (eventuale e, in ipotesi, parziale) della materia, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

sul piano del coordinamento interno e della struttura del testo:

sul piano della struttura del testo, a seguito della questione di fiducia posta al Senato, il disegno di legge – che, nel testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, si componeva di 31 articoli, opportunamente raggruppati in sei Capi – risulta ora composto di un unico articolo e di 151 commi, talvolta piuttosto lunghi, cui conseguono evidenti difficoltà nella lettura e nella comprensione del testo;

sul piano del coordinamento interno, alcune delle modifiche apportate al testo presso l'altro ramo del Parlamento non appaiono coordinate tra loro o con parti del testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura e non modificate; ad esempio, il comma 3 prevede che alle province montane e confinanti con Paesi stranieri siano riconosciute « *le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97* », ancorché le disposizioni che in effetti richiamano tali specificità siano contenute ai soli commi 52, 57 e 86; inoltre, il comma 80 contiene una disposizione di carattere generale (in base alla quale in sede di prima applicazione sono eleggibili al consiglio provinciale da parte dell'assemblea dei sindaci anche i consiglieri uscenti) che viene poi ripetuta, in un identico testo – e con il rischio di ingenerare dubbi interpretativi – al comma 81 con riferimento alle sole elezioni che si terranno entro il 30 settembre 2014;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

alla luce dei principi costituzionali, ed al fine di evitare la sovrapposizione di

disposizioni tra loro incongruenti, si deve chiarire se, dal combinato disposto dei commi 14 e 82 – che intervengono a disciplinare la durata in carica delle amministrazioni provinciali per l'ordinaria amministrazione dopo la loro cessazione – derivi o meno una scadenza degli organi elettivi anticipata rispetto a quella naturale, tenuto conto che le suddette norme espressamente agiscono « *in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147* », il quale a sua volta prevede la scadenza dei medesimi organi al 30 giugno 2014, in coincidenza con la loro scadenza naturale e – in caso affermativo – si provveda alla soppressione delle anzidette disposizioni;

per quanto detto in premessa, al comma 90, lettera a) – al fine di rendere la disposizione ivi contenuta coerente con le regole che presiedono ad un corretto impiego delle fonti del diritto – si sopprimano le parole: « *il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero* »;

al comma 125, lettera a), sempre al fine di rendere la disposizione ivi contenuta coerente con le regole che presiedono ad un corretto impiego delle fonti del diritto, si sopprimano le parole: « *o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno* »;

si riformuli la disposizione contenuta al comma 138 in termini di novella all'articolo 51, commi 2 e 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, anche al fine di preservarne la struttura di fonte unitaria del settore disciplinare in oggetto;

per quanto detto in premessa, al comma 112, si riformulino le disposizioni ivi contenute in termini di novella dell'articolo 15 della legge n. 225 del 1992;

al comma 3, si riformuli la disposizione circoscrivendo il richiamo normativo

interno ivi contenuto ai soli commi 52, 57 e 86, in luogo del generico rinvio ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97;

al comma 81 si sopprime il terzo periodo, in quanto riproduce norma di identico tenore ma di portata più generale contenuta al comma 80.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbe verificare la portata normativa delle norme meramente descrittive indicate in premessa.

Il Comitato formula, infine, la seguente raccomandazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

in presenza di un disegno di legge di un solo articolo, composto di 151 commi – spesso molto lunghi e che presentano una struttura particolarmente complessa, articolandosi in lettere e numeri – sia valutata l'opportunità di segnalare all'Amministrazione competente l'applicazione, in sede di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi statali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, a norma del quale, «*al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della*

legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa». »

Marilena FABBRI, condividendo la nuova proposta di parere del relatore, riterrebbe preferibile che, quanto detto in premessa in merito al fatto che – per effetto del combinato disposto dei commi 14 e 63, gli organi provinciali in carica per l'ordinaria amministrazione dopo la loro cessazione siano tenuti all'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'articolo 163, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – fosse espresso in termini meno assertivi, trattandosi di un mero dubbio ermeneutico e non di un effetto certo delle nuove disposizioni.

In merito poi alla condizione formulata dal relatore nella quale si chiede, al comma 125, lettera a), di sopprimere le parole «*dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno*», riterrebbe opportuno circoscrivere l'anzidetta soppressione alle sole parole «*e fissato con decreto del Ministro dell'interno*». Ciò in quanto la disposizione in oggetto consente ai comuni risultanti da fusione di approvare il bilancio di previsione anche entro un termine più favorevole rispetto a quello di novanta giorni fissato per legge nel caso in cui, ad esempio, il suddetto termine sia prorogato per legge.

Gianluca PINI, *relatore*, ritenendo accoglibili le proposte di riformulazione della collega Fabbri formula la seguente ulteriore nuova proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 1542 – B, recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

ricordato che, su di esso, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 4 dicembre 2013;

osservato che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del disegno di legge è stato in più punti modificato, pur essendone stato mantenuto l'impianto generale;

rilevato altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca disposizioni che incidono sull'organizzazione e sul funzionamento degli enti locali, a tal fine prevedendo: l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane, la definizione di una nuova disciplina delle province quali enti di area vasta, l'introduzione di una nuova disciplina organica delle unioni di comuni e di fusioni di comuni;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

alcune delle modifiche introdotte dal Senato (si veda, in particolare, il comma 138 dell'articolo unico) incidono sull'ambito materiale oggetto del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, senza che, tuttavia, esso venga novellato e ne compromettono così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un testo unico riferito ad un determinato settore disciplinare; ulteriori difetti di coordinamento con l'ordinamento vigente si rinvencono altresì al comma 112, che incide in più punti in via non testuale sulla legge n. 225 del 1992, recante Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, senza tuttavia novellarla;

inoltre, il combinato disposto dei commi 14 e 82, che intervengono a disciplinare la durata in carica delle amministrazioni provinciali per l'ordinaria amministrazione dopo la loro cessazione, « *in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147* », ed assenza dei necessari coordinamenti con quanto stabilito dall'anzidetta disposizione, sembra disporre la scadenza degli organi elettivi anticipata rispetto alla

loro scadenza naturale: in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale con la sentenza n. 48 del 2003, ha affermato che « *vi è un diritto degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti al compimento del mandato conferito nelle elezioni come aspetto della struttura rappresentativa degli Enti, che coinvolge anche i rispettivi corpi elettorali* »; si osserva inoltre che, dalle disposizioni di cui ai succitati commi 14 e 82 potrebbe derivare la conseguenza implicita per cui anche gli Enti che hanno formalmente approvato il bilancio sono tenuti all'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in violazione dunque dei principi contenuti ai commi 1 e 2 del succitato articolo 163;

alcune delle modifiche introdotte al Senato appaiono di dubbia portata normativa in quanto meramente ricognitive di norme di rango costituzionale (ad esempio, il comma 5 mantiene ferma la competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, mentre il comma 45 mantiene ferma « *l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione* »), o di norme di rango primario (ad esempio, il comma 44, lettera *a*), prevede che le città metropolitane operino nel rispetto delle leggi regionali); altre norme appaiono invece di dubbia portata normativa in quanto volte a far salve altre disposizioni vigenti o contenute nel testo (si veda, ad esempio, il comma 12) o in quanto meramente dichiarative poiché volte ad esplicitare che la riforma introdotta opera « *in attesa* » della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (si vedano, in particolare, il comma 5 e il comma 51);

sul piano dei rapporti con le altre fonti del diritto:

il disegno di legge, al comma 125, lettera *a*), a seguito di una integrazione ad esso apportata dal Senato, nello stabilire che il comune risultante da fusione debba approvare il bilancio di previsione entro

novanta giorni dall'istituzione, o « *dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno* », consente ad una fonte subordinata di incidere su disposizioni in esso contenute e, quindi, aventi rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre le medesime garanzie individuate da tale procedura e di cui appare dubbia la coerenza con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto;

esso, inoltre, al comma 90, lettera *a*), prevede che la soppressione di enti e agenzie e l'attribuzione delle relative funzioni alle province, possa essere disposta da una fonte primaria, quale la legge statale ovvero, in alternativa, da una fonte atipica del diritto, quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, disponendo così una impropria commistione tra fonti del diritto, nonché una sorta di delegificazione (eventuale e, in ipotesi, parziale) della materia, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

sul piano del coordinamento interno e della struttura del testo:

sul piano della struttura del testo, a seguito della questione di fiducia posta al Senato, il disegno di legge – che, nel testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, si componeva di 31 articoli, opportunamente raggruppati in sei Capi – risulta ora composto di un unico articolo e di 151 commi, talvolta piuttosto lunghi, cui conseguono evidenti difficoltà nella lettura e nella comprensione del testo;

sul piano del coordinamento interno, alcune delle modifiche apportate al testo presso l'altro ramo del Parlamento non appaiono coordinate tra loro o con parti del testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura e non modificate; ad esempio, il comma 3 prevede che alle province montane e confinanti con Paesi stranieri siano riconosciute « *le specificità*

di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97 », ancorché le disposizioni che in effetti richiamano tali specificità siano contenute ai soli commi 52, 57 e 86; inoltre, il comma 80 contiene una disposizione di carattere generale (in base alla quale in sede di prima applicazione sono eleggibili al consiglio provinciale da parte dell'assemblea dei sindaci anche i consiglieri uscenti) che viene poi ripetuta, in un identico testo – e con il rischio di ingenerare dubbi interpretativi – al comma 81 con riferimento alle sole elezioni che si terranno entro il 30 settembre 2014;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

alla luce dei principi costituzionali, ed al fine di evitare la sovrapposizione di disposizioni tra loro incongruenti, si deve chiarire se, dal combinato disposto dei commi 14 e 82 – che intervengono a disciplinare la durata in carica delle amministrazioni provinciali per l'ordinaria amministrazione dopo la loro cessazione – derivi o meno una scadenza degli organi elettivi anticipata rispetto a quella naturale, tenuto conto che le suddette norme espressamente agiscono « *in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147* », il quale a sua volta prevede la scadenza dei medesimi organi al 30 giugno 2014, in coincidenza con la loro scadenza naturale e – in caso affermativo – si provveda alla soppressione delle anzidette disposizioni;

per quanto detto in premessa, al comma 90, lettera *a*) – al fine di rendere la disposizione ivi contenuta coerente con le regole che presiedono ad un corretto impiego delle fonti del diritto – si sopprimano le parole: « *il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero* »;

al comma 125, lettera a), sempre al fine di rendere la disposizione ivi contenuta coerente con le regole che presiedono ad un corretto impiego delle fonti del diritto, si sopprimano le parole: « e fissato con decreto del Ministro dell'interno »;

si riformuli la disposizione contenuta al comma 138 in termini di novella all'articolo 51, commi 2 e 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, anche al fine di preservarne la struttura di fonte unitaria del settore disciplinare in oggetto;

per quanto detto in premessa, al comma 112, si riformulino le disposizioni ivi contenute in termini di novella dell'articolo 15 della legge n. 225 del 1992;

al comma 3, si riformuli la disposizione circoscrivendo il richiamo normativo interno ivi contenuto ai soli commi 52, 57 e 86, in luogo del generico rinvio ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97;

al comma 81 si sopprima il terzo periodo, in quanto riproduce norma di identico tenore ma di portata più generale contenuta al comma 80.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbe verificare la portata normativa delle norme meramente descrittive indicate in premessa.

Il Comitato formula, infine, la seguente raccomandazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

in presenza di un disegno di legge di un solo articolo, composto di 151 commi – spesso molto lunghi e che presentano una struttura particolarmente complessa, articolandosi in lettere e numeri – sia valutata l'opportunità di segnalare all'Amministrazione competente l'applicazione, in sede di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi statali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, a norma del quale, « al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispona, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa ». »

Il Comitato approva l'ulteriore nuova proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 20.30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 219 Bragantini (*Seguito esame e rinvio*) ... 15

SEDE REFERENTE

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso de Caro.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

C. 219 Bragantini.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2013.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di effettuare un supplemento di istruttoria sui contenuti del provvedimento in esame.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, in considerazione della richiesta avanzata dal rappresentante del Governo, propone di convocare nuovamente le Commissioni riunite sul provvedimento in questione fra quindici giorni.

Matteo BRAGANTINI (LNA) fa presente l'opportunità di anticipare la convocazione delle Commissioni riunite anche in vista degli impegni per le prossime tappe dell'*iter* elettorale a livello europeo.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, tenuto conto della richiesta del collega Bragantini, chiede al rappresentante del Governo di poter concludere il supplemento di istruttoria richiesto entro la prossima settimana.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO rassicura i membri della Commissione circa la conclusione del supplemento di istruttoria entro i tempi da ultimo proposti dal presidente.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
SEDE REFERENTE:	
DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. C. 2215 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	16

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 1° aprile 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del presidente della XII Commissione Pierpaolo VARGIU. — Intervengono il ministro della salute, Beatrice Lorenzin, il viceministro della giustizia, Enrico Costa, e il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. C. 2215 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente e relatore per la XII Commissione*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Ricorda quindi che le Commissioni riunite II e XII sono oggi convocate per l'avvio dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2014, recante « Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,

n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale».

Fa altresì presente che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha calendarizzato il provvedimento per la discussione in Assemblea nella settimana dal 14 al 18 aprile e che nella seduta odierna si procederà allo svolgimento delle relazioni introduttive.

Procede, quindi, ad illustrare il contenuto del decreto-legge in esame – che si compone di quattro articoli, compresa l'entrata in vigore – evidenziando che esso è volto, da un lato, a fronteggiare la situazione venutasi a creare nell'ambito delle sostanze stupefacenti e psicotrope a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune disposizioni contenute nella cosiddetta legge Fini-Giovanardi e, dall'altro, a favorire la possibilità di utilizzare un farmaco per patologie diverse da quelle previste al momento della commercializzazione (uso *offlabel*) se il farmaco stesso risulta economicamente più conveniente rispetto a un medicinale regolarmente autorizzato.

Per quanto concerne, in particolare, gli articoli 1 e 2 del provvedimento, ricorda che con la sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* del decreto-legge n. 272 del 2005 (conosciuto come decreto Olimpiadi di Torino), poi convertito dalla legge n. 49 del 2006 (meglio conosciuta come legge Fini-Giovanardi) per violazione dell'articolo 77 della Costituzione, per difetto di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni originarie del decreto-legge e quelle introdotte nella legge di conversione e poi impugnate.

Fa presente che le norme caducate modificavano l'articolo 73 e numerose altre disposizioni del testo unico (TU) sugli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, unificando il trattamento sanzionatorio previsto per le violazioni concernenti tutte le sostanze stupefacenti, che in precedenza era differenziato a seconda che i reati

avessero per oggetto le sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle II e IV (cosiddette « droghe leggere ») ovvero quelle incluse nelle tabelle I e III (cosiddette « droghe pesanti ») e parallelamente modificando il precedente sistema tabellare, includendo nella nuova tabella I gli stupefacenti che prima erano distinti in differenti gruppi.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* ha comportato – per espressa affermazione della Consulta – la reviviscenza delle disposizioni del testo unico stupefacenti (c.d. legge Iervolino-Vassalli), in vigore prima dell'entrata in vigore della suddetta legge di conversione n. 49 del 2006.

La pronuncia di incostituzionalità ha investito anche la classificazione delle sostanze stupefacenti, operata dal Ministero della salute; ragione per la quale all'indomani della sentenza n. 32 del 2014, a fronte delle due uniche tabelle disciplinate dalla legge di conversione n. 49 del 2006, sono tornate in vigore le sei tabelle previste prima della riforma del 2006, nelle quali non sono ovviamente comprese le sostanze stupefacenti di ultima generazione, inserite nelle tabelle con decreti ministeriali di aggiornamento emanati dal 2006 al 2013.

Per quanto riguarda il versante sanitario, rileva che la cancellazione dei richiamati articoli ha prodotto effetti anche sulla disciplina del servizio di assistenza farmaceutica relativo alle modalità di prescrizione, dispensazione e registrazione dei medicinali per la terapia del dolore, contenuta nella legge di conversione citata, successivamente modificata dalla legge sulle cure palliative e sulla terapia del dolore (legge n. 38 del 2010), che ha semplificato le regole che disciplinano la prescrizione e la dispensazione dei farmaci per la terapia del dolore severo.

Alla luce di tali premesse, evidenzia che il decreto-legge in oggetto è finalizzato a ripristinare l'inclusione, tra le sostanze sottoposte al controllo del Ministero della salute, con il connesso regime giuridico, di circa 500 sostanze tabellarmente classificate a decorrere dal 27 febbraio 2006, data

di pubblicazione della richiamata legge n. 49 del 2006 nella *Gazzetta Ufficiale*, le quali sono state coinvolte dalla caducazione operata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Si è peraltro specificato che, in ogni caso, i successivi aggiornamenti delle tabelle potranno avvenire per via amministrativa, mediante decreto del Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga (articolo 1, comma 1, lettera a)).

Reputa opportuno rilevare che il provvedimento in esame non incide sulle disposizioni relative all'apparato sanzionatorio, di cui agli articoli 73, 79 e 82 del testo unico, che pertanto resta quello risultante a seguito della richiamata sentenza della Corte costituzionale, come sarà meglio specificato dalla presidente Ferranti, che approfondirà i temi di competenza della Commissione giustizia.

Entrando nel merito del contenuto, fa presente che l'articolo 1 del decreto apporta, mediante la tecnica della novella, una serie di modifiche al testo unico vigente, quale risulta dalla caducazione delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime. I commi 2 e 3, che modificano, rispettivamente, gli articoli 13 e 14 del testo unico, reintroducono quattro tabelle, ridistribuendo tra esse le sostanze che, sulla base della legge n. 49 del 2006, erano raggruppate nelle due tabelle caducate dalla sentenza della Corte costituzionale, in modo che per ciascuna sostanza venga fatto salvo il regime sanzionatorio di cui alle disposizioni originarie del testo unico, ripristinate dalla più volte richiamata sentenza.

In una quinta tabella, denominata « tabella dei medicinali », sono stati invece inseriti i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario. Quest'ultima è articolata nelle sezioni A, B, C, D e E – in relazione al decrescere del loro potenziale

di abuso –, sostanzialmente coincidenti con le stesse sezioni della tabella II della legge Fini-Giovanardi.

I commi successivi, poi, ripristinano la disciplina vigente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale (escluse, come detto, le norme relative all'apparato sanzionatorio), con le opportune modifiche necessarie per assicurare il corretto richiamo alle reintrodotte tabelle e con talune integrazioni di coordinamento, finalizzate a tenere conto delle modifiche normative apportate al medesimo testo unico dalla richiamata legge n. 38 del 2010.

Infatti, come già accennato, quando la Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter*, è venuta di conseguenza a decadere parte della disciplina sulla prescrizione e dispensazione dei farmaci antidolorifici.

Il decreto-legge in esame ripristina pertanto la disciplina vigente alla data di pubblicazione della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, apportando esclusivamente le modifiche necessarie per assicurare il corretto richiamo delle tabelle, con talune integrazioni di coordinamento.

Le modifiche sono state apportate al Testo unico originario, ripristinando le disposizioni introdotte dalla legge n. 49 del 2006, come modificate dall'articolo 10 della legge n. 38 del 2010 sulle cure palliative e la terapia del dolore. Nulla è innovato, quindi, per i farmaci che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate, elencati nell'Allegato III-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Rileva, quindi, che l'articolo 2 del decreto-legge detta una disposizione transitoria garantendo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, la continuazione degli effetti degli atti amministrativi adottati, ai sensi del testo unico, fino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, vale a dire fino al 5 marzo 2014.

Poiché la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies*

ter ha determinato – per espressa affermazione della Consulta – il ritorno al Testo unico stupefacenti in vigore prima della legge n. 49 del 2006, è venuta di conseguenza a decadere anche parte della disciplina applicativa e attuativa preordinata alla tutela della salute, ovvero: 22 decreti ministeriali finalizzati a completare ed aggiornare le tabelle; l'allegato III-bis contenente l'elenco dei medicinali impiegati nella terapia del dolore; ulteriori sei decreti su: consegna di medicinali per il trattamento delle tossicodipendenze; registrazione con sistemi informatici; detenzione e trasporto di medicinali da parte dei viaggiatori; approvazione dei ricettari per la prescrizione dei medicinali stupefacenti; 500 decreti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'articolo 17 del Testo unico, per la produzione, fabbricazione, impiego e commercializzazione delle sostanze stupefacenti; il decreto del Ministero della salute e del Ministero della giustizia, che individua i limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad uso personale.

A questo proposito segnala che, secondo quanto rilevato anche da parte del Servizio Studi della Camera dei deputati, sembrerebbe utile conoscere ed eventualmente esplicitare quali siano gli atti amministrativi cui si fa riferimento. Inoltre, ritiene utile valutare se la salvaguardia degli effetti degli atti amministrativi adottati fino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale rilevi anche ai fini sanzionatori. Occorre a tal fine tenere conto della successione delle leggi nel tempo e del principio di irretroattività della legge penale di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione. La salvaguardia degli atti amministrativi potrebbe comportare la rilevanza penale retroattiva di condotte non più penalmente rilevanti a seguito della sentenza. Rammenta infatti che la sentenza – che ha prodotto la reviviscenza delle disposizioni del testo unico antecedenti alla legge Fini Giovanardi – è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 2014

mentre il decreto-legge è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del successivo 21 marzo.

Segnala che al decreto sono allegati le citate tabelle, nella versione aggiornata alla data di pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, nonché l'allegato III-bis, che contiene l'elenco dei medicinali impiegati nella terapia del dolore, aggiornato alla medesima data.

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 3 del decreto-legge, fa presente che esso favorisce e promuove l'uso *offlabel* di un farmaco per una indicazione terapeutica diversa da quelle autorizzate al momento della sua commercializzazione.

Ricorda che nella pratica clinica si definisce *offlabel* l'impiego di farmaci già registrati ma usati in maniera non conforme (per patologia, popolazione o posologia) a quanto previsto dalle indicazioni e dalle caratteristiche del prodotto autorizzato. La pratica è ampiamente diffusa in vari ambiti della medicina quali l'oncologia, la reumatologia, la neurologia e la psichiatria, e riguarda la popolazione sia adulta sia pediatrica.

In Italia, la normativa di riferimento è data da un insieme di norme non omogenee, adottate con finalità e in momenti diversi.

Evidenzia quindi che l'intervento normativo in esame è connesso anche alla recente deliberazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha sanzionato le aziende farmaceutiche Roche e Novartis per un cartello che ha condizionato le vendite dei farmaci Avastin (*offlabel*) e Lucentis (*onlabel*) destinati alla cura oculare. Per il Sistema sanitario nazionale l'intesa ha comportato un esborso aggiuntivo stimato in oltre 45 milioni di euro nel solo 2012, con possibili maggiori costi futuri. Il 5 marzo 2014 l'Antitrust ha disposto, per Roche e Novartis, il pagamento di una multa di 180 milioni di euro per intesa restrittiva della concorrenza.

Ricorda, al riguardo, che nel corso dell'audizione al Senato del 13 marzo 2014, il Ministro della salute, intervenendo sul provvedimento adottato dall'Antitrust

sulla vicenda Avastin-Lucentis, aveva valutato « non più differibile un intervento di radicale revisione della disciplina dell'uso *offlabel* dei farmaci ».

L'articolo 3 interviene, pertanto, in materia modificando l'articolo 1 del decreto-legge n. 536 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 648 del 1996, nel corpo del quale inserisce i commi da 4-*bis* a 4-*quater*.

In particolare, il nuovo comma 4-*bis* stabilisce che, in caso di motivato interesse pubblico, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) può avviare le procedure necessarie per la registrazione dell'indicazione terapeutica *offlabel* di un farmaco.

Rileva che la locuzione « motivato interesse pubblico », essendo molto generica, lascia un ampio margine di discrezionalità, osservando che sul punto la relazione al provvedimento argomenta « superiore motivato interesse pubblico connesso alla tutela della salute ». Rileva inoltre che, secondo la formulazione letterale della disposizione in commento, pur in presenza di un motivato interesse pubblico l'AIFA conserva la discrezionalità di avviare le procedure per la registrazione dell'indicazione terapeutica *offlabel*.

Si prevede altresì che l'AIFA possa procedere alla registrazione dell'indicazione terapeutica *offlabel* nei limiti della disponibilità del fondo, istituito presso la stessa Agenzia, a valere sulla parte destinata alla ricerca sull'uso dei farmaci e in particolare sulle sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci rispetto ai valori terapeutici aggiunti.

Ricorda che tale fondo è costituito ai sensi dell'articolo 48, comma 18, del decreto-legge n. 269 del 2003, ed è costituito dai versamenti delle aziende farmaceutiche corrispondenti a un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate decurtate delle spese per il personale addetto. Il successivo comma 19 stabilisce il riparto delle risorse: il 50 per cento alla costituzione di un fondo nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per par-

ticolari e gravi patologie; il rimanente 50 per cento ad altre finalità, fra cui ricerche sull'uso dei farmaci ed in particolare sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché a sperimentazioni sui farmaci orfani e salvavita.

Al riguardo, rileva che la Relazione al provvedimento non quantifica le risorse disponibili, né fornisce un ammontare presunto.

Per quanto concerne la procedura delineata dall'articolo 3, si prevede che prima di procedere alla registrazione della nuova indicazione terapeutica, e quindi alla obbligatoria fase di studi clinici, l'AIFA deve ottenere il consenso dell'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco (AIC). Nel caso in cui l'azienda rinunci alla registrazione della nuova indicazione terapeutica, i diritti di commercializzazione sono ceduti, a titolo gratuito, al Ministero della salute e l'AIFA finanzia i necessari studi registrativi con le risorse disponibili sul proprio fondo.

Nel caso l'azienda produttrice del farmaco dichiari di voler procedere direttamente alla registrazione della nuova indicazione farmaceutica, dovrà provvedere alle spese necessarie per sperimentarne l'efficacia e la sicurezza e concorderà tempi e modi dell'avvio degli studi registrativi con l'AIFA. Qualora l'azienda farmaceutica titolare dell'AIC si opponga senza motivo alla registrazione della nuova indicazione terapeutica, se ritenuta di interesse pubblico, ne viene data adeguata informativa sul sito dell'AIFA.

Fa presente, poi, che il comma 4-*ter* stabilisce che l'indicazione terapeutica per cui sia stato avviato l'iter di registrazione per i motivi di interesse pubblico e con le modalità illustrate dal comma 4-*bis*, può essere inserita provvisoriamente nell'apposito elenco previsto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 648 del 1996 (Lista 648), anche se sussiste una valida alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci autorizzati.

L'inserimento nella Lista 648 avviene discrezionalmente, « a giudizio » della

Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA che deve esprimersi sull'efficacia e la sicurezza della nuova indicazione terapeutica, basandosi su: i risultati di eventuali sperimentazioni e ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica; i vantaggi economici derivanti dall'uso del farmaco *offlabel*.

In caso di inserimento nella Lista 648, l'Aifa attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti ed assume le tempestivamente le necessarie determinazioni.

Infine, rileva che il comma 4-*quater* stabilisce che l'inserimento provvisorio nella Lista 648, disposto in attesa che siano disponibili i risultati delle sperimentazioni cliniche condotte sulla nuova indicazione, diviene definitivo previa valutazione positiva della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA.

Donatella FERRANTI, *presidente della II Commissione e relatore per la II Commissione*, osserva che il presente provvedimento rientra anche nell'ambito di competenza della Commissione Giustizia, per quanto, da un lato, nella relazione di accompagnamento si legge espressamente che sia diretto a far fronte sotto il profilo della tutela della salute alle criticità derivanti dall'emanazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e, dall'altro, il decreto-legge non modifichi le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 73, 79 e 82 del testo unico sugli stupefacenti, nonostante che la sentenza abbia dichiarato illegittimo l'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 272 del 2005, che aveva modificato l'articolo 73, equiparando le sanzioni delle droghe « pesanti » e di quelle « leggere ».

Ricorda che la Corte costituzionale ha espressamente chiarito che la distinzione sotto il profilo sanzionatorio tra droghe « pesanti » e « leggere » antecedente alla cd. legge Fini-Giovanardi non si deve considerare validamente abrogata essendo intervenuta una declaratoria di incostituzionalità.

Ricorda, poi, che a seguito della sentenza della Corte costituzionale sono ve-

nute meno tutte le modifiche apportate dagli articoli dichiarati illegittimi all'articolo 73 del testo unico. Ciò significa, invece, che è fatta salva la modifica del comma 5 effettuata ultimamente, che trasforma in reato la circostanza attenuante dello spaccio di lieve entità. A tale proposito, ricorda che la Commissione Giustizia ha affrontato ultimamente, ma comunque prima della sentenza della Corte costituzionale del febbraio scorso, la questione di una eventuale distinzione sotto il profilo dell'entità della pena delle condotte di spaccio di lieve entità in relazione alla natura della sostanza stupefacente, distinguendo tra « droghe pesanti » e « droghe leggere ».

Tuttavia, il decreto-legge pur lasciando inalterate la formulazione delle disposizioni di natura penale ha inciso sulla loro portata normativa in quanto ha modificato le tabelle alle quali fanno riferimento le predette disposizioni.

L'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-*vicies ter* ha determinato un ritorno alle tabelle previgenti rispetto a tale articolo.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 4-*vicies ter* del decreto-legge n. 272 del 2005, le previgenti sei tabelle sono state sostituite da due tabelle e sono stati modificati anche i criteri per l'inclusione delle sostanze nell'una o nell'altra tabella. Come messo in evidenza dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale, tali modifiche, unitamente a quelle apportate dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 272 del 2005 all'articolo 73 del testo unico, relativo all'apparato sanzionatorio, hanno determinato « una medesima cornice editale per le violazioni concernenti tutte le sostanze stupefacenti, unificando il trattamento sanzionatorio che, in precedenza, era differenziato a seconda che i reati avessero per oggetto le sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle II e IV (cosiddette « droghe leggere ») ovvero quelle incluse nelle tabelle I e III (cosiddette « droghe pesanti ») ». La legge di conversione del decreto, infatti, introducendo l'articolo 4-*vicies ter* ha « modificato

il precedente sistema tabellare stabilito dagli articoli 13 e 14 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, includendo nella nuova tabella I gli stupefacenti che prima erano distinti in differenti gruppi ».

Come si legge nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, considerato che gli articoli del testo unico relativi all'apparato sanzionatorio fanno riferimento a quattro tabelle, graduando le pene a seconda che le sostanze siano incluse nella I o nella III, ovvero nella II o nella IV, si è reso necessario, al fine di non modificare la cornice edittale così definita, reintrodurre quattro tabelle, ridistribuendo tra esse le sostanze che, sulla base della legge n. 49 del 2006, erano raggruppate nelle due tabelle caducate dalla sentenza della Corte costituzionale, in modo che per ciascuna sostanza venga fatto salvo il regime sanzionatorio di cui alle disposizioni originarie del testo unico, ripristinate dalla più volte richiamata sentenza.

Fa presente che il nuovo testo degli articoli 13 e 14, così come modificati dal decreto legge in esame, prevede cinque tabelle: una tabella I, relativa alle c.d. « droghe pesanti »; una tabella II, relativa alle c.d. « droghe leggere »; una tabella III e una tabella IV, relative alle sostanze medicinali equiparate ai fini sanzionatori rispettivamente alle « droghe pesanti » e a quelle « leggere » ed, infine, una tabella « dei medicinali », non richiamata dall'articolo 73.

Osserva, quindi, che il quadro sanzionatorio che ne esce è il seguente: le condotte aventi ad oggetto le sostanze di cui alle tabelle I e III sono sanzionate con la reclusione da otto a vent'anni ai sensi del primo comma dell'articolo 73, mentre quelle aventi ad oggetto le sostanze di cui alle tabelle II e IV sono punite con la reclusione da due a sei anni ai sensi del quarto comma.

Naturalmente il decreto legge non si è limitato a ridistribuire le sostanze previste nelle tabelle previgenti alla Fini-Giovanardi nelle nuove cinque tabelle, in quanto dal 2006 ad oggi e, quindi, sulla base di

una normativa dichiarata poi illegittima sono stati emanati ventotto decreti ministeriali, di cui ventidue finalizzati a completare e aggiornare le tabelle, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 13 del testo unico, come modificato dal caducato articolo 4-*vicies ter* del decreto-legge n. 272 del 2005.

Il ripristino delle vecchie tabelle, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, ha fatto venir meno l'inclusione, tra le sostanze sottoposte a controllo, di tutte le nuove sostanze stupefacenti e le nuove droghe sintetiche che, invece, sulla base dei periodici aggiornamenti e delle costanti nuove acquisizioni scientifiche, erano comprese nelle tabelle caducate dalla citata sentenza: si pensi ai cannabinoidi sintetici e alle altre nuove e pericolosissime droghe sintetiche. Tali sostanze, in assenza di una modifica normativa avrebbero perso, in ragione della sentenza della Corte, la qualificazione di illegalità, con evidenti ripercussioni sulla tutela della salute.

Questo è il primo punto che merita un approfondimento: la distribuzione delle sostanze stupefacenti tra le quattro tabelle può essere considerata congrua sotto il profilo penale, considerato che si è ritornati alla distinzione sanzionatorie tra droghe pesanti e droghe leggere? Le audizioni previste serviranno anche a chiarire questo punto.

Ritiene, inoltre che vi sia una ulteriore questione da chiarire, in quanto occorre stabilire se a seguito della sentenza della Corte Costituzionale siano necessarie modifiche anche delle fattispecie penali, le quali, come si è già sottolineato, sono tornate ad essere quelle dettate dalla normativa previgente rispetto alla legge Fini-Giovanardi. L'esigenza di questa verifica potrebbe porsi con riferimento al profilo dell'entità del minimo della pena relativa alle droghe pesanti. A questo proposito ricorda che per le droghe pesanti la disposizione dichiarata incostituzionale prevede la pena detentiva da sei a venti anni, mentre quella reintrodotta dalla Corte costituzionale stabilisce la pena della reclusione da otto a vent'anni.

Una questione estremamente importante riguarda la successione delle leggi penali nel tempo, considerato che è venuta meno retroattivamente non solo la normativa di grado primario dichiarata costituzionale, ma anche tutta quella normativa di grado secondario che è stata nel frattempo emanata sulla base della normativa caducata per vizio di incostituzionalità. Si tratta di atti di grado secondario che regolamentano la fabbricazione, la produzione, la commercializzazione, la prescrizione e la dispensazione dei medicinali contenenti sostanze ad azione stupefacente o psicotropa, compresi gli atti di aggiornamento delle tabelle, che, come abbiamo visto, integrano le norme penali. Il decreto-legge mira a risolvere questa situazione derivante da una illegittimità sopravvenuta cercando di dare continuità al sistema. Nel preambolo del decreto legge, infatti, espressamente si riconosce la straordinaria necessità ed urgenza di ripristinare, a tutela della salute pubblica e dell'esigenza di certezza giuridica, la disciplina normativa vigente alla data di pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, garantendo contestualmente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la continuità degli effetti degli atti amministrativi adottati sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. L'articolo 2 del decreto-legge, infatti, stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso continuano a produrre effetti gli atti amministrativi adottati sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, ai sensi del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Come è stato già evidenziato dalla dottrina più attenta, l'obiettivo di dare continuità alla normativa successiva al 2006 trova un ostacolo forse insormontabile per le norme penali che sono state integrate

dalla normativa di grado secondario, come può essere l'inserimento in tabella di una sostanza stupefacente. L'operazione che il decreto-legge mira è la seguente: conferire con una norma retroattiva legittimità a disposizioni che tale legittimità non hanno a causa della illegittimità delle norme di legge sulle quali quelle disposizioni si basano.

Considerato il principio costituzionale di irretroattività della legge penale, l'avvenuto reinserimento nelle tabelle, per effetto del decreto legge, delle nuove sostanze già (illegittimamente) introdotte nelle tabelle della « Fini-Giovanardi » ad opera della stessa legge n. 49 del 2006 o dai decreti ministeriali successivi varrà allora ad assicurare per il futuro la rilevanza penale delle condotte aventi ad oggetto tali sostanze, mentre non può prodursi alcun effetto retroattivo rispetto alle condotte compiute sino al 21 marzo 2014. In sostanza, la sentenza della Corte costituzionale sembrerebbe aver determinato una serie di *abolitio* criminis rispetto ai fatti concernenti sostanze introdotte nelle tabelle dal 2006 ad oggi. Si tratta di una questione attinente alla applicazione concreta di norme legislative, che attiene pertanto all'autorità giudiziaria.

Fa presente, poi, che sempre la dottrina ha posto una ulteriore questione determinata dalla sentenza della Corte costituzionale, considerato che il testo unico risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale non viene più fatto riferimento alla non punibilità dell'uso personale di sostanze stupefacenti. Antecedentemente alla legge Fini-Giovanardi tale non punibilità risultava dall'articolo 75 che prevedeva sanzioni amministrative nei confronti di coloro che realizzassero talune delle condotte previste dall'articolo 73 allo scopo di fare uso personale delle sostanze. Per tale ragione l'articolo 73 conteneva una clausola secondo cui il proprio ambito di applicazione si riferiva ad ipotesi diverse da quelle previste dagli articoli 75 e 76. La legge Fini-Giovanardi ha introdotto nell'articolo 73 il comma 1-bis che prevedeva la punibilità delle condotte ivi previste a condizioni le so-

stanze stupefacenti apparivano destinate ad un uso non esclusivamente personale. Di conseguenza l'articolo 75 fu modificato, stabilendo che le sanzioni amministrative ivi previste trovavano applicazione fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-*bis*. La sentenza della Corte costituzionale ha fatto venir meno il comma 1-*bis* dell'articolo 73, essendo questo stato introdotto dall'articolo 4-*bis* della legge Fini-Giovanardi che è stato dichiarato incostituzionale. Non è stato invece toccato in alcun modo l'articolo 75, in quanto questo era stato modificato (con il riferimento al comma 1-*bis* dell'articolo 73 che abbiamo già visto) dall'articolo 4-*ter* della legge Fini-Giovanardi, il quale non è stato in alcun modo toccato dalla Corte costituzionale. Tutto ciò determinerebbe, senza che vi sia alcuna volontà a proposito, una espansione dell'articolo 73 anche alle condotte finalizzate ad un uso meramente personale delle sostanze stupefacenti. Le Commissioni dovranno pertanto valutare l'opportunità di intervenire attraverso una apposita modifica legislativa dell'articolo 73 e conseguentemente dell'articolo 75.

Uno degli effetti derivanti dall'annullamento delle norme della legge Fini-Giovanardi è la caducazione del comma 5-*bis* dell'articolo 73, avente ad oggetto il lavoro di pubblica utilità in alternativa al carcere, limitatamente al caso di condanna per spaccio di lieve entità di cui al comma 5 del medesimo articolo.

È quindi necessario reintrodurre il predetto comma 5-*bis* nell'articolo 73 attraverso l'approvazione di un emendamento modificativo del decreto-legge in esame.

Fa presente che la questione più delicata dal punto di vista interpretativo è quello inerente al comma 5-*ter* dell'articolo 73, che non è stato travolto dalla sentenza della Corte costituzionale, in quanto tale comma è stato introdotto nel predetto articolo dal decreto-legge n. 78 del 2013, convertito in legge dalla legge n. 94 del 2013. In particolare, il comma 5-*ter* stabilisce che le disposizioni di cui al comma 5-*bis* (caducato dalla sentenza della Corte costituzionale) si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui

al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assunto abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assunto abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona. La dottrina si è già soffermata sulle questioni di applicazione intertemporale del comma 5-*ter* nonché del comma 5-*bis*, il quale contiene una norma penale di favore dichiarata successivamente incostituzionale. Di tale questione si è in particolare interessato il professor Manes che sarà sentito in audizione mercoledì prossimo e che quindi potrà soffermarsi su di essa.

Evidenzia che una ulteriore questione che potrà essere affrontata anche nel corso della predetta audizione è quella relativa alle eventuali ricadute della sentenza della Corte costituzionale sui processi già conclusi con sentenza passata in giudicato, con particolare riferimento alla modifica del trattamento sanzionatorio. Ricorda che l'articolo 673 c.p.p. disciplina il caso *abolitio criminis* a seguito di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, prevedendo che il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato. La disposizione, invece, non affronta il tema della modifica della pena edittale a seguito di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma penale. Le Commissioni potrebbero valutare l'opportunità di modificare la predetta disposizione del codice di rito inserendovi anche l'ipotesi di modifica della pena edittale. Si tratta di una questione estremamente delicata che si limita a prospettare alle Commissioni e che farà presente anche nel corso delle audizioni.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, avver-

tendo che nella seduta di domani si procederà, previa intesa con il Presidente della Camera, alla deliberazione di una indagine conoscitiva per lo svolgimento delle audizioni, come convenuto nella riunione congiunta degli Uffici di Presidenza

integrati dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni II e XII, svoltasi oggi prima dell'avvio dell'esame in sede referente.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati nella seduta odierna</i>)	35

SEDE REFERENTE

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE, indi del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

C. 2162 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'esame riprenderà dalle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Segnala quindi che l'emendamento Castricone 2.99 è stato sottoscritto dai deputati Paglia, Lavagno e Boccadutri.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Boccadutri 2.2, sugli identici Palmieri 2.14, Capezzone 2.15 e Marco Di Maio 2.16, nonché sugli identici Palmieri 2.17 e Marco Di Maio 2.18.

Propone di accantonare l'emendamento Causi 2.37, mentre esprime parere contrario sugli identici Borghesi 2.38, Sammarco 2.39, Cariello 2.40, Ruocco 2.41, Pinna 2.42 e Da Villa 2.43, nonché sull'emendamento Pagano 2.44.

Invita al ritiro degli identici emendamenti Borghesi 2.45 e Sammarco 2.46, nonché sugli emendamenti Librandi 2.47, Borghesi 2.48 e Busin 2.49.

Propone di accantonare gli emendamenti Palese 2.51 e 2.52, Borghesi 2.53, Pagano 2.54, Laffranco 2.55, Palese 2.56, Villarosa 2.57 e Guidesi 2.58.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Fragomeli 2.59 e Censore 2.60, mentre propone di accantonare gli emendamenti Busin 2.61, Fregolent 2.62, nonché gli identici Palese 2.63, Fauttilli 2.64, Paglia 2.66, Censore 2.67 e Marchi 2.68.

Esprime parere contrario sull'emendamento Fragomeli 2.69, sugli identici emen-

damenti Lavagno 2.70, Marchetti 2.71, Censore 2.72, nonché sull'emendamento Paglia 2.73.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Pastorino 2.74, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Carrescia 2.65, sugli identici emendamenti Borghesi 2.75, Monchiero 2.76 e Pastorino 2.77, nonché sugli emendamenti Marco Di Maio 2.78, Ruocco 2.79 e 2.80, Paglia 2.81, Gallinella 2.82 e 2.83.

Propone di accantonare l'emendamento Borghesi 2.84, il quale interviene sulla medesima materia affrontata dagli identici emendamenti Marguerettaz 1.68 e Nicoletti 1.69, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Palese 2.85 e Borghesi 2.86, sull'emendamento Borghesi 2.87, sugli identici emendamenti Borghesi 2.88 e Censore 2.89, sugli identici emendamenti Fragomeli 2.90 e Censore 2.91, sugli identici emendamenti De Menech 2.92 e Censore 2.93, sugli emendamenti Taranto 2.94 e 2.95, Censore 2.96, nonché sugli identici emendamenti Paglia 2.97 e Censore 2.98.

Propone di accantonare l'emendamento Castricone 2.99, invita al ritiro dell'emendamento Schullian 2.103 analogo all'emendamento Schullian 1.42, già accantonato, mentre esprime parere contrario sugli identici Marchetti 2.104 e Censore 2.105.

Propone di accantonare gli identici emendamenti Marchi 2.106 e Censore 2.107, nonché l'emendamento Censore 2.112, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Taranto 2.113.

Propone infine di accantonare l'articolo aggiuntivo Bargerò 2.01, nonché l'articolo aggiuntivo Marchi 2.04, analogo all'emendamento Censore 2.112, già accantonato.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che le proposte emendative sulle quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno proposto l'accantonamento, si intendono accantonate.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) illustra il proprio emendamento 2.2, il quale affronta il tema della « *web tax* », subordinando l'entrata in vigore delle disposizioni sull'acquisto di pubblicità *on line*, introdotte dal comma 33 della legge di stabilità per l'anno 2014, alla previa verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea da effettuarsi, da parte del Governo, entro il 30 giugno 2014. Sottolinea l'importanza di tale disposizione, che, a suo avviso, consentirebbe di approntare sull'argomento trattato una disciplina conforme alle soluzioni già prospettate in sede europea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Boccadutri 2.2, gli identici emendamenti Palmieri 2.14, Capezzone 2.15 e Marco Di Maio 2.16, gli identici emendamenti Palmieri 2.17 e Marco Di Maio 2.18, nonché gli identici emendamenti Borghesi 2.38, Sammarco 2.39, Cariello 2.40, Ruocco 2.41, Pinna 2.42 e Da Villa 2.43.

Alessandro PAGANO (NCD) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sul suo emendamento 2.44, il quale, allo scopo di attuare interventi di razionalizzazione della spesa pubblica e in conformità con quanto sostenuto in diverse occasioni dal Commissario straordinario per la *spending review*, prevede che la dismissione delle partecipazioni di società partecipate dallo Stato che producono soltanto beni di consumo interamente destinati al mercato concorrenziale avvenga entro quattro mesi (anziché dodici) dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2014, ossia entro un termine più breve di quello previsto per le società che erogano servizi di pubblica utilità.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI precisa che il termine di dodici mesi previsto al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge risponde all'esigenza di coordinare la disciplina delle società *in house* rispetto alla disciplina prevista dalla legge n. 244 del 2007. Nel

sottolineare la complessità della materia in esame, propone di accantonare, ai fini di una più approfondita riflessione, l'emendamento Pagano 2.44 e l'emendamento Librandi 2.47, di analogo contenuto.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, evidenzia come l'obiettivo fondamentale dell'emendamento Pagano 2.44 sia quello di stabilire un diverso termine ai fini della cessione a terzi delle partecipazioni azionarie a seconda che si tratti di società partecipate volte all'erogazione di servizi di pubblica utilità o di società partecipate che producono soltanto beni di consumo interamente destinati al mercato in regime di concorrenza. Concorda comunque con il rappresentante del Governo in merito all'opportunità di procedere all'accantonamento delle proposte emendative testé richiamate, al fine di consentire sulla questione una verifica più approfondita.

Francesco BOCCIA, *presidente*, accantona gli emendamenti Pagano 2.44 e Librandi 2.47.

Alessandro PAGANO (NCD) ritira l'emendamento Sammarco 2.46, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Borghesi 2.45 e 2.48.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Busin 2.49.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Fragomeli 2.59 e Censore 2.60 (vedi allegato).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) manifesta perplessità in ordine al parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sul suo emendamento 2.69, il quale, pur nel rispetto del principio di matrice europea secondo cui « chi inquina paga », prevede, per gli anni 2014 e 2015, una maggiore autonomia dei comuni

nella determinazione dei coefficienti relativi alla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo di non rendere tale imposta eccessivamente gravosa per le aziende e gli esercizi commerciali, nonché per le famiglie numerose, già duramente colpite dall'attuale crisi economica.

Giovanni PAGLIA (SEL), nel far presente che l'emendamento Lavagno 2.70, di cui è cofirmatario, presenta un contenuto analogo all'emendamento Fragomeli 2.69, condivide le osservazioni testé svolte sull'argomento dal deputato Fragomeli, sottolineando come una maggiore autonomia dei comuni ai fini della determinazione dei coefficienti della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani consentirebbe, pur nel rispetto della normativa europea, di rendere tale tassazione meno gravosa per i contribuenti, evitando un'applicazione eccessivamente ideologica dei principi europei, prevedendo una maggiore partecipazione al tributo per alcune attività imprenditoriali, sebbene esse non abbiano un impatto particolarmente inquinante. Chiede pertanto una maggiore riflessione da parte del rappresentante del Governo su tale questione.

Maino MARCHI (PD) si unisce alla richiesta, rivolta al rappresentante del Governo, di un'ulteriore riflessione in ordine alla tematica in esame, rilevando l'opportunità di prevedere una maggiore autonomia dei comuni nella scelta delle aliquote di imposizione. Ricorda che tale orientamento risulta conforme a quanto sostenuto dall'attuale Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Delrio, allorché fu audito in Parlamento in qualità di presidente dell'ANCI e ritiene dunque che l'attuale Governo dovrebbe mantenere un orientamento coerente con quell'impostazione.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI, pur ritenendo ragionevoli le osservazioni testé svolte dai deputati intervenuti, si rimette alla decisione delle Commissioni circa l'opportunità di accantonare l'emendamento Fragomeli 2.69 e gli identici

emendamenti Lavagno 2.70, Marchetti 2.71 e Censore 2.72, precisando che in questa sede, a suo avviso, non è possibile dare luogo ad una complessiva rivisitazione della disciplina sostanziale in materia di TARI.

Giovanni PAGLIA (SEL), contrariamente a quanto testé affermato dal rappresentante del Governo, ritiene che questa sia la sede opportuna per apportare modificazioni alla disciplina in materia di TASI e TARI, al fine di superare le incongruenze normative esistenti, frutto anche di una discussione non particolarmente approfondita su tali temi.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, propone di accantonare l'emendamento Fragomeli 2.69, nonché gli identici emendamenti Lavagno 2.70, Marchetti 2.71 e Censore 2.72.

Francesco BOCCIA, *presidente*, accantona l'emendamento Fragomeli 2.69, nonché gli identici emendamenti Lavagno 2.70, Marchetti 2.71 e Censore 2.72.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paglia 2.73.

Le Commissioni approvano l'emendamento Pastorino 2.74.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Carrescia 2.65, gli identici emendamenti Borghesi 2.75, Monchiero 2.76 e Pastorino 2.77, nonché gli emendamenti Marco Di Maio 2.78, Ruocco 2.79 e 2.80.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il proprio emendamento 2.81, il quale è volto ad escludere dal pagamento della TASI gli affittuari di fabbricati – con particolare riferimento agli inquilini di abitazioni – e di aree edificabili. Al riguardo evidenzia come, in base all'attuale disciplina, la TASI si configuri non tanto come un'imposta sui servizi indivisibili quanto come una vera e propria imposta patrimoniale, come ha avuto peraltro modo di segnalare anche la Corte dei conti, e ciò tanto più in considerazione della facoltà riconosciuta ai co-

muni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge, di stabilire un aumento fino allo 0,8 per mille delle relative aliquote. Sebbene talune forze politiche siano tuttora indotte da ragioni di opportunità a negare l'evidenza di tale aspetto, ritiene del tutto incontestabile il fatto che, a differenza di quanto già previsto in riferimento all'IMU, il pagamento della TASI viene posto parzialmente a carico anche degli inquilini. Sottolinea inoltre come la definizione della quota del predetto tributo da imputare all'inquilino è suscettibile di un ampio margine di oscillazione, a seconda delle scelte compiute in materia dai singoli comuni. Segnala infine che, qualora gli inquilini non fossero in grado di versare quanto dovuto a titolo di TASI, l'ente locale potrà rivalersi sul proprietario dell'immobile, con evidenti ripercussioni in termini di potenziale contenzioso tra le parti. Invita pertanto il rappresentante del Governo a considerare l'opportunità di avviare una riflessione più approfondita in ordini a possibili modificazioni alla vigente normativa in materia di TASI, ponendo quanto meno rimedio alla problematica concernente il prescritto pagamento del tributo da parte degli inquilini.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paglia 2.81.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Gallinella 2.82, di cui è cofirmatario, che è volto ad esonerare dal pagamento della TASI anche i proprietari o i detentori dei fabbricati rurali ad uso strumentale e dei fabbricati rurali ad uso abitativo. Sottolinea, in proposito, come l'onere derivante dalla citata misura sia quantificabile nell'ordine di poche decine di milioni di euro all'anno e che la relativa copertura finanziaria è stata individuata nella previsione di un lieve incremento percentuale della facoltà di aumento dell'aliquota di base dell'imposta municipale propria da parte dei comuni.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI conferma il parere contrario sull'emendamento Gallinella 2.82.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Gallinella 2.82 e 2.83, gli identici emendamenti Palese 2.85 e Borghesi 2.86, l'emendamento Borghesi 2.87, gli identici emendamenti Borghesi 2.88 e Censore 2.89, gli identici emendamenti Fragomeli 2.90 e Censore 2.91, gli identici emendamenti De Menech 2.92 e Censore 2.93, gli emendamenti Taranto 2.94 e 2.95, nonché l'emendamento Censore 2.96, gli identici emendamenti Paglia 2.97 e Censore 2.98, l'emendamento Schullian 2.103, nonché gli identici Marchetti 2.104 e Censore 2.105.

Le Commissioni approvano l'emendamento Taranto 2.113.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sospende la seduta fino alle ore 10.25.

La seduta, sospesa alle 9.55, è ripresa alle 10.25.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che le Commissioni riprenderanno l'esame affrontando le proposte emendative riferite agli articoli 4, 5 e 6.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Lodolini 4.1, per la parte ammissibile, invita al ritiro dell'emendamento Causi 4.2 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Lodolini 4.3, Carrescia 4.4 e Lodolini 4.5.

Propone di accantonare l'emendamento Tagliatela 4.6. Esprime parere contrario sull'emendamento Lodolini 4.8, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Guidesi 4.10, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole: « 30 aprile », con le seguenti: « 31 maggio »; rileva quindi come l'emendamento Guidesi 4.9 risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 4.10.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Lodolini 4.11, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Lodolini 4.12 e 4.13, sugli emendamenti Carrescia 4.14, Dallai 4.15, Fragomeli 4.16, sugli identici emendamenti Borghesi 4.17, Censore 4.18 e Palese 4.19, sugli emendamenti

Ginato 4.20, Verini 4.21, Busin 4.22, Bonavitacola 4.23, Ginato 4.24, Carrescia 4.25, sugli identici emendamenti Lodolini 4.26, Carrescia 4.27, limitatamente alla parte ammissibile, nonché sugli emendamenti Carella 4.28 e 4.29, nonché Bonavitacola 4.30.

Propone quindi di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Censore 4.01 e Guerra 4.02, nonché gli articoli aggiuntivi Palese 4.03 e Parrini 4.04.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprimere parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che le proposte emendative sulle quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno proposto l'accantonamento, si intendono accantonate.

Avverte quindi che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Lodolini 4.1, Causi 4.2, Lodolini 4.3, Carrescia 4.4, Lodolini 4.5 e 4.8.

Filippo BUSIN (LNA) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Guidesi 4.10, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni approvano l'emendamento Guidesi 4.10, come riformulato, risultando pertanto assorbito l'emendamento Guidesi 4.9. Approvano quindi l'emendamento Lodolini 4.11.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Lodolini 4.12 e 4.13, nonché Carrescia 4.14.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dallai 4.15.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Fragomeli 4.16.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Borghesi 4.17, Censore 4.18 e Palese 4.19.

Federico GINATO (PD) si dichiara disponibile a ritirare il proprio emendamento 4.20, chiedendo tuttavia di accantonare il proprio emendamento 4.24, che apporta al testo una modifica più limitata, al fine di un'ulteriore valutazione su quest'ultimo.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI si dichiara disponibile a valutare ulteriormente l'emendamento Ginato 4.24.

Francesco BOCCIA, *presidente*, accantona l'emendamento Ginato 4.24.

Federico GINATO (PD) ritira il proprio emendamento 4.20.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Verini 4.21 e Bonavitacola 4.23.

Le Commissioni respingono l'emendamento Busin 4.22.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Carrescia 4.25, gli identici Lodolini 4.26 e Carrescia 4.27, limitatamente alla parte ammissibile, Carella 4.28, nonché Bonavitacola 4.30.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, ritiene opportuno accantonare l'emendamento Carella 4.29.

Francesco BOCCIA, *presidente*, accantona l'emendamento Carella 4.29.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Villarosa 5.1, Busin 5.2, Guidesi 5.3, 5.4 e 5.5, Borghesi 5.6 e Pesco 5.7.

Propone di accantonare l'emendamento Caso 5.8, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Fabbri 5.9, Cariello 5.10, Busin 5.11 e 5.12, Guidesi 5.13, 5.14 e 5.15.

Propone di accantonare l'emendamento Castricone 5.16, mentre invita al ritiro dell'emendamento Saltamartini 5.18.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprimere parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che le proposte emendative sulle quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno proposto l'accantonamento, si intendono accantonate.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede che il proprio emendamento 5.1 venga accantonato per essere votato al termine della votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Villarosa 5.1, evidenzia come esso, avendo natura soppressiva dell'intero articolo 5, debba necessariamente essere posto in votazione prima degli altri emendamenti riferiti allo stesso articolo 5: pertanto in questo caso la richiesta di accantonamento non può essere accolta.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Villarosa 5.1, Busin 5.2, Guidesi 5.3, 5.4 e 5.5, Borghesi 5.6 e Pesco 5.7.

Maino MARCHI (PD), intervenendo a proposito dell'emendamento Fabbri 5.9, osserva come esso sia diretto a semplificare le procedure per l'estinzione anticipata dei mutui erogati da Cassa depositi e prestiti agli enti locali, stabilendo che gli indennizzi dovuti dai comuni per l'estinzione devono essere comunicati almeno quarantacinque giorni prima del termine per il rimborso del debito e che i relativi conteggi siano vincolanti per un periodo di almeno quarantacinque giorni. Evidenzia, al riguardo, che sovente non è agevole l'estinzione di tali mutui, in quanto i conteggi concernenti gli indennizzi subiscono continue variazioni. Chiede pertanto ai relatori e al Governo di valutare con attenzione la proposta emendativa.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI, pur riconoscendo l'esistenza del problema evidenziato dall'emendamento Fabbri 5.9, segnala la difficoltà di intervenire sulla materia, in quanto sussiste il rischio che interventi sulla disciplina relativa alla Cassa depositi e prestiti possano incidere sulla riclassificazione della stessa Cassa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, con possibili ricadute anche sui conti pubblici.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona l'emendamento Fabbri 5.9.

Francesco CARIELLO (M5S), illustrando il proprio emendamento 5.10, evidenzia come lo stesso non comporti alcun aumento di spesa, limitandosi a prevedere che le risorse derivanti dall'accensione di nuovi mutui da parte degli enti locali debbano essere investite nei settori specificamente indicati. Dichiarandosi disponibile ad un'eventuale riformulazione della proposta emendativa, nel senso di prevedere che gli investimenti debbano essere effettuati prioritariamente e non esclusivamente nei settori indicati, chiede che l'emendamento sia accantonato.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI evidenzia come il Governo abbia espresso parere contrario su analoghe proposte emendative che dettano disposizioni in merito alla specifica destinazione degli spazi finanziari concessi agli enti locali, al fine non intaccare la discrezionalità degli enti stessi nell'utilizzo delle limitatissime risorse aggiuntive previste dall'articolo 5. Si dichiara pertanto contrario all'accantonamento dell'emendamento Cariello 5.10.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea come l'emendamento 5.10 sia volto soprattutto a evitare che gli enti locali utilizzino i nuovi spazi finanziari per il pagamento di debiti pregressi, come è accaduto, secondo quanto evidenziato dalla Corte dei conti, per le risorse di cui al decreto-legge n. 35 del 2013.

Rocco PALESE (FI-PdL), preannunciando il voto favorevole del proprio

gruppo sull'emendamento Cariello 5.10, il quale appare volto ad assicurare il rispetto dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, il quale stabilisce che gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

Maino MARCHI (PD), con riferimento alle considerazioni del deputato Palese rileva come l'articolo 5 del decreto-legge già preveda che le risorse aggiuntive previste dall'articolo 5 siano destinate ad investimenti. Sottolinea quindi la necessità di riconoscere agli enti locali autonomia di scelta circa i settori nei quali effettuare investimenti, tanto più in considerazione della esiguità degli spazi finanziari concessi.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) si associa alle considerazioni del collega Marchi, segnalando l'estrema diversità delle esigenze di investimento che si riscontrano nei vari comuni. Considera quindi offensivo proporre vincoli ulteriori alle scelte degli enti locali, i quali già subiscono le conseguenze negative derivanti dai rigidi parametri imposti dal patto di stabilità e dall'incertezza delle risorse tributarie disponibili.

Francesco CARIELLO (M5S) ribadisce la propria disponibilità alla riformulazione del proprio emendamento 5.10, nel senso di prevedere che i settori nei quali dovranno prioritariamente essere investite le risorse di cui all'articolo 5 costituiscano anche solo un'indicazione prioritaria.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI, ricordando come questo sia il primo intervento normativo, a distanza di anni, con il quale si consente agli enti locali di contrarre nuovi mutui, ribadisce la contrarietà del Governo a individuare specificamente i settori nei quali dovranno essere investite le nuove risorse, al fine di preservare l'autonomia e la discrezionalità degli stessi enti.

Tommaso CURRÒ (M5S) chiede quali siano gli altri settori, se non quelli indicati

dalla proposta emendativa in discussione, in cui effettuare gli investimenti previsti dall'articolo 5.

Simonetta RUBINATO (PD), dichiarando di non condividere l'emendamento Cariello 5.10, evidenzia come nello stesso non siano contemplati settori di intervento che pure rappresentano importanti voci di spesa degli enti locali, quali, ad esempio, l'eliminazione delle barriere architettoniche, i cimiteri e la manutenzione delle strade.

Mauro GUERRA (PD) ricorda preliminarmente che l'articolo 5 non prevede lo stanziamento di risorse aggiuntive a favore degli enti locali e, associandosi alle considerazioni della collega Rubinato, rileva che l'emendamento Cariello 5.10 andrebbe ad intaccare l'ambito di autonomia costituzionalmente garantito agli enti locali.

Bruno TABACCI (Misto-CD) si associa alle considerazioni testé espresse dai deputati Rubinato e Guerra, non ritenendo possibile negare ai comuni l'autonomia di decidere in quali settore effettuare i propri investimenti.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede che sia almeno espressamente previsto che le risorse di cui all'articolo 5 non possano essere utilizzate per il pagamento dei debiti pregressi degli enti locali, come è stato invece fatto con le risorse di cui al già ricordato decreto-legge n. 35 del 2013.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Cariello 5.10, Busin 5.11 e 5.12, Guidesi 5.13, 5.14 e 5.15.

Paolo TANCREDI (NCD) sottoscrive l'emendamento Saltamartini 5.18, che ritira.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 6.1.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 6.2, che è volto a prevedere che, ai fini della contabilizzazione dell'IMU, i comuni iscrivano la quota dell'imposta municipale propria indicando anche l'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI conferma il parere contrario sull'emendamento 6.2, il quale introduce ulteriori oneri burocratici per i comuni che non considera opportuni.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea come l'emendamento 6.2 corrisponda ad un'indicazione della Corte dei conti, la quale ha segnalato l'esigenza che, a fini di trasparenza, i comuni iscrivano il gettito dell'IMU considerando sia le quote di propria spettanza sia l'importo versato all'entrata del bilancio statale.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI ribadisce il parere contrario sull'emendamento 6.2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pesco 6.2.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra il proprio emendamento 6.3, il quale è volto a porre rimedio alle conseguenze derivanti, in termini di accertamento da parte dei comuni dei residui attivi e di rispetto in sede di bilancio consuntivo degli indici di virtuosità da parte dei predetti enti, dal pagamento della cosiddetta « mini IMU » avvenuto nel gennaio 2014.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI segnala come il problema posto dal deputato Fragomeli risulti già risolto dalla disciplina vigente, in considerazione del

fatto che il versamento nel 2014 della cosiddetta « mini IMU » non ha determinato comunque uno slittamento né una modificazione delle entrate previste in termini di competenza, con riferimento all'IMU, per l'anno 2013.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ribadisce come il proprio emendamento 6.3 intenda eliminare una discrasia tra cassa e competenza nella contabilizzazione delle entrate IMU, che rischia di determinare conseguenze molto negative per i bilanci

dei comuni. Alla luce delle rassicurazioni del Sottosegretario, ritira comunque l'emendamento, riservandosi di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno.

Le Commissioni respingono l'emendamento Busin 6.4.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 11.15.

ALLEGATO

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 2.

Al comma 1 dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) al comma 645 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1o gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato città e autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.

* **2. 59.** Fragomeli, Marchetti, Giulietti, Moretto.

Al comma 1 dopo la lettera d), inserire la seguente lettera:

d-bis) al comma 645 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1o gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato città e autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.

* **2. 60.** Censore, D'Attorre.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) il comma 660 è sostituito dal seguente:

« 660. Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato

decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. ».

2. 74. Pastorino, Fragomeli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il comma 12-bis è soppresso.

2. 113. Taranto, Marco Di Maio, Donati.

ART. 4.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: enti locali trasmettono *inserire le seguenti:* entro il 31 maggio di ciascun anno.

4. 10. (Nuova formulazione) Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero delle misure di cui al terzo periodo.

4. 11. Lodolini.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 2039 Governo, C. 902 Franco Bordo, C. 1176 Faenzi e C. 1909 De Rosa . 36

COMITATO RISTRETTO

Martedì 1° aprile 2014.

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 2039 Governo, C. 902 Franco Bordo, C. 1176 Faenzi e C. 1909 De Rosa.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.30 alle 11.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. C. 1542-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	37
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014. C. 792 Mosca, C. 1473 Bruno Bossio, C. 1878 Balduzzi, C. 1916 Pisicchio, C. 1933 Migliore e C. 2213, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Raffaele Cantone a presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Nomina n. 27 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>) ...	59
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014. C. 792 Mosca, C. 1473 Bruno Bossio, C. 1878 Balduzzi, C. 1916 Pisicchio, C. 1933 Migliore e C. 2213, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. C. 1542-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	62
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	71
AVVERTENZA	70

SEDE REFERENTE

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali, Gianclaudio Bressa.

La seduta comincia alle 10.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

C. 1542-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge C. 1542-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, che detta un'ampia riforma in materia di enti

locali, prevedendo, nelle more dell'approvazione della riforma costituzionale del Titolo V, l'istituzione e la disciplina delle Città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province, nonché una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni. Ulteriori disposizioni riguardano la normativa sugli organi dei comuni.

Rileva che i commi da 1 a 4 dell'articolo unico recano disposizioni generali. Le città metropolitane sono riconosciute quali enti territoriali di area vasta, con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse — come precisato dal Senato — della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, comprese quelle a livello europeo, ossia quelle — come specificato dal Senato — con le città e le aree metropolitane europee. Le province sono definite quali enti territoriali di area vasta, la cui disciplina è rimessa ai commi da 52 a 100. È altresì riconosciuta la specificità delle province montane, intendendosi per tali le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, specificità disciplinata dai commi 52, 57 e 86. Le unioni di comuni, disciplinate dai commi 104-134, sono definite enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni di loro competenza.

Fa presente che nel corso dell'esame del Senato è stato eliminato il riferimento, nel comma 4, all'esercizio obbligatorio di funzioni fondamentali dei comuni in forma di unione. A tale modifica si collega la soppressione, sempre del Senato, del comma 6. Inoltre, nel corso dell'esame del Senato è stato soppresso il comma 5 riguardante la riduzione degli obiettivi dei comuni capofila per la gestione di funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni non capofila introdotto nel frattempo dalla legge di stabilità 2014. Anche la soppressione del comma 7, dal quale era modificata la scansione temporale dell'adeguamento dei comuni all'obbligo di esercizio

associato delle funzioni fondamentali, è dovuta all'introduzione della disposizione nella legge di stabilità. I commi da 5 a 50 dell'articolo unico recano l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane. Il comma 5 individua nove città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Il Senato ha introdotto un inciso secondo cui la disciplina delle città metropolitane è dettata in attesa della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione. Al Senato è stata inoltre soppressa la disposizione che consentiva alle province con più di un milione di abitanti o a due province confinanti con più di un milione e mezzo di abitanti, previa iniziativa qualificata da parte dei comuni, di costituire ulteriori città metropolitane. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima. Il Senato ha soppresso il procedimento speciale che consentiva ad un gruppo qualificato di comuni di non aderire alla città metropolitana, con conseguente mantenimento della provincia esistente.

Rimane il procedimento ordinario per il passaggio di singoli comuni da una provincia limitrofa alla città metropolitana (o viceversa), disciplinato dal comma 3. Il procedimento ordinario prevede l'applicazione dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, che richiede per il mutamento delle circoscrizioni provinciali una legge dello Stato, adottata su iniziativa dei comuni interessati, sentita la regione. Rispetto al procedimento dell'articolo 133 della Costituzione, viene rafforzato il ruolo della regione, dal momento che, in caso di parere negativo della stessa, il Governo è tenuto a promuovere un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definirsi entro novanta giorni; in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, la decisione spetta al Consiglio dei ministri, che delibera in ordine alla presentazione al Parlamento del disegno di legge sulle modifiche territoriali di province e di città metropolitane.

Osserva che per le regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia-

Giulia, il Senato ha soppresso la disposizione che consentiva l'istituzione di città metropolitane nei capoluoghi di regione, cui si applicava, in quanto compatibile e fatte salve le modifiche apportate dalle leggi regionali, la disciplina dettata dal disegno di legge in esame. È stato invece previsto che i principi del disegno di legge in esame costituiscono principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città ed aree metropolitane nelle richiamate regioni (comma 5, secondo periodo). Gli organi della città metropolitana sono: il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana (comma 7). L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana è svolto a titolo gratuito, anche con riferimento agli organi previsti per la prima costituzione delle città metropolitane (comma 24). Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo (comma 19); il sindaco metropolitano ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti (comma 8). Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, che esercita le funzioni del sindaco in caso di impedimento; qualora il sindaco metropolitano cessa dalla carica per cessazione dalla carica di sindaco del proprio comune, il vicesindaco resta in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco. Il sindaco metropolitano può assegnare deleghe al vicesindaco e, nei casi e nei limiti previsti dallo statuto, a consiglieri metropolitani; il Senato ha precisato che l'assegnazione di deleghe a consiglieri metropolitani avviene nel rispetto del principio di collegialità (commi 40 e 41). Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (24, se la popolazione è superiore a 3 milioni di abitanti; 18, se è compresa tra 800.001 e 3 milioni di abitanti; 14, se pari o inferiore a 800.000) (comma 20). È l'organo di indirizzo e

controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; ha altresì potere di proposta sullo statuto e sulle sue modifiche e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio (comma 8). La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e presiede, e dai sindaci dei comuni della città metropolitana (comma 42). È competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi e consultivi (comma 20). Lo statuto (comma 11) stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, comprese le attribuzioni e le competenze degli organi, nonché: *a)* regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano; *b)* disciplina i rapporti tra i comuni e la città metropolitana per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione, i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana e possono delegare l'esercizio di funzioni alla città metropolitana e viceversa; il Senato ha esteso la disciplina dei rapporti, delle convenzioni e delle deleghe alle unioni di comuni; *c)* può prevedere la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento con la città metropolitana; a tal fine è necessaria la proposta o comunque l'intesa con la regione, il cui dissenso può essere superato con decisione della conferenza metropolitana, adottata a maggioranza di due terzi dei componenti; *d)* individua le modalità per istituire accordi con i comuni non compresi nella città metropolitana. Il procedimento di approvazione dello statuto e delle relative modifiche prevede la proposta del consiglio metropolitano e l'approvazione da parte della conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni e la maggioranza della popolazione residente (comma 9). Per ciò che

attiene al bilancio, i relativi schemi sono proposti dal sindaco metropolitano, adottati dal consiglio metropolitano e sottoposti al parere della conferenza metropolitana, espresso con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni e la maggioranza della popolazione. Il bilancio è successivamente approvato in via definitiva dal consiglio (comma 8). Il consiglio metropolitano è organo elettivo di secondo grado e dura in carica 5 anni; in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede comunque a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco (comma 21). Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. Il Senato ha confermato che la cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano (come già si desume dal disposto del comma 39) (comma 25).

Il voto dei sindaci e consiglieri è ponderato in base ad un indice rapportato alla popolazione complessiva della fascia demografica di appartenenza del comune; le fasce demografiche sono determinate dal comma 33. Nella ponderazione sono adottati due correttivi volti a ridurre il peso degli elettori appartenenti ad un solo comune la cui popolazione superi il 45 per cento della popolazione complessiva della città metropolitana e degli elettori appartenenti ad una fascia demografica la cui popolazione superi il 35 per cento della popolazione complessiva (Allegato A). Il sistema elettorale (commi 26-38) è un sistema proporzionale per liste; ai fini della presentazione, le liste devono essere sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Ciascun elettore esprime un voto per una lista e può esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista; il voto è in entrambi i casi ponderato. I seggi sono assegnati secondo il metodo d'Hondt. Ai fini di promuovere la rappresentanza di genere, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento (percentuale introdotta dal Senato, in luogo dei due terzi previsti nel

testo della Camera), a pena di inammissibilità. Tale disposizione troverà peraltro applicazione decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della legge n. 215 del 2012, sulle rappresentanze di genere negli organi elettivi degli enti locali (commi 27-28).

Ricorda che lo statuto « della città metropolitana » (come precisato dal Senato) può prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio metropolitano, previa approvazione della legge statale sul sistema elettorale e previa articolazione del comune capoluogo in più comuni secondo la complessa procedura delineata dal disegno di legge, che prevede la proposta del comune capoluogo, un referendum tra i cittadini della città metropolitana e l'approvazione di una legge regionale. Nelle città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti, in alternativa a questa procedura, è necessario che lo statuto preveda la costituzione di zone omogenee e che il comune capoluogo abbia ripartito il territorio in zone dotate di autonomia amministrativa in coerenza con lo statuto della città metropolitana (comma 22). Completano la disciplina le disposizioni concernenti le ineleggibilità e incompatibilità dei membri del consiglio metropolitano (comma 23). Esse fanno rinvio agli articoli 60, 63 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, che vengono novellati al fine di prevedere che le cause di ineleggibilità (articolo 60 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e di incompatibilità (articolo 63) vigenti per l'elezione a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale valgano anche per i consiglieri metropolitani. La novella dell'articolo 65 del Testo unico degli enti locali è stata riformulata dal Senato, al fine di: *a*) eliminare dal testo vigente la menzione degli assessori provinciali (figura non compresa nella riforma) dalla disposizione di incompatibilità con la carica di consigliere regionale; *b*) specificare l'incompatibilità tra consiglieri circoscrizionali o di consigliere comunale con quella di consigliere circoscrizionale non solo dello stesso, ma anche di altro comune. Alle città metro-

politane sono attribuite, come precisato dal Senato, nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno (comma 44):-le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province delineato dai commi 85-97; le funzioni fondamentali proprie della città metropolitana, relative a: *a)* piano strategico del territorio metropolitano di carattere triennale (come specificato dal Senato) che costituisce atto di indirizzo per i comuni e le unioni di comuni del territorio, anche in relazione a funzioni delegate o attribuite dalle regioni (in tal caso, come specificato dal Senato, nel rispetto delle leggi regionali nelle materie di loro competenza); *b)* pianificazione territoriale generale; *c)* strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; a tale riguardo, il Senato ha previsto che la città metropolitana può, previa intesa con i comuni interessati, predisporre documenti di gara, svolgere la funzione di stazione appaltante, monitorare i contratti di servizio ed organizzare concorsi e procedure selettive; *d)* mobilità e viabilità; *e)* promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; *f)* promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano; ulteriori funzioni attribuibili dallo Stato o dalle regioni (comma 46). Per la prima istituzione delle città metropolitane, i commi 12-18 delineano un procedimento piuttosto articolato, ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato. Le città metropolitane sono costituite alla data di entrata in vigore della legge nel territorio delle Province omonime. Il procedimento si applica anche alla costituzione della città metropolitana di Roma capitale, mentre una disciplina speciale vige per Reggio Calabria.

Fa presente che il Senato ha soppresso la previsione di un comitato istitutivo della città metropolitana, con il compito di predisporre atti preparatori e studi preliminari funzionali al passaggio alla città

metropolitana. È stata invece mantenuta l'elezione di una conferenza statutaria, cui si applicano le norme sul numero di componenti e sull'elezione del consiglio metropolitano; la conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza è incaricata di redigere una proposta di statuto della città metropolitana. Il Senato ha modificato la disciplina della conclusione dei lavori della conferenza, che deve terminare i suoi lavori entro il 30 settembre 2014 (e non più il 30 giugno), trasmettendo al consiglio metropolitano (e non ai sindaci dei comuni) la proposta di statuto (comma 13). Fino al 31 dicembre 2014, restano in carica, a titolo gratuito, il Presidente della provincia, che assume anche le funzioni del consiglio provinciale, e la giunta provinciale per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili. Ciò in deroga alla disposizione della legge di stabilità 2014 che dispone il commissariamento delle province che scadono o i cui organi cessano nel primo semestre del 2014. Per le province commissariate, il commissariamento è prorogato al 31 dicembre 2014. Si applicano le disposizioni sul riordino delle funzioni delle province di cui ai commi 85-97 (comma 14). Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana (comma 15). Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto (comma 15). Ai sensi del comma 16, l'effettivo passaggio dalla provincia alla città metropolitana avviene il 1° gennaio 2015, data a partire dalla quale la città metropolitana succede alla provincia in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interna. Da tale data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie. Ove alla predetta data non

sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia.

Sottolinea che in caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015, si applica la procedura per l'esercizio da parte del Governo del potere sostitutivo prevista dalla cosiddetta « legge La Loggia ». Il Senato ha soppresso la disciplina che consentiva a un terzo dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, comunque tra loro confinanti, di deliberare, tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2014, di non aderire alla città metropolitana e di continuare a far parte della provincia omonima, che conseguentemente veniva mantenuta. Per Reggio Calabria, dove il comune capoluogo è attualmente commissariato, sono previsti termini speciali per la prima istituzione della città metropolitana. A seguito delle modifiche del Senato, l'istituzione della città metropolitana avviene alla scadenza naturale degli organi provinciali o comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato degli stessi (il testo della Camera prevedeva il 1° gennaio 2016), con ingresso nelle funzioni comunque successivo al rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. Ai sensi dei commi 47 e 48, spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse della provincia, comprese le entrate provinciali. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al successivo contratto, il trattamento economico in godimento. Una disposizione speciale disciplina il subentro della regione Lombardia, anche mediante società controllate, in tutte le partecipazioni azionarie di controllo della provincia di Milano nelle società che operano nella realizzazione e gestione di infrastrutture connesse all'Expo 2015. Il Senato ha modificato la data del trasferimento delle partecipazioni alla città metropolitana, posticipandola dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 (comma 49).

Alle città metropolitane si applicano, ove compatibili, le disposizioni in materia di comuni del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) e le disposizioni della legge n. 131 del 2003 sulla potestà normativa degli enti locali (comma 50). I commi da 51 a 100 disciplinano le province. Con disposizione reintrodotta dal Senato si afferma la natura transitoria della disciplina stabilita, nelle more della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione. In base al nuovo assetto ordinamentale, gli organi della provincia sono il presidente, il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci (comma 54). Anche in tal caso, tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito (comma 84). Il riparto di competenza stabilito è analogo a quello fissato per gli organi della città metropolitana. Il presidente della provincia ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento degli uffici (comma 55). Il presidente è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia; sono eleggibili i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni. Il presidente resta in carica quattro anni (commi 58-60). Il Senato ha introdotto la decadenza automatica in caso di cessazione dalla carica di sindaco (comma 65), laddove il testo approvato in prima lettura dalla Camera prevedeva la permanenza in carica anche nel caso di cessazione da sindaco per fine mandato.

Evidenzia che l'elezione avviene sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale. Ogni elettore vota per un solo candidato ed il voto è ponderato secondo il sistema adottato per l'elezione del consiglio metropolitano. È eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della predetta ponderazione (commi da 61 a 64). Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, che esercita le funzioni del

presidente in caso di impedimento. Il presidente della provincia può assegnare deleghe al vicepresidente e, nei casi e nei limiti previsti dallo statuto, a consiglieri provinciali « nel rispetto del principio di collegialità », come specificato in sede di esame del provvedimento al Senato (comma 66). Il consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; ha altresì potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio (comma 55). Esso è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (16, se la popolazione è superiore a 700.000 abitanti; 12, se è compresa tra 300.000 e 700.000 abitanti; 10, se inferiore a 300.000) (comma 67). Il consiglio provinciale è organo elettivo di secondo grado e dura in carica 2 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia. Anche per tali cariche, il Senato ha introdotto la decadenza da consigliere provinciale in caso di cessazione dalla carica comunale (commi 68 e 69). È prevista la presentazione di liste, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. La lista è composta da un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nè inferiore alla metà. Il voto non è però attribuito alle liste, ma solo ai singoli candidati e, anche in questo caso, è ponderato. Viene dunque stilata un'unica graduatoria e sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti, secondo la ponderazione. Per promuovere la rappresentanza di genere, sono previste disposizioni identiche a quelle esaminate per l'elezione del consiglio metropolitano, come modificate dal Senato, ossia la soglia di lista del sessanta per cento del numero dei candidati, che non deve essere superata da nessuno dei due sessi: disciplina che entrerà in vigore solo a partire dal 2017 (commi 70, 71, 72 e 76). L'assemblea dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia (comma 56). È competente per

l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi, consultivi e di controllo (comma 55). Il procedimento di approvazione dello statuto e delle relative modifiche prevede la proposta del consiglio provinciale e l'approvazione da parte dell'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni e la maggioranza della popolazione (comma 55). Per ciò che attiene al bilancio, i relativi schemi sono proposti dal presidente della provincia, adottati dal consiglio provinciale e sottoposti al parere dell'assemblea dei sindaci, espresso con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione. Il bilancio è successivamente approvato in via definitiva dal consiglio (comma 55). I commi da 79 a 83 disciplinano la costituzione degli organi in sede di prima applicazione, con significative modifiche introdotte nel corso dell'esame del provvedimento al Senato. L'elezione del nuovo Consiglio provinciale è indetta (comma 79): entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014 (anziché entro il termine, stabilito nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, di trenta giorni dalle elezioni dei sindaci e consigli dei comuni appartenenti alla provincia o dall'eventuale ballottaggio).

Ricorda che nella prima fase, il nuovo Consiglio ha il compito di preparare le modifiche statutarie previste dalla riforma, che dovranno essere approvate dall'Assemblea dei sindaci entro il successivo 31 dicembre 2014. Entro la medesima data, si procede all'elezione del Presidente della provincia secondo le nuove regole; fino all'insediamento di quest'ultimo e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2014, restano in carica il Presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della legge, che assume anche le funzioni del consiglio provinciale, ovvero – qualora si tratti di provincia commissariata – il commissario in carica, nonché la giunta provinciale, ai fini dell'ordinaria amministrazione e per gli atti indifferibili ed

urgenti. In attesa del nuovo Presidente, il Consiglio provinciale è presieduto dal Presidente o dal Commissario uscenti (commi 81 e 82). Le disposizioni esaminate hanno una duplice incidenza sul quadro normativo vigente, in quanto, da un lato, prorogano i commissariamenti delle province già in atto e, dall'altro, impediscono che vengano commissariate le province in scadenza nel 2014, in quanto prevedono per queste ultime una proroga dei presidenti e delle giunte uscenti. Ciò in deroga alla norme della legge di stabilità 2014; entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali, qualora tali eventi si verificano dal 2015 in poi. L'assemblea dei sindaci ha sei mesi di tempo a decorrere dall'insediamento del consiglio provinciale per approvare le modifiche statutarie necessarie (comma 83).

Fa presente che, in entrambe le ipotesi, qualora l'assemblea dei sindaci non giunga all'approvazione delle modifiche statutarie nei termini prescritti, il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003. Durante l'esame al Senato è stata eliminata la disposizione che prevedeva la gratuità dell'incarico del commissario eventualmente nominato. Il Senato ha introdotto una disposizione che prevede, in sede di prima costituzione degli organi, l'eleggibilità anche dei consiglieri provinciali uscenti (comma 80). La medesima disposizione viene ripetuta con specifico riferimento alle prime elezioni del Presidente, ma stavolta limitandola alle sole province in scadenza nel 2014. I commi da 85 a 97 disciplinano il riordino delle funzioni delle province. Innanzitutto sono individuate le seguenti funzioni fondamentali (comma 85): a. pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, con particolare riferimento alla difesa del suolo; b. pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e

regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c. programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d. raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. Durante l'esame al Senato sono state introdotte nell'elenco le seguenti ulteriori funzioni: a. tutela ambientale, funzione prevista nel Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, confermata nel testo originario del disegno di legge governativa, successivamente espunta dalla Camera dei deputati nella prima lettura del provvedimento e reinserita dal Senato); b. gestione dell'edilizia scolastica: la funzione è pienamente assegnata di diritto alle province, mentre nel testo approvato dalla Camera ne era limitata la possibilità di esercizio all'intesa con i comuni e con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado. Per la sua formulazione testuale, il riconoscimento di tale funzione alle province sembra avere un ambito più esteso rispetto alla normativa vigente, che limita la competenza delle province agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore; c. controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stata altresì introdotta la disposizione che consente alle province, d'intesa con i comuni, di esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive (comma 88). Oltre la individuazione delle funzioni fondamentali, il disegno di legge (commi da 89 a 97) prevede un complesso procedimento per il riordino delle altre funzioni attualmente esercitate dalle province, non riconosciute come fondamentali ai sensi del comma 85, che devono essere attribuite dallo Stato e dalle regioni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Ricorda che il disegno di legge stabilisce innanzitutto i criteri del processo di riassegnazione delle funzioni (comma 89), che deve perseguire le seguenti finalità:

individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e (come aggiunto dal Senato) delle unioni dei comuni; sussistenza di esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali; valorizzazione delle forme di esercizio associato delle funzioni e delle autonomie funzionali. Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta una disposizione che specifica un principio di continuità, per il quale le funzioni trasferite ad altri enti territoriali continuano ad essere esercitate dalle province fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante. Tale data è fissata con gli atti di cui ai commi 92 e 95 (comma 89). Per quanto riguarda il procedimento da seguire: entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, Stato e Regioni individuano, mediante accordo sancito in Conferenza unificata, le funzioni oggetto del riordino e le relative competenze (comma 91); entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, sono determinati i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, garantendo i rapporti di lavoro in corso (comma 92); entro sei mesi dal predetto decreto, con legge regionale si provvede a dare attuazione all'accordo sul riordino delle funzioni; decorso tale termine, il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 (comma 95); entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua i criteri generali per il trasferimento delle funzioni, il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti (comma 97).

Evidenzia che nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali riguardanti servizi a rete di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, le leggi statali o regionali, ovvero, a seguito di una integrazione ad esso apportata dal Senato, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale. Per le regioni che si adeguino sono individuate misure premiali (comma 90). Norme specifiche riguardano le province montane, cui le regioni riconoscono, nelle materie di loro competenza, forme particolari di autonomia (comma 52). Gli statuti delle province montane possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali (comma 57). A tali province sono inoltre attribuite funzioni fondamentali ulteriori rispetto a quelle attribuite alla generalità delle province, riguardanti: *a*) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo; *b*) cura delle relazioni istituzionali con altri enti territoriali, compresi quelli di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane (comma 86). Il comma 98 estende al commissario governativo e al sub-commissario, nominati nelle ipotesi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ex articolo 141 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, l'applicazione della disciplina sulle incompatibilità prevista per il commissario straordinario delle grandi imprese in crisi dall'articolo 38, comma 1-*bis*, della legge n. 270 del 1999, nonché dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziari e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, fissato con decreto

ministeriale 60 del 2013, e, da ultimo, delle disposizioni sull'incandidabilità e sul divieto di ricoprire cariche elettive e di governo, introdotte dal decreto legislativo n. 235 del 2012.

Ricorda che a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, il comma 99 prevede che il prefetto, nella scelta dei sub commissari a supporto dei commissari delle province, possa avvalersi di dirigenti e funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi, mentre il testo approvato dalla Camera in prima lettura richiedeva di fare esclusivo riferimento al personale dell'ente locale. Viene disposta la decadenza, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge, degli eventuali sub commissari che non corrispondano al prescritto requisito (comma 100). I commi 101-103 disciplinano la città metropolitana di Roma capitale, cui si applicano le norme sulle città metropolitane previste dal provvedimento in esame. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale disciplina i rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri. Restano ferme le disposizioni dei decreti legislativi già adottati su Roma capitale. I commi da 104 a 115 dettano disposizioni in materia di unioni di comuni. Disposizioni in materia si rinven- gono anche nei commi 131 e 134. Il comma 104 abroga la possibilità per i piccoli comuni fino a 1.000 abitanti di accedere in via facoltativa, anziché obbligatoria, all'esercizio associato di tutte le funzioni tramite unione di comuni. È abrogata anche la possibilità per i comuni fino a 5.000 abitanti, già facenti parte di una unione di comuni, di scegliere per l'esercizio di funzioni tra le modalità di cui sopra ex decreto-legge n. 138 del 2011 e quelle definite dal decreto-legge n. 78 del 2010, articolo 14, comma 28. (si tratta di scelta introdotta dal decreto-legge n. 95 del 2012, articolo 19, commi 4-6). Cessa, dunque, il regime derogatorio e ai comuni fino a 5.000 abitanti torna ad applicarsi

l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali mediante unione o convenzione, di cui al citato decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le modalità dell'articolo 32 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali. Il comma 105, novellando il citato articolo 32 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, modifica la disciplina del consiglio dell'unione, il cui numero dei componenti è definito nello statuto senza pre-determinazione di limiti numerici ex lege; affida all'unione oltre alla potestà regola- mentare anche quella statutaria e prevede che il presidente dell'unione si avvale ob- bligatoriamente del segretario comunale di uno dei comuni, come risulta da una modifica apportata nel corso dell'esame del Senato, in luogo della mera facoltà del presidente dell'unione di avvalersi per spe- cifiche funzioni di un segretario del- l'unione scelto tra i segretari dei comuni associati.

Ai sensi del comma 106, lo statuto dell'unione di comuni deve rispettare i principi di organizzazione e di funziona- mento e le soglie demografiche minime qualora siano previsti dalle leggi regionali. Al comma 107 sono apportate alcune modifiche all'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010: la prima, di carattere formale, è conseguente alla cessazione del regime derogatorio sulle unioni di comuni di cui al comma 105; con la seconda è stabilito un ulteriore limite demografico minimo per le unioni di comuni (oltre quello ordinario di 10.000 abitanti), fissato in 3.000 abitanti qualora si tratti di co- muni appartenenti o appartenuti a comu- nità montane (almeno tre comuni). Il nuovo limite non si applica alle unioni già costituite. Il comma 108 interviene in ordine al trattamento economico dei tito- lari delle cariche negli organi delle unioni di comuni, prevedendo la gratuità. Il comma 109 estende l'applicabilità delle disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità e inconf- eribilità (come aggiunto nel corso del- l'esame del Senato) relative ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti al primo mandato degli amministratori del

comune nato dalla fusione o delle unioni di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Sottolinea che per semplificare l'attività amministrativa, il comma 110 prevede che le funzioni di responsabile anticorruzione e di responsabile per la trasparenza possono essere svolte da un unico funzionario nominato dal presidente dell'unione anche per i comuni associati. Si dispone, inoltre, che le funzioni di revisione possono essere demandate ad un revisore unico per le unioni formate da comuni che non superano complessivamente i 10.000 abitanti e, in caso diverso, da un collegio di revisori, mentre le funzioni di valutazione e controllo di gestione possono essere attribuite dal presidente dell'unione sulla base di un apposito regolamento. I commi 111-115 contengono ulteriori disposizioni concernenti le unioni di comuni quali: l'attribuzione al presidente dell'unione delle funzioni di polizia locale, laddove siano state conferite all'unione le funzioni di polizia municipale (comma 111); l'attribuzione all'unione di funzioni di protezione civile, sul territorio dei comuni che abbiano conferito all'unione la funzione fondamentale della protezione civile, limitatamente (come specificato dal Senato) ai compiti di approvazione e aggiornamento dei piani di emergenza e le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre rimangono in capo al sindaco dei singoli comuni dell'unione (comma 112), in qualità di autorità comunale di protezione civile, la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, i compiti di coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, nonché gli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale; il riconoscimento che, nel caso di unioni a cui siano state conferite le funzioni di polizia municipale, la disciplina vigente relativa alle funzioni di polizia giudiziaria si intende riferita al territorio dell'unione (comma 113); in caso di trasferimento di personale dal comune all'unione, il parallelo trasferimento all'unione delle risorse già quantificate e destinate a finanziare

istituti contrattuali ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale (comma 114); l'estensione alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle disposizioni normative relative ai piccoli comuni (comma 115). I commi da 116 a 134 dettano disposizioni in materia di fusioni di comuni. Un primo gruppo di disposizioni reca alcune misure agevolative per la fusione di comuni. In primo luogo, si stabilisce che nei comuni sorti a seguito della fusione di più comuni, lo statuto del nuovo comune possa prevedere « forme particolari di collegamento » tra l'ente locale sorto dalla fusione e le comunità che appartenevano ai comuni originari (comma 116). Una misura accelerativa del procedimento di adozione dello statuto prevede che i comuni che hanno avviato il procedimento di fusione, possono, anche prima della istituzione del nuovo ente, definirne lo statuto, che deve essere approvato in testo conforme da tutti i consigli comunali; tale statuto « provvisorio » entra in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino a che non sia eventualmente modificato dagli organi del comune frutto della fusione. Inoltre, si prevede che sia lo statuto del nuovo comune, e non più la legge regionale che lo istituisce, a contenere misure adeguate per assicurare alle comunità dei comuni oggetto della fusione forme di partecipazione e di decentramento dei servizi (comma 117).

Osserva che si prevedono poi le seguenti ulteriori misure agevolative: le norme di maggior favore previste per comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per le unioni di comuni continuano ad applicarsi anche al nuovo comune frutto della fusione di comuni con meno di 5.000 abitanti (comma 118); il nuovo comune può utilizzare i margini di indebitamento consentiti anche ad uno solo dei comuni originari, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultano spazi di indebitamento (comma 119); i sindaci dei comuni che si fondono coadiuvano con il commissario nominato per la gestione del comune derivante da

fusione fino all'elezione del sindaco e del consiglio comunale del nuovo comune; in particolare i sindaci, riuniti in comitato consultivo, esprimono parere sullo schema di bilancio e in materia di varianti urbanistiche (comma 120); l'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali fondamentali, previsto per i comuni con meno di 5.000 abitanti, viene attenuato e in alcuni casi derogato in caso di fusione: in particolare: la legge regionale può fissare una diversa decorrenza dell'obbligo o modularne i contenuti. In ogni caso, in assenza di legge regionale, i comuni derivanti dalla fusione con popolazione di almeno 3.000 abitanti (2.000 se montani) sono esentati dall'obbligo per la durata di un mandato elettorale (comma 121); gli incarichi esterni eventualmente attribuiti ai consiglieri comunali dei comuni oggetto di fusione e gli incarichi di nomina comunale continuano fino alla nomina dei successori (comma 122); le risorse destinate ai singoli comuni per le politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto e autonome locali del 1° aprile 1999, sono trasferite in un unico fondo del nuovo comune con la medesima destinazione (comma 123). Vengono poi definite alcune disposizioni organizzative di tipo procedurale per regolamentare il passaggio dalla vecchia alla nuova gestione, principalmente per quanto riguarda l'approvazione dei bilanci. In particolare si prevede che: tutti gli atti, compresi bilanci, dei comuni oggetto della fusione restano in vigore fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune (comma 124, lettera *a*); i revisori dei conti decadono al momento dell'istituzione del nuovo comune; fino alla nomina del nuovo organo di revisione contabile le funzioni sono svolte dall'organo di revisione in carica nel comune più popoloso (comma 124, lettera *b*); al nuovo comune si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto comune di maggiore dimensione demografica fino all'approvazione del nuovo sta-

tuto (comma 124, lettera *c*); il bilancio di previsione del nuovo comune deve essere approvato entro 90 giorni dall'istituzione dal nuovo consiglio comunale, fatta salva l'eventuale proroga disposta con decreto del Ministro dell'interno, come precisata da una modifica introdotta nel corso dell'esame del Senato (comma 125, lettera *a*); ai fini dell'esercizio provvisorio, si prende come riferimento la sommatoria delle risorse stanziata nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti nell'anno precedente (comma 125, lettera *b*); il nuovo comune approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali (comma 125, lettera *c*); ai fini della determinazione della popolazione legale, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma della popolazione dei comuni estinti (comma 126); l'indicazione della residenza nei documenti dei cittadini e delle imprese resta valida fino alla scadenza, anche se successiva alla data di istituzione del nuovo comune (comma 127); l'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali in loro; il Senato, inoltre, ha introdotto l'esenzione dagli oneri fiscali per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune (comma 128); i codici di avviamento postale dei comuni preesistenti possono essere conservati nel nuovo comune (comma 129). Il comma 130 introduce una nuova modalità di fusione di comuni per incorporazione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (l'incorporazione è disposta con legge regionale e si procede a referendum tra le popolazioni interessate), il nuovo procedimento prevede che il comune incorporante mantiene la propria personalità e i propri organi, mentre decadono gli organi del comune incorporato. A tutela di quest'ultimo si prevede che lo statuto del comune incorporante sia integrato da adeguate misure di partecipazione e di decentramento. I commi 131-134 recano ul-

teriori misure incentivanti per le fusioni e, in parte, anche per le unioni di comuni. Le Regioni possono individuare misure di incentivazione alle unioni e fusioni nella definizione del patto di stabilità interno verticale (comma 131). È inoltre dettata una disposizione transitoria, volta a graduare gli effetti della fusione, sì da consentire il mantenimento (tuttavia non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune) di tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, ove il nuovo comune sorto dalla fusione istituisca municipi (comma 132).

I comuni sorti da fusione dispongono di tre anni di tempo, per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e di razionalizzazione della partecipazione ad enti pubblici di gestione (comma 133). Il comma 134 prevede che i progetti presentati dai comuni istituiti per fusione o dalle unioni di comuni abbiano, nel 2014, la priorità nell'accesso alle risorse del Primo Programma cd. « 6.000 campanili ».

Ricorda che i commi 135-136 dispongono, ad invarianza di spesa, l'aumento del numero di consiglieri e di assessori comunali nei comuni fino a 10.000 abitanti (attualmente la composizione dei consigli e delle giunte municipali è disciplinata dall'articolo 16, comma 17, del decreto-legge n. 138 del 2011). In particolare, nei comuni fino a 3.000 abitanti, il numero dei consiglieri comunali, oltre al sindaco, è elevato a 10 (attualmente è di 6) e il numero massimo degli assessori è stabilito in 2 (come attualmente previsto per i comuni da 1.000 a 3.000 abitanti, mentre sotto i 1.000 non è previsto alcun assessore). Nei comuni da 3.000 a 10.000 abitanti, il numero massimo dei consiglieri comunali, oltre al sindaco è elevato a 12 (attualmente è di 7 per i comuni da 3.000 a 5.000 abitanti e di 10 per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti) e il numero massimo degli assessori è stabilito in 4 (come attualmente previsto per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti, mentre tra i 3.000

e 5.000 abitanti è stabilito in 3). Al fine di assicurare l'invarianza di spesa connessa all'aumento di cui sopra, i comuni interessati provvedono a rideterminare gli oneri connessi allo status degli amministratori locali (indennità, rimborsi spese ecc.), previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Il comma 137 attua il principio della parità di genere nelle giunte comunali, prevedendo che negli organi esecutivi dei comuni, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. Nel corso dell'esame del Senato sono stati esclusi dall'ambito di applicazione della norma i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Il comma 138, introdotto nel corso dell'esame del Senato, abolisce il divieto del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti. A tal fine, si dispone la non applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, che appunto statuiscono che chi ha ricoperto la carica di sindaco (e di presidente di provincia) per due mandati consecutivi non può essere immediatamente rieleggibile alle medesime cariche, ad eccezione del caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. È comunque posto il limite massimo di tre mandati consecutivi. Il comma 139, anch'esso introdotto dal Senato, prevede inoltre che l'incompatibilità di parlamentare (nazionale o europeo) o membro del Governo con altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo sia riferita agli enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti (e non già 5.000 abitanti, com'è ai sensi del vigente articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011). I commi 140 e 141 recano una delega al Governo per disciplinare in modo organico le disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia. I commi da 142 a 150 recano le seguenti disposizioni finali.

Segnala la previsione del comma 147, in base alla quale il livello provinciale o della città metropolitana non è obbligatorio ai fini dell'organizzazione periferica delle amministrazioni dello Stato e riorganizzazione della rete periferica, che, in base alle disposizioni aggiunte dal Senato, avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge con indicazione dei risparmi attesi nel successivo triennio e comunicazione ai Ministri dell'economia e dell'interno, al Commissario per la revisione della spesa pubblica, nonché alle Commissioni parlamentari competenti. In caso di inadempimento, il Presidente del Consiglio nomina un commissario per la redazione del piano. Il comma 151 dispone infine in ordine all'entrata in vigore della legge, stabilita nel giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

In relazione ad alcuni primi quesiti sull'interpretazione del disegno di legge sulle città metropolitane e le province, sentito l'ufficio legislativo del Ministero dell'interno, fa presente che il principio di continuità degli organi elettivi e amministrativi in conformità alle norme vigenti alla data della loro elezione o nomina deve sempre essere considerato efficace salvo disposizioni che espressamente lo contraddicano; pertanto al comma 79, lettera a), laddove ci si limita a porre un termine massimo per l'elezione con le nuove regole del consiglio provinciale, ben oltre la scadenza naturale dei vecchi organi, si deve intendere che l'indizione debba avvenire dopo la scadenza naturale, anche indicata come fine mandato, di quelli in carica. D'altra parte la stessa lettera a) parla espressamente di province « i cui organi scadono per fine mandato entro il 31 dicembre 2014 » (25 maggio). La scadenza naturale pertanto si dà per acquisita, altrimenti si sarebbe parlato di organi che sarebbero altrimenti scaduti, ovvero si sarebbe espressamente indicata la cessazione o la decadenza anticipata. Inoltre anche il richiamo alla diversa formulazione che era contenuta nel testo approvato alla Camera non è pertinente poiché

il testo della Camera conteneva un termine a decorrere dal quale si poteva indire l'elezione proprio in quanto individuato a prescindere dalla scadenza naturale degli organi provinciali (successivamente alle elezioni comunali della prima metà del 2014). Fa presente che anche il testo del comma 79, lettera b), prevede, peraltro, per le province che andranno a scadenza nel 2015 e nel 2016, il rispetto della scadenza naturale, potendosi pertanto determinare una irragionevole disparità di trattamento per i consiglieri provinciali che scadono nel 2014. Pertanto, in assenza di chiara e opposta volontà del legislatore, l'elezione del consiglio provinciale con le nuove regole dovrà tenersi dopo la scadenza naturale degli organi provinciali eletti con il precedente regime normativo. Sottolinea che, al contempo, al comma 82, l'espresso richiamo al comma 79, lettera a) (i casi di province i cui organi scadono per fine mandato entro il 31 dicembre 2014) e la dizione « restano in carica », in assenza di disposizioni espressamente contrarie, debba intendersi a decorrere dalla scadenza naturale degli organi ivi indicati; pertanto fino alla scadenza naturale il presidente e la giunta sono in carica a tutti gli effetti secondo il regime normativo previgente e da quella data restano in carica con le nuove regole fino alla scadenza prefissata.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA osserva che il principio della continuità degli organi amministrativi ed elettivi è sempre efficace salvo la presenza di disposizioni contrarie peraltro non contenute nel testo approvato dal Senato. Segnala che il presidente della Giunta provinciale e la stessa Giunta saranno prorogati nell'esercizio delle loro funzioni con i poteri definiti dall'articolo 163, comma 2, del Testo unico degli enti locali. Fa presente, infine, che i Commissari resteranno in carica fino al 30 giugno 2014 come previsto dalla legge di stabilità per il 2014.

Emanuele COZZOLINO (M5S) chiede un chiarimento al rappresentante del Governo in ordine all'ampliamento del nu-

mero dei consiglieri comunali di cui al comma 135, al fine di conoscere se tale disposizione si applicherà alla prossima tornata elettorale.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA, replicando al deputato Cozzolino, ricorda che i comizi elettorali saranno convocati il 10 aprile mentre il termine per la presentazione delle liste è fissato il prossimo 25 aprile. Evidenzia, inoltre, che l'entrata in vigore della predetta norma dovrà essere accompagnata dall'approvazione delle misure necessarie a garantire l'invarianza della spesa. A tal fine sarà emanata una circolare del Ministro dell'Interno che chiarirà che le indennità a favore dei consiglieri saranno proporzionalmente ridotte al fine di garantire che, a fronte dell'aumento del numero dei consiglieri stessi, non ci saranno oneri aggiuntivi per i comuni.

Emanuele COZZOLINO (M5S) chiede al rappresentante del Governo se i presentatori delle liste che hanno già provveduto alla raccolta delle firme per le prossime elezioni amministrative debbano procedere, in ragione dell'aumento del numero dei consiglieri comunali, a modificare le loro liste e a raccogliere ulteriori firme.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA rappresenta che, ove i presentatori di una lista optassero per una modifica della composizione della stessa, dovranno procedere a raccogliere, nuovamente, le firme necessarie.

Emanuele COZZOLINO (M5S), chiede se, alla luce di quanto appena riferito dal sottosegretario Bressa, una lista che, a fronte dell'aumento dei componenti, non fosse provvista delle nuove firme necessarie debba considerarsi non valida.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA, replicando al deputato Cozzolino, ribadisce che, ove i presentatori della lista intendano aumentare il numero dei can-

didati, dovranno procedere alla raccolta delle firme ulteriori necessarie.

Emanuele COZZOLINO (M5S), replicando al sottosegretario Bressa, auspica, anche per ragioni di certezza del diritto, che l'aumento del numero dei consiglieri comunali entri in vigore a partire dalle elezioni amministrative successive a quelle che si terranno quest'anno, ovvero che siano considerate valide le liste per le quali siano già state raccolte le firme necessarie.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA, nel fare presente che la disposizione di cui al comma 135 è perfettamente applicabile nella sua attuale formulazione, sottolinea che le osservazioni svolte dal deputato Cozzolino costituiscono mere valutazioni di natura politica.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, fa presente che le polemiche suscitate relativamente all'aumento dei consiglieri comunali sancito dal comma 135 del provvedimento sono prive di fondamento alla luce di quanto disposto dal successivo comma 136 che impone testualmente ai comuni di assicurare l'invarianza della spesa. Ricorda, inoltre, che gli organi provinciali scaduti svolgeranno esclusivamente funzioni di ordinaria amministrazione.

Federica DIENI (M5S), nel condividere le osservazioni svolte dal collega Cozzolino, osserva che molte liste civiche hanno speso risorse economiche ed hanno dedicato molto tempo a raccogliere le firme e che pertanto sarebbe particolarmente gravoso per le liste medesime procedere a una nuova raccolta di firme. Rileva che il provvedimento in esame, pur risolvendo alcuni problemi, contiene molteplici criticità che il suo gruppo avrà modo di evidenziare con la presentazione delle proposte emendative.

Marilena FABBRI (PD) sottolinea l'importanza del chiarimento fornito dal Governo in ordine all'applicazione del

comma 135 in base al quale il numero dei consiglieri comunali deve essere senz'altro aumentato dai comuni senza che tale disposizione attribuisca ai comuni stessi una mera facoltà in tal senso. Chiede, tuttavia, un chiarimento al rappresentante del Governo circa l'immediata applicabilità del comma 136 in materia di rideterminazione delle indennità dei consiglieri. Rileva, infine, che gli enti di secondo livello non costituiscono una novità per l'ordinamento del nostro Paese poiché già esistono le unioni dei comuni e le comunità montane.

Nazzareno PILOZZI (SEL) condivide quanto osservato dal collega Cozzolino in merito al problema della raccolta delle firme da parte delle liste più piccole. Chiede, al riguardo, che il Governo si impegni a intervenire su questa materia prima di questa tornata elettorale. Auspica, inoltre, che sia disciplinata con maggiore chiarezza la norma di cui al comma 136, specificando quale sia la sanzione in cui incorre il comune che non assicuri l'invarianza della spesa a fronte dell'aumento dei consiglieri comunali cui erogare la relativa indennità. Replicando alla collega Fabbri, fa presente che gli enti di secondo livello quali ad esempio le comunità montane non sempre hanno dato dimostrazione di operare efficacemente. Ritiene che, anche in occasione dell'esame della legge elettorale europea, sarebbe opportuno prevedere un emendamento che modifichi la disciplina della raccolta delle firme per le liste candidate.

Fabiana DADONE (M5S) richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di un intervento che, oltre a risolvere il problema evidenziato dal deputato Cozzolino delle sottoscrizioni già raccolte per la presentazione delle liste per le elezioni comunali, chiarisca quale sia il termine per la presentazione delle liste stesse. Fa presente, infatti, che su questo punto c'è incertezza nei territori.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), considerato che il provvedimento in

esame deve diventare legge nel più breve tempo possibile e che non è quindi possibile una sua ulteriore lettura al Senato, ritiene che, per risolvere i dubbi interpretativi che sono stati segnalati, il Governo dovrebbe intervenire con un distinto provvedimento.

Invita il Governo a rivedere la scelta di non prevedere indennità di carica per il presidente della provincia: è vero infatti che bisogna ridurre i costi della politica, ma occorre anche garantire che l'attività politica possa essere svolta da tutti.

Sottolinea che la legge elettorale per l'elezione diretta degli organi della città metropolitana deve essere adottata il prima possibile, in modo che le città metropolitane che intendono avvalersi di questa possibilità possano organizzarsi in tempo per il prossimo rinnovo degli organi, che nella gran parte dei casi sarà nel 2016.

In conclusione, si dice convinta che il provvedimento in esame rappresenti nel complesso una grande e importante riforma, che, con il concorso degli amministratori locali, darà i suoi frutti in termini di modernizzazione del Paese e che potrà comunque essere corretta dove necessario alla luce dell'esperienza applicativa.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA, dopo aver sottolineato come l'aumento del numero dei consiglieri e degli assessori comunali serva a rafforzare la rappresentanza democratica e non possa quindi essere rinviato, dà atto che le questioni sollevate nel dibattito hanno fondamento e si riserva di studiare possibili soluzioni, fermo restando che queste non potranno essere inserite nel provvedimento in esame, che il Governo chiede sia approvato nel testo trasmesso dal Senato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014.

C. 792 Mosca, C. 1473 Bruno Bossio, C. 1878 Balduzzi, C. 1916 Pisicchio, C. 1933 Migliore e C. 2213, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che in Italia, la disciplina del sistema elettorale delle elezioni europee è contenuta nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, modificata e integrata da provvedimenti successiva tra cui dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10 che ha introdotto una soglia di sbarramento. In sintesi, si tratta di un sistema elettorale proporzionale con soglia di sbarramento del 4 per cento e possibilità di voto di preferenza; i seggi sono assegnati nel collegio unico nazionale, a liste concorrenti presentate nell'ambito di 5 circoscrizioni molto ampie. Il diritto di voto è esercitato dai cittadini con almeno 18 anni di età mentre per candidarsi l'età minima è di 25 anni. Le candidature si presentano nell'ambito di 5 circoscrizioni di dimensione sovra regionale; un candidato può presentarsi in più circoscrizioni. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori. Ogni regione che compone la circoscrizione deve essere rappresentata da almeno 3.000 sottoscrittori. Sono esonerati dall'obbligo di sottoscrizione i partiti politici che hanno almeno un rappresentante al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale, eletti con il proprio contrassegno, e i partiti costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali.

Segnala che la scheda elettorale è unica; si vota per una delle liste e si possono esprimere da una a tre prefe-

renze. Sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi. I seggi sono attribuiti proporzionalmente ai voti conseguiti in ambito nazionale con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti. I seggi conseguiti da ciascuna lista sono quindi riassegnati alle circoscrizioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna di esse. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.

Fa presente che le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo hanno luogo ogni cinque anni, nello stesso arco temporale (compreso tra il giovedì mattina e la domenica sera) in tutti gli Stati membri. Ciascuno Stato membro determina, nell'ambito di tale periodo, le date e le ore destinate alla consultazione elettorale (articolo 9 dell'Atto di Bruxelles). L'Atto di Bruxelles prevede che le elezioni abbiano luogo nell'ultimo anno della legislatura nello stesso periodo delle prime elezioni del 1979, ossia tra il 7 e il 10 giugno. Quando questo non è possibile, il periodo in cui svolgere le elezioni è determinato dal Consiglio dell'Unione, che delibera all'unanimità, previo parere dell'Assemblea (articolo 10 dell'Atto di Bruxelles).

Ricorda che la legge italiana stabilisce che le elezioni europee si svolgano in una sola giornata, la domenica (articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957), dalle ore sei alle ore ventidue (articoli 16 e 51 della legge n. 18 del 1979). Il Consiglio dell'Unione europea del 14 giugno 2013 ha fissato l'arco temporale di svolgimento delle prossime elezioni europee che si svolgeranno nel periodo dal 22 al 25 maggio 2014 (Decisione n. 2013/299/UE, Euratom del 14 giugno 2013). I comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 50° giorno antecedente quello della votazione (arti-

colo 7, commi primo e secondo, della legge n. 18 del 1979). I comizi per le prossime elezioni europee da svolgersi in Italia sono stati convocati per il giorno di domenica 25 maggio 2014 (decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014).

Quanto al contenuto della proposta di legge C. 2213, approvata dal Senato, sottolinea che è volta ad introdurre nella legge elettorale europea disposizioni finalizzate a rafforzare la rappresentanza di genere, sulla falsariga della normativa introdotta nel 2012 per le elezioni dei consigli comunali (legge n. 215 del 23 novembre 2012). Evidenzia, al riguardo, che l'articolo 56 del codice delle pari opportunità (decreto legislativo n. 198 del 2006) reca una disposizione per favorire la rappresentanza di genere nelle elezioni del Parlamento europeo. Tale disposizione tuttavia ha natura transitoria, essendo valida solo per le elezioni del 2004 e del 2009, e non può pertanto trovare applicazione nelle elezioni successive. Tale norma prevede, in particolare, che, nell'insieme delle liste di candidati presentate da ciascun partito, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. In caso di mancato rispetto si applica una riduzione dei rimborsi elettorali, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito; la riduzione non può superare la metà del rimborso elettorale. Sono, comunque, inammissibili le liste che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

Rileva che un elemento peculiare è la previsione di un meccanismo premiale per i partiti che eleggono candidati di entrambi i sessi: le somme decurtate sono destinate ai partiti che hanno eletto più di un terzo dei candidati di entrambi i sessi. In considerazione del ravvicinato svolgimento delle elezioni europee, già indette per il 25 maggio prossimo, la proposta di legge reca una disciplina transitoria destinata ad applicarsi solo nelle elezioni del 2014 ed una più incisiva disciplina a regime che troverà applicazione dalle successive elezioni del 2019.

Passando all'esame del provvedimento segnala, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, introduce, limitatamente alle elezioni europee del 2014, la cosiddetta tripla preferenza di genere, prevedendo che, nel caso in cui l'elettore decida di esprimere tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza. Ricorda infatti che, in base alla normativa vigente, nelle elezioni europee è consentito all'elettore esprimere fino a tre preferenze (articolo 14 della legge n. 18 del 1979). La norma di garanzia della rappresentanza di genere prevista dalla disposizione in esame riguarda solo il caso in cui l'elettore manifesti tre preferenze, lasciando impregiudicata la possibilità per l'elettore che decide di esprimere due preferenze di attribuirle a candidati dello stesso sesso.

Segnala che nel corso dell'esame al Senato, sono state espunte le disposizioni che prevedevano norme per il riequilibrio di genere nella formazione delle liste di candidati già a decorrere dalle prossime elezioni, in considerazione del fatto che i termini per la raccolta delle sottoscrizioni sono già aperti. Ricorda, in proposito, che una norma sul riequilibrio di genere nelle liste elettorali, applicabile anche alle elezioni del Parlamento europeo, è stata introdotta dal recente decreto-legge sul finanziamento pubblico dei partiti, che prevede una riduzione delle risorse spettanti ai partiti sulla base della disciplina del cosiddetto « due per mille » quando nel numero complessivo dei candidati uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento. In particolare, l'articolo 9 del decreto-legge n. 149 del 28 dicembre 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 21 febbraio 2014) prevede che qualora nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera, del Senato o del Parlamento europeo, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito a titolo di « due per mille » sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei

candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento. A titolo esemplificativo, se un partito presenta nel complesso delle liste una percentuale di candidate donne del 30 per cento, le risorse del « due per mille » sono ridotte del 5 per cento. Le risorse decurtate confluiscono in un fondo annualmente ripartito tra i partiti iscritti nella seconda sezione del registro istituito dal decreto-legge « ossia tra i partiti che accedono al riparto del « 2 per mille » – per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento.

Rappresenta che il comma 2 reca modifiche alla legge elettorale europea (legge n. 18 del 1979) che troveranno applicazione, in forza del comma 3, a partire dalle seconde elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge, ossia dalle elezioni del 2019. Al fine di assicurare l'equilibrio di genere nella composizione delle liste elettorali, la lettera a) prevede che: all'atto della presentazione, in ciascuna lista, i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà, con arrotondamento all'unità; i primi due candidati della lista devono essere di sesso diverso. La presenza paritaria di candidati dei due sessi è peraltro richiesta all'atto della presentazione; essa potrebbe dunque venire successivamente meno nel caso in cui uno o più candidati siano cancellati dalla lista per mancanza di uno dei requisiti sostanziali o formali richiesti per la presentazione della candidatura. La lettera b) disciplina le verifiche dell'ufficio elettorale al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sull'equilibrio di genere nelle liste, assicurando al tempo stesso, ove possibile, la conservazione della lista.

Nel caso in cui risulti violata la disposizione sulla presenza paritaria di candidati nelle liste, l'ufficio elettorale procede dunque alla cancellazione dei candidati del sesso sovrarappresentato, partendo dall'ultimo, fino ad assicurare l'equilibrio richiesto. Se, all'esito della cancellazione, nella lista rimane un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge, la lista è ruscata e non può conseguen-

temente partecipare alle elezioni. Nel caso in cui risulti violata la disposizione sull'alternanza di genere tra i primi due candidati, l'ufficio elettorale modifica la lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di genere diverso.

Segnala che viene inoltre introdotta (comma 2, lettera c)), la « tripla preferenza di genere », con una disciplina più incisiva rispetto a quella prevista in via transitoria per le elezioni del 2014.

Le preferenze devono infatti riguardare candidati di sesso diverso non solo nel caso di tre preferenze, ma anche nel caso di due preferenze. In caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza viene annullata; in caso di espressione di tre preferenze, sono annullate sia la seconda che la terza preferenza (come si desume dall'espressione « pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza »), e non solamente la terza preferenza, come nella disciplina transitoria per il 2014.

Fa presente che l'articolo 2 disciplina, infine, l'entrata in vigore della legge, fissandola al giorno successivo a quello della pubblicazione ed escludendo dunque l'ordinaria *vacatio legis* di 15 giorni.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite nonché degli altri principi costituzionali osserva che, secondo un orientamento della Corte costituzionale risalente alla metà degli anni Novanta, espresso nella sentenza n. 422 del 1995, la previsione di quote di genere in campo elettorale si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, sancito dagli articoli 3 e 51 della Costituzione. Con tale sentenza, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni normative che avevano introdotto le quote per le elezioni nazionali, regionali e locali, sulla base dell'assunto che, in campo elettorale, il principio di uguaglianza deve essere inteso in senso rigorosamente formale. In base a tale interpretazione, i diritti di elettorato passivo sono rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali ed è esclusa qualsiasi differenziazione in base al sesso, sia che essa riguardi

l'eleggibilità (quote di risultato, quali erano previste dalla legge elettorale nazionale) sia che riguardi la candidabilità (quote di lista, quali quelle previste dalla legge sulle elezioni amministrative). Successivamente, il quadro costituzionale è mutato, anche in conseguenza della posizione espressa dalla Corte.

Ricorda che, innanzitutto, le riforme costituzionali del 2001 hanno riaffermato il principio della parità di accesso alle cariche elettive in ambito regionale. L'articolo 117, settimo comma (introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001), prevede che le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Analogo principio è stato introdotto negli statuti delle regioni ad autonomia differenziata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001. Successivamente, è stato modificato l'articolo 51, primo comma, della Costituzione secondo cui tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Con la legge costituzionale n. 1 del 2003 è stato inserito un secondo periodo, secondo cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne. A livello sovranazionale, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – che dopo il trattato di Lisbona ha assunto valore vincolante per il nostro ordinamento – prevede che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi e che il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato (articolo 23 inserito nel Capo III relativo all'uguaglianza). Tale principio è ribadito, nel nostro ordinamento dal codice delle pari opportunità (articolo 1 del decreto legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006).

Osserva che nella sentenza n. 49 del 2003, dopo le riforme costituzionali del 2001 relative agli ordinamenti regionali

ma prime della modifica dell'articolo 51, la Corte costituzionale dichiara infondata una questione di legittimità costituzionale relativa ad una disposizione della legge elettorale della Valle d'Aosta che impone l'obbligo di inserire nelle liste elettorali candidati di entrambi i sessi. Viene dunque superata la sentenza del 1995, che aveva affermato che il sesso non poteva essere rilevante ai fini della candidabilità. Nell'ordinanza n. 39 del 2005, la Corte costituzionale affronta una questione sollevata dal Consiglio di Stato riguardante l'obbligo legislativamente previsto di inserire almeno un terzo di donne nelle Commissioni di concorso, quindi una vera quota di risultato sia pure prevista per un organo amministrativo. Il Consiglio di Stato richiama proprio la sentenza del 1995 a sostegno delle proprie argomentazioni nel senso dell'incostituzionalità della disposizione che prevedeva l'obbligo della presenza femminile. La Corte costituzionale ritiene peraltro che il richiamo alla sentenza del 1995 non è sufficiente alla luce della modifica dell'articolo 51 intervenuta nel 2003 e dichiara pertanto la questione manifestamente inammissibile per carenza di motivazione.

La pronuncia più rilevante sul tema è la sentenza n. 4 del 2010, con cui la Corte, richiamando il principio di uguaglianza inteso in senso sostanziale, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo relativa all'introduzione della doppia preferenza di genere da parte della legge elettorale della Campania, in considerazione del carattere promozionale e della finalità di riequilibrio di genere della misura. Secondo la Corte « il quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al principio fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese. Preso atto della storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assem-

blee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali, i legislatori costituzionale e statuario indicano la via delle misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale».

Per quanto riguarda le proposte di legge abbinata, ricorda che la proposta di legge Mosca ed altri recante « Modifiche agli articoli 12 e 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio della rappresentanza dei sessi nell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia » (C. 792) modifica il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introducendo la cosiddetta « tripla preferenza di genere »: nel caso in cui l'elettore decida di esprimere più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena l'annullamento della seconda e terza preferenza. Inoltre, perché la possibilità per l'elettore di scegliere candidati di genere diverso sia effettiva, nell'articolo 12 della citata legge n. 18 del 1979 viene inserito un nuovo comma con il quale si obbligano i partiti a presentare delle liste in cui nessuno dei due sessi può essere rappresentato in maniera superiore ai due terzi.

Segnala che la proposta di legge Bruno Bossio ed altri recante « Modifiche agli articoli 12 e 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio della rappresentanza dei sessi nell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia » (C. 1473) prevede che ciascuna lista di candidati non possa essere composta da un numero di membri dello stesso sesso superiore ai due terzi – modificando conseguentemente l'articolo 12 della legge n. 18 del 1970 – viene abrogato l'articolo 56 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevedeva tale disposizione stabilendo esclusivamente una decurtazione del finanziamento in caso di violazione e non l'inammissibilità della lista e

si applicava al complesso delle liste presentate sotto il medesimo contrassegno e non a ciascuna lista. Introduce quindi il metodo della doppia preferenza di genere, assegnando all'elettore la possibilità di esprimere due preferenze, ma obbligandolo a fare sì che, se intende avvalersi di tale facoltà, debba esprimerla per un candidato di sesso diverso dal primo, pena l'annullamento della seconda preferenza.

La proposta di legge Balduzzi ed altri recante « Modifiche agli articoli 12 e 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio della rappresentanza dei sessi nell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia » (1878) dispone quale requisito di validità di una lista elettorale che ciascuno dei due sessi non sia rappresentato per oltre i due terzi e, in caso di quoziente frazionario stabilisce di procedere all'arrotondamento all'unità prossima. Quanto all'espressione di preferenze da parte dell'elettore, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza che l'elettore può esprimere.

La proposta di legge Pisicchio recante « Modifiche agli articoli 12, 14 e 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di rappresentanza dei sessi e di soppressione della soglia di sbarramento nell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia » (C. 1916) prevede che nelle liste dei candidati sia assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Stabilisce, altresì, che nelle medesime liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. Quanto al voto di preferenza prevede che nel caso di espressione di più preferenze, almeno una deve riguardare candidato di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. Elimina, infine, la soglia di sbarramento per le liste

che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi.

Ricorda, infine, che la proposta di legge Migliore ed altri recante « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di soppressione della soglia di sbarramento e di equilibrio della rappresentanza dei sessi nell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia » (C. 1933) sopprime la clausola di sbarramento per le liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi. Stabilisce, altresì, a pena di inammissibilità, che in ciascuna lista di candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità inferiore. Prevede che l'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata e che nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Abroga, infine, l'articolo 56 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Federica DIENI (M5S) ribadisce preliminarmente la contrarietà del suo gruppo all'uso delle quote come strumento per conseguire la parità di genere nell'accesso alle cariche elettive.

Riguardo al testo approvato dal Senato segnala una criticità nel sistema delineato della validità delle tre preferenze solo se non indicano tutte lo stesso genere. A suo avviso potrebbe essere uno strumento di riconoscimento del voto e ricorda come già in passato si siano verificati, specialmente nell'Italia meridionale, usi di preferenze tesi a far riconoscere l'espressione del proprio voto.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) ricorda come la proposta di legge di cui è prima firmataria, ma a cui hanno aderito altre colleghe di diversi gruppi politici come, ad esempio, la collega Nicchi, indichi la doppia preferenza di genere come sistema più

idoneo per garantire la parità di genere. Comprende però che il sistema delle tre preferenze, di cui una di genere, sia il frutto di un compromesso realizzato grazie alla lotta delle colleghe senatrici e come non ci sia ora il tempo per intervenire sulle elezioni del prossimo maggio.

Ritiene, però, che potrebbe essere predisposto un emendamento che introduca il sistema della doppia preferenza di genere a partire dalle elezioni per il parlamento europeo del 2019.

Nazzareno PILOZZI (SEL) sottolinea una spetto portato all'attenzione della Commissione anche dalla Presidente della Camera. È la questione della raccolta delle firme che, a suo avviso, non può essere di eguale numero per regioni così diverse per popolazione quali, ad esempio, la Lombardia e la Valle d'Aosta.

Sollecita anche su questo punto l'attenzione del Governo al fine di trovare un'adeguata soluzione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 1° aprile 2014.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.10 alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di nomina del dottor Raffaele Cantone a presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

Nomina n. 27.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Polastrini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che l'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha istituito una Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

Successivamente il comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ha individuato la suddetta Commissione quale Autorità nazionale anticorruzione.

L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha poi modificato la denominazione della Commissione in « Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.) ».

Osserva che ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, l'Autorità opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, nonché di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Governo sull'attività svolta.

Sul piano specifico dell'attività anticorruzione il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 stabilisce che l'Autorità collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti; approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica; analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto; esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali; esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni in materia di anticorruzione, con particolare riferimento alle misure adottate ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2012, nonché sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge n. 190 del 2012 e dalle altre disposizioni vigenti; riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità

nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Con riguardo alla sua composizione, ricorda che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificato dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 101 del 2013, l'Autorità è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di *management* e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale.

Segnala che i componenti della Commissione – che durano in carica sei anni e possono essere confermati una sola volta – non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità.

Quanto alle modalità di nomina, si prevede che il Presidente e i componenti siano nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. In particolare il Presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno mentre i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Nella seduta del 12 marzo 2014, il Consiglio dei ministri ha avviato la procedura per la nomina a Presidente dell'Autorità del dott. Raffele Cantone.

Il 18 marzo il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dott. Cantone, allegando il suo *curriculum vitae*.

Dal suddetto *curriculum* si evince che il dott. Cantone, laureatosi in giurisprudenza nel 1986 presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli con la votazione di 110/110 e lode, è attualmente magistrato che ha superato la quinta verifica di professionalità.

Con riguardo alle funzioni giudiziarie svolte, segnala che il dottor Cantone dal settembre 1996 ha lavorato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, dove si è occupato di indagini riguardanti reati tributari, societari, bancari e fallimentari, coordinando le indagini su procedimenti relativi a reati commessi da amministratori e sindaci di istituti bancari o di società assicurative.

Nel settembre 1999 è stato designato alla Direzione Distrettuale Antimafia e si è occupato della indagini sui gruppi camorristici operanti nel casertano. Tra l'altro ha seguito le indagini relative alle infiltrazioni dei gruppi camorristi nell'Italia del Nord e al riciclaggio e al reimpiego dei capitali mafiosi all'estero; ha istruito processi riguardanti le infiltrazioni delle organizzazioni malavitose nelle amministrazioni locali e nel settore dell'emergenza dei rifiuti e dei consorzi pubblico-privati, con particolare riguardo al territorio di Caserta.

Dall'ottobre 2007 è stato trasferito al Massimario della Corte di Cassazione, dove dall'ottobre 2013 è coordinatore del settore penale. In questa veste si è occupato prevalentemente della massimazione delle sentenze della VI sezione penale della Corte di Cassazione che si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione e dopo l'entrata in vigore della legge anticorruzione, la n. 190 del 2012, si è occupato della massimazione di tutte le sentenze applicative di tale legge. Ha inoltre redatto relazioni specifiche sulle questioni interpretative poste dalla citata legge n. 190 del 2012, quali, in particolare, la relazione di orientamento della giurispru-

denza della Corte di Cassazione sui criteri differenziali fra il delitto di concussione e quello di indebita induzione e la relazione per l'udienza delle Sezioni unite del 24 ottobre 2013 sui criteri differenziali fra la fattispecie di indebita induzione e di concussione a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012.

Con riguardo ai titoli culturali del dottor Cantone, ricorda che il medesimo ha ricoperto numerosi incarichi di docenza presso Università e scuole di specializzazione post-universitaria in materia inerenti al diritto penale sostanziale e processuale. Ha in particolare svolto incarichi di insegnamento presso la Scuola di Polizia tributaria con riferimento alla legislazione di contrasto della corruzione e alla legislazione antimafia e presso il Master universitario di Roma Tre sul tema «legalità, anticorruzione e trasparenza». Per incarico del Consiglio superiore della Magistratura ha svolto numerosi incarichi di relatore ad incontri di studio organizzati nell'ambito delle attività di formazione. Si segnala, in particolare, quello dell'8 luglio 2013 sul tema «Tecniche di indagine e standard probatori in materia di corruzione. I primi interventi della Corte di Cassazione ed i possibili riflessi sull'azione di contrasto». Attualmente è titolare dell'insegnamento di Legislazione antimafia presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.

È stato collaboratore di riviste giuridiche e ha pubblicato articoli su riviste specializzate. Ha curato la redazione di voci enciclopediche, quali «Evasione e procurata evasione» e «Associazione mafiosa» e ha pubblicato quattro monografie.

Tra le pubblicazioni si segnalano in particolare «La Cassazione alla faticosa ricerca del confine fra induzione e costrizione» in «Gazzetta forense», 2013, II; «I riflessi della legge n. 190 sulle indagini in materia di corruzione» in «AA.VV., Corruzione: strategie di contrasto, Firenze, 2013»; «Le modifiche ai reati contro la PA nella legge anticorruzione; primi interventi della Corte di Cassazione e riflessi sull'azione di contrasto» in «Rivista Guardia di Finanza, 2013».

Con riferimento agli incarichi istituzionali ricoperti, il dott. Cantone è stato membro del Comitato scientifico della Commissione per la riforma del codice penale presieduta dal prof. Carlo Federico Grosso, partecipando, in particolare, ai lavori della sottocommissione sulla riforma del concorso di persone e dei reati associativi. È consulente a tempo parziale della Commissione parlamentare antimafia. È stato componente dal dicembre 2011 della Commissione istituita dal Ministro per la funzione pubblica per lo studio e il contrasto della corruzione; in questa veste ha partecipato alla predisposizione della relazione con proposte di modifica al disegno di legge all'esame del Parlamento, tradotti poi dal Ministro in emendamenti in gran parte approvati dal Parlamento e confluiti, quindi, nella legge n. 190 del 2012. Nel 2013 è stato infine nominato componente della Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente «l'elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità», partecipando alla redazione del rapporto pubblicato nel gennaio 2014 «per una moderna politica antimafia».

Con riferimento alle esperienze di carattere internazionale, sottolinea che il dott. Cantone ha svolto numerose indagini con riflessi all'estero attivando varie attività di rogatorie anche in relazione al reinvestimento di proventi di attività illecite. Ha inoltre partecipato personalmente ad attività investigative all'estero, collaborando con magistrature di Stati esteri. Nella sua attività presso il massimario della Corte di Cassazione si è inoltre occupato di tematiche internazionali, quali ad esempio l'applicabilità delle norme del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali e delle disposizioni sul mandato di cattura europeo. Ha infine partecipato, in qualità di componente della Commissione di studio istituita dal Ministro della funzione pubblica alle audizioni di componenti dell'OCSE sulle tematiche relative all'applicabilità delle convenzioni internazionali in materia di corruzione.

In conclusione, ritiene che la nomina del dott. Cantone alla guida dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche sia rispondente ai requisiti previsti dalla legge. Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del medesimo a presidente dell'ANAC. Segnala, infine, che nella seduta di giovedì 27 marzo scorso la 1° Commissione del Senato ha espresso parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti della Commissione sulla proposta di nomina (24 voti favorevoli su 24 votanti).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 14.45.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014.

C. 792 Mosca, C. 1473 Bruno Bossio, C. 1878 Balduzzi, C. 1916 Pisicchio, C. 1933 Migliore e C. 2213, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana odierna.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Propone, quindi, di adottare come testo

base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 2213 approvata dal Senato.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 2213 approvata dal Senato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che il termine di presentazione di emendamenti al testo base, come stabilito nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è fissato alle ore 17 di domani, 2 aprile 2014.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali, Gianclaudio Bressa.

La seduta comincia alle 20.25.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

C. 1542-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana odierna.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al testo del disegno di legge C. 1542-B recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni è scaduto alle ore 12 di oggi.

Parte degli emendamenti presentati risultano irricevibili, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento della Camera,

in quanto non riferiti o non consequenziali rispetto a parti del testo modificate durante l'esame al Senato. Avverte pertanto che le proposte emendative che saranno poste in votazione sono circa 50 (*vedi allegato*).

Comunica infine che la V Commissione ha espresso parere favorevole.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA esprime parere conforme a quello del relatore.

Matteo BRAGANTINI (LNA) si sofferma su alcune questioni su cui vi è la necessità di chiarimenti da parte del Governo.

Richiama, in primo luogo, la previsione del comma 82 dell'articolo unico che dispone il subentro del Presidente della provincia nelle funzioni del consiglio provinciale: in proposito è fondamentale chiarire i termini di applicazione della norma, tenendo conto del fatto che la lettera *a*) del comma 79 prevede che in sede di prima applicazione della legge l'elezione del consiglio provinciale sia indetta entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014.

Richiama poi la disposizione di cui al comma 136 dell'articolo unico che riguarda l'applicazione delle norme del comma 135 che aumentano, in particolare, il numero dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti. In proposito, è necessario chiarire se i consigli comunali devono approvare la delibera, richiamata dal comma 136, prima che sia possibile indire i comizi elettorali. Il rischio della suddetta disposizione è quello di dare luogo a numerosi ricorsi in sede giurisdizionale, con evidenti costi per la collettività, alla luce della grave incertezza nell'applicazione e della problematicità della stessa visti i tempi per la raccolta delle firme per le liste delle elezioni comunali ormai prossime. Viene infatti cambiato il numero dei consiglieri

proprio quando è in corso la raccolta delle firme e questo non può che dare luogo ad una situazione di grande confusione.

Fa infine presente che con il provvedimento in esame si trasformano le province in enti di secondo livello ma non vengono certo ridotte le spese complessive.

Chiede dunque al Governo se non sia più opportuno introdurre quantomeno una norma transitoria per le elezioni amministrative previste nel mese di maggio, così da evitare un numero elevato di ricorsi giurisdizionali. Prende atto dell'intenzione di approvare il provvedimento in tempi brevissimi per consentire in particolare l'esercizio del terzo mandato ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3 mila abitanti e per fare in modo che vi sia un aumento dei consiglieri comunali. Ricorda che per le province è già vigente una norma di salvaguardia, approvata nella legge di stabilità per il 2014, che fa in modo che le province non vadano comunque ora ad elezione.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA ricorda che le questioni poste erano già state in parte affrontate nel corso della seduta antimeridiana della Commissione. Chiarisce ulteriormente che, riguardo alla previsione del comma 82, che stabilisce che il presidente della provincia in carica ovvero il commissario assumano anche le funzioni del consiglio provinciale, nei limiti previsti dalla legge, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto in base alla nuova legge, evidenzia come questo vada letto in combinato disposto con la lettera *a*) del comma 79 che reca la data del 30 settembre per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014. In proposito, fornisce un'interpretazione, che si riserva di ribadire nella seduta di domani dell'Assemblea, riguardo a tali disposizioni, nel senso di dover fare riferimento alla previsione del comma 1 dell'articolo 51 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che prevede che il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni

nonché a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 38 del medesimo testo unico, che stabilisce che i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

Rileva dunque che, come si evince dagli atti del Presidente della Repubblica di nomina dei commissari provinciali, le suddette disposizioni vanno intese nel senso che i cinque anni decorrono dalla proclamazione degli eletti: la durata quindi non sarà uniforme, considerato che alcuni scadranno, per il 2014, tra il 7 e il 28 giugno e altri tra il 21 e il 28 giugno, visto che le elezioni precedenti si sono tenute il 7 e il 21 giugno 2009. Fa presente che questa è l'interpretazione data dal Ministero dell'interno e che la norma è di conseguenza chiara e fa riferimento a termini precisi, sulla base di un'interpretazione sistematica.

Per quanto attiene alla questione relativa al comma 136, ribadisce che nel testo viene prevista l'invarianza della relativa spesa e che quindi l'entità dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali va riparametrata in base al numero più elevato per rispettare tale invarianza. Ribadisce comunque che il comma 35 stabilisce per legge con chiarezza il nuovo numero dei consiglieri comunali, che non è quindi posto in relazione alla delibera ma sarà vigente al momento dell'entrata in vigore della legge. Con una circolare del Ministero dell'interno si inviterà comunque ad adottare la delibera in questione entro i termini ma il numero degli *eligendi* è già definito per legge. Rileva che i prefetti che si sono attivati prima del decreto che indice i comizi elettorali si sono mossi impropriamente.

Per quanto riguarda la questione posta nella seduta antimeridiana rispetto alle firme che sono già state raccolte per le liste, ricorda che si tratta di un numero esiguo di sottoscrizioni per i piccoli comuni. Di fronte a tale esiguità numerica va considerato che gli organismi in questione tornano ad essere dei veri e propri consigli

comunali e ritiene quindi che valga la pena procedere alla nuova raccolta delle firme per l'applicazione della legge.

Roberta LOMBARDI (M5S) prende atto positivamente del fatto che il sottosegretario partecipa vivamente al dibattito anziché limitarsi, come di norma avviene per i rappresentanti del Governo presenti alle sedute delle Commissioni, a confermare il parere del relatore. Chiede quindi al sottosegretario come sia possibile pensare di considerare invalide le firme raccolte sulla base di liste che fanno riferimento alla normativa oggi in vigore, in considerazione delle modifiche apportate con il comma 135 del disegno di legge in esame.

Emanuele COZZOLINO (M5S) precisa che quanto stigmatizzato nel corso della seduta antimeridiana della Commissione non si riferiva al numero delle firme ma alla difficoltà di certificazione delle stesse soprattutto per i partiti non strutturati.

Enzo LATTUCA (PD) chiede al Governo un chiarimento sull'applicazione della disposizione di cui al comma 135 al fine di comprendere se il numero più elevato degli assessori consentito dal testo in esame sia applicabile anche ai comuni per i quali si sono già svolte le elezioni amministrative negli anni 2012 e 2013.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA rileva come, ad invarianza dei costi, anche i comuni richiamati dal collega Lattuca possono aumentare il numero degli assessori.

Riguardo alla questione posta dalla collega Lombardi, fa presente che il punto è che occorre presentare una lista che rechi un numero di consiglieri comunali eleggibili previsto dalla legge e su questo vanno raccolte le firme. Ricorda che i segretari comunali sono ufficiali di Governo e sono tenuti ad autenticare le firme. Nella circolare del Ministero dell'interno, già preannunciata, ci sarà in ogni modo un invito esplicito a favorire quanto più possibile la certificazione delle liste per rispettare i termini.

Riccardo FRACCARO (M5S) rileva come, soprattutto per le nuove liste civiche, non sia facile l'applicazione di questa nuova disciplina. Ricorda poi le buone pratiche in materia elettorale pubblicate dalla Commissione di Venezia, tra le quali vi è la prescrizione di non modificare le regole nell'anno che precede le elezioni. In questa sede si sta addirittura cambiando la disciplina a poche settimane dalle elezioni, in modo ingiusto verso i cittadini.

Nazzareno PILOZZI (SEL) evidenzia come la formulazione del comma 136 crei seri problemi di applicazione. Si tratta di una disposizione sbagliata e scritta in modo errato – come da lui già ribadito nel corso della prima lettura alla Camera – che mette in capo ai comuni compiti che non sono loro, ma del Prefetto.

Riguardo al numero dei consiglieri comunali osserva che non si tratta di un numero elevato, dato che è lontano ad esempio da quello di quindici di un consiglio comunale di un piccolo paese addirittura sotto il fascismo. La norma serve però a riportare i consigli comunali al loro ruolo autentico e non a quello di meri consigli di amministrazione a cui erano stati ridotti dalla falce delle diverse norme intervenute in materia negli ultimi anni.

Evidenzia questi aspetti, che gli risultano essere stati peraltro oggetto di attenzione anche del Comitato per la legislazione, non per fare ostruzionismo, ma per porre l'accento su possibili contenziosi che potrebbero nascere.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione, che è in distribuzione.

Marilena FABBRI (PD) interviene in qualità di membro del Comitato per la legislazione per riportare il dibattito svolto in quella sede sul provvedimento.

Per prima cosa sottolinea che sul tema della sottoscrizione delle liste il Comitato non è intervenuto perché si tratta di una parte approvata dalla Camera e non modificata dal Senato.

Per quanto riguarda i commi 14 e 82 osserva che nel Comitato si sono manifestate posizioni divergenti. Alla fine si è deciso di porre delle condizioni che sono di carattere ipotetico e tendono a chiedere un chiarimento per stabilire che non sussiste una modifica della data di scadenza delle amministrazioni provinciali. Chiarimento che a suo avviso è stato fornito nei suoi interventi di questa mattina e di questa sera dal sottosegretario Bressa.

Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede una breve sospensione per esaminare il parere del comitato per la legislazione.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 21, è ripresa alle 21.05.

Matteo BRAGANTINI (LNA) riguardo al parere reso dal Comitato per la legislazione osserva come siano stati posti delle condizioni stringenti a cui chiede alla maggioranza di fornire delle risposte.

Sul tema della scadenza delle amministrazioni provinciali concorda con il sottosegretario Bressa sull'esistenza della norma che la pone a cinque anni dalla proclamazione degli eletti, ma osserva che si tratta di una norma che viene superata da quella del provvedimento in esame, la quale ultima necessita quindi di un ulteriore chiarimento.

Evidenzia come il parere del Comitato ponga poi come condizioni la soppressione di parti dei commi 81, 90 e 125 e di una riformulazione come novella, ai fini di una maggiore chiarezza normativa, dei commi 112 e 136.

Chiede inoltre chiarimenti al rappresentante del Governo sulla facoltà o meno di un Comune di aumentare il numero dei consiglieri.

Danilo TONINELLI (M5S) con riferimento all'ultimo capoverso del parere del Comitato per la legislazione che evidenzia i problemi di chiarezza di un provvedi-

mento composto di un solo articolo e di 151 commi, rileva come ancora una volta si legiferi in violazione dell'articolo 72, primo comma, della Costituzione che dispone che un provvedimento sia esaminato e approvato articolo per articolo. Si è seguita quindi la stessa linea usata per i disegni di conversione dei decreti-legge.

Nel denunciare ancora una volta questo modo di legiferare, che dimostra una mancanza di rispetto verso i cittadini, invita il Governo a seguire quanto raccomandato dal Comitato per la legislazione nel suo parere e a inserire delle note esplicative dei singoli commi in sede di pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, pur rispettando le opinioni espresse dai colleghi, desidera osservare come il parere del Comitato per la legislazione non entri nel merito del provvedimento. La prima condizione è infatti ipotetica e tesa a un chiarimento, mentre le altre condizioni sono espresse al solo fine di un riordino delle fonti normative e non hanno incidenza sulle scelte di fondo contenute nel testo. In alcuni casi la soppressione di parti di un comma deriva solo da un'esigenza di evitare ripetizioni di norme.

Ricorda infine al collega Toninelli, con il quale concorda in linea di principio, che il fatto che il provvedimento consti di un solo articolo è dovuto alla posizione della questione di fiducia.

Riccardo FRACCARO (M5S) fa presente che il parere reso dal comitato per la legislazione contiene questioni particolarmente rilevanti che attengono al merito del provvedimento, quali ad esempio quelle relative al piano dei rapporti tra il provvedimento in esame e le altre fonti del diritto.

Matteo BRAGANTINI (LNA), nel ricordare che il dibattito che si svolgerà in Assemblea sul provvedimento sarà contingentato e che il suo gruppo segnalerà ai fini delle votazioni solo se gli emendamenti, auspica che in commissione si

possa svolgere un ampio dibattito sulle proposte emendative.

Maino MARCHI (PD) ritira il suo emendamento 1.35 alla luce dei chiarimenti interpretativi forniti dal rappresentate del governo in merito ai commi 14 e 82 del provvedimento.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Russo 1.2, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Matteo Bragantini 1.3 e Pilozzi 1.4

Roberta AGOSTINI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Gitti 1.5, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Matteo Bragantini 1.6 e Pilozzi 1.7.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Russo 1.8, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Migliore 1.9 e Matteo Bragantini 1.10.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento De Mita 1.11, si intende vi abbia rinunciato.

Nazzareno PILOZZI (SEL), intervenendo sull'emendamento Migliore 1.12 di cui è cofirmatario ne raccomanda l'approvazione illustrandone la finalità volta a sostituire gli attuali commissari politici con i commissari di carriera prefettizia.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Migliore 1.12 e 1.13.

Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede chiarimenti in ordine al giudizio di irricevibilità di una sua proposta emendativa riferita al comma 5 del provvedimento.

Nazzareno PILOZZI (SEL) chiede chiarimenti in ordine al giudizio di irricevibilità di una sua proposta emendativa riferita al comma 5 del provvedimento.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, si riserva di valutare le questioni poste dai deputati Matteo Bragantini e Pillozzi.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Pillozzi 1.14 Matteo Bragantini 1.16, 1.18 e 1.19.

Nazzareno PILOZZI (SEL), intervenendo sull'emendamento Di Salvo 1.20 di cui è cofirmatario, ne illustra la finalità volta a garantire la parità di rappresentanza di genere nelle candidature delle elezioni del consiglio metropolitano.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Di Salvo 1.20 e 1.21.

Nazzareno PILOZZI (SEL), intervenendo sul suo emendamento 1.22, fa presente di aver presentato tale proposta emendativa al fine di definire con certezza che la città metropolitana può esercitare le funzioni di gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado.

Il sottosegretario Gianclaudio Bressa, replicando all'onorevole Pillozzi, fa presente che il provvedimento già prevede in capo alla città metropolitana la possibilità di esercitare le funzioni di gestione dell'edilizia scolastica.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira il suo emendamento 1.22 alla luce della precisazione fornita dal sottosegretario Bressa.

La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 1.23.

Nazzareno PILOZZI (SEL), intervenendo sul suo emendamento 1.24, ne raccomanda l'approvazione illustrandone la finalità volta a stabilire che le province, quali enti con funzioni di programmazione di area vasta, esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge.

La Commissione respinge l'emendamento Pillozzi 1.24.

Roberta LOMBARDI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 1.25, ne illustra la finalità volta a porre rimedio alla formulazione troppo generica del comma 51, in base al quale le province sono disciplinate dal provvedimento in esame in attesa della riforma del Titolo V della Costituzione.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Lombardi 1.25 e Invernizzi 1.26.

Emanuele COZZOLINO (M5S), intervenendo sul suo emendamento 1.27, segnala che lo stesso introduce un particolare riferimento all'eliminazione delle province dal testo costituzionale. Ritiene che questo provvedimento avrebbe opportunamente dovuto effettuare un riferimento più puntuale all'abrogazione delle province, rispetto al più generico riferimento al titolo V. Ciò, a suo avviso, non solo perché pare molto più attinente all'oggetto di questa proposta di legge, ma anche perché, oltre al disegno di legge costituzionale appena varato dal governo, sono da tempo depositati testi di riforma costituzionale che riguardano esclusivamente le province. Fa presente che alla Camera, ad esempio, è depositato il disegno di legge costituzionale del precedente Governo ovvero ancora il testo che in origine doveva rappresentare il completamento di questa legge. Segnala, altresì, che al Senato esiste un testo del Movimento 5 Stelle sul quale in Commissione affari costituzionali è stata dichiarata l'urgenza.

Evidenzia, infine, che la riforma costituzionale appena licenziata dal governo al quale il testo in esame, con la citazione della revisione del titolo V sembra fare riferimento, intervenendo su un più ampio spettro di riforme, tra le quali la modifica del Senato, rischia di avere tempi estremamente lunghi.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Cozzolino 1.27 e Piazzoni 1.28.

Il sottosegretario Gianclaudio Bressa, intervenendo sull'emendamento Invernizzi 1.29, fa presente che il comma 80 è frutto di un emendamento presentato al Senato dal Senatore Calderoli appartenente alla stessa forza politica dell'onorevole Invernizzi.

Emanuele COZZOLINO (M5S), intervenendo sull'emendamento Invernizzi 1.29, segnala che il sistema del bicameralismo perfetto serve proprio a migliorare gli errori compiuti da una delle due camere nel corso dell'esame di un provvedimento.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Invernizzi 1.29 e 1.30.

Nazzareno PILOZZI (SEL), intervenendo sul suo emendamento 1.31, ne raccomanda l'approvazione, illustrandone la finalità volta a sostituire i commissari politici con quelli di carriera prefettizia.

La Commissione con distinte votazione respinge gli emendamenti Pillozzi 1.31 e Invernizzi 1.32.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Russo 1.33 e 1.34, si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Pillozzi 1.36 e Invernizzi 1.37.

Fabiana DADONE (M5S), intervenendo sul suo emendamento Dadone 1.38, ne raccomanda l'approvazione illustrandone la finalità volta a sottrarre alle province quali enti con funzione di area vasta la gestione dell'edilizia scolastica.

Riccardo FRACCARO (M5S), intervenendo sull'emendamento Dadone 1.38, evidenzia che la lettera *e*) del comma 85 rappresenta una « marchetta » a favore dei presidenti delle province che gestiranno gli appalti in materia di edilizia scolastica senza avere ottenuto un mandato elettorale.

Il sottosegretario Gianclaudio Bressa, replicando al deputato Fraccaro, fa presente che la disposizione in discussione è stata approvata al Senato con il voto favorevole del gruppo del MoVimento 5 Stelle con il parere contrario del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 1.38.

Federica DIENI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 1.39, ne raccomanda l'approvazione illustrandone la finalità volta a sottrarre ad un ente di secondo livello una funzione rilevante quale quella del controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e della promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Il sottosegretario Gianclaudio Bressa, replicando alla deputata Dieni, sottolinea che senza la previsione di cui alla lettera *f*) sarebbero spariti i consiglieri di parità.

Nazzareno PILOZZI (SEL), intervenendo sull'emendamento Dieni 1.39 fa presente che si tratta di una questione fondamentale ed evidenzia che il testo originariamente approvato dalla Camera era già insufficiente e rischiava di peggiorare una situazione già deficitaria a causa dell'accentramento delle funzioni in capo ad enti di secondo livello.

Riccardo FRACCARO (M5S) chiede al Governo se conferma il parere contrario.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA conferma che il Governo è contrario all'emendamento soppressivo.

La Commissione respinge l'emendamento Dieni 1.39.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, prende atto dell'assenza del presentatore dell'emendamento De Mita 1.40: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Invernizzi 1.41 e 1.42, Costantino 1.43, Migliore 1.44, gli identici emendamenti Invernizzi 1.45 e Cozzolino 1.46.

Nazzareno PILOZZI (SEL) illustra il proprio emendamento 1.47, che riguarda il comma 138 dell'articolo unico, che consente il terzo mandato per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti. Con il proprio emendamento si propone di ridurre tale soglia a 1.000 abitanti, per tenere conto dell'esigenza dei comuni più piccoli. Al tempo stesso, si evita di aprire un « varco », che porterà in futuro ad ampliare l'applicazione della norma ai comuni con più di 5.000 abitanti. Rileva come nel testo, inoltre, non si prevedano limiti del numero dei mandati per i presidenti delle province e delle città metropolitane.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA ricorda che, trattandosi di sindaci, si applica il limite di due mandati previsto dal Testo unico degli enti locali.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritiene che sarebbe stato comunque più chiaro precisarlo nel testo in esame.

Emanuele COZZOLINO (M5S) fa presente che il suo gruppo non condivide il comma 138, anche se fa riferimento ai soli piccoli comuni fino a 3000 abitanti. Ritiene che due mandati siano più che

sufficienti, soprattutto se si legge il comma 138 in combinato disposto con il comma 139. Chi ha introdotto questa norma sembra avere nostalgia di figure come quella di Remo Gaspari, che per venti anni è stato ininterrottamente sindaco del suo comune natale di Gissi, comune abruzzese con circa 2800 abitanti, mentre contemporaneamente a livello nazionale era parlamentare e soprattutto ministro della Repubblica in vari governi. Dieci anni alla guida di un comune sono più che sufficienti, anche nei piccoli comuni, rischiandosi altrimenti di creare potentati locali e voti di scambio.

La Commissione respinge l'emendamento Pilozzi 1.47.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, prende atto dell'assenza del presentatore dell'emendamento De Mita 1.48: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Invernizzi 1.49 e Nuti 1.50.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, riguardo agli emendamenti dei colleghi Bragantini e Pilozzi, considerati irricevibili e richiamati nel corso della seduta, precisa che tale valutazione è dovuta al fatto che incidono su parti non modificate dal Senato.

Matteo BRAGANTINI (LNA) preannuncia che il proprio gruppo lo ha designato quale relatore di minoranza per la discussione in Assemblea del provvedimento.

Fa quindi presente che il testo in esame non consente di avere una disciplina più chiara né di risparmiare i costi della politica, portando solo – con la trasformazione delle province in enti di secondo livello – ad una riduzione della rappresentanza politica e della democraticità delle istituzioni.

Rileva come i costi della politica siano gli sprechi della politica e la sovrapposizione di organi. Con questo testo si creano invece organismi che rischiano di dare luogo a molte problematiche anche con

riferimento alla riforma del Senato in discussione. Secondo la logica seguita ci si potrebbe allora chiedere per quali ragioni non abolire anche la Camera dei deputati e i Consigli regionali. La materia in esame avrebbe meritato un esame più accurato e più approfondito, seguendo l'orientamento iniziale che aveva caratterizzato i lavori della Commissione.

Per queste ragioni preannuncia il voto contrario del suo gruppo al conferimento del mandato al relatore in senso favorevole sul testo in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Emanuele Fiano, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 22.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo.
C. 2079 Governo.*

ALLEGATO

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (C. 1542-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 2.** Russo, Centemero.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 3.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Le Province che, sulla base dell'ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore agli 800.000 abitanti, possono costituirsi in Città metropolitane mediante una consultazione popolare da tenersi contestualmente alle elezioni europee del 2014.

1. 4. Pillozzi, Migliore, Kronbichler.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Con le procedure di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto al comma 6 del presente articolo, nelle province che, sulla base dell'ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore a un milione di abitanti possono essere costituite ulteriori città metropolitane, purché l'iniziativa sia assunta dal comune capoluogo della provincia e da altri comuni che

complessivamente rappresentino almeno 500.000 abitanti della provincia medesima. Nel caso di due province confinanti che complessivamente raggiungono la popolazione di almeno 1.500.000 abitanti, si applicano le procedure di cui al primo periodo, a condizione che l'iniziativa sia esercitata dai due comuni capoluogo e da altri comuni che rappresentino complessivamente almeno 350.000 abitanti per provincia. La proposta deve individuare il comune capoluogo della città metropolitana. Le città metropolitane subentrano alle province esistenti.

1. 5. Gitti.

Al comma 13, quarto periodo, sostituire e parole: 30 settembre 2014 con le seguenti: entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Sostituire dal comma 14 al comma 17 con il seguente:

14. Fino al termine di indizione delle prime elezioni si applicano le seguenti disposizioni:

a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;

b) la conferenza metropolitana è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. La conferenza può costituire al suo interno un comitato esecutivo composto dal sindaco

metropolitano e da un massimo di altri 4 componenti della conferenza eletti dalla stessa;

c) gli organi della Città Metropolitana provvedono a predisporre ed approvare lo statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione tra la soppressa provincia ed il nuovo ente. A tal fine, sono assegnate alla Città metropolitana, contestualmente alla sua costituzione, il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali della soppressa provincia. Lo statuto deve essere approvato dalla conferenza metropolitana entro e non oltre il 30 ottobre 2014. In caso di mancata approvazione entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario *ad acta* con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della Città Metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco ed al consiglio, a quanto disposto dal comma 19. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati; si applica, nei confronti del commissario, quanto previsto dal comma 98.

1. 7. Pillozzi, Migliore, Kronbichler.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia e la giunta provinciale restano in carica a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili volti a garantire l'erogazione dei servizi alla collettività; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014. Alle fun-

zioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97.

1. 8. Russo, Centemero.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 14, primo periodo, sostituire le parole:* al 31 dicembre 2014 *con le seguenti:* all'atto di insediamento del consiglio metropolitano, *e, in fine, aggiungere il seguente periodo:* Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi provinciali perdono il diritto a percepire l'indennità prevista dalla legge per la carica ricoperta; *al secondo periodo, sostituire le parole:* al 31 dicembre 2014 *con le seguenti:* all'atto di insediamento del consiglio metropolitano;

b) *al comma 15, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Dal 1° ottobre 2014, il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano subentrano agli organi di governo della provincia e ne esercitano le funzioni. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto su proposta del consiglio metropolitano;

c) *al comma 16, sostituire il primo periodo con il seguente:* All'atto di insediamento del consiglio metropolitano, gli organi della provincia vengono meno e la città metropolitana assume tutte le funzioni e subentra alla provincia omonima in tutti i rapporti attivi e passivi.

1. 9. Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 14, sostituire il primo periodo con il seguente: In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i Presidenti delle province in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati commissari e restano in carica fino all'elezione dei nuovi Presidenti della Provincia o dei sindaci metropolitani.

1. 10. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 14, sostituire le parole: al 31 dicembre 2014, ovunque presenti, con le seguenti: all'insediamento del Consiglio Metropolitan.

1. 11. De Mita.

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 2014 con le seguenti: all'atto di insediamento del consiglio metropolitano e al secondo periodo, sostituire le parole: il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014 con le seguenti: gli attuali commissari sono sostituiti da commissari di carriera prefettizia e in ogni caso rimangono in carica fino all'atto di insediamento del Consiglio metropolitano.

1. 12. Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 14, sostituire le parole: al 31 dicembre 2014 con le seguenti: all'atto di insediamento del consiglio metropolitano.

1. 13. Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: e per gli atti urgenti e improrogabili aggiungere il seguente: Oltre all'attività e alla gestione di cui al periodo precedente, spetta al Presidente della provincia o là dove nominato, al Commissario, la competenza in ordine alle alienazioni immobiliari e mobiliari finalizzate esclusivamente alla riduzione dell'indebitamento dell'ente.

1. 14. Pillozzi, Migliore, Kronbichler.

Al comma 15, sostituire le parole: 30 settembre 2014 con le seguenti: entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 16. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 15, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 18. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 16, sostituire le parole: il 1° gennaio 2015 con le seguenti: entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 19. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale con le seguenti: da parte degli elettori residenti nel territorio della città metropolitana secondo le norme e con le modalità previste dall'articolo 9 e seguenti della legge 122/51, intendendosi per il termine provincia quello di comune metropolitano e per il termine provinciali quello di metropolitani. Ciascun gruppo di candidati deve comprendere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

1. 20. Di Salvo, Piazzoni, Costantino, Duranti, Nardi, Nicchi, Pannarale, Pellegrino, Ricciatti, Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 27, primo periodo, sostituire le parole: al 60 per cento del numero dei candidati con le seguenti: al 50 per cento del numero dei candidati, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

1. 21. Di Salvo, Costantino, Duranti, Nardi, Nicchi, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Ricciatti, Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 44, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: D'intesa con i comuni interessati, la città metropolitana può esercitare le funzioni con le seguenti: La città

metropolitana può esercitare le funzioni di gestione dell'edilizia scolastica, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, nonché, d'intesa con i comuni interessati, quelle di.

- 1. 22.** Pillozzi, Migliore, Kronbichler.

Sopprimere il comma 51.

- 1. 23.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Sostituire il comma 51 con il seguente:

51. Le province, quali enti con funzioni di programmazione di area vasta esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge.

- 1. 24.** Pillozzi, Migliore, Kronbichler.

Sostituire il comma 51 con il seguente:

51. Fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.

- 1. 25.** Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 51, sopprimere le parole: del Titolo V.

- 1. 26.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 51, dopo le parole: parte seconda della Costituzione inserire le seguenti: e, in particolare, della abrogazione costituzionale delle province,.

- 1. 27.** Cozzolino, D'Ambrosio, Lombardi, Dadone, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 71, primo periodo, sostituire le parole: al 60 per cento del numero dei candidati, con le seguenti: al 50 per cento del numero dei candidati, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

- 1. 28.** Piazzoni, Di Salvo, Costantino, Duranti, Nardi, Nicchi, Pannarale, Pellegrino, Ricciatti, Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Sopprimere il comma 80.

- 1. 29.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Sopprimere il comma 81.

- 1. 30.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 81, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014 e in ogni caso tutti i commissari sono sostituiti da commissari di carriera prefettizia.

- 1. 31.** Pillozzi, Migliore, Kronbichler.

Sopprimere il comma 82.

- 1. 32.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Sostituire il comma 82 con il seguente:

82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia ovvero, qualora la provincia sia commissariata, il commissario, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili volti a garantire l'erogazione dei servizi alla collettività, fino all'insedia-

mento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 65 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

1. 33. Russo, Centemero.

Al comma 82 sopprimere le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 34. Russo, Centemero.

Al comma 82 sopprimere le parole: assumendo anche le funzioni del Consiglio provinciale *e le parole da:* a titolo gratuito *fino a:* urgenti e indifferibili, *e aggiungere, dopo le parole:* nonché la giunta provinciale *le seguenti parole:* e il consiglio provinciale.

1. 35. Marchi, Incerti.

Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:

82-bis. Il Presidente, la Giunta e il Consiglio Provinciale il cui mandato non termina nel corso dell'anno 2014 restano in carica fino alla naturale scadenza. Solo successivamente si procederà alla costituzione degli Organi, come previsto dai commi 79 e 80.

1. 36. Pillozzi, Kronbichler, Migliore.

Sopprimere il comma 83.

1. 37. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 85 sopprimere la lettera e).

1. 38. Dadone, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 85 sopprimere la lettera f).

1. 39. Dieni, Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 85, dopo la lettera f), inserire la seguente:

g) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.

1. 40. De Mita.

Sopprimere il comma 88.

1. 41. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Sopprimere il comma 112.

1. 42. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 137, dopo le parole: 3.000 abitanti *aggiungere le seguenti:* , in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione,.

1. 43. Costantino, Di Salvo, Duranti, Nardi, Nicchi, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Ricciatti, Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Sopprimere il comma 138.

Conseguentemente, dopo il comma 139, inserire il seguente:

139-bis. Agli organi delle città metropolitane, delle province, nonché delle unioni di comuni, in qualunque modo eletti o nominati, si applicano le disposizioni sulla limitazione dei mandati, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267.

1. 44. Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Sopprimere il comma 138.

- *1. 45.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Sopprimere il comma 138.

- *1. 46.** Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 138, sostituire le parole: fino a 3000 abitanti, con le seguenti: fino a 1000 abitanti.

- 1. 47.** Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

Al comma 138, in fine, inserire la seguente parola: consecutivi.

- 1. 48.** De Mita.

Sopprimere il comma 139.

- *1. 49.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Sopprimere il comma 139.

- *1. 50.** Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Esame emendamenti*) 77

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011. C. 1743 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 77

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009. C. 1927 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ... 79

COMITATO DEI NOVE

Martedì 1° aprile 2014.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame emendamenti).

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.20 alle 10.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011.

C. 1743 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

David ERMINI (PD), *relatore*, osserva come l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011, si ponga l'obiettivo, in mancanza di un accordo quadro di riferimento, di creare uno strumento giuridico per intensificare una collaborazione operativa tra gli organismi omologhi dei due paesi impegnati nella lotta al narcotraffico, con riguardo sia al traffico illecito di stupefacenti, che di sostanze psicotrope e loro precursori chimici.

L'accordo si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 contiene la definizione dei termini stupefacenti, sostanze psicotrope (per i quali rinvia alle specifiche Convenzioni Uniche ONU del 1961 e del 1971), precursori chimici e droghe, ai fini dell'Accordo.

L'articolo 2 individua l'ambito di applicazione della cooperazione, esteso anche alle droghe sintetiche presenti e future, nonché a qualsiasi sostanza di cui all'articolo 1 dichiarata illegale dai competenti organismi internazionali.

L'articolo 3 contiene l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione in materia di prevenzione e contrasto del traffico illecito di droghe, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, nonché dagli obblighi internazionali e con esclusione di aspetti legati all'assistenza giudiziaria penale e all'estradizione.

L'articolo 4 definisce le aree di cooperazione dell'Accordo, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto al traffico illecito, allo studio e all'analisi congiunta sulle organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, all'eventuale pianificazione di mirate strategie di intervento, all'aggiornamento reciproco sui fenomeni delittuosi legati al narcotraffico, alla formazione ed addestramento del personale impiegato nell'attività antidroga,

alle tecniche investigative e all'informazione aggiornata sulle norme e sulle procedure operative.

L'articolo 5 individua le modalità di attuazione della cooperazione.

L'articolo 6 disciplina la procedura per le richieste di cooperazione ed assistenza, definendone le modalità di formulazione e di trasmissione, nonché i requisiti formali e sostanziali.

L'articolo 7 disciplina invece le procedure per l'esaurimento delle richieste e le condizioni che prevedono il rifiuto della richiesta (qualora possa arrecare danno alla sovranità, sicurezza o interessi dello Stato o confligga con la sua legislazione).

L'articolo 8 regola il trattamento dei dati personali sensibili contenuti nell'ambito delle informazioni e dei documenti trasmessi ai sensi dell'Accordo. I dati possono essere utilizzati unicamente per gli scopi e le finalità previste dall'Accordo, nel rispetto delle Convenzioni internazionali sui diritti umani, conformemente al diritto interno di ciascuna Parte e, da ultimo, utilizzati ai fini di polizia esclusivamente per le ragioni espressamente contenute nella richiesta.

L'articolo 9 definisce la ripartizione degli oneri finanziari, attribuendo i costi dell'esecuzione delle richieste di cooperazione al Paese richiedente; le spese di visite, incontri, corsi e seminari al Paese che li ospita e gli oneri delle missioni del personale al Paese di appartenenza.

L'articolo 10 individua gli organismi preposti all'applicazione dell'Accordo: per l'Italia si tratta del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi antidroga.

L'articolo 11 prevede strumenti di verifica dello stato di attuazione dell'Accordo, dei risultati della collaborazione e del miglioramento dell'efficacia; a tale fine è prevista l'organizzazione di gruppi di lavoro congiunti e di incontri.

L'articolo 12 dispone che la soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione dell'atto, sia oggetto di negoziati e incontri tra le Parti.

L'articolo 13 definisce le procedure per la revisione dell'Accordo, da realizzarsi con il mutuo consenso delle Parti.

L'articolo 14 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore, alla durata e alla denuncia dell'Accordo.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione tra Italia e Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011 si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria.

L'articolo 4 reca il dispositivo dell'entrata in vigore, prevista il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, ritenendo completamente erronea la strategia alla base dell'Accordo in esame.

Tancredi TURCO (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.

C. 1927 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, osserva come il disegno di legge A.C. 1927, di iniziativa del Governo e approvato dal Senato il 7 gennaio 2014, rechi l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-statunitense sulla cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme più gravi di criminalità – quelle transfrontaliere e quelle terroristiche –, fatto a Roma il 28 maggio 2009.

L'Accordo si presenta con connotati innovativi poiché, più che individuare nuovi settori di collaborazione, si incentra sulle nuove metodologie di contrasto al crimine, quale ad esempio quella basata sui grandi progressi recenti nella rilevazione delle tracce di DNA e delle impronte digitali. Va peraltro ricordato in proposito che gli scambi di dati investigativi inclusivi di informazioni dattiloscopiche e sul DNA sono già previsti per il nostro Paese dal Trattato di Prüm del 2005 – un accordo multilaterale tra 7 Stati membri della UE (Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna e Paesi Bassi), al quale l'Italia ha aderito con la legge 30 giugno 2009, n. 85, e che l'Accordo in esame espressamente richiama.

Illustra, quindi, le principali disposizioni dell'Accordo, che si compone di un breve preambolo e di 24 articoli.

L'articolo 1 contiene una serie di definizioni importanti per la corretta comprensione e attuazione dell'Accordo: si tratta in particolare dei concetti di profilo del DNA, di dati personali, di trattamento dei dati personali e di dati di riferimento.

L'articolo 3 tratta dei dati dattiloscopici, rispetto ai quali le Parti garantiscono la disponibilità di quelli contenuti nei sistemi nazionali automatizzati di identificazione delle impronte digitali.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, le Parti autorizzano i punti di contatto nazionali (individuati in base al successivo articolo 5) all'accesso ai dati contenuti nei rispettivi sistemi automatizzati di identificazione delle impronte digitali, con facoltà di effettuare interrogazioni automatizzate per mezzo del raffronto dei dati dattiloscopici. Tali attività trovano un limite nel rispetto della legislazione nazionale delle

Parti, e vige indirettamente un divieto di raffronti collettivi, poiché le interrogazioni possono essere effettuate solo caso per caso.

Ai sensi dell'articolo 5 ciascuna delle due Parti dell'Accordo designa uno o più punti di contatto nazionali per l'accesso alle banche dati, stabilendone altresì secondo la legislazione nazionale le competenze e le modalità per l'accesso.

Il comma 2 prevede successive intese di attuazione concernenti le modalità delle interrogazioni alle banche dati, inclusi eventuali limiti quantitativi ad esse. In dette intese verrà anche enumerato un gruppo esaustivo di reati punibili con una pena edittale massima superiore a un anno, i quali formeranno oggetto di cooperazione sempre in base alle rispettive legislazioni.

Gli articoli 7-9 ribadiscono il contenuto dei precedenti articoli ma in riferimento all'interrogazione di dati concernenti i profili del DNA contenuti nelle rispettive banche dati.

L'articolo 10 riguarda la trasmissione di dati personali e altre informazioni allo scopo di prevenire attività terroristiche e altre gravi forme di criminalità. Le Parti, anche senza richiesta dell'altra Parte contraente, possono trasmettere dati personali ad ampio raggio, inclusi quelli dattiloscopici, qualora le circostanze facciano presumere che i soggetti interessati stiano ricevendo un addestramento per commettere atti di terrorismo o di grave criminalità, ovvero li abbiano già commessi o si presume siano in procinto di commetterli, o anche, infine, partecipino ad un'associazione con finalità terroristiche o di criminalità organizzata. La Parte trasmittente i dati può fissare le condizioni relative al loro utilizzo da parte dell'autorità ricevente (comma 3).

In base all'articolo 11 le Parti si impegnano a un trattamento imparziale e in conformità con le rispettive legislazioni in riferimento ai dati personali trasmessi.

In base all'articolo 12, comma 1, ciascuna delle due Parti può trattare i dati acquisiti per la finalità delle proprie indagini criminali, ovvero per prevenire

gravi minacce alla propria sicurezza, o in relazione a procedimenti giudiziari anche di carattere non penale, ma che siano direttamente connessi alle indagini in sede penale. Inoltre, ciascuna delle Parti potrà utilizzare i dati per qualsiasi altro scopo, ma in tal caso solo con il consenso preventivo della Parte trasmittente dei medesimi dati – che, si ricorda, può anche fissare le condizioni relative al loro utilizzo.

Sulla base del comma 2, le Parti si impegnano a non comunicare i dati forniti nella collaborazione prevista dal presente Accordo a Stati terzi, organismi internazionali o soggetti privati, senza il consenso della Parte trasmittente

L'articolo 13 prevede la rettifica, il blocco o la cancellazione dei dati.

L'articolo 14 impegna le parti a conservare una registrazione della trasmissione dei dati comunicati all'altra Parte. I dati registrati vengono protetti contro ogni uso non conforme o improprio, e sono conservati per due anni, alla scadenza dei quali essi sono immediatamente cancellati, salvo che ciò sia contrario alla legislazione nazionale.

L'articolo 15 prevede che ogni Parte adotti le necessarie misure tecniche e organizzative garantire la sicurezza dei dati.

L'articolo 16 prevede una clausola di salvaguardia, in base alla quale l'Accordo in esame non interferisce con gli obblighi giuridici delle Parti, contenuti nelle rispettive legislazioni, in ordine alla necessità di fornire ai soggetti interessati ogni informazione relativa alle finalità del trattamento, all'identità del controllore dei dati, ai destinatari dei dati stessi, al diritto di rettifica dei dati che li riguardano.

L'articolo 23 individua gli organi preposti all'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, e per il governo americano il Dipartimento di giustizia e il Dipartimento per la sicurezza interna.

Infine, l'articolo 24 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo, precisando altresì che le disposizioni degli articoli da 7 a 9

(dati sui profili del DNA) non si applicano fino alla conclusione delle intese di attuazione previste dall'articolo 8.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, già adottato dalla Camera in prima lettura nel corso della pregressa legislatura, è stato approvato dal Senato il 7 gennaio scorso. Il testo si compone di quattro articoli.

I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

Va tuttavia segnalato che l'articolo 2 riporta un secondo comma il quale, come rileva la relazione introduttiva al disegno di legge, mira a rispondere ad una preoccupazione del Garante per i dati personali in ordine alla compatibilità dell'Accordo italo-statunitense con le norme europee e internazionali. Per tal modo, il comma 2 stabilisce un termine di 150 giorni dall'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per l'adozione dei decreti previsti dagli articoli 46, 49, 53 e 57 del Codice sulla protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Si tratta rispettivamente del decreto (articolo 46) del Ministro della giustizia per l'individuazione dei trattamenti di dati

personali effettuati con strumenti elettronici in connessione con banche dati centrali o in interconnessione tra più uffici; del decreto (articolo 49) del Ministro della giustizia attuativo dei principi del Codice sui dati personali nella materia penale e civile; del decreto (articolo 53) del Ministro dell'interno e del decreto del Presidente della Repubblica (articolo 57) per l'individuazione e la disciplina dei trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici da organi di polizia.

L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Tancredi TURCO (M5S) preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

In materia di servitù militari (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	82
In materia di servitù militari.	
Audizione del sindaco del comune di Taranto, dottor Ippazio Stefano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	82
In materia di servitù militari.	
Audizione del sindaco del comune di Arbus, dottor Francesco Atzori (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	83

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO.

La seduta comincia alle 13.35.

In materia di servitù militari.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 25 marzo scorso, la Commissione ha deliberato di procedere ad una proroga al 30 giugno 2014 del termine dell'indagine conoscitiva in materia di servitù militari.

Avverte, quindi, che poiché è stata raggiunta l'intesa con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Commissione, nella seduta odierna, può procedere formalmente alla relativa deliberazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle 13.40.

In materia di servitù militari.

Audizione del sindaco del comune di Taranto, dottor Ippazio Stefano.

(Svolgimento e conclusione).

La seduta comincia alle 13.40

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Ippazio STEFANO, *sindaco del comune di Taranto*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Elio VITO, *presidente*, e Donatella DURANTI (SEL), cui replica Ippazio STEFÀNO, *sindaco del comune di Taranto*.

Elio VITO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione. In attesa che sopraggiunga il dottor Atzori, sindaco del comune di Arbus, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.05, riprende alle 14.25.

In materia di servitù militari.

**Audizione del sindaco del comune di Arbus,
dottor Francesco Atzori.**

(Svolgimento e conclusione).

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la tra-

smissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Francesco ATZORI, *sindaco del comune di Arbus*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Emanuela CORDA (M5S), Gian Piero SCANU (PD) e Michele PIRAS (SEL), cui replica, di volta in volta, Francesco ATZORI, *sindaco del comune di Arbus*.

Elio VITO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012. C. 1619-A Governo. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	84
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. C. 1542 e abb.-B, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Atto n. 83 (Rilievi alle Commissioni II e IX) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	86
Variazione nella composizione della Commissione	86

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012. C. 1619-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante la rati-

fica del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, adottato a Bruxelles il 13 giugno 2012, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 12 novembre 2013. Rammenta, altresì, che, in tale occasione, la Commissione bilancio, ritenendo che il provvedimento non presentasse profili problematici dal punto di vista finanziario, aveva espresso nulla osta all'ulteriore corso dello stesso. Avverte che, in data 10 dicembre 2013, la Commissione affari esteri ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare alcuna modifica. Nel far presente che il testo all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso nulla osta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.

C. 1542 e abb.-B, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento, di iniziativa governativa, reca disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e che il relativo testo, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato. Fa presente, altresì, che le parti del testo modificate dal Senato sono oggetto di una specifica integrazione della relazione tecnica, presentata a corredo dell'emendamento sul quale è stata posta la questione di fiducia.

Con riferimento all'articolo 1, commi 16 e 44, in materia di subentro delle città metropolitane alle province omonime nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, segnala che la norma non chiarisce con quale procedura gli obiettivi del patto di stabilità interno vadano rimodulati tenendo conto della confluenza nel bilancio della città metropolitana dei bilanci dei preesistenti enti – comune e provincia omonima ed eventuali comuni limitrofi per l'iniziativa di cui al precedente comma 6 – soggetti a diverse modalità di determinazione del saldo obiettivo.

Invece per quanto riguarda l'articolo 1, comma 128, recante esenzione dei trasferimenti di beni tra comuni soppressi e nuovi comuni, non ha nulla da osservare.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che, come già precisato al Senato, la rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno, al fine di tener conto della confluenza nel bilancio della città metropolitana dei bilanci dei preesistenti enti, potrà avvenire con successivo provvedimento amministrativo, sulla base di quanto previsto dal comma 16 dell'articolo 1.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1542 e abb.-B, recante Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale, come già precisato al Senato, la rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno, al fine di tener conto della confluenza nel bilancio della città metropolitana dei bilanci dei preesistenti enti, potrà avvenire con successivo provvedimento amministrativo, sulla base di quanto previsto dal comma 16 dell'articolo 1;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

Atto n. 83.

(Rilievi alle Commissioni II e IX).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 26 marzo 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 26 marzo 2014 erano

state formulate dal relatore talune richieste di chiarimento in relazione allo schema di decreto in titolo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ricorda che lo schema di decreto è corredato da una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, dalla quale è possibile acquisire tutti i dati e gli elementi informativi concernenti le questioni evidenziate dal relatore. Si dichiara in ogni caso disponibile, nel prosieguo dell'esame del provvedimento, a rendere gli ulteriori chiarimenti che dovessero, eventualmente, rendersi necessari.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Variazione nella composizione della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che l'onorevole Alberto Giorgetti ha cessato di far parte della Commissione bilancio.

La seduta termina alle 14.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	87
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone (<i>Esame e rinvio</i>)	87

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo unificato C. 68 ed abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Nulla osta</i>) .	95
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 13.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, comunica che il deputato Alberto Giorgetti è entrato a far parte della Commissione.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in occasione della prima seduta di esame in sede referente delle proposte di legge, le quali riprendono sostanzialmente, sia pure con alcune differenze, il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, soppresso nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Finanze, ricorda che in quella sede i gruppi avevano assunto l'impegno ad affrontare le tematiche relative al rientro dei capitali detenuti all'estero, oggetto del predetto articolo 1, attraverso specifiche proposte legislative di iniziativa parlamentare, nonché ad iniziare la discussione di tali proposte non appena fosse stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* la legge di conversione del predetto decreto-legge n. 4. Pertanto, in ottemperanza a quell'impegno comune, la Commissione avvia oggi tale esame.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, rileva innanzitutto come le proposte di legge in esame intendano sostanzialmente riproporre il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, che recava di-

sposizioni per l'emersione e in rientro di capitali detenuti all'estero. Tale articolo è stato infatti soppresso durante l'esame del provvedimento e trasfuso nelle proposte di legge di iniziativa parlamentare oggi all'esame della Commissione. In tal modo sarà possibile esaminare in maniera più approfondita e ordinata tale materia, allo scopo di superare alcune criticità contenute nella normativa soppressa, anche sulla base delle evidenze emerse durante le audizioni già svolte dalla Commissione in occasione dell'esame del citato decreto-legge.

In tale contesto rammenta che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 50 del 2014, di conversione del predetto decreto-legge n. 4 del 2013, mantiene espressamente la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato articolo soppresso.

Passando a illustrare il contenuto della proposta di legge C. 2247 Causi, evidenzia come l'articolo 1 riprenda integralmente il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, mentre l'articolo 2 reca invece la copertura finanziaria del provvedimento.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, della proposta introduce nel decreto-legge n. 167 del 1990 i nuovi articoli da 5-*quater* a 5-*septies*.

Il nuovo articolo 5-*quater* individua gli elementi principali della procedura di *disclosure*.

Destinatario della procedura è chiunque abbia violato gli obblighi dichiarativi di cui all'articolo 4, comma 1 del richiamato decreto-legge n. 167 del 1990. Per effetto di tale richiamo potranno accedere alla *voluntary disclosure* le seguenti categorie di soggetti residenti in Italia: persone fisiche; enti non commerciali; società semplici ed equiparate (ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR). Sono dunque esclusi dal novero dei soggetti eleggibili le società e gli enti commerciali.

Tali soggetti possono accedere alla procedura nel caso in cui abbiano violato, fino al 31 dicembre 2013, l'obbligo di indicare

nella dichiarazione dei redditi gli investimenti o le attività finanziarie detenuti all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Detto termine ha la funzione di evitare che si avvalgano degli effetti della collaborazione i contribuenti che hanno trasferito all'estero le attività solo dopo l'introduzione della procedura di collaborazione.

Il richiamato articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 stabilisce che gli obblighi di dichiarazione sussistono anche nei confronti dei soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività, ne siano titolari effettivi (secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *u*), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di anti-riciclaggio.

Per consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, la procedura prevede al comma 1, lettera *a*) dell'articolo 5-*quater*, che il contribuente indichi spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione sopra richiamati.

Viene previsto quindi che l'autore della violazione dichiarativa riconosca pienamente l'omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi, degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato suscettibili di produrre redditi imponibili nel territorio dello Stato e delle violazioni sostanziali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 471

del 1997 (per omessa o infedele dichiarazione) relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.

L'amministrazione finanziaria procederà dunque ad accertare il *quantum* dovuto, emettendo un avviso di accertamento ovvero invitando il contribuente all'adesione spontanea.

Per aderire alla procedura, si dovranno versare in un'unica soluzione (escludendosi quindi il beneficio della rateazione) le somme dovute, che ammontano al *quantum* dovuto in base all'avviso di accertamento, entro il termine per la proposizione del ricorso. Nel caso in cui viene formulata istanza di accertamento con adesione, le somme dovute sono calcolate sulla base dell'atto di accertamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto. Le somme dovute possono essere calcolate anche in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione, ridotte secondo quanto disposto dal successivo articolo 5-*quinquies*, da versare nei termini per il ricorso.

Il contribuente non può avvalersi del diritto alla compensazione delle somme così dovute con eventuali crediti fiscali.

Il comma 2 dell'articolo 5-*quater* disciplina i casi in cui la collaborazione volontaria non è ammessa. In particolare, la procedura non può attivarsi se la richiesta è presentata dopo che la violazione sia stata già constatata; più in dettaglio, dopo che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o di qualunque attività di accertamento tributario o di procedimenti penali, per violazione di norme fiscali, che siano riconducibili alle attività costituite o detenute all'estero. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.

Tra i casi di accertamento ricompresi nella norma sembrerebbero annoverabili le richieste, gli inviti e i questionari ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA. Inoltre, non sembra essere

causa ostativa dell'attivazione della procedura la comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, effettuata dall'Amministrazione finanziaria né quella derivante dal controllo formale delle dichiarazioni.

La richiesta di collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

Al comma 3 viene disposto che, entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti, l'Agenzia delle entrate debba comunicare all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, proprio in considerazione della rilevanza nel procedimento penale degli effetti derivanti dal perfezionamento della procedura.

Ai sensi del comma 4 il termine per usufruire della procedura di collaborazione volontaria è individuato nel 30 settembre 2015.

Il nuovo articolo 5-*quinquies* del predetto decreto-legge n. 167 del 1990 indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, sia sul piano sanzionatorio penale tributario, che dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie.

Sul piano penale il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 5-*quinquies* dispone che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000.

La lettera *b*) del comma 1 prevede, nei confronti di chi aderisce alla *disclosure*, la diminuzione a metà delle pene previste per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (previsti dagli articoli 2 e 3 del predetto decreto legislativo n. 74 del 2000).

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5-*quinquies* le riduzioni o esclusioni di punibilità si applicano limitatamente alle

condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.

Il comma 3 dell'articolo 5-*quinquies* chiarisce quali sono gli effetti della collaborazione volontaria dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie per le violazioni nel quadro RW, consentendo di comminare una pena inferiore al minimo edittale in presenza di specifiche condizioni.

Per chi aderisce alla *voluntary disclosure* le predette sanzioni sono determinate nella metà del minimo edittale o nel minimo edittale ridotto di un quarto, in dipendenza dalla condotta del contribuente.

Gli effetti favorevoli sulle sanzioni tributarie si limitano alle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 167 del 1990 (cosiddette «sanzioni RW») che colpiscono le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale.

Dal tenore della norma sembra che restino ferme le sanzioni per le altre violazioni sostanziali relative alla dichiarazione dei redditi riferibili alle attività costituite o detenute all'estero, per le quali si applicano la misura e le regole generali di determinazione previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997.

Al riguardo, ricorda che la legge europea 2013 ha modificato profondamente il richiamato comma 2 dell'articolo 5; detti obblighi dichiarativi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata entro novanta giorni dal termine si applica la sanzione ridotta di euro 258.

Per chi aderisce alla *voluntary disclosure* le predette sanzioni sono determinate nella metà del minimo edittale o nel

minimo edittale ridotto di un quarto, in dipendenza dalla condotta del contribuente.

La disposizione in esame prevede espressamente che la riduzione delle sanzioni avviene ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997, il quale consente, ove concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, di ridurre la sanzione stessa fino alla metà del minimo.

In particolare, la sanzione è ridotta alla metà del minimo edittale ove si verifichi una tra le condizioni che seguono: le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia; le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; l'autore delle violazioni, fermi restando gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

Ove non sussistano le predette condizioni, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

La *ratio* della lettera c) è di consentire la riduzione delle sanzioni nella misura della metà del minimo edittale anche quando il paese in cui è localizzato l'intermediario estero ove le attività sono detenute non consenta un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, ma il contribuente autorizzi l'intermediario a rispondere comunque alle richieste di informazioni su tali attività da parte dell'amministrazione finanziaria italiana, in modo che il fisco possa controllare la veridicità delle informazioni indicate dal contribuente nella dichiarazione dei red-

diti (quadri RW e RM) per i periodi d'imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria (« monitoraggio rafforzato »).

Il comma 4 dell'articolo 5-*quinqüies* contiene misure idonee a garantire, in caso di trasferimento delle attività presso altro intermediario, che l'amministrazione finanziaria italiana possa continuare ad ottenere le informazioni necessarie, pena il pagamento di una sanzione pari alla metà di quella già pagata dal contribuente a seguito della procedura di collaborazione volontaria.

Il comma 5 dell'articolo 5-*quinqüies* dispone che il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni dichiarative segua le regole di cui articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997, anche ai fini della definizione del contesto. Viene tuttavia disposta una deroga alle regole generali. Il comma 3 del predetto articolo 16, infatti, consente di definire in modalità agevolata il procedimento sanzionatorio con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata, comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Diversamente, nell'ipotesi di *voluntary disclosure* (quindi con sanzioni irrogate in misura inferiore), il confronto è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi.

Il comma 6 dell'articolo 5-*quinqüies* disciplina le conseguenze del mancato versamento tempestivo delle somme dovute per effetto della collaborazione volontaria: in tale ipotesi, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti penali e tributari.

Inoltre si prevede che l'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini ordinari di decadenza dal potere di contestare o irrogare la sanzione, un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica

dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione.

Il nuovo articolo 5-*sexies* del predetto decreto-legge n. 167 demanda a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa delle norme introdotte. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

Il nuovo articolo 5-*septies* istituisce il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

Segnala al riguardo che la circolare n. 8624 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanata il 31 gennaio 2014, aveva chiarito che l'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014 e, in particolare, l'approvazione delle norme sulla *voluntary disclosure* non avrebbero avuto alcun impatto sull'applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dalle norme antiriciclaggio contenute nel decreto legislativo n. 231 del 2007.

L'articolo 1, comma 2, della proposta di legge dispone l'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del decreto-legge n. 167 del 1990, come introdotti dal comma 1, per il pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dei relativi pagamenti dai vincoli del patto di stabilità interno; per l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione; investimenti pubblici; per il Fondo per la riduzione della pressione fiscale. I criteri e le modalità di

ripartizione delle risorse tra le finalità indicate nonché di attribuzione a ciascun ente beneficiario delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato sono rinviate ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comma 3, lettera *a*), autorizza l'Agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato – aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate dalla normativa vigente – nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per il 2014, 24 milioni per il 2015, 41,5 milioni per il 2016 e 55 milioni euro a decorrere dal 2017. Il tetto di spesa massimo fissato corrisponderebbe, come riportato nella Relazione tecnica, all'assunzione di 1.100 unità di terza area, fascia retributiva F1.

Ricorda al riguardo che l'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 150 del 2013 proroga, dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014, il termine entro cui l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali, da indire entro il 30 giugno 2014, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, prorogando, nel frattempo gli incarichi già attribuiti.

La lettera *b*) conferma l'autorizzazione per l'Agenzia delle dogane a procedere ad assunzioni di personale nella misura di 34 milioni per il 2008, 46 milioni per il 2009 e 62 milioni annui a decorrere dal 2010, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 346, lettera *e*), della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), e stabilisce che tali risorse possono essere utilizzate anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sostanzialmente il passaggio riguarda il personale della « sezione monopoli » alla « sezione dogane » (in quanto il personale ex dogane percepisce un trattamento economico maggiore).

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria delle disposizioni in materia di assunzioni presso l'Agenzia delle entrate cui si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Per quanto riguarda la proposta di legge Capezzone C. 2248, essa, sebbene sostanzialmente riproduca il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014 in materia di procedure di collaborazione volontaria, reca tuttavia alcune significative modifiche rispetto alle previsioni del predetto articolo 1, recependo alcuni rilievi e osservazioni formulati dai soggetti sentiti durante il ciclo di audizioni svolto presso la Commissione Finanze in occasione dell'esame del decreto-legge n. 4. Tali differenze rispetto alla proposta di legge C. 2247 riprendono alcune osservazioni critiche sul testo dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 emerse nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame del relativo disegno di legge di conversione.

In primo luogo la proposta di legge prevede all'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *b*) che, al fine di perfezionare la procedura di *disclosure*, il richiedente sia tenuto a versare il 50 per cento di quanto accertato dall'amministrazione fiscale (oltre alle sanzioni), anziché l'intero ammontare delle imposte dovute in base all'attività di accertamento. Inoltre, viene disposto che il versamento possa essere ripartito in tre rate trimestrali, in luogo del versamento in un'unica soluzione. Tuttavia ai sensi dell'articolo 5-*quinquies*, comma 7, si decade dal beneficio della voluntary disclosure nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento.

Non è inoltre riprodotto il divieto di compensazione con eventuali crediti fiscali del beneficiario.

È espressamente contemplata la possibilità di prevedere, tramite le norme secondarie di attuazione di cui all'articolo 5-*sexies*, comma 1, modalità semplificate di accesso alla procedura, qualora la collaborazione volontaria riguardi attività il cui valore risulti inferiore a 500.000 euro.

Inoltre all'articolo 5-*quater*, commi 5 e 6, la proposta di legge esenta esplicitamente i professionisti e i relativi consu-

lenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, dagli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, ai fini della normativa antiriciclaggio; tale esenzione opera limitatamente all'esame della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, mentre rimangono fermi tutti gli altri obblighi previsti dalla stessa disciplina antiriciclaggio. Anche gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria sono esenti dall'obbligo di segnalare operazioni sospette qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita.

Per quanto concerne gli effetti penali della *voluntary disclosure* (regolati dall'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera *a*) la proposta di legge estende la non punibilità derivante dalla *voluntary disclosure* anche al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000), oltre che ai delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, e precisa che l'esclusione opera quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.

La riduzione a metà della pena viene circoscritta, in base all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera *b*), alla sola ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000).

La causa di non punibilità opera in favore di tutti i soggetti che hanno commesso il reato, ai sensi dell'articolo 5-*quinquies*, comma 2.

Sotto il profilo penalistico, ricorda che nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 è stato rilevato, da parte dell'Ordine degli avvocati di Roma, come il mantenimento di una residua punibilità per le fattispecie previste agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000

determini, nel caso di condanna, l'applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato (di cui all'articolo 322-*ter* del codice di procedura penale, applicabile anche ai reati tributari); in quell'occasione è stato in proposito rilevato che, in mancanza di un coordinamento specifico con le disposizioni in esame, il contribuente potrebbe trovarsi di fronte a un ulteriore provvedimento ablatorio anche dopo aver pagato imposte e sanzioni in sede di collaborazione volontaria.

Inoltre l'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera *c*), abbrevia i termini per l'accertamento fiscale (ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA) da quattro a due anni, ovvero da cinque a tre anni per l'omessa presentazione della dichiarazione o per la dichiarazione nulla.

Dall'altro lato, la proposta di legge precisa, all'articolo 5-*quinquies*, comma 4, che le sanzioni amministrative operano esclusivamente nei confronti del soggetto che ha attivato la procedura.

Per quanto concerne il procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 6, la procedura si estende anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati; viene chiarito così che la collaborazione volontaria può trovare spazio anche in caso di contenzioso con l'Amministrazione.

L'articolo 5-*sexies*, comma 2, reca limitazioni all'uso di notizie e dati raccolti, o messi a disposizione dell'amministrazione finanziaria, nelle procedure di collaborazione volontaria avviate e correttamente concluse. Essi possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e relative addizionali nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura; né possono essere utilizzati a

fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido.

In ordine all'introduzione del reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, viene precisato che il soggetto punito è il solo autore delle violazioni degli obblighi dichiarativi (di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990) il quale, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

Su un piano più generale, evidenzia come rispetto anche a solo pochi anni fa sia notevolmente mutato il clima a livello internazionale per quanto riguarda la lotta ai paradisi fiscali, e come, in particolare, siano cambiati sotto questo profilo i rapporti tra Italia e Svizzera, essendo ormai concreta la possibilità di giungere alla stipula tra tali due Paesi di un accordo per lo scambio delle informazioni in materia tributaria e finanziaria.

In tale contesto segnala come l'Agenzia delle Entrate, nel corso delle già citate audizioni svolte presso la Commissione Finanze, abbia reso noti alcuni dati sintetici relativi alle legislazioni sulla *voluntary disclosure* in campo fiscale recentemente adottate da alcuni Paesi europei (Spagna, Francia, Regno Unito, Germania).

In particolare, in Spagna nel corso del 2012 è stato emanato un provvedimento temporaneo chiamato « *tax amnesty* ». Scaduti i termini, resta in piedi la legislazione permanente che prevede la possibilità per i contribuenti di regolarizzare la propria situazione fiscale, prima che abbia inizio una qualsiasi indagine fiscale, versando l'imposta dovuta ed un sovrattassa per il ritardo dal 5 al 20 per cento (a seconda della durata del ritardo), l'imposta dovuta viene calcolata dal Fisco, se la collaborazione è veritiera e completa e il dovuto viene pagato, si evita la sanzione penale e quella amministrativa.

Per quanto riguarda la Francia, nell'ambito di una legge dell'aprile 2013 sulla lotta al crimine finanziario, il Ministro del

Bilancio ha emanato, nel giugno 2013, una circolare che disciplina le condizioni sotto le quali le autorità fiscali possano gestire la « *tax amnesty* ». Sebbene non esplicitamente dichiarato, sembrerebbe trattarsi di una procedura non temporanea. Riguarda le persone fisiche con redditi non dichiarati all'estero. Le dichiarazioni ed i loro allegati documentali devono essere inviati alle autorità fiscali; viene richiesto il pagamento della tassa, delle addizionali, delle sanzioni e degli interessi (può essere ridotta la sanzione per omessa dichiarazione di redditi esteri). L'accordo decade e si annulla se le dichiarazioni rese non risultano veritiere. Non ci sono garanzie su futuri procedimenti amministrativi o penali. Parimenti si può essere processati per redditi derivanti dall'abuso di beni sociali o frodi fiscali.

In relazione al Regno Unito (per accordi specifici fuori del quadro generale esaminato), ricorda che il Paese ha sottoscritto una serie di accordi specifici, tra i quali il *Memorandum of Understanding* temporaneo (dall'aprile 2013 al settembre 2016) con il Principato del Liechtenstein. La gestione è affidata alle autorità fiscali inglesi relativamente a *disclosure* fatte da persona fisica con collegamenti a conti, fiduciarie, società, holding o finanziarie in Liechtenstein. Esclude chi è già soggetto ad indagine fiscale o ha accesso il conto estero tramite una banca inglese. Sono previsti limiti alle agevolazioni per chi collabora in corso di accertamento.

Il *Memorandum of Understanding* con l'Isola di Man, Jersey, Guernsey prevede il medesimo periodo di validità. Il periodo fiscale in cui il contribuente, persona fisica, ha aperto conti con banche, finanziarie, o ha sottoscritto contratti assicurativi, o costituito società, enti, immobili nell'isola di Man, Jersey, Guernsey, va dal 1999 al dicembre 2013. Tra le cause di esclusione vi è l'essere sotto indagine penale o l'esserlo stato; l'essere stato considerato « persona di rilievo » nell'accordo di cooperazione UK-Svizzera. Tasse, sanzioni e interessi non sono dovuti ante 1999 e la sanzione massima sta in un *range* tra il 10 ed il 40 per cento della tassa dovuta.

L'immunità penale non è automatica. Nei casi in cui non siano applicabili agevolazioni da *disclosure* e si tratti di frode fiscale con piena e veritiera *disclosure* al fisco inglese, accompagnata dal pagamento di tutte le tasse, sanzioni ed interessi, l'autorità fiscale inglese non procede al giudizio penale per la frode.

In Germania dal 2011 l'autodenuncia in caso di evasione fiscale è così disciplinata: non sussistono sanzioni penali né sanzioni amministrative (piene) se la rettifica sui periodi accertabili è piena; il beneficio è precluso se, ad esempio, al momento della presentazione dell'autodenuncia il contribuente era già a conoscenza di una verifica fiscale o se l'imposta evasa supera i 50.000 euro. In tale ultimo caso, tuttavia, se si rende una dichiarazione completa e si pagano le imposte evase, oltre al 5 per cento di sanzione amministrativa, non si procede in via penale.

Marco CAUSI (PD) ritiene che il metodo migliore per procedere nell'esame in sede referente delle proposte di legge sia quello di istituire quanto prima un comitato ristretto, al fine di condurre i lavori della Commissione nella maniera più celere e proficua. Sottolinea infatti come l'esigenza di giungere ad una rapida approvazione dei provvedimenti sia motivata anche dal fatto che il Consiglio europeo adotterà già nei prossimi mesi raccomandazioni ai Paesi membri volte al superamento degli ultimi residui del segreto bancario, evidenziando come ciò comporterà una svolta epocale in materia di tracciabilità delle operazioni svolte su conti correnti bancari detenuti in Paesi diversi da quello di residenza. A tale proposito sottolinea come costituisca un primario interesse per il Paese riportare in Italia i patrimoni finanziari precedentemente trasferiti all'estero, in particolare in Svizzera, evitando che tali patrimoni siano spostati in altri Paesi che assicurano un livello ancora minore di trasparenza e di collaborazione.

In secondo luogo, considera necessario svolgere una riflessione circa l'opportunità di introdurre il reato di autoriciclaggio

nell'ambito della discussione di tali proposte di legge, tenendo conto del dibattito che si sta svolgendo su questo tema tra le forze della maggioranza e tra gli addetti ai lavori. A tale riguardo ritiene particolarmente utile acquisire, anche attraverso un'audizione, le risultanze dei lavori svolti dalla Commissione Greco, a suo tempo incaricata dal Governo Monti di esaminare le questioni relative alla *voluntary disclosure* e al reato di autoriciclaggio.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, condivide la proposta del deputato Causi di procedere a una breve attività conoscitiva, riservandosi inoltre di sollecitare il Governo a favorire una rapida approvazione dei provvedimenti. Auspica inoltre che l'esame dei provvedimenti possa svolgersi con lo stesso spirito collaborativo che ha caratterizzato i lavori della Commissione in occasione dell'esame delle proposte di legge recanti delega al Governo per la riforma del sistema fiscale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 13.50.

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo unificato C. 68 ed abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla VIII Commissione Ambiente, il testo unificato delle proposte di legge C. 68 Realacci, C. 110 Bratti e C. 1945 De Rosa, recante istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

L'articolo 1 istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, del quale fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente.

Tale sistema nazionale, che attua i livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di riduzione del consumo di suolo, di salvaguardia e di promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche previste dal provvedimento.

L'articolo 2 reca le definizioni di alcune nozioni utilizzate dall'intervento legislativo, tra le quali segnala, alla lettera *e*), quella di livello essenziale di prestazione, indicata come lo *standard* qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, di cui i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) costituiscono l'applicazione in materia di ambiente.

L'articolo 3 indica le funzioni del Sistema nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

In particolare il Sistema provvede a:

a) monitorare lo stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi;

b) controllare i fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti;

c) svolgere attività di ricerca, sviluppare le conoscenze e la produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti, sui rischi naturali e ambientali, nonché la trasmissione sistematica delle stesse ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle tematiche ambientali e la diffusione al pubblico dell'informazione ambientale;

d) svolgere attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi, ove sia necessaria la individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale;

e) prestare supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale;

f) prestare supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti;

g) collaborare con istituzioni dell'istruzione e dell'università per la predisposizione e l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e aggiornamento del personale di enti e di organismi pubblici operanti in campo ambientale;

h) partecipare ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborare con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;

i) esercitare capacità autorizzative e sanzionatorie autonome, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;

l) svolgere attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale;

m) svolgere funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;

n) svolgere funzioni di *benchmarking* su modelli e strutture organizzative, sulle funzioni e sui servizi erogati, sui sistemi di misurazione e sulle valutazioni delle *performance*.

I commi 2 e 3 stabiliscono che, ai fini del perseguimento delle finalità e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, l'ISPRA e le agenzie realizzano attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica; inoltre viene previsto che le funzioni elencate dal comma 1 sono svolte anche mediante convenzioni con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale.

L'articolo 4 disciplina l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), riconoscendogli, al comma 1, la natura di persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 2 stabilisce che l'ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi dell'intervento legislativo, prevedendo che siano conseguentemente adeguati i regolamenti di funzionamento e di organizzazione, nonché lo statuto.

Il comma 3 indica che l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più

efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia in via diretta.

Ai sensi del comma 4 l'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema, in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi e della gestione dei controlli sul territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti in materie ambientali.

Il comma 6 specifica che i componenti degli organi dell'ISPRA durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato e che il contratto regolante il rapporto del direttore generale dell'ISPRA ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

L'articolo 5 dispone, al comma 1, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare siano individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferite all'ISPRA, prevedendo in tale contesto un adeguamento statutario della struttura organizzativa dello stesso ISPRA.

Il comma 2 reca una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6 elenca le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA, le quali comprendono:

a) la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA);

b) la definizione di procedure ufficiali relative alle specifiche attività che l'ISPRA è chiamato a svolgere a supporto

o in collaborazione con le agenzie, nel territorio di competenza delle agenzie stesse;

c) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di controllo, nonché la definizione di metodologie per le attività di raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali e per la valutazione degli stessi;

d) la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori, anche ai fini del miglioramento qualitativo delle prove effettuate e del completamento del relativo processo di accreditamento dei laboratori;

e) lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale in conformità agli *standard* europei;

f) l'elaborazione di criteri e di *standard* uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino;

g) il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, nonché l'aggiornamento dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia;

h) lo svolgimento di ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza dell'ambiente terrestre e per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico, nonché per la conoscenza dell'ambiente marino e per la prevenzione e gestione dei rischi per la salute del mare e della fascia costiera;

i) la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale;

l) la creazione di un legame diretto tra le esigenze delle amministrazioni pubbliche e le agenzie ambientali, che garantisca a tutti gli enti locali, a tutte le figure istituzionali, a tutte le associazioni di protezione ambientale, legalmente riconosciute, la fruizione libera dei dati ambientali e la possibilità di fare specifiche richieste su determinati valori ambientali;

m) il coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale.

L'articolo 7 disciplina le Agenzie per la protezione dell'ambiente, cui il comma 1 riconosce la natura di persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.

Ai sensi del comma 2 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA.

In base ai commi 3 e 4 le agenzie svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza, nonché attività istituzionali obbligatorie ulteriori, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.

Ai sensi dei commi 5 e 6 le agenzie possono svolgere altresì ulteriori attività in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che tali attività non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA, nonché a condizione che le medesime attività siano compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo e non determinino situazioni di conflitto di interessi.

L'articolo 8, comma 1, indica i requisiti del direttore generale dell'ISPRA e dei direttori generali delle agenzie ambientali, i quali devono essere nominati, secondo le procedure previste dalla disciplina vigente per ciascun ente, tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale. Inoltre viene prevista l'incompatibilità con incarichi politici eletti a livello comunitario, nazionale e regionale, nonché con l'ufficio di componente della giunta regionale, di presidente

o assessore alla giunta provinciale, di sindaco o assessore o consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

Sono altresì esclusi gli amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività e programmi dell'ISPRA o delle agenzie, i titolari di altri incarichi retribuiti, oltre che coloro e i cui confronti siano state pronunciate sentenze di condanna penale passate in giudicato e siano stati adottati provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici.

Il comma 2 istituisce presso l'ISPRA un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie, contenente le informazioni sui requisiti professionali e sulla retribuzione patrimoniale.

L'articolo 9 disciplina i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), i quali, ai sensi del comma 1, costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività che il Sistema nazionale è tenuto a garantire ai sensi dell'articolo 3, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria.

Il comma 2 specifica che i LEPTA fissano gli *standard* funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie ambientali e che i relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi *standard* per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi.

Il comma 3 affida la definizione dei LEPTA, dei criteri per il finanziamento per il raggiungimento dei medesimi, nonché del Catalogo nazionale dei servizi, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

In base al comma 4 i LEPTA ed il Catalogo nazionale dei servizi sono aggiornati

in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale, come emerse dall'annuario dei dati ambientali redatto da ISPRA, e comunque non oltre cinque anni dalla loro adozione.

L'articolo 10 stabilisce che l'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale istituito dall'articolo 13, predisponga un programma triennale delle attività del Sistema nazionale, individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA sull'intero territorio nazionale. Tale programma, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività dalle singole agenzie.

Ai sensi del comma 3 il presidente dell'ISPRA, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale, entro il secondo trimestre di ciascun anno trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.

L'articolo 11 prevede, al comma 1, che l'ISPRA, realizzi e gestisca il Sistema informativo nazionale ambientale (SINA); inoltre viene previsto che i poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) (la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti) e lo stesso Sistema informativo nazionale ambientale costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.

Il comma 2 prevede che nella gestione integrata della predetta rete SINANET l'ISPRA, in raccordo con le agenzie, collabori con le amministrazioni statali, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano per garantire l'efficace raccordo con le iniziative poste in essere da tali soggetti nella raccolta e

nell'organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e la rete SINANET.

Il comma 3 garantisce la divulgazione libera e accessibile, a tutti gli enti della pubblica amministrazione, a tutti gli enti e laboratori di ricerca, a tutti i professionisti e in generale a tutti i cittadini, della rete SINANET.

Ai sensi del comma 4 tutte le amministrazioni dello Stato, nonché gli enti pubblici e le società per azioni operanti in regime di concessione e quelle che comunque raccolgono dati nel settore ambientale, trasmettono i dati alla rete SINANET.

In base al comma 5 il Sistema nazionale concorre, per le materie di propria competenza, alle attività promosse e coordinate dall'ISPRA per la catalogazione, la raccolta, l'accesso, l'interoperabilità e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni geografiche, territoriali ed ambientali generati dalle attività sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche. In tale ambito viene specificato che tali dati devono essere liberi ed interoperabili.

L'articolo 12 prevede che i laboratori del Sistema nazionale che si occupano di analisi ambientali siano organizzati in una rete nazionale di laboratori accreditati, al fine di armonizzare i sistemi di conoscenza, monitoraggio e controllo delle matrici ambientali, nonché per assicurare economie nelle attività laboratoristiche che presentino natura di elevata complessità e specializzazione.

Ai sensi dei commi 2 e 3 i laboratori che fanno parte alla rete nazionale sono tenuti ad applicare i metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale come metodi ufficiali di riferimento e si prevede che il Sistema nazionale ricorra in via prioritaria, per le proprie attività ordinarie e straordinarie, alla predetta rete nazionale.

L'articolo 13 istituisce il Consiglio del Sistema nazionale, che è presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie (tra i quali viene eletto un vice presidente con

funzioni vicarie) e dal direttore generale dell'ISPRA. Il Consiglio ha il fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale.

Ai sensi dei commi 2 e 3 il Consiglio esprime il proprio parere obbligatorio su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento per il governo del Sistema medesimo, tra i quali il programma di cui all'articolo 10, comma 1, nonché sui provvedimenti del Governo avente natura tecnica in materia ambientale; inoltre il Consiglio segnala al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

In base al comma 4 il Consiglio del Sistema nazionale si dota di un regolamento per il proprio funzionamento, nel quale è espressamente stabilito che per lo svolgimento delle loro attività ai membri del Consiglio non spetta nessun compenso aggiuntivo, neanche a titolo di rimborso spese, diaria o indennità.

L'articolo 14, comma 1, affida all'ISPRA, il compito di elaborare, con il contributo delle agenzie, uno schema di regolamento che stabilisce:

le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale;

il codice etico e le competenze del personale ispettivo;

i criteri generali per il mantenimento della qualifica e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio di rotazione del medesimo personale rispetto agli impianti al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo;

le modalità di segnalazione da parte dei cittadini di presunti illeciti ambientali.

Ai sensi del comma 3 il regolamento è emanato con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

In base al comma 4, in attuazione del predetto regolamento, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi, il quale, secondo il comma 5, può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse, senza che a tali richieste possa essere opposto il segreto industriale.

Il comma 6 specifica che il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, nell'ambito del citato personale, quanti operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, cui è garantita adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'Ente.

L'articolo 15 regola le modalità di finanziamento delle funzioni dell'ISPRA, il quale è garantito da un contributo dello Stato quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività dell'Istituto, a integrazione del fondo ordinario previsto per lo svolgimento delle altre attività istituzionali.

Ai sensi del comma 2, in considerazione del preminente concorso delle agenzie alle funzioni di tutela e prevenzione della salute pubblica, il Comitato interministeriale per la programmazione economica vincola annualmente le regioni e le province autonome al finanziamento delle agenzie per una parte variabile tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento della rispettiva quota del Fondo sanitario nazionale, in funzione dei LEPTA da garantire e dei relativi criteri di finanziamento.

Il comma 3 specifica che le attività istituzionali, obbligatorie o non obbligatorie, ulteriori rispetto a quelle necessarie per il raggiungimento dei LEPTA, sono

oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in favore dell'ISPRA e da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in favore delle rispettive agenzie.

In base ai commi 4 e 5 le spese per il rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere soggette alle vigenti tipologie di valutazione ambientale, compresi gli impianti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nelle more dell'approvazione di tali tariffe nazionali si applicano le tariffe delle agenzie approvate dalle rispettive regioni o province autonome.

Il comma 6 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione delle modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le modalità di partecipazione di dette agenzie a parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate dalle medesime agenzie nei casi di mancata ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa ambientale vigente.

In tale contesto il comma 7 precisa che le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegata dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro del-

l'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia.

L'articolo 16 detta le disposizioni transitorie e finali, prevedendo, al comma 1, che, Ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge al Sistema nazionale, con particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA, l'ISPRA e le agenzie possono procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari, nei limiti dei finanziamenti previsti dall'articolo 15.

Il comma 2 fa salve, sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attua-

tive della legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Rileva quindi come il provvedimento, che pure affronta una tematica molto rilevante, non rechi disposizioni attinenti ai profili di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sen. Stefania Giannini, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	103
--	-----

AUDIZIONI

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sen. Stefania Giannini, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Stefania GIANNINI illustra le linee programmatiche del suo dicastero.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad un'altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. C. 2208 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	104
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00117 Pellegrino: Sul rafforzamento delle politiche ambientali per favorire l'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00043</i>)	106
ALLEGATO (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	109
7-00185 Daga e 7-00195 Mariastella Bianchi: Sull'uso dei fondi strutturali per il rafforzamento di politiche ambientali (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	107
7-00150 De Rosa: Sulle iniziative per limitare l'impatto ambientale dei diversi fattori antropici (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	108

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.45.

Decreto-legge 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. C. 2208 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Raffaella MARIANI (PD), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul decreto-legge n. 34 del 2014, contenente disposizioni urgenti per favorire il rilancio del-

l'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Si tratta, come è a tutti noto, di un provvedimento importante, adottato dal Governo lo scorso 12 marzo, unitamente ad un disegno di legge delega per la riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e per il riordino delle forme contrattuali esistenti, che interviene con incisivi strumenti di semplificazione sul contratto a termine (articolo 1) e sul contratto di apprendistato (articolo 2).

Rileva, peraltro, l'assegnazione del provvedimento in sede consultiva all'VIII Commissione è dettata dall'ulteriore intervento di semplificazione recato dal decreto-legge, vale a dire quello relativo alla cosiddetta *smaterializzazione del DURC* (documento unico di regolarità contributiva).

Ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera *i*), del Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006) sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle con-

cessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi i soggetti che hanno commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.

In particolare, il Codice precisa al comma 2 del citato articolo 38 che nel caso di specie per « gravi violazioni » si intendono quelle che sono di ostacolo al rilascio del DURC. Il successivo comma 3 del medesimo articolo specifica, infine, che, ai fini della verifica della regolarità contributiva del soggetto candidato o concorrente all'affidamento in questione, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore interessato è tenuto ad acquisire d'ufficio il relativo DURC.

Al riguardo, ritiene importante riferire un dato fornito dal Governo per dare contezza della farraginosità e gravosità burocratica dell'attuale sistema, che nel 2013 ha imposto alle imprese e agli uffici delle stazioni appalti di presentare e acquisire circa 5 milioni di DURC.

Ciò detto sulla situazione attuale, fa presente che l'articolo 4 del decreto-legge in esame introduce una significativa semplificazione delle disposizioni in materia, attraverso una drastica riduzione degli adempimenti richiesti alle imprese per l'acquisizione del citato documento.

Più nel dettaglio, il comma 1 dispone che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese operanti nel settore dell'edilizia, delle Casse edili, avvenga, da parte di chiunque vi abbia interesse (impresa concorrente o stazione appaltante), in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche, attraverso un'interrogazione negli archivi dei citati enti. Lo stesso comma prevede, inoltre, che il risultato dell'interrogazione ha una validità di 120 giorni, a decorrere dalla data di acquisizione, e sostituisce ad ogni effetto il DURC, eccetto per i casi di esclusione previsti dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 2.

Detto comma, peraltro, oltre a definire i casi di esclusione della nuova procedura, fissa anche le modalità per il suo concreto avvio. In tal senso, esso prevede che entro

60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, con apposito decreto interministeriale (aggiornabile annualmente), siano definiti i requisiti di regolarità contributiva e i contenuti e le modalità della relativa verifica.

I criteri ai quali deve attenersi il decreto interministeriale sono i seguenti: la verifica dovrà riguardare i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata (a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive) e comprendere anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto) che operano nell'impresa; la verifica avverrà tramite un'unica interrogazione, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che operano in cooperazione, integrazione e riconoscimento reciproco; nei casi di imprese che godano di benefici normativi e contributivi, dovranno essere individuate le tipologie delle pregresse irregolarità di natura previdenziale e in materia di lavoro da considerarsi ostantive alla regolarità contributiva.

Il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce, infine, che l'interrogazione così eseguita assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di regolarità contributiva presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita dall'articolo 62-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Dopo avere accennato ai commi 4 e 6, i quali prevedono, rispettivamente, che il citato decreto interministeriale può essere aggiornato annualmente e che le amministrazioni interessate provvedono in via attuativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, segnala il comma 5 dell'articolo 4, il quale dispone (intervendendo con una modifica testuale dell'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013) che l'obbligo per la stazione appaltante di trattenere l'importo

dovuto dal certificato di pagamento nel caso in cui il DURC registri un'inadempienza, valga anche con riferimento alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere (compresi quelli comunitari).

Infine, sottolinea con qualche dubbio e preoccupazione (sia per il possibile insorgere di nuovo contenzioso che per la perdita di efficacia della nuova normativa) la norma contenuta nel comma 3, secondo la quale, dalla data di entrata in vigore del sopra indicato decreto interministeriale, sono abrogate tutte le disposizioni legislative incompatibili con quanto disposto dall'articolo 4.

Al riguardo, osserva anzitutto che vertendo tale articolo su una materia (il DURC) attualmente regolata, per lo più, da fonti normative primarie, la disposizione in esame sembra delineare una procedura di delegificazione che si discosta da quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione, in quanto non indica espressamente le norme oggetto di abrogazione. Fa presente, inoltre, che tale disposizione, differendo l'abrogazione della normativa vigente al momento dell'emanazione del decreto interministeriale diretto a definire i casi di esclusione della nuova procedura e le modalità di avvio della stessa, rischia in qualche modo di vanificare, almeno temporaneamente, l'obiettivo di semplificazione posto a fondamento del provvedimento d'urgenza varato dal Governo il 12 marzo scorso.

Sotto quest'ultimo aspetto, in particolare, ritiene necessario richiamare il Governo al massimo impegno e al rigoroso rispetto del termine per l'emanazione del decreto attuativo, onde impedire che ritardi o scarsa definizione della norma vanifichino il giusto ed atteso intento semplificatorio.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

RISOLUZIONI

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 13.55.

7-00117 Pellegrino: Sul rafforzamento delle politiche ambientali per favorire l'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00043).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata nella seduta del 18 marzo scorso.

Il sottosegretario Silvia VELO esprime un orientamento complessivamente favorevole sulla risoluzione in discussione, la quale va nella giusta direzione del rafforzamento delle politiche per l'efficienza energetica, in particolare per ciò che riguarda la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, attraverso la previsione di agevolazioni fiscali superiori a quelle già previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia nel caso in cui gli interventi di riqualificazione siano rispettosi dei criteri della bioedilizia ed utilizzino materiali biocompatibili certificati. Precisa, tuttavia, che il parere favorevole del Governo è subordinato alla riformulazione dell'impegno recato dalla risoluzione nei seguenti termini: « *a rafforzare le politiche ambientali, a favorire l'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente attraverso iniziative dirette alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare valutando, compatibilmente con le risorse disponibili di finanza pubblica, anche la possibilità di usufruire di percentuali di detraibilità maggiori di quelle già esistenti qualora nelle ristrutturazioni vengano utilizzati materiali ecosostenibili secondo i criteri della bioedilizia, ed in particolare per i materiali biocompatibili certificati* ».

Serena PELLEGRINO (SEL), pur ritenendo che sarebbe stato preferibile mantenere l'originario testo dell'impegno recato dalla propria risoluzione, che collocava al 10 per cento il livello minimo di maggiorazione delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni ecosostenibili rispetto a quelle che fanno uso di materiali convenzionali, accetta la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo. Ritiene, infatti, che anche nella nuova formulazione, la risoluzione possa costituire un primo passo nella giusta direzione del rafforzamento delle politiche ambientali e del sostegno dell'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente. Conclude, quindi, richiamando il Governo alla necessità di tradurre al più presto in atti concreti, anche sul piano normativo, il chiaro indirizzo espresso dalla risoluzione in discussione.

Chiara BRAGA (PD), nel ribadire il giudizio positivo sul contenuto della risoluzione della collega Pellegrino, di cui è cofirmataria, esprime apprezzamento per il parere espresso dal Governo e per l'annunciata volontà della presentatrice di accettare la proposta di riformulazione avanzata dal sottosegretario Velo. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla riformulazione della risoluzione della risoluzione.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ritiene che da parte del Governo sarebbe stato auspicabile un atteggiamento più convintamente a favore della risoluzione in discussione e l'accoglimento dell'impegno originario in essa contenuto nel quale era espressamente indicato il livello minimo di maggiorazione delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni ecosostenibili. Ritiene, infatti, che il mantenimento di un'ampia forbice fra questo tipo di incentivi e quelli concessi per gli interventi di ristrutturazione costituisca un presupposto indispensabile per promuovere l'innovazione tecnologica, l'efficienza energetica e, in definitiva, anche, la buona occupazione in un settore, quello dell'edilizia, così importante per l'economia nazionale.

Nondimeno, preannuncia che i deputati del gruppo M5S intendono sottoscrivere la nuova formulazione della risoluzione della collega Pellegrino, in ordine alla quale preannunciano voto favorevole.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara di sottoscrivere la nuova formulazione della risoluzione in discussione.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) preannuncia il proprio voto favorevole sulla nuova formulazione della risoluzione, di cui è cofirmatario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova formulazione della risoluzione, come proposta dal Governo e accolta dal primo firmatario, che assume il numero 8-00043 (*vedi allegato*).

7-00185 Daga e 7-00195 Mariastella Bianchi: Sull'uso dei fondi strutturali per il rafforzamento di politiche ambientali.

(*Seguito discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni rinviata nella seduta del 18 marzo scorso.

Il sottosegretario Silvia VELO esprime parere favorevole sulla risoluzione n. 7-00195 della deputata Mariastella Bianchi. Quanto alla risoluzione n. 7-00185 della deputata Daga, esprime un orientamento complessivamente favorevole sul testo in discussione. Propone, peraltro, che la lettera *a)* del primo impegno sia riformulata nei termini seguenti: «*a)* promuovere nell'ambito del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 426 del 1998, la partecipazione attiva delle comunità interessate dai gravissimi fenomeni». Esprime quindi parere favorevole sulla lettera *b)*; propone che la lettera *c)* sia riformulata nei seguenti termini: «*c)* il finanziamento, tramite le risorse messe a disposizione dalla Programmazione Unitaria 2014-2020

(fondi comunitari e FSC), della bonifica e riqualificazione delle aree SIN volta a valorizzare tali aree strategiche del Paese in termini di competitività e occupazione, riducendo contestualmente il consumo di suolo, nonché degli interventi di bonifica finalizzati alla risoluzione delle problematiche ambientali e socio-sanitarie connesse alla cosiddetta *Terra dei Fuochi*; esprime infine parere favorevole sulle successive lettere *d*), *e*) ed *f*) del primo impegno e sul successivo secondo impegno.

Ermete REALACCI, *presidente*, preso atto favorevolmente del parere espresso dal sottosegretario Velo, invita i presentatori delle due risoluzioni in discussione a valutare l'opportunità di procedere, tenendo conto dell'orientamento del Governo, alla redazione di un testo unificato delle medesime risoluzioni, da porre in votazione nella prossima seduta.

Mariastella BIANCHI (PD) manifesta la propria disponibilità a verificare la possibilità di procedere nella direzione indicata dal presidente della Commissione.

Federica DAGA (M5S) si associa a quanto appena detto dalla collega Mariastella Bianchi.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, in attesa della predisposizione del testo unificato delle due risoluzioni in discussione, rinvia il seguito della discussione medesima ad altra seduta.

7-00150 De Rosa: Sulle iniziative per limitare l'impatto ambientale dei diversi fattori antropici.

(Seguito discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 18 marzo scorso.

Il sottosegretario Silvia VELO, con riferimento al contenuto della parte dispositiva della risoluzione n. 7-00150 del deputato De Rosa, esprime parere favorevole sul primo impegno, a condizione che venga riformulato nei termini seguenti: « ad assumere iniziative per l'applicazione pratica della gerarchia sulla gestione dei rifiuti (prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2008/98/CE) come la definizione di procedure amministrative e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti per poter essere sottoposti al riutilizzo e preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 180-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché l'attuazione del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti emanato con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente del 7 ottobre del 2013 »; esprime, quindi, parere favorevole sul secondo, sul quarto e sul quinto impegno, pronunciandosi invece in senso contrario sul terzo impegno.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede un breve rinvio della discussione, al fine di poter approfondire compiutamente i contenuti della proposta di riformulazione del proprio atto d'indirizzo avanzata dal rappresentante del Governo.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nel sottolineare che il contenuto della risoluzione del collega De Rosa è perfettamente in linea con gli orientamenti della normativa europea e con le migliori pratiche amministrative di gestione del ciclo dei rifiuti, sia sotto il profilo della tutela dell'ambiente che dell'uso efficiente ed appropriato delle risorse pubbliche, formula l'auspicio che nella prossima seduta sia possibile addivenire alla sua approvazione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

7-00117 Pellegrino: Sul rafforzamento delle politiche ambientali per favorire l'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente.

NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
premessi che:

il settore dell'edilizia e delle costruzioni, unitamente al suo indotto, non solo rappresenta uno dei settori più rilevanti in termini economici e occupazionali del Paese, ma è anche una delle attività che maggiormente incidono sull'ambiente, a cominciare dalla fase in cui vengono ricavati i materiali necessari per la costruzione, e per gli inevitabili impatti sui consumi energetici, idrici, e per la produzione di rifiuti;

non poche regioni si sono già dotate di una loro disciplina non solo per l'efficienza e il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, ma anche per favorire la diffusione di principi, modalità e tecniche proprie dell'architettura sostenibile e della bioedilizia, e per una maggiore sostenibilità nella progettazione e realizzazione di opere edilizie pubbliche e private: Lazio, Molise, Puglia, Umbria, Veneto, e altre;

in questi anni la detraibilità fiscale delle spese effettuate nella ristrutturazione edilizia ha ottenuto importanti risultati, con la realizzazione di milioni di interventi di recupero, e grandi vantaggi per lo stesso patrimonio edilizio e l'ambiente urbano, nonché per l'emersione di lavoro irregolare, e conseguente aumento di occupazione, di gettito fiscale, e un vantaggio per l'erario e per lo stesso nostro prodotto interno lordo;

l'obiettivo ambizioso previsto dalla Strategia « Europa 2020 » e dal « Piano di

efficienza energetica 2011 COM(2011) 109 », presuppone per il suo raggiungimento investimenti ingenti in termini, di risorse finanziarie, e coinvolgimento delle filiere interessate, nonché produzione di materiali innovativi e bioedilizia, settore rinnovabili, gestione dei servizi energetici e altro;

il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha sottolineato la necessità di una promozione attiva della bioedilizia, che utilizza tecniche ecocompatibili, nonché processi e strutture efficienti sotto il profilo delle risorse, durante l'intero ciclo di vita degli edifici;

è necessario favorire la qualità dei prodotti dell'edilizia, nonché ridurre le emissioni nocive, privilegiando l'utilizzo di risorse rinnovabili durante le fasi di produzione, nel rispetto dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori;

in ambito europeo sono sempre maggiori i documenti che invitano gli Stati membri ad elaborare e attuare un programma nazionale di edilizia sostenibile, anche attraverso mirati incentivi fiscali;

il 15 maggio 2013, la Commissione ambiente della Camera ha approvato la risoluzione n. 8-00001, con la quale, tra l'altro, si è impegnato il Governo a prevedere « l'incentivazione dell'utilizzo di materiali di bioedilizia certificati e, in ogni caso, nell'allestimento degli immobili, l'utilizzo di materiali e manufatti a basso impatto ambientale e a ridotto consumo energetico »,

impegna il Governo

a rafforzare le politiche ambientali, a favorire l'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente attraverso iniziative dirette alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare valutando, compatibilmente con le risorse disponibili di finanza pubblica, anche la possibilità di usufruire di percentuali di detraibilità maggiori di quelle già esistenti, qualora nelle ristrutturazioni vengano utilizzati materiali ecosostenibili secondo i criteri

della bioedilizia, ed in particolare materiali biocompatibili certificati.

(8-00043) « Pellegrino, Zan, Zaratti, Giovanna Sanna, Arlotti, Mariastella Bianchi, Matarrese, Bratti, Ginoble, Pastorelli, Zardini, Mariani, Castiello, Cominelli, Braga, Gadda, Morretto, Carrescia, Mazzoli, D'Agostino, Realacci, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolizzi ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00078 Tullo: Riconversione del vecchio ponte ferroviario tra Ostiglia e Revere (MN) in sede stradale (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	111
7-00320 Mognato: Sosta dei veicoli su stalli a pagamento oltre l'orario autorizzato.	
7-00323 Cristian Iannuzzi: Sosta dei veicoli su stalli a pagamento oltre l'orario autorizzato (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 8-00046 e 8-00047</i>) ..	112
ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	120
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	122

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34 e n. 35, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Atto n. 84 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	115
---	-----

RISOLUZIONI

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.40.

7-00078 Tullo: Riconversione del vecchio ponte ferroviario tra Ostiglia e Revere (MN) in sede stradale. (*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 22 gennaio 2014.

Ivan CATALANO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubbli-

cità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Ivan CATALANO, *presidente*, ricorda che sulla risoluzione il rappresentante del precedente Governo aveva proposto una riformulazione e che successivamente la Commissione aveva svolto, nell'ambito della discussione della risoluzione stessa, le audizioni informali del presidente della provincia di Mantova e dei sindaci dei comuni di Ostiglia e Revere (MN), nonché dei rappresentanti di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e di ANAS SpA.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO conferma la riformulazione del dispositivo già proposta dal rappresentante del precedente esecutivo, volta a sostituire

il dispositivo stesso nei termini seguenti: « a verificare, attraverso idonea istruttoria anche tecnica delle competenti strutture del Ministero, la sussistenza delle condizioni per la trasformazione in sede stradale del vecchio ponte ferroviario dismesso ».

Marco CARRA (PD) pur comprendendo, anche alla luce delle audizioni svolte, che si tratta di una questione di difficile risoluzione, chiede al rappresentante del Governo di fare un'ulteriore riflessione volta ad ampliare i contenuti dell'impegno che, a seguito della riformulazione proposta, risulta a suo giudizio poco stringente. Ricorda che le società RFI e ANAS, entrambe a totale partecipazione pubblica, hanno manifestato la disponibilità rispettivamente a cedere e ad acquisire l'infrastruttura al fine di riconvertire la sede ferroviaria in sede stradale e permettere così una migliore viabilità dell'intera zona. Occorre pertanto un impegno più preciso del Governo per quanto concerne l'individuazione delle risorse necessarie per dare soluzione alla questione posta nell'atto di indirizzo, che si trascina da anni.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO nel fare presente ai firmatari della risoluzione che si tratta di un intervento attualmente non previsto nei contratti di programma stipulati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rispettivamente da RFI e da ANAS per l'anno 2014, ribadisce l'invito a riformulare il dispositivo della risoluzione nel senso precedentemente indicato.

Marco CARRA (PD) nel rilevare che i contratti di programma possono essere integrati anche in corso di anno qualora se ne manifesti l'esigenza, chiede al rappresentante del Governo un impegno nel senso del reperimento dei fondi necessari a permettere l'inserimento di tale opera tra gli interventi previsti per il 2015, se non è possibile provvedere per l'anno in corso, per giungere tempestivamente alla soluzione di una annosa questione che

risulta incomprensibile ai cittadini del territorio interessato, che si trovano costretti a sopportare continui disagi in ragione della ridotta viabilità.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO nel ribadire la disponibilità del Governo ad affrontare la questione posta nella risoluzione, si riserva di valutare quest'ultima richiesta, di cui comprende le motivazioni.

Ivan CATALANO, *presidente*, in considerazione degli sviluppi del dibattito e dell'esigenza di permettere al Governo di valutare la possibilità di un'integrazione del dispositivo sulla base della richiesta da ultimo formulata dall'onorevole Carra, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00320 Mognato: Sosta dei veicoli su stalli a pagamento oltre l'orario autorizzato.

7-00323 Cristian Iannuzzi: Sosta dei veicoli su stalli a pagamento oltre l'orario autorizzato.

(Discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 8-00046 e 8-00047).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in oggetto.

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che è stata presentata la risoluzione Cristian Iannuzzi n. 7-00323, assegnata alla Commissione trasporti, che verte sulla medesima materia della risoluzione n. 7-00320 Mognato. Propone pertanto di discutere le due risoluzioni congiuntamente.

La Commissione concorda.

Michele DELL'ORCO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in merito alla trasmissione della seduta a circuito chiuso.

Ivan CATALANO, *presidente*, fornisce i chiarimenti richiesti.

Michele MOGNATO (PD) illustra la risoluzione di cui è primo firmatario. Osserva in particolare che si tratta di vicende note, in relazione alle quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANCI hanno espresso posizioni nettamente divergenti. Segnala che venerdì 28 marzo, giorno successivo a quello di presentazione della propria risoluzione, il Ministro ha incontrato i vertici dell'ANCI ed è stato prefigurato un percorso condiviso per affrontare il problema, per quanto siano rimaste alcune differenze di valutazione. In ogni caso ritiene ancora valida la richiesta contenuta nell'atto di indirizzo di cui è primo firmatario, con cui si impegna il Governo ad adottare una circolare che chiarisca l'interpretazione corretta della normativa vigente e, di conseguenza, assicuri un trattamento uniforme nel caso di sosta di autoveicoli su stalli a pagamento oltre l'orario autorizzato.

Cristian IANNUZZI (M5S) illustra la risoluzione di cui è primo firmatario evidenziando, in particolare, che la risoluzione si propone di introdurre una soglia di tolleranza, sulla scorta di quanto avviene per esempio nel caso di violazioni dei limiti di velocità, per i quali, se si impiegano apparecchi di accertamento automatici, si applica una riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 5 km/h. Nel caso della sosta la stima sui tempi di permanenza è, talvolta, difficile da quantificare in anticipo e quindi, se ragioni di tolleranza esistono nel caso dei limiti di velocità, tanto più devono a suo giudizio valere nel caso della sosta, in cui le esigenze di sicurezza sono minori e il calcolo è più complesso. Nella risoluzione di cui è primo firmatario si propone altresì, sull'esempio di quanto già avviene in alcuni comuni, che l'organo accertatore, nell'immediata scadenza della tariffa di sosta, provveda al deposito di un preavviso di ricorso, con il quale si ammonisce il trasgressore della futura sanzione.

Ivan CATALANO, *presidente*, a titolo personale, ritiene opportuno, in relazione alla risoluzione di cui l'onorevole Mognato è primo firmatario, porre la questione di quale valore giuridico possa avere una circolare interpretativa. Riguardo alla risoluzione di cui è primo firmatario l'onorevole Cristian Iannuzzi, osserva che a suo giudizio l'intervento legislativo in essa prospettato dovrebbe avere luogo mediante iniziativa parlamentare, anziché essere demandato al Governo.

Matteo MAURI (PD) condivide pienamente la richiesta rivolta al Governo dalla risoluzione di cui il collega Mognato è primo firmatario di un chiarimento interpretativo che, con riferimento alla normativa vigente, possa ritenersi definitivo. Sarà il Governo stesso a valutare quale cogenza giuridica la circolare possa assumere nell'eventualità di contenziosi. Per quanto riguarda invece la risoluzione di cui è primo firmatario l'onorevole Cristian Iannuzzi, esprime forti perplessità su ulteriori interventi di legificazione, che avrebbero inevitabilmente un carattere dirigistico e centralistico. Ritiene al contrario opportuno affidare all'autonomia dei comuni la determinazione delle penalità da applicare. Giudica altresì difficile, anche in considerazione dell'esiguità del personale incaricato di effettuare i controlli, che la sanzione sia applicata pochi minuti dopo la scadenza del termine per il quale è stato pagato l'importo relativo alla sosta. Anche l'ipotesi di comunicare il preavviso di sanzione può creare difficoltà di gestione per i comuni. Osserva infine che la risoluzione presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle può paradossalmente produrre effetti contrari rispetto alla linea politica più volte dichiarata dal gruppo stesso di voler promuovere un maggior ricorso al trasporto pubblico locale. In conclusione, mentre ribadisce il proprio favore all'approvazione della risoluzione di cui il collega Mognato è primo firmatario, evidenzia l'opportunità di rinviare la votazione sull'altra risoluzione, rivedendone il dispositivo al fine di evitare una iperlegificazione e di favorire l'esercizio dell'autono-

mia regolamentare e gestionale degli enti locali.

Paolo GANDOLFI (PD) osserva che oggetto fondamentale della questione è l'esigenza di chiarire le finalità della regolazione della sosta contenuta nel codice della strada. A tale scopo l'attività che la Commissione sta svolgendo con riferimento alla revisione del codice, anche attraverso un'apposita delega conferita al Governo, può permettere di superare le ambiguità e le incertezze che sussistono rispetto alla normativa vigente. In ogni caso, dal momento che il contrasto tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANCI riguarda l'interpretazione di tale normativa, l'adozione di una circolare interpretativa, come proposto dalla risoluzione di cui è primo firmatario il collega Mognato, rappresenta sicuramente uno strumento utile per risolvere tale contrasto ed eliminare le incertezze esistenti. Per quanto riguarda le richieste di integrazione della normativa vigente contenute nella risoluzione presentata dall'onorevole Cristian Iannuzzi, osserva che sarebbe più appropriato lasciare ai comuni la possibilità di modulare l'entità dei pagamenti dovuti e di gestire le relative comunicazioni, piuttosto che imporre per legge gli importi da applicare ed eventuali soglie di tolleranza.

Martina NARDI (SEL) ribadisce a nome del proprio gruppo il sostegno alla risoluzione presentata dal collega Mognato, che indica la strada appropriata per affrontare la questione in esame. Per quanto riguarda i contenuti della risoluzione di cui è primo firmatario l'onorevole Cristian Iannuzzi, rileva che alcuni degli interventi in essa richiesti, e, in particolare, la previsione che l'organo accertatore lasci sul veicolo il preavviso di sanzione già adesso sono effettuati dai comuni di propria iniziativa. Ritiene preferibile mantenere tali attività nell'autonomia di gestione dei comuni, piuttosto che prevederle in modo uniforme per legge. Anche per quanto riguarda gli importi delle sanzioni e le relative modalità di applicazione, occorre

a suo giudizio rispettare l'autonomia dei singoli comuni e tener conto delle loro valutazioni. In sostanza ritiene che la risoluzione presentata dal collega Cristian Iannuzzi e da altri deputati del gruppo Movimento 5 Stelle prefiguri una regolazione per legge burocratica e farraginoso, che può risultare in contrasto sia con gli interessi dei cittadini sia con l'opportunità di lasciare agli enti locali adeguati margini di discrezionalità.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO richiama i contenuti della risposta fornita dal Governo nella seduta del 20 marzo all'interrogazione presentata sul tema in esame dall'onorevole Mognato, che ha suscitato molta attenzione anche sugli organi di stampa. Ribadisce che, come chiarito dal parere espresso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in una nota del luglio 2007, alla quale si è conformata anche l'interpretazione del Ministero dell'interno, con successive note del 2010, in caso di sosta illimitata tariffata, il pagamento in misura insufficiente non costituisce una violazione delle norme di circolazione stradale, ma un'adempimento contrattuale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha altresì precisato che in tal caso sono dovute, in aggiunta al mancato pagamento e al rimborso delle spese per il recupero dello stesso, eventuali penali da stabilire con apposito regolamento comunale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è pertanto limitato a ribadire l'interpretazione che già da tempo aveva fornito. È evidente peraltro che la questione è oggetto di interessi contrastanti, quali quelli, da un lato, degli utenti, di cui si sono fatte portavoce le associazioni dei consumatori, che sono intervenute per sostenere l'interpretazione del Ministero, e, dall'altro, dei comuni rappresentati dall'ANCI. Auspica pertanto che si possa pervenire a una soluzione condivisa da tutti i soggetti coinvolti, alla quale gli atti di indirizzo in esame potranno fornire un utile contributo.

In particolare, con riferimento alla risoluzione di cui è primo firmatario l'ono-

revoles Mognato, esprime l'assenso del Governo a condizione che il dispositivo sia riformulato nel senso di specificare che l'apposita circolare interpretativa, di cui si richiede l'adozione, sia una circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riferimento alla risoluzione di cui è primo firmatario l'onorevole Cristian Iannuzzi, esprime l'assenso del Governo a condizione che sia riformulata la premessa, espungendo le parti in cui si sostiene che «la soluzione del Ministero contrasta con i principi comunitari» e, successivamente, che «la soluzione civilistica proposta dal Ministero crea un vuoto di tutela e un conseguente *vulnus* all'interesse pubblico, dando la stura a comportamenti opportunistici di utenti che scelgano scientemente di pagare la tariffa minima».

Michele MOGNATO (PD) accoglie la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo della risoluzione di cui è primo firmatario.

Cristian IANNUZZI (M5S) accoglie la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo della risoluzione di cui è primo firmatario.

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che il nuovo testo della risoluzione Mognato assume il numero 8-00046 (*vedi allegato 1*).

Pone quindi in votazione il nuovo testo della risoluzione.

La Commissione approva il nuovo testo della risoluzione Mognato n. 7-00320 che assume il numero 8-00046 (*vedi allegato 1*).

Michele MOGNATO (PD), alla luce delle considerazioni svolte nella discussione, dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla risoluzione Cristian Iannuzzi n. 7-00323.

Martina NARDI (SEL), alla luce delle considerazioni svolte nella discussione, dichiara l'astensione del proprio gruppo

sulla risoluzione Cristian Iannuzzi n. 7-00323.

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che il nuovo testo della risoluzione Cristian Iannuzzi assume il numero 8-00047 (*vedi allegato 2*).

Pone quindi in votazione il nuovo testo della risoluzione.

La Commissione approva il nuovo testo della risoluzione Cristian Iannuzzi n. 7-00323 che assume il numero 8-00047 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso de Caro.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34 e n. 35, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Atto n. 84.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ivan CATALANO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Ivan CATALANO, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il

parere al governo sullo schema di regolamento di delegificazione recante modifiche ai due decreti del Presidente della Repubblica n. 34 e 35 del 2009 i quali rispettivamente recano lo statuto e il regolamento di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Ricorda che l'Agenzia è stata istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 162/2007, in attuazione della direttiva 2004/49/CE, con compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale. Essa è dotata di personalità giuridica ed è indipendente, sul piano organizzativo, giuridico e decisionale, da qualsiasi impresa ferroviaria, gestore dell'infrastruttura, soggetto richiedente la certificazione ed ente appaltante. È sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tra i compiti dell'Agenzia giudica meritevoli di menzione la definizione del quadro normativo in materia di sicurezza, l'emanazione delle norme tecniche e degli standard di sicurezza e la vigilanza sulla loro applicazione e l'autorizzazione alla messa in servizio del materiale rotabile e dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario.

Passando ad una breve sintesi del contenuto del provvedimento in esame, rileva che l'articolo 1 dello schema di regolamento di delegificazione prevede, al comma 1, lettera *a*), che il contratto di durata triennale del direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie possa essere rinnovato per non più di due volte, mentre la normativa vigente prevede che non possa essere rinnovato più di una volta. Ciò attraverso una modifica dell'articolo 4, comma 4, dello Statuto dell'Agenzia (decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2009). In proposito osserva che la relazione illustrativa afferma che la modifica si rende necessaria per «garantire la continuità di direzione e di coordinamento, nell'attuale fase di crescita dell'organismo in considerazione della specifica competenza tecnico-scientifica necessaria per la gestione dello stesso». Nella relazione si afferma infatti che a fronte di un organico originariamente pre-

visto di 205 unità, l'Agenzia ha fin qui operato con 98 unità di personale (92 nei ruoli e 6 comandati) e solo recentemente, con le delibere dell'Agenzia n. 1 e 2/2013, relative rispettivamente alla programmazione triennale di fabbisogno e alla ridefinizione della dotazione organica, è stato avviato l'iter per l'acquisizione di nuove 60 unità di personale.

La successiva lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 prevede un ampliamento dei compiti del direttore dell'Agenzia, attraverso una modifica del comma 6 dell'articolo 4 dello Statuto. In particolare si prevede che il direttore adotti, sentito il comitato direttivo, gli atti occorrenti per adeguare alle esigenze funzionali l'organizzazione dell'Agenzia, nei limiti delle risorse dell'Agenzia stessa e fatto salvo il numero dei settori previsto dal regolamento n. 35 del 2009, anche individuando il numero degli uffici e le sedi e le unità operative anche all'estero. Gli atti sono trasmessi all'approvazione del Ministero vigilante (cioè il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), e si intendono approvati, in assenza di osservazioni, decorsi sessanta giorni dalla ricezione.

In proposito, ricorda che il citato regolamento è il regolamento di organizzazione dell'Agenzia, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 35/2009. Il regolamento individua sei settori di attività: il settore amministrazione, affari legali e finanza; il settore monitoraggio, banche dati e rapporti istituzionali; il settore norme di esercizio; il settore standard tecnici; il settore autorizzazioni e certificazioni e il settore ispettorato e controlli. La disposizione sostituita prevede che, con atti regolamentari interni, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano individuate le misure necessarie per adeguare alle esigenze funzionali l'organizzazione dell'Agenzia, anche tramite l'individuazione di sedi periferiche e di sedi operative all'estero.

Al riguardo, segnala che, come segnalato anche nel parere del Consiglio di Stato, l'articolo 4, comma 6, lettera *a*) del decreto legislativo n. 162/2007 (istitutivo

dell'Agenzia) prevede che con regolamento di delegificazione si provveda, tra le altre cose, « all'assetto organizzativo, centrale e periferico dell'Agenzia ». In tal senso andrebbe verificata la coerenza con tale previsione della disposizione in commento, che rimette invece parti significative dell'assetto dell'Agenzia a decisioni sostanzialmente autonome del Direttore.

L'articolo 2 sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 del citato regolamento di organizzazione dell'Agenzia, prevedendo che con atti adottati dal direttore dell'Agenzia, sentito il comitato direttivo e approvati dal Ministero vigilante, siano determinati i compiti degli uffici. Anche in questo caso gli atti si intendono approvati decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione da parte del Ministero, in assenza di osservazioni. Sottolinea che la norma vigente prevede invece che con atti regolamentari adottati dal direttore dell'Agenzia, sentito il comitato direttivo, e approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definizione dei compiti degli uffici, mentre con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 (in coerenza quindi con l'articolo 4 del decreto legislativo n. 162 del 2007 sopra richiamato) si provvede all'individuazione degli uffici periferici e all'istituzione di unità operative all'estero, anche tenendo conto delle intese con le società del gruppo Ferrovie dello Stato Spa per l'utilizzo di immobili di tali società per i compiti istituzionali dell'Agenzia, intese previste dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 162 del 2007. Si deve tenere conto, inoltre, per l'istituzione di unità operative all'estero, presso le sedi di rappresentanza delle organizzazioni internazionali in materia di sicurezza del trasporto ferroviario.

In proposito, rinvia alle osservazioni appena formulate in ordine all'abbandono dello strumento del regolamento di delegificazione, a vantaggio di decisioni sostanzialmente autonome del direttore, per la regolazione di aspetti importanti della vita dell'Agenzia, come l'istituzione di unità operative all'estero. Più in generale, os-

serva che andrebbe valutata attentamente l'opportunità di introdurre un meccanismo di silenzio-assenso da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in luogo dell'esplicita approvazione attualmente prevista, per la delimitazione dei compiti degli uffici.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Dal punto di vista formale, segnala infine che all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 1) capoverso *i*) il riferimento al « regolamento 25 febbraio 2009, n. 35 » andrebbe sostituito con quello al « regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35 ». Peraltro, poiché la citata lettera *b* contiene solo la sostituzione della lettera *i*) del comma 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2009 non appare necessario il ricorso al numero 1 per la partizione della lettera.

Arianna SPESSOTTO (M5S) riguardo alla possibilità di rinnovare l'incarico del direttore dell'Agenzia per due mandati, anziché per uno, prevista all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del provvedimento in esame, ritiene preferibile che si preveda una apposita deroga per il direttore attualmente incaricato piuttosto che una modifica dello Statuto dell'Agenzia, che renderebbe permanente una misura che è motivata da esigenze contingenti. Quanto alla modifica proposta alla lettera *b*) del medesimo comma, come anche a quella di cui all'articolo 2, chiede al Governo chiarimenti sia rispetto alla modifica della dicitura originaria, che prevedeva la dizione « atti regolamentari interni » in luogo di « atti » sia in ordine al merito della disposizione proposta, anche alla luce di quanto evidenziato nel parere del Consiglio di Stato, che ha ricordato che il decreto istitutivo dell'Agenzia ha previsto un regolamento di delegificazione per provvedere all'assetto organizzativo centrale e periferico dell'Agenzia. Chiede inoltre se l'attribuzione al direttore della funzione di individuazione degli uffici e delle sedi e unità operative anche all'estero prelude ad una volontà dell'Agen-

zia di aprire nuovi sedi estere. Infine, quanto alla clausola di invarianza finanziaria, chiede al Governo rassicurazioni, dal momento che viene prevista l'assunzione di ulteriori risorse umane in vista del raggiungimento dell'organico previsto, pari a 205 unità. In ultimo esprime preoccupazioni riguardo alla genericità delle note inviate dall'Agenzia per la sicurezza ferroviaria agli operatori del trasporto ferroviario successivamente al tragico incidente occorso a Viareggio. Osserva al riguardo che lasciare margini di indeterminatezza nella regolamentazione da parte dell'Agenzia significa di fatto rimettere la regolamentazione nelle mani degli operatori ferroviari che possono interpretare e applicare tali regole in modo difforme, mettendo a rischio la sicurezza ferroviaria.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO osserva che lo schema di regolamento, nell'introdurre modifiche sia allo Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (A.N.S.F.) adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34, che all'organizzazione regolamentata con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35, chiarisce alcuni ambiti dell'autonomia gestionale già attribuita al Direttore dell'Agenzia dai citati regolamenti, al fine di assicurare una continuità di direzione e gestione, nonché armonizzare e semplificare le norme relative all'individuazione degli uffici, consentendo una flessibilità organizzativa più aderente alle caratteristiche operative proprie di un organismo cui sono attribuiti compiti delicati, con prevalente contenuto tecnico, in materia di sicurezza ferroviaria.

In particolare rileva che l'articolo 1 introduce la modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/09 prevedendo che il contratto individuale che determina il trattamento giuridico ed economico del Direttore dell'Agenzia possa essere rinnovato, anziché una sola volta, non più di due volte (articolo 1, comma 1, lettera *a*) e semplificando alcune procedure organizzative in-

terne all'Agenzia (articolo 1, comma 1, lettera *b*). Osserva che la modifica di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 si rende necessaria per garantire la continuità di direzione e coordinamento, in particolare nell'attuale fase di crescita dell'organismo, in considerazione della specifica competenza tecnico-scientifica necessaria per la gestione dello stesso mentre la modifica indicata alla lettera *b*) interviene per chiarire quanto già disposto dal richiamato articolo 4, prevedendo che il direttore, nei limiti delle risorse finanziarie già attribuite all'Agenzia, sentito il Comitato direttivo, possa adottare gli atti occorrenti per adeguare, nel rispetto del limite dei sei settori previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 35 del 2009, l'organizzazione dell'Agenzia medesima, anche tramite l'individuazione del numero degli uffici di cui si compongono i settori, nonché l'individuazione di sedi periferiche ed operative anche all'estero.

Quanto all'articolo 2 fa presente che esso prevede: la riformulazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 35 del 2009, nel senso di attribuire al direttore, sentito il Comitato direttivo ed a seguito di approvazione del Ministero vigilante, il potere di adozione di atti di organizzazione per la definizione dei compiti degli uffici; la soppressione del secondo periodo del medesimo comma 3, che attualmente prevede l'individuazione degli uffici periferici e di istituzione di unità operative anche all'estero tramite decreto del Presidente della Repubblica (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988).

Infine fa presente che l'articolo 3 prevede che le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 possano trovare attuazione nei limiti degli attuali stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Arianna SPESSOTTO (M5S) ribadisce le richieste di chiarimento precedentemente formulate.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO ritiene che le modifiche appor-

tate dal provvedimento non autorizzino a pensare all'istituzione di sedi estere da parte dell'Agenzia e sottolinea che gli atti approvati dal direttore sono di natura amministrativa e non normativa.

Ivan CATALANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

7-00320 Mognato: Sosta dei veicoli su stalli a pagamento oltre l'orario autorizzato.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

premesso che:

il Ministero dell'interno, con proprio parere del 26 agosto 2003, aveva previsto che in caso di sosta di un autoveicolo su stallo a pagamento oltre l'orario autorizzato dal contrassegno esposto si desse luogo alla procedura di infrazione prevista dal codice della strada;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propria nota prot. n. 74779 del 30 luglio 2007, ha invece chiarito che la fattispecie di cui sopra non si configura come violazione del codice della strada, bensì come inadempimento contrattuale, e che quindi è dovuto dal cittadino in questo caso soltanto il pagamento della differenza eccedente quanto attestato dal contrassegno di sosta, integrato da eventuale penalità da stabilire con regolamenti comunali;

il rappresentante del Governo, in risposta all'interrogazione Mognato e altri n. 5-02362, nella seduta della IX Commissione del 20 marzo 2014, ha precisato che, ai sensi dell'articolo 157, comma 6, del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio; in tali luoghi pertanto la mancata indicazione dell'orario di inizio costituisce un'infrazione del

codice della strada, mentre non costituisce infrazione il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento;

per questa ultima fattispecie le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, devono essere stabilite con apposito regolamento comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni stabilite dal codice civile, dal codice del consumo, nonché dall'articolo 17, comma 132, della legge n. 127 del 1997, e possono essere affidate al gestore del servizio;

il rappresentante del Governo ha altresì precisato che su questa interpretazione normativa, inizialmente avanzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha successivamente convenuto anche il Ministero dell'interno, correggendo con successive note del 18 gennaio 2010 e del 28 agosto 2010 il precedente parere del 2003; il rappresentante del Governo si è inoltre detto disponibile a intervenire con le ulteriori azioni del caso per meglio chiarire le argomentazioni esposte nella risposta all'interrogazione, fermo restando che non si ravvisa la necessità di ulteriori interventi normativi;

nonostante i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, permangono interpretazioni difformi, come segnalato

anche dalla presa di posizione dell'ANCI dello scorso 24 marzo,

impegna il Governo

a intervenire urgentemente con apposita circolare interpretativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di rendere nota in modo inoppugnabile la

corretta interpretazione normativa in merito alla sosta di autoveicoli su stalli a pagamento oltre l'orario autorizzato e assicurare pertanto, da parte dei soggetti preposti, un trattamento uniforme di tale fattispecie.

(8-00046) « Mognato, Oliaro, Tullo, Vitelli, Furnari, Quaranta, Berretta, Nardi ».

ALLEGATO 2

7-00323 Cristian Iannuzzi: Sosta dei veicoli su stalli a pagamento oltre l'orario autorizzato.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

premessi che:

la disciplina sulla sosta degli autoveicoli è stata di recente oggetto di un vivace contrasto interpretativo in ordine al regime sanzionatorio applicabile. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'associazione nazionale comuni italiani, in contrasto fra loro, hanno fornito due approdi interpretativi divergenti;

il caso controverso, specificamente, riguarda l'esatta individuazione della sanzione per l'ipotesi in cui un soggetto parcheggi il suo veicolo in un'area riservata soggetta a sosta regolamentata e provveda al regolare pagamento del titolo di sosta, ma non rispetti i limiti temporali previsti;

in linea generale l'ANCI opta per un regime sanzionatorio di stampo pubblicitario, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invece non ritiene applicabile la sanzione amministrativa, sostenendo che l'ipotesi in esame rappresenti un illecito civile, soggetto alla sanzione privatistica dell'inadempimento contrattuale;

l'assetto normativo che ha dato origine al contrasto presenta dei profili di contraddittorietà e difetta di organicità e chiarezza normativa. I principali elementi di confusione sono, a detta dei proponenti, determinati dalla apparente sovrapposizione di una serie di norme in contrasto fra loro. I precetti in contrasto sono rappresentati dagli articoli 7, commi 1, lettera f), 14 e 15 e l'articolo 157, commi 6 e 8 del

codice della strada, oltre che dall'articolo 17, comma 132 della legge n. 127 del 1997;

nel citato groviglio di norme, a fronte di duplicazioni e contrasti, di fatto non esiste alcuna disposizione che esplicitamente disciplini la fattispecie della sosta effettuata con ticket regolarmente acquistato ma poi scaduto. L'assenza di tale disposizione esplicita, oltre ai citati conflitti, è la principale causa del contrasto;

la vigente disciplina presenta palesi profili di contrasto con le disposizioni costituzionali e comunitarie. Ad assetto vigente, non risulta possibile offrire una lettura costituzionalmente e comunitariamente univoca, orientata a sanare tali contrasti e tali illegittimità;

i principi contenuti nel Libro bianco sui trasporti e nella direttiva in fase di approvazione sulla mobilità urbana prospettano sistemi di gestione della sosta che dovrebbero trovare uniforme applicazione in tutti i Paesi dell'Unione europea;

la soluzione ANCI appare in palese contrasto con il principio di offensività e quindi con gli articoli 25, 27 della Costituzione e al combinato disposto 117 della Costituzione e articolo 6 CEDU, in quanto portano alla punizione di comportamenti eventualmente inoffensivi;

il conflitto reale o apparente fra norme riflette un problema di natura metagiuridica. Da qui l'esigenza di individuare una soluzione concreta che salvaguardi le esigenze privatistiche di tutela del cittadino con quelle pubblicitarie di razionale utilizzo del suolo e di rispetto delle norme di circolazione stradale;

sussiste il rischio effettivo che siano incentivati comportamenti opportunistici di utenti che scelgano scientemente di pagare la tariffa minima, sfruttando le lacune dell'ordinamento. Ciò oltre a mettere in crisi le finalità della sosta regolamentata (contenimento della domanda di mobilità privata), ridurrebbe anche le fonti di sostegno economico alle politiche per la mobilità sostenibile (articolo 7 del codice della strada);

la soluzione pubblicistica proposta dall'ANCI può sacrificare eccessivamente i diritti dei cittadini. Tale opzione interpretativa, infatti, oltre a presentare concreti profili di illegittimità costituzionale, quali ad esempio il principio di offensività, crea nel contempo situazioni di iniquità sostanziale. Situazioni inique possono determinarsi nel caso in cui un soggetto abbia sbagliato il calcolo sull'orario di sosta e « sfori » il tempo consentito anche di pochi minuti. Infatti, per tale ricostruzione interpretativa, rispettando alla lettera il dettato normativo, il soggetto in questo caso va sanzionato. Pertanto, anche la permanenza di un solo minuto in violazione delle norme previste dal codice implica l'applicazione della sanzione piena con il conseguente rischio che, avallando questa ricostruzione, venga conferita eccessiva discrezionalità all'organo accertatore, che si troverà nella situazione di dover decidere se procedere all'irrogazione della sanzione o soprassedere. Oltretutto, ragionando al contrario, vigente questa ricostruzione, il cittadino sarà obbligato a pagare quote orarie di sosta non usufruita, perché, nella valutazione degli orari di sosta, dovrà ricorrere a criteri prudenziali;

nell'ordinamento esistono soglie di tolleranza. Fra tutte, proprio in materia di circolazione stradale e in particolare di

limiti di velocità, si veda l'articolo 1, decreto ministeriale 29 ottobre 1997, secondo il quale nell'impiego di apparecchi automatici per gli accertamenti della velocità deve essere applicata una riduzione pari al 5 per cento con un minimo di 5 chilometri/orari. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale;

nel caso della sosta la stima sui tempi di permanenza è, talvolta, difficile da quantificare in anticipo e quindi se ragioni di tolleranza esistono nel caso dei limiti di velocità, tanto più devono valere in questo in cui le esigenze di sicurezza sono minori e il calcolo è più complesso;

in alcuni comuni è già in vigore la prassi secondo cui l'organo accertatore, nell'immediata scadenza della tariffa di sosta, provvede al deposito del preavviso di ricorso, documento di moral suasion con il quale si ammonisce il trasgressore della futura sanzione,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per rivedere l'attuale normativa relativa alla sosta tariffata al fine di risolvere i profili di contraddittorietà di cui in parola;

ad assumere iniziative per introdurre un sistema sanzionatorio graduale che tenga conto dei tempi di permanenza illegittimi e stabilisca una soglia di tolleranza non soggetta a sanzione;

ad assumere iniziative per istituire, per legge, una procedura amministrativa che imponga all'organo accertatore di lasciare sul veicolo il preavviso di sanzione.

(8-00047) « Cristian Iannuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Spessotto ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00151 Mucci: Sostegno alla produzione di veicoli elettrici e di kit di riconversione elettrica dei veicoli (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00045</i>)	124
<i>ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della risoluzione)</i>	127
7-00211 Mucci: Utilizzo dei fondi europei per gli anni 2014-2020 (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00044</i>)	125
<i>ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della risoluzione)</i>	130

INTERROGAZIONI:

5-01252 Casellato: Strategie politiche e industriali per il rilancio produttivo della provincia di Treviso	126
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	132
5-01671 Bombassei: Interventi di politica economica a favore delle imprese per il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo	126
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	133
5-01721 Prodani: Sviluppo del turismo accessibile	126
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	135
5-01748 Vallasca: Quadro normativo vigente in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili	126
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	138
5-01899 Colletti: Rilancio della produzione industriale nel sito di Celano	126
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	142

RISOLUZIONI

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Intervengono il viceministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Francesca Baracciu.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00151 Mucci: Sostegno alla produzione di veicoli elettrici e di kit di riconversione elettrica dei veicoli.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00045).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 15 gennaio 2014.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 gennaio, la

risoluzione in esame è stata illustrata dalla prima firmataria.

Chiede quindi che il Governo si pronunci in merito.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI esprime una posizione di sostanziale condivisione del Governo sulla risoluzione in esame; riferendosi agli impegni ivi contenuti, esprime l'assenso sul primo impegno così come sul secondo, che però dovrebbe essere riformulato nel senso di inserire, dopo le parole « ad adottare » le seguenti « , nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica ». Sul terzo impegno, che pure risulta di competenza prevalente del Ministero delle infrastrutture, esprime comunque una sostanziale condivisione, anche in considerazione della formulazione, che lascia al governo la valutazione dell'opportunità dell'intervento normativo. Esprime quindi l'accogliibilità del quarto impegno, mentre sul quinto chiede una riformulazione, consistente nel sostituire le parole: « a programmare » con le seguenti: « a valutare di programmare »; anche il sesto impegno è dichiarato accoglibile con l'inserimento della clausola « nel rispetto delle competenze di finanza pubblica e ». Dichiarò infine accoglibili il settimo e l'ottavo impegno.

Mara MUCCI (M5S), dichiara di accettare le riformulazioni proposte dal Vice-ministro De Vincenti.

La Commissione approva quindi all'unanimità la risoluzione, come riformulata, che assume il numero 8-00045 (*vedi allegato 1*).

7-00211 Mucci: Utilizzo dei fondi europei per gli anni 2014-2020.

(*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00044*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 15 gennaio 2014.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 gennaio, la risoluzione in esame è stata illustrata dalla prima firmataria.

Chiede quindi che il Governo si pronunci in merito.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU dichiara la sostanziale condivisione del dicastero del turismo sulla risoluzione in esame; sottolinea comunque che la materia del turismo, attualmente, rientra tra le competenze delle regioni, sebbene è nota l'intenzione del Governo di procedere alla revisione del titolo V della Costituzione. Ritiene quindi necessario, ai fini dell'accoglimento, riformulare il primo e il secondo impegno della risoluzione con l'inserimento della clausola « in accordo con le regioni e gli enti locali ». Sul terzo e il quarto impegno, che peraltro rientrano nelle competenze di altro dicastero, quello dell'ambiente, dichiara la sostanziale condivisione e quindi la loro accoglibilità, così come ritiene possa essere accolto l'ultimo impegno.

Mara MUCCI (M5S) dichiara di accettare le riformulazioni proposte dal rappresentante del governo.

La Commissione approva quindi all'unanimità la risoluzione, come riformulata, che assume il numero 8-00044 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.25.

INTERROGAZIONI

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Intervengono il viceministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Francesca Baracciu.

La seduta comincia alle 14.25.

5-01252 Casellato: Strategie politiche e industriali per il rilancio produttivo della provincia di Treviso.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Floriana CASELLATO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta e ringrazia il viceministro per la disponibilità manifestata dal Governo a seguire le problematiche delle aziende Mobilificio Europeo e Faram.

5-01671 Bombassei: Interventi di politica economica a favore delle imprese per il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo.

Luciano CIMMINO (SCpI) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luciano CIMMINO (SCpI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta prendendo atto che gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati nel 2014 genereranno credito di imposta nel 2015.

5-01721 Prodani: Sviluppo del turismo accessibile.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Aris PRODANI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo e degli impegni che ha annunciato nel settore del turismo accessibile. Ribadisce, in particolare, l'importanza di quanto affermato nel *Libro Bianco sul turismo accessibile in Italia* che contiene numerosi progetti di diverso tipo che possono rappresentare un'utile base di partenza per le iniziative da realizzare in Italia.

Segnala alla Commissione l'esperienza che recentemente ha avuto occasione di sperimentare in prima persona in occasione della manifestazione BIT 2014, svoltasi a Milano nello scorso mese di febbraio, dove purtroppo ha potuto constatare come solo la regione Piemonte avesse allestito un *desk* attrezzato a fornire informazioni anche agli utenti diversamente abili. Auspica quindi che tale esempio possa essere seguito anche dalle altre regioni italiane.

5-01748 Vallascas: Quadro normativo vigente in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta esprimendo il rammarico che le relazioni informative che nel corso degli anni non sono state presentate in Parlamento avrebbero potuto rappresentare un utile strumento di analisi anche per l'indagine conoscitiva sulla Strategia energetica nazionale in corso presso la Commissione.

5-01899 Colletti: Rilancio della produzione industriale nel sito di Celano.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*), precisando che fornirà successivamente all'interrogante ulteriore documentazione scritta.

Andrea COLLETTI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Lamenta che lo stabilimento ex Maccaferri di Celano ha realizzato una produzione record nel 2012 e, nonostante ciò, l'azienda ha deciso la delocalizzazione all'estero delle attività con gravi conseguenze sul versante occupazionale.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00151 Mucci: Sostegno alla produzione di veicoli elettrici e di kit di riconversione elettrica dei veicoli.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

La X Commissione,

premesso che:

l'OCSE, per prima, nella raccomandazione del 26 maggio 1972 n. 128, ha formulato, a livello internazionale il principio « chi inquina, paga », affermando la necessità che all'inquinatore fossero imputati « i costi della prevenzione e delle azioni contro l'inquinamento come definite dall'Autorità pubblica al fine di mantenere l'ambiente in uno stato accettabile »;

con la revisione del trattato di Roma ad opera dell'Atto unico europeo del 1987, il principio « chi inquina, paga » trova definitivo riconoscimento nell'articolo 130, oggi articolo 174, quale principio fondamentale della politica comunitaria in materia ambientale »;

nel 2010 la Commissione europea ha presentato una « Strategia europea per incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico » corredata da un piano d'azione che prevede, tra l'altro, di assicurare che i veicoli a propulsione elettrica siano sicuri come quelli a trazione endotermica, di promuovere norme comuni che consentano a tutti i veicoli elettrici di essere ricaricati ovunque sul territorio nazionale, di aggiornare le regole e promuovere la ricerca sul riciclaggio e la capacità delle batterie;

a questa strategia sono seguite diverse iniziative tra cui:

nel 2012, la presentazione del piano d'azione CARS 2020 volto a raffor-

zare la competitività e la sostenibilità dell'industria automobilistica italiana nella prospettiva del 2020;

la creazione di un Osservatorio sulla mobilità elettrica che ha il compito anche di sviluppare raccomandazioni politiche e la piattaforma europea per l'elettrificazione dei trasporti di terra che comprende reti e imprese europee e ha l'obiettivo di promuovere investimenti nelle infrastrutture elettriche (veicoli a due ruote, autobus, metropolitana, ferrovie);

la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli;

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 ha attuato la direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria allo scopo di ridurre l'inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente;

con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 gennaio 2003 è stata recepita la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;

il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri;

i principi di derivazione comunitaria possono ritenersi costituzionalizzati in considerazione del fatto che il nuovo articolo 117 della Costituzione prevede che i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dai principi generali su cui esso si fonda, devono essere osservati dallo Stato e dalle regioni;

l'articolo 17-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 « Misure urgenti per la crescita del Paese », convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, individua, tra le finalità del capo IV-*bis* del medesimo decreto, lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso la sperimentazione e diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;

inoltre, l'articolo 17-*septies* al medesimo decreto-legge evidenzia come al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica debba essere redatto un Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica che ha ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti;

il Piano nazionale sopracitato prevede i seguenti obiettivi:

obiettivo 2016 – 90.000 punti di ricarica accessibili al pubblico;

obiettivo 2018 – 110.000 punti di ricarica accessibili al pubblico;

obiettivo 2020 – 130.000 punti di ricarica accessibili al pubblico;

la crisi energetica ed economica, gli oneri di manutenzione dei mezzi pubblici, il crescente inquinamento acustico e ambientale necessitano di soluzioni perseguibili attraverso una maggiore offerta del

trasporto pubblico, il maggior riciclo possibile e l'utilizzo di veicoli a basse emissioni complessive,

impegna il Governo:

ad adottare una politica industriale che, in conformità alle direttive, alle strategie e ai piani di azione europei in materia ambientale e di mobilità sostenibile, sostenga le imprese italiane per quanto riguarda la produzione, prototipazione, omologazione di veicoli elettrici, la conversione di veicoli da endotermici ad elettrici, nonché la ricerca e lo sviluppo nell'ambito che ruota attorno ai veicoli a basse emissioni;

ad adottare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, misure che favoriscano e sostengano le piccole e medie imprese italiane per quanto riguarda la realizzazione, l'installazione e l'omologazione dei kit di conversione ed i centri di prova italiani quali le università, i centri di ricerca e l'Enea;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative che regolino la riconversione elettrica o ibrida dei mezzi pubblici e privati, assumendo iniziative per l'estensione dell'applicazione dell'articolo 17 della legge n. 134 del 2013 a tutte le categorie di mezzi di trasporto, senza limiti di età, l'omologazione dei veicoli, trasformati e dei kit di conversione e che sostengano la qualificazione degli operatori e professionisti italiani impiegati sia nella produzione che nei servizi che operano nelle filiere della mobilità elettrica;

a stimolare le case automobilistiche italiane a progettare mezzi di trasporto che durante la loro vita possano essere convertibili;

a valutare di programmare iniziative per il recupero di realtà produttive e del terziario potenzialmente convertibili;

a destinare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica e compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, fondi che con-

sentano alle aziende italiane di attuare progetti di conversione elettrica e/o ibrida e di omologazione;

a sostenere tutte le realtà imprenditoriali italiane che si occupano della realizzazione di sistemi di diagnostica in rete per la gestione degli interventi di manutenzione predittiva e di assistenza;

a stimolare i settori della ricerca e dello sviluppo relativamente alla produzione e al riciclaggio delle batterie nonché alla creazione di ulteriori smart grid e all'attuazione di sistemi di gestione G2V e V2G (V= vehicle, G= grid, 2= verso).

(8-00045) « Mucci, Crippa, Da Villa, Catalano, Cristian Iannuzzi, Prodani, Rizzetto ».

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00211 Mucci: Utilizzo dei fondi europei per gli anni 2014-2020.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

La X Commissione,

premesso che:

in data 10 dicembre 2013, il Ministro Trigilia ha presentato la bozza di accordo di partenariato sulla programmazione del nuovo ciclo dei fondi europei 2014-2020;

la distribuzione dei fondi dell'Unione europea, pari a 32.268 milioni di euro, decisa dal Governo prevede l'assegnazione di 7.695 milioni di euro alle regioni dell'obiettivo competitività; 1.102 euro per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna); 22.334 milioni di euro per le regioni convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, più la Basilicata);

inoltre, il Governo ha stanziato 24 miliardi di euro di cofinanziamento nazionale nell'ambito della legge di stabilità insieme a 54 miliardi di euro per il Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo aree sottoutilizzate) per un totale di 109 miliardi di euro per le politiche di coesione del settennato 2014-2020;

al fine di garantire la realizzazione dei progetti di lunga durata, il Fondo per lo sviluppo e la coesione è stato destinato al finanziamento di grandi opere infrastrutturali, con particolare attenzione al settore dei trasporti e all'ambiente;

i fondi strutturali, invece saranno dedicati al sostegno delle imprese e delle persone, alle aree territoriali, alla realizzazione di piccole opere infrastrutturali;

nell'ambito delle 11 aree di intervento individuate dalla strategia europea, l'Italia ha deciso di concentrarsi su un numero limitato di obiettivi, in particolare su ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e competitività delle piccole e medie imprese, che otterranno il 37 per cento dei fondi, rispetto al 10 per cento della precedente programmazione e sulla promozione dell'occupazione, che passa dal 4,1 per cento delle risorse, nel periodo 2007-2013, al 14 per cento;

le altre priorità riguarderanno la valorizzazione dei beni ambientali e culturali, l'inclusione sociale e il contrasto alla povertà, la formazione, i programmi urbani, con particolare attenzione ai temi della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica e dell'economia digitale, le aree interne;

per favorire la ripresa nel Sud, il Governo supporterà azioni che si concentreranno su temi e filiere produttive comuni, quali manifatturiero, agroalimentare e turismo, e la realizzazione di infrastrutture leggere,

impegna il Governo:

a prevedere, in accordo con regioni ed enti locali, lo sviluppo di dorsali cicloturistiche sul territorio nazionale in conformità a quanto previsto dal piano della Commissione europea EuroVelo in riferimento alla rotta 5 – Via Romea Francigena (Londra-Roma e Brindisi 3.900 chilometri) e all'itinerario 7 – Sun Percorso (Capo Nord-Malta 7409 chilometri);

a definire, in accordo con regioni ed enti locali, azioni e tempi di realizzazione del progetto VENTO, quale volano per un turismo e una mobilità sostenibili tale da innescare un processo virtuoso che abbia come prevedibile conseguenza benefici economici per le comunità locali grazie ad una maggiore spesa da parte dei cicloturisti che attraversano il territorio lentamente e senza proprie risorse, attingendo altresì ai commerci, ai ristoranti e agli alberghi dei piccoli centri, che sono quelli elettivamente scelti dal turista in bicicletta e l'induzione ad un maggiore utilizzo del trasporto pubblico con evidenti ripercussioni di minore impatto ambientale nonché di realizzazione di cicloitinerari locali beneficamente influenzati dagli itinerari europei e risvolti occupazionali attesi pari a 2.000 posti di lavoro;

ad attivare programmi di carattere nazionale per promuovere la conversione dei distretti industriali in APEA (area produttiva ecologicamente attrezzata), già prevista dal decreto-legge n. 112 del 1998, che rappresenta uno strumento di valorizzazione ecologico-ambientale del territorio, ma al tempo stesso un fattore di

crescita della competitività del sistema produttivo grazie ad una caratterizzazione fortemente innovativa dal punto di vista della sostenibilità ambientale, con particolare riguardo agli aspetti del risparmio energetico, della logistica e della tutela delle risorse ambientali;

ad adottare programmi operativi nazionali che prevedano azioni che realizzino una politica industriale che, in conformità alle direttive e alle strategie europee in materia ambientale e di mobilità sostenibile, sostenga le imprese italiane per quanto riguarda la produzione, prototipazione, omologazione di veicoli elettrici, la conversione di veicoli da endotermici ad elettrici, nonché la ricerca e sviluppo nell'ambito dei veicoli a basse emissioni;

ad avviare interventi nazionali che, attraverso la promozione turistica, tutelino e sostengano il patrimonio ambientale, culturale, storico, archeologico, enogastronomico e imprenditoriale.

(8-00044) « Mucci, Vallascas, Crippa, Prodani, Da Villa, Fantinati ».

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01252 Casellato: Strategie politiche e industriali per il rilancio produttivo della provincia di Treviso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Europeo e Faram sono due aziende storiche del territorio dell'area trevigiana (TV), del comparto del legno arredo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha seguito le problematiche del mobilificio Europeo, per affrontare le quali è già aperto un tavolo di confronto.

L'ultimo incontro si è svolto il 27 gennaio 2014. Durante tale riunione i rappresentanti aziendali hanno comunicato che la società è in concordato preventivo, dopo averne fatto domanda il 17 luglio 2013.

A metà marzo è loro intenzione avanzare richiesta al Tribunale di Treviso per l'ammissione al concordato liquidatorio col quale verrà nominato un Commissario.

Il rappresentante aziendale ha dichiarato che un'asta è già andata deserta e se l'azienda verrà ammessa al concordato, si dovrà procedere alla cessione nella fase liquidatoria.

In tale sede è stata, inoltre, espressa preoccupazione per lo stallo in cui versa l'economia veneta in generale e, prendendo atto che il Mobilificio Europeo è stato posto nelle condizioni di cessare la propria attività, anche, a causa della mancanza di azioni volte all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti, è stato preso l'impegno dai partecipanti all'incontro, di verificare se vi siano le condizioni per avviare un tavolo di sviluppo al fine di stilare un piano industriale con le aziende venete operanti nel settore del legno.

Le OO. SS hanno mostrato forte preoccupazione sia per il futuro dell'azienda sia per le industrie dell'intero territorio. È stata chiesta la possibilità di fare ricorso a un Accordo di Programma (AdP).

Il MiSE prendendo atto della istanza del territorio di avviare l'iter di definizione dell'AdP, si è impegnato a verificare con la Regione Veneto e la provincia di Treviso le condizioni e gli obiettivi produttivi e occupazionali che necessariamente devono essere alla base di ogni Accordo di Programma.

Il Ministero del Lavoro ha comunicato di aver convocato per il 27 marzo 2014 la società Europeo al fine di procedere con l'esame congiunto funzionale alla richiesta di CIGS per concordato preventivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per le sedi di Cessalto e Motta di Livenza (TV).

Per quanto riguarda la situazione dell'azienda Faram, che insiste anch'essa sullo stesso territorio ed è afferente al medesimo comparto del legno-arredo, vista la disponibilità di tutti i partecipanti all'incontro di trovare una soluzione che sia condivisibile per tutte le criticità produttive d'area e di comparto, sarà oggetto di un approfondimento in tale ambito così come auspicato dall'Interrogante.

Inoltre il MiSE assicura la propria disponibilità ad aprire uno specifico confronto al fine di affrontare la questione dell'azienda Faram.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01671 Bombassei: Interventi di politica economica a favore delle imprese per il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La politica industriale europea punta con decisione a rafforzare la base produttiva manifatturiera del continente, fino a raggiungere una quota del 20 per cento sul valore aggiunto complessivo rispetto all'attuale 15,2 per cento.

L'Italia è oggi il secondo paese manifatturiero dell'Europa dopo la Germania che vanta un peso nel settore superiore rispetto alla media europea pari al 15,5 per cento sul valore aggiunto totale dell'economia.

Per tutelare questo tessuto imprenditoriale con politiche adeguate è necessario sostenere chi già vi opera mirando a incrementarne la competitività, ed a tal fine si segnalano diversi strumenti di intervento.

Il credito d'imposta incrementale di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145/2013 (Destinazione Italia) che prevede l'introduzione di un credito d'imposta in favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Il beneficio, subordinato alla preventiva approvazione della Commissione europea, spetta nel limite massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016. Le risorse finanziarie sono individuate a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2016 dei fondi strutturali comunitari.

Tale credito d'imposta è determinato in misura corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute (valore minimo dell'investimento agevolabile pari a 50.000 euro) e spetta per un ammontare non superiore a 2,5 milioni annui per ciascuna impresa beneficiaria. Il beneficio spetta per le spese sostenute nel periodo com-

preso tra quello indicato dal decreto ministeriale di attuazione (che stabilirà la decorrenza) fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Al riguardo, si fa presente che gli Uffici ministeriali interessati hanno preparato lo schema del decreto ministeriale attuativo che è stato trasmesso al MEF per l'acquisizione di un parere preliminare prima della fase di concertazione vera e propria.

Un altro strumento importante è rappresentato dal credito d'imposta per l'assunzione di professionalità altamente qualificate, prevista dall'articolo 24 del decreto-legge n. 83/2012, che istituisce un credito d'imposta per agevolare l'occupazione stabile di personale altamente qualificato, contribuendo così all'innalzamento degli investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione da parte del sistema produttivo. Il credito d'imposta si configura come misura generale applicabile indistintamente a tutte le imprese e tutte le produzioni, giustificata dall'obiettivo di politica generale di favorire l'occupazione di personale qualificato e la ricerca di tutti i tipi di imprese, in particolare delle start-up innovative e degli incubatori certificati. In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale del 23 ottobre 2013, che pone le modalità attuative per beneficiare del credito.

Per quanto concerne il Programma «Horizon 2020», che orienterà i fondi tematici europei per la ricerca nel prossimo settennio, questo presenta importanti novità rispetto al passato, proprio con riferimento alla componente «ricerca applicata». È infatti previsto un pilastro *Industrial Leadership* che finanzierà con

17 miliardi di euro progetti mirati alla applicazione della ricerca, nelle fasi di sviluppo delle tecnologie più prossime al mercato.

Il Governo intende valorizzare questa opportunità, favorendo la massima partecipazione di imprese ed enti di ricerca italiani ai bandi europei, indirizzando altresì i fondi strutturali per l'innovazione alla realizzazione di specializzazioni intelligenti nei territori regionali.

A questo fine, il MISE in coordinamento con il MIUR sta definendo una Strategia nazionale per la ricerca e innovazione al fine di attivare azioni e misure in linea con i principi e gli indirizzi formulati dall'Unione Europea, anche nel programma « Horizon 2020 ».

La Strategia Nazionale costituisce il quadro di riferimento per l'identificazione delle priorità da realizzare da parte delle amministrazioni centrali e per l'attuazione delle politiche territoriali delle Regioni. L'obiettivo è evitare azioni frammentate e non coordinate, duplicazioni di attività sui singoli territori con conseguente spreco di risorse.

La Strategia nazionale per la ricerca e innovazione consentirà di:

impostare le traiettorie di sviluppo del Paese in grado di rispondere alle sfide sociali definite a livello comunitario nel programma HORIZON 2020;

costituire un quadro comune di riferimento degli ambiti scientifici e tecnologici (tecnologie abilitanti) prioritari per lo sviluppo del Paese;

concordare le modalità d'ingaggio tra i diversi livelli di governo delle politiche di ricerca e innovazione: comunitario, nazionale e regionale;

valorizzare ed integrare le offerte tecnologiche dei territori;

promuovere l'incontro tra domanda ed offerta d'innovazione tecnologica dei territori.

Sulla base di queste priorità, verranno definiti interventi puntuali finalizzati allo sviluppo sostenibile, all'incremento della produttività e competitività del sistema produttivo, alla ricerca applicata e all'innovazione industriale delle imprese.

Quanto allo strumento espressamente richiamato nell'atto di sindacato ispettivo, ovvero il credito d'imposta per le imprese e reti d'impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, o che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo, inserito nella legge di stabilità 2013 (commi 95 - 97 dell'articolo 1, legge n. 228/2012), risulta che la misura non ha mai trovato attuazione non essendo stato alimentato il fondo previsto presso la Presidenza del Consiglio. Peraltro, per la parziale coincidenza delle finalità può dirsi che tale misura sia stata assorbita dal più recente credito di imposta incrementale, di cui in precedenza riferito, introdotto dal decreto « Destinazione Italia ».

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01721 Prodani: Sviluppo del turismo accessibile.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'On.le Prodani chiede quali iniziative questo Ministero intende porre in essere per la promozione ed il sostegno del turismo accessibile.

Come sappiamo il turismo rappresenta, ormai da anni, una delle modalità più comuni di utilizzo del tempo libero, modalità sulla quale esercitano la loro influenza fattori di tipo culturale, economico e sociale che ne condizionano la fruizione stessa.

In questo contesto, il turismo per le persone con disabilità può rappresentare una modalità di impiego del tempo libero estremamente proficua. Infatti, sul piano psico-fisico, il turismo costituisce una opportunità di incontri e di socializzazione, capace di stimolare nuovi interessi e nuove spinte alla realizzazione di progetti e obiettivi che la condizione di disabilità e l'indifferenza di molti spesso rende difficile.

Indubbiamente esistono ancora numerose barriere architettoniche e culturali che limitano notevolmente la partecipazione di persone disabili alle attività turistiche; tuttavia, con lo scenario che negli ultimi anni si sta delineando, grazie ai nuovi progetti e alle nuove iniziative promosse anche a livello comunitario, il settore del turismo dedicato si proietta nel futuro con un maggior slancio e una migliore prospettiva di sviluppo.

Al di là degli aspetti sociali e culturali, il turismo accessibile assume una certa rilevanza anche sotto il profilo economico. Esso, infatti, può costituire una occasione di sviluppo economico, oltre che di integrazione sociale.

Il prodotto turistico, ossia la vacanza, il viaggio di cui fruiscono i diversamente abili, muove una domanda e una offerta che, solamente in parte, è assimilabile all'offerta di strutture e servizi (servizi di prenotazione, trasporto, alloggio, ristorazione) utilizzata dalla domanda turistica in generale. Nel caso specifico infatti, la domanda è particolarmente condizionata dalla tipologia di offerta presente sul mercato e dalle sue capacità di rispondere adeguatamente ad una richiesta di ospitalità che comporta un insieme di conoscenze tecniche e di competenze di un certo tipo.

Molti operatori del settore tendono a sottovalutare il potenziale economico di questo segmento di domanda turistica, nella errata convinzione che esso comporti prevalentemente dei costi aggiuntivi.

Anche la mancanza di informazioni di carattere quantitativo e qualitativo sulla popolazione disabile, presente in Italia, disposta a viaggiare, costituisce un elemento che indebolisce il prodotto turistico accessibile.

La conoscenza del volume potenziale di domanda di turismo accessibile potrebbe costituire un incentivo, per quanti operano nel settore (tour operator, albergatori, ristoranti), a pianificare iniziative e progetti a favore di questo particolare target.

Per quanto riguarda le misure da adottare per favorire lo sviluppo del turismo accessibile, bisogna tenere presente come l'incremento di offerta del turismo accessibile necessiti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato. Un operatore privato, ad esempio, nell'offrire un pacchetto turistico ad un disabile deve tener conto di un insieme di elementi

accessori (escursioni, visita a monumenti, musei) che per essere realizzati richiedono una serie di servizi integrati (esempio, trasporti), il più delle volte di responsabilità del settore pubblico.

A tale proposito, e proprio perché qui rappresento l'Amministrazione che più ha contribuito, negli ultimi anni a finanziare progetti per l'accessibilità dei beni culturali, vorrei segnalare, brevemente i principali progetti che sono stati portati a termine o sono in corso di realizzazione.

Mi riferisco a «AD ARTE – L'informazione – Un sistema informativo per la qualità della fruizione del patrimonio culturale da parte di persone con esigenze specifiche», che si può consultare dalla home page del sito web della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale ed il cui scopo principale è quello di dare una risposta di qualità alle esigenze di quanti – visitatori, studiosi, esperti – vogliono avvicinarsi alla cultura avendo informazioni, certe e verificate, sulle reali condizioni di accessibilità dei luoghi del patrimonio statale italiano.

Il progetto è stato gestito, oltre che dal Ministero, dalla Cooperativa sociale integrata Tandem, composta da esperti nel settore, come pure da osservatori europei e da numerose associazioni del mondo della disabilità.

Per l'accessibilità fisica dei luoghi della cultura sono stati finanziati:

il progetto « Un ascensore per Michelangelo » per rendere fruibili a tutti il Complesso Monumentale delle Cappelle Medicee di Firenze, attraverso l'installazione di un ascensore vetrato e di un elevatore;

il progetto « Area Archeologica del Palatino », consistito nella realizzazione di rampe di accesso all'area archeologica, appositamente progettate, per raggiungere « con facilità » uno dei siti più significativi della storia dell'antica Roma;

la realizzazione di un ascensore vetrato al Castello di Miramare di Trieste.

È stato inoltre finanziato uno studio di fattibilità per l'accessibilità alla Necropoli

di Tarquinia ed il progetto Tomba della Pulcella nell'area archeologica di Tarquinia, sito UNESCO, al fine di consentire la fruizione « per tutti » della tomba della Pulcella, attraverso lo studio di un percorso dedicato ai pubblici con esigenze specifiche. Allo studio seguirà, a breve, la realizzazione del progetto.

Altri progetti hanno riguardato le disabilità psico-sensoriali come il progetto « Hendrick Andersen e Olivia Cushing. Tra utopia e realtà » che ha realizzato un libro parlato (per i disabili del visus) e una visita virtuale anche in LIS alla casa-museo, attraverso la presentazione di oltre tremila foto di archivio sulla vita e le opere dell'artista, digitalizzate; il progetto « La memoria del bello » realizzato con la GNAM e dedicato ai pazienti con malattia di Alzheimer, replicando un progetto del MOMA di New York.

Tutti progetti realizzati con la collaborazione ed il supporto delle Soprintendenti competenti per territorio e degli uffici (come la Galleria Nazionale di Arte Moderna) che hanno fornito il loro insostituibile contributo.

Ritornando al profilo più strettamente legato al settore turismo occorre segnalare che la carenza di corsi di formazione spesso rende il personale non adeguatamente preparato all'accoglienza di questo tipo di clientela, le risorse umane costituiscono un fattore strategico essenziale che andrebbe sostenuto e supportato più di quanto non sia stato fatto finora.

Pertanto la predisposizione di un servizio accessibile spesso comporta una crescita degli standard qualitativi della stessa struttura di cui potranno beneficiare tutti i clienti che abbiano per età o per circostanze diverse necessità di avvalersene.

Oggi, nel contesto turistico, risulta sempre più indispensabile ribaltare la prospettiva dalla quale nel nostro Paese spesso si continua ad affrontare il tema del turismo accessibile: il centro della discussione va spostato dalle limitazioni fisiche e dalla necessità/diritto di un prodotto turistico dedicato ai visitatori con disabilità alle vere potenzialità che una maggior attenzione e considerazione delle diverse pos-

sibili esigenze nella creazione del prodotto e nella gestione del servizio possono generare nel miglioramento della qualità dell'offerta turistica per tutti.

Al fine di delineare e promuovere politiche, strategie e progetti atti a favorire la fruizione dei servizi turistici per tutte le tipologie di turisti e rilevata la necessità di adottare opportune politiche di promozione del turismo accessibile anche in attuazione e sulla base dei principi enunciati dell'articolo 30 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal nostro Paese con la legge n. 18/2009, era stato istituito dal Ministro per gli affari regionali e lo sport, con decreto del 18 maggio 2012, il Comitato per la promozione ed il sostegno del turismo accessibile.

Il Comitato ha il compito primario di elaborare iniziative volte a favorire l'accesso e la fruibilità dell'offerta turistica a tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni fisiche e psichiche. Con l'obiet-

tivo di mettere la persona, con i suoi bisogni, al centro del sistema turistico nell'ottica di rafforzare l'immagine del turismo italiano nel mondo e di incrementare il livello qualitativo della nostra offerta ricettiva. In particolare il Comitato lavora all'individuazione dei criteri di accessibilità perché una destinazione turistica si possa definire realmente accessibile, all'elaborazione di strumenti e progetti che facilitino l'acquisizione di informazioni inerenti l'accessibilità delle strutture ricettive, attrazioni turistiche, pubblici esercizi. Può, inoltre, proporre campagne di comunicazione e informazione sul tema dell'accessibilità.

Il Comitato è stato ricostituito con il recente decreto ministeriale in data 13 febbraio 2014 nell'ambito della Direzione generale per le politiche del turismo del mio Ministero. Sarò felice di aggiornare la Commissione sull'operato del Comitato stesso non appena avranno inizio i lavori.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-01748 Vallasca: Quadro normativo vigente in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti si riferiscono all'obbligo di presentazione di talune Relazioni informative al Parlamento previste:

dall'articolo 20 della legge n. 10 del 1991 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) avente a oggetto i risultati ottenuti in attuazione della legge medesima e i programmi predisposti dall'Enea, appositamente finanziata, con un accordo di programma avente validità triennale (ex articolo 3 della stessa legge n. 10/1991 che ha previsto a tale fine, uno stanziamento non superiore al 10 per cento delle risorse complessivamente stanziata dalla legge medesima, calcolato in via definitiva in 251,1 miliardi di lire – v. punto sub 4). Il piano triennale dell'Accordo era articolato su quattro aree di intervento;

dall'articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 (di attuazione della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, poi abrogata dalla direttiva 2009/28/CE, recepita con il d.lgs. n. 28 del 2011) avente ad oggetto, in particolare, un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali al 2010, i risultati conseguiti con l'applicazione delle norme di semplificazione dei regimi di autorizzazione e l'indicazione di eventuali misure aggiuntive necessarie per favorire il perseguimento di detti obiettivi. Tale Relazione doveva essere predisposta sulla base dei dati forniti dal Gestore di rete e dei lavori dell'Osservatorio nazio-

nale delle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali di energia, incardinato presso il Ministero dell'ambiente (nel seguito, osservatorio FER).

Gli interroganti osservano, inoltre, che per il funzionamento di tale organismo l'articolo 16, comma 6, del citato d.lgs. n. 387 del 2003 ha previsto la spesa massima di euro 750.000/anno (a valere sulle tariffe per il trasporto dell'energia elettrica).

Gli interroganti, premesso che la relazione di cui al primo punto risulta presentata solo per il 2004, che della relazione di cui al secondo punto non vi è traccia, così come non vi è notizia dell'osservatorio FER, e che le norme intervenute successivamente non hanno previsto l'abrogazione delle disposizioni che hanno posto il predetto obbligo informativo, chiedono di chiarire:

- 1) il quadro normativo vigente in materia;
- 2) se le funzioni previste dalle norme citate siano coincidenti;
- 3) se le funzioni previste dalle norme citate siano ancora espletate, da chi e sotto il controllo di quale organo istituzionale;
- 4) come siano state spese e se siano state spese le somme previste dalle norme citate.

Per quanto riguarda la prima richiesta, va osservato che il tema dell'attività informativa al Parlamento nel settore delle energie rinnovabili (FER) è caratterizzato

da una notevole stratificazione normativa, a partire dalla legge 10 del 1991, cui sono succeduti il d.lgs. 387 del 2003 e il d.lgs. 28 del 2011 (di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili). Un altro riferimento si trova, anche, nella finanziaria 2008 (legge 244/2007) che, all'articolo 2, comma 169, prevede una relazione biennale al Parlamento sui risultati ottenuti nel perseguimento degli obiettivi regionali in termini di produzione di energia da FER.

Come correttamente riferito nell'atto di cui si discute, le disposizioni sopravvenute non hanno esplicitamente abrogato le precedenti e, tuttavia, da un'analisi dei contenuti di tali Relazioni e delle funzioni amministrative ad esse sottese, emerge con evidenza un implicito superamento delle norme più risalenti, nel senso di un progressivo aggiornamento degli obblighi informativi e dei soggetti incaricati delle attività strumentali al raggiungimento degli obiettivi in ambito FER, ciò a fronte dei mutamenti del contesto normativo, anche europeo.

In particolare, la legge 10 del 1991 rappresenta il primo intervento legislativo in materia di utilizzo delle fonti rinnovabili, mentre una disciplina organica in materia è stata introdotta solo a partire dal d.lgs. 387, di recepimento della prima direttiva europea in materia (2001/77/CE). Tale d.lgs. ha delineato infatti un nuovo quadro di riferimento, caratterizzato dalla previsione di specifici obiettivi nazionali in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili e dalla conseguente disciplina degli strumenti per il conseguimento degli obiettivi stessi, che vanno dalle semplificazioni amministrative a vari meccanismi di incentivazione (conto energia, scambio sul posto, garanzie d'origine, ecc.).

A sua volta, il d.lgs. 387 è stato ampiamente revisionato alla luce della nuova direttiva 2009/28/CE che ha stabilito gli obiettivi al 2020, più impegnativi in termini di quota di consumi di energia da FER sui consumi complessivi. Tale direttiva è stata recepita dal d.lgs. 28/2011 che ha definito un quadro più complesso e articolato di strumenti, ivi compresi quelli

di incentivazione. In tal senso l'articolo 41 del citato decreto legislativo 28 prevede una relazione al Parlamento, da presentare dopo i primi due anni di applicazione dei nuovi meccanismi di sostegno alle FER ivi stabiliti (dall'articolo 24, commi 3 e 4, cui si è data attuazione con il decreto ministeriale 6 luglio 2012, di incentivazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dalla fonte solare fotovoltaica). Tale relazione, che non ha carattere di periodicità, ha ad oggetto i risultati ottenuti e le eventuali criticità emerse nell'applicazione di detti sistemi. Il termine per riferire al Parlamento è fissato al luglio 2014.

Medio tempore, la citata legge 244 del 2007 ha incaricato il Ministero dello Sviluppo Economico di verificare, previa emanazione del decreto di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome della quota minima di incremento dell'energia prodotta da FER, la congruenza delle misure e degli interventi regionali per il raggiungimento degli obiettivi regionali, relazionando ogni 2 anni al Parlamento.

In attuazione di tale legge è stato emanato il decreto ministeriale 15 marzo 2012 (cd. decreto ministeriale *Burden Sharing*) per la ripartizione tra le Regioni dell'obiettivo nazionale al 2020 in termini di quota di energie rinnovabili sul totale dei consumi energetici, coordinato con le disposizioni del citato d.lgs. 28 del 2011 (specificamente articolo 37, comma 6).

Esposto il quadro delle disposizioni in materia di controllo del Parlamento sull'attività di Governo e dei rapporti tra le stesse, per quanto concerne la seconda richiesta, (sub 2) vale a dire se le funzioni previste dalle norme citate siano coincidenti, si fa presente che l'impegno stabilito dall'articolo 20, comma 1, della legge 10 del 1991, consistente nella trasmissione annuale di una relazione sullo stato di attuazione del Piano energetico nazionale, con apposito capitolo dedicato ai risultati conseguiti e ai programmi predisposti dall'ENEA (per migliorare i processi di trasformazione dell'energia, ridurre i consumi e le condizioni di compatibilità ambientale) è stato assolto da questo Mini-

stero dal 1991 al 2004, con una relazione complessiva per gli anni dal 1991 al 1997, trasmessa alla Presidenza della Camera il 30 aprile 1998 e successivamente con invii annuali fino al 2004.

A partire dal 2005, l'obbligo informativo, da ottemperare, trova la sua fonte normativa, non più nella legge n. 10/1991, bensì nel richiamato articolo 3, comma 3, del citato d.lgs. 387. Come detto, la Relazione in questione doveva essere predisposta sulla base dei dati forniti dal Gestore della rete e dall'attività dell'osservatorio FER. La difficoltà di reperire i dati necessari e la complessità delle richieste informative hanno comportato l'invio di un unico contributo nel 2009 che non risulta tuttavia annunciato in Assemblea, presumibilmente per la irritualità della trasmissione, effettuata dall'osservatorio e non dal Ministro dello sviluppo economico, come invece stabilito dall'articolo 3 in esame.

In conclusione, per rispondere al quesito sub 2), le funzioni informative di cui all'articolo 20 (legge 10/1991) e di cui all'articolo 3 (d.lgs. 387/2003) non coincidono né temporalmente né dal punto di vista contenutistico, atteso che il contesto di riferimento è, come detto, profondamente mutato.

Per quanto concerne la terza richiesta (sub 3) e cioè se le funzioni previste dalle norme citate siano ancora espletate, da chi e sotto il controllo di quale organo istituzionale, nel ribadire che l'articolo 20 della legge 10 del 1991 non è più attuale, si fa presente che il citato osservatorio FER ha cessato la sua attività. Alcune delle sue funzioni sono state rinnovate in capo a soggetti diversi e ciò anche in relazione alla diversa architettura istituzionale che oggi presiede al settore in questione. Al riguardo si segnala che la funzione di monitoraggio complessivo sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza energetica è oggi svolta nell'ambito dell'osservatorio cd. per il *Burden Sharing*, istituito dall'articolo 5, comma 5, del DM 15 marzo 2012 (nel seguito, osservatorio *burden sharing*). A tale organismo, incardinato presso il Ministero dello sviluppo economico e opera-

tivo dal 2013, sono attribuite infatti funzioni consultive, di confronto tecnico e diffusione di buone pratiche per il raggiungimento degli obiettivi ripartiti tra le Regioni e le Province autonome dallo stesso DM (articolo 5, comma 6).

Sempre in tema di monitoraggio si segnalano le attività oggi svolte dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. e dall'ENEA (articolo 40 d.lgs. 28/2011).

Il GSE gestisce, infatti, il sistema nazionale per il monitoraggio della diffusione delle fonti rinnovabili finalizzato, tra l'altro, a stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La valutazione delle prestazioni delle tecnologie di settore è oggi svolta dall'ENEA che riferisce al Ministero attraverso un apposito rapporto biennale sullo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di energia elettrica, di calore e di biocarburanti nonché delle tecnologie rilevanti in materia di efficienza energetica. Il rapporto in questione è in via di definizione.

Per quanto riguarda infine la quarta richiesta (sub 4) vale a dire se e come siano state spese le somme previste dall'articolo 3 della legge 10/1991 (per l'Accordo di programma con l'ENEA) e dall'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 387/2003 (per il funzionamento dell'osservatorio FER) si fa presente quanto segue.

Il finanziamento dell'Accordo di programma con l'ENEA, in applicazione del criterio stabilito dal predetto articolo 3, era stato fissato in complessivi 261,1 miliardi di lire, successivamente ridotti a 251,1 miliardi di lire dalla legge n. 500/1992 (finanziaria 1993). Tali risorse risultano totalmente impiegate alla data di chiusura dell'Accordo, come illustrato nella Relazione per l'anno 2000, trasmessa al Parlamento il 10 luglio 2001 (Tavola 7). I risultati delle attività poste in essere in attuazione dell'Accordo sono stati puntualmente illustrati nelle Relazioni inviate annualmente al Parlamento. Tali Relazioni sono consultabili anche sul sito web della Camera, (classificate come DOC. CXXXIV

n. 1-5 per gli anni 2000 al 2004 – XIV legislatura e DOC CXXXIV n. 1-3 per gli anni dal 1991 al 1999 – XIII legislatura).

Per quanto concerne, infine, le spese per il finanziamento dell'osservatorio FER, fissate nella misura massima di 750.000 euro/anno, a valere sulle tariffe per il trasporto dell'energia elettrica, da contatti intervenuti per le vie brevi con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, risulta effettuato un unico pagamento di 750.000 euro nell'aprile 2005 a copertura dei costi sostenuti nel 2004, a valere sulla componente A3. Successivamente, non vi sono state altre richieste alla Cassa conguaglio del settore elettrico. Più puntuali informazioni e dettagli sull'impiego di dette risorse per il 2004 potranno essere fornite dal Ministero dell'ambiente.

A margine, si ritiene utile ricordare che il settore delle fonti rinnovabili è oggetto di un controllo anche « esterno » da parte della Commissione UE in relazione ai citati obblighi assunti dall'Italia con il

d.lgs. 28/2011, di recepimento della direttiva 2009/28/CE, in termini di quota di consumi da fonti rinnovabili al 2020.

In tal senso, nel luglio 2010, l'Italia ha inviato alla Commissione europea, il Piano di azione nazionale (PAN) in cui si illustrano le politiche e le misure da attuare per il raggiungimento degli obiettivi, intermedi e finali; per tale Piano, inoltre, non è stato necessario un aggiornamento, atteso che l'Italia è in linea con gli obiettivi intermedi, che, anzi, sono superati, a livello complessivo e di singoli settori (elettricità, calore e trasporti).

Sono stati poi inviati alla Commissione europea, per il 2011 e il 2013 i Rapporti biennali in merito ai progressi realizzati nella promozione e nell'uso delle energie rinnovabili (ex articolo 22 della direttiva 2009/28/CE) che, tra l'altro, includono, i dati per i bienni 2009-2010 e 2011-12 al fine di consentire un'analisi esaustiva dei progressi ottenuti nel sostegno delle fonti rinnovabili nel nostro Paese.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-01899 Colletti: Rilancio della produzione industriale nel sito di Celano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello sviluppo economico continua a seguire con attenzione le problematiche dell'azienda Trafileries Zincherie Pittini di Celano, sito produttivo precedentemente detenuto dal Gruppo Maccaferri.

Nel 2008, il Gruppo Pittini acquistò uno stabilimento a Celano in Abruzzo dal Gruppo Maccaferri (un grande gruppo che opera in diversi settori, dall'ingegneria meccanica, all'agroalimentare, dall'energia alla produzione di sigari). Lo stabilimento abruzzese, dove lavoravano circa 100 dipendenti, operava nel mercato del filo zincato.

Il Ministero dello Sviluppo ha seguito gli sviluppi di questa acquisizione fin dal 2010, con l'obiettivo di salvaguardare una realtà produttiva importante per il territorio abruzzese. In tale ambito il Gruppo Pittini già manifestava la gravità della situazione industriale ed economica a Celano illustrando le decisioni che, avevano portato lo stesso a rilevare dalla Macca-

ferri il sito aquilano. Infatti fin da allora il Gruppo Pittini palesava alle parti sociali ed istituzionali la determinazione di cessare la produzione di una commessa riconducibile ad un accordo con il Gruppo Maccaferri che, venuta meno, aveva determinato la relativa messa in mobilità di parte dei lavoratori dovuta alla riduzione dei volumi di attività.

Il MISE segnala che persistono contatti anche con la società Maccaferri – considerata centrale per invertire la sempre più difficile situazione dello stabilimento – per incentivare un interessamento al proprio ex stabilimento, ma, al momento, non vi sono stati riscontri positivi.

Nel prendere atto della delicata situazione illustrata dall'Onorevole interrogante, il Ministero dello sviluppo economico assicura la disponibilità, ove richiesto dalle parti, a convocare il più rapidamente possibile un tavolo di confronto per avviare una discussione costruttiva con tutti i soggetti interessati.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2208 Governo: DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.	
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro	143
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ...	143
Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane, Confapi, Confimi Impresa, Agrinsieme e Coldiretti	143
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di ABI e ANIA nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2208 Governo: DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese	143
ERRATA CORRIGE	143

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° aprile 2014.

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2208 Governo: DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.

L'audizione informale si è svolta dalle 9.05 alle 9.35.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

L'audizione informale si è svolta dalle 9.35 alle 10.20.

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane, Confapi, Confimi Impresa, Agrinsieme e Coldiretti.

L'audizione informale si è svolta dalle 10.20 alle 10.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° aprile 2014.

Audizione di rappresentanti di ABI e ANIA nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2208 Governo: DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.15 alle 14.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 196, dell'11 marzo 2014, a pagina 53, prima colonna, ventiseiesima riga, le parole: « 31 gennaio 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'ordine dei lavori	144
Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia.	
Audizione del sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	144

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 14.25.

Sull'ordine dei lavori.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che oggi, 1° aprile, in occasione della VII Giornata Mondiale di sensibilizzazione sull'Autismo, la facciata di Palazzo Montecitorio sarà illuminata di blu dalle ore 20 e fino all'alba di domani, in segno di adesione alla campagna.

La Presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini, assisterà all'accensione della speciale illuminazione insieme ai Ministri Beatrice Lorenzin e Giuliano Poletti.

Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia.

Audizione del sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

(Svolgimento e conclusione).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Delia MURER (PD), Pierpaolo VARGIU (SCpI), *presidente*, e il deputato Anna Margherita MIOTTO (PD).

Interviene, in replica, il sottosegretario Angelo RUGHETTI.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	145
5-02260 Arlotti: Iniziative in favore del settore della pesca delle vongole, con particolare riferimento alla pesca di esemplari sottotaglia	145
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	153
5-02223 Cenni: Sul funzionamento degli uffici territoriali per la biodiversità del Corpo forestale dello Stato	146
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	154
5-01510 Valiante: Interventi in favore del comparto agricolo del Cilento a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del novembre 2013	146
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	155

RISOLUZIONI:

7-00032 Gagnarli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.	
7-00040 Antezza: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00048</i>)	146
<i>ALLEGATO 4 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	157

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	147
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	148
--	-----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	152
-----------------------------	-----

INTERROGAZIONI

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO indi del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Massimo FIORIO, presidente, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la

pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-02260 Arlotti: Iniziative in favore del settore della pesca delle vongole, con particolare riferimento alla pesca di esemplari sottotaglia.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tiziano ARLOTTI (PD), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta ricevuta perché non offre soluzioni ai problemi determinati dalla eccessiva rigidità della normativa sulla taglia minima del pescato, che risulta particolarmente penalizzante in molte realtà, come quella dei pescatori di vongole del comparto marittimo di Rimini. Ribadisce pertanto che si deve fornire una risposta adeguata a tali operatori, esposti a pesanti sanzioni per fatti inevitabili, eventualmente prevedendo una opportuna soglia di tolleranza.

5-02223 Cenni: Sul funzionamento degli uffici territoriali per la biodiversità del Corpo forestale dello Stato.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Susanna CENNI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta delle dichiarazioni del rappresentante del Governo in quanto non hanno sostanzialmente fornito alcuna risposta al quesito principale posto con l'interrogazione. Sottolinea, infatti, che non è stato fornito nessun chiarimento circa l'eventualità che sia stata utilizzata per altri tipi di contratto una quota delle risorse stanziata dalla legge di stabilità 2014, grazie anche all'impegno dei componenti della Commissione, per il rifinanziamento dei contratti degli operai forestali assunti presso gli uffici territoriali per la biodiversità, che ora potrebbero conseguentemente disporre di risorse minori. Si riserva pertanto di riproporre tale quesito.

Giudica invece favorevolmente la parte della risposta dedicata alla collaborazione con il Ministero dell'ambiente.

5-01510 Valiante: Interventi in favore del comparto agricolo del Cilento a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del novembre 2013.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simone VALIANTE (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00032 Gagnarli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.

7-00040 Antezza: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione — Approvazione della risoluzione n. 8-00048).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che nella seduta del 26 marzo scorso, le deputate Gagnarli e Antezza hanno presentato uno schema di testo unificato delle risoluzioni, sul quale il Governo ha espresso un parere articolato.

Chiara GAGNARLI (M5S) presenta, anche a nome della collega Antezza, una nuova formulazione della risoluzione unitaria (*vedi allegato 4*), predisposta a seguito del parere espresso dal Governo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, nel manifestare apprezzamento per il lavoro svolto dai presentatori, esprime parere favorevole sulla risoluzione oggi presentata, che nella sua nuova formulazione accoglie sostanzialmente le osservazioni del Governo.

Maria ANTEZZA (PD), nel ringraziare il sottosegretario per l'attenzione ai problemi oggetto della risoluzione, sottolinea che la stessa richiede un impegno attivo del Governo per una soluzione strutturale della crisi della filiera cunicola. Al riguardo, auspica tuttavia che in questa legislatura la risoluzione possa generare atti e misure concrete, più e meglio di quanto avvenuto nella precedente con analoghe risoluzioni. In ogni caso, la sua parte politica vigilerà con attenzione sulla sua attuazione, affinché le istanze dei produttori e della filiera cunicola possano trovare adeguate risposte.

Franco BORDO (SEL) dichiara di sottoscrivere la risoluzione unitaria, che condivide.

Roberto CAON (LNA) aggiunge la propria firma alla risoluzione, che condivide.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) preannuncia il suo voto favorevole sulla risoluzione.

Chiara GAGNARLI (M5S), nel ringraziare la Commissione e il rappresentante del Governo, annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la nuova formulazione della risoluzione conclusiva oggi presentata, assumerà il numero 8-00048 (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva infine la risoluzione 8-00048.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 26 marzo 2014.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 26 marzo scorso il relatore, onorevole Fiorio, aveva comunicato che stava procedendo ad ulteriori approfondimenti sul testo e sugli emendamenti.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, fa presente che per alcune questioni è ancora in corso un approfondimento che richiede ulteriore tempo per essere ultimato, vista anche la necessità di stabilire una interlocuzione con il Governo. Si riferisce in particolare all'articolo 2, concernente le definizioni, che è oggetto di numerosi emendamenti, nonché alla questione dell'interconnessione tra le banche dati già operanti, cui andrebbero destinate risorse finanziarie.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, rileva in via preliminare che il disegno di legge dà forma concreta a quanto previsto dal Governo nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, trasmessa al Parlamento il 23 settembre 2013, laddove il Governo aveva « collegato » alla decisione di bilancio una serie di disegni di legge tra i quali, appunto, un disegno di legge in materia di *green economy* e di lotta agli sprechi ambientali (« disposizioni volte a promuovere misure di *green economy* e a contenere il consumo eccessivo di risorse ambientali »).

Fa presente che il disegno di legge si compone di 31 articoli che si configurano, in prevalenza, come novelle al codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), preannunciando che si limiterà ad illustrare gli articoli del provvedimento che rivestono profili di interesse per la Commissione agricoltura.

Gli articoli 9 e 10 dettano norme a sostegno degli appalti verdi. In particolare l'articolo 10, attraverso l'introduzione dell'articolo 68-*bis* nel Codice degli appalti, dispone l'obbligo di prevedere nei bandi e documenti di gara l'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei cosiddetti « criteri ambientali minimi » (CAM) per l'acquisto dei beni e servizi che hanno maggiori ricadute in termini di consumo di energia e di produzione di rifiuti. Tale obbligo per alcuni prodotti e servizi dovrebbe trovare applicazione per l'intero ammontare del valore delle forniture mentre si applica per almeno il 50 per cento per altri prodotti e servizi, tra i quali sono incluse la ristorazione collettiva e derrate alimentari di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011.

La relazione al disegno di legge precisa che si è deciso di inserire anche gli acquisti relativi al settore « cibo », considerato a livello europeo di notevole impatto ambientale per consumo di energia, emissione di sostanze inquinanti e produzione di rifiuti. In particolare si sottolinea la gravità del fatto che oltre il 30 per cento del cibo prodotto viene sprecato e contribuisce ad aumentare la quantità di rifiuti prodotta, oltre a rappresentare un problema di ordine etico. La relazione prospetta, quindi, la necessità di operare a più livelli, introducendo — accanto allo strumento degli accordi volontari — anche strumenti obbligatori che premiano gli operatori.

Rileva che la finalità della norma in commento sarebbe pertanto, secondo la relazione, quella di rendere obbligatorio, per gli appalti delle pubbliche amministrazioni, il riferimento alle indicazioni contenute nel citato decreto del Ministro del-

l'ambiente che ha adottato i criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari, nell'ambito dei quali (punti 5.4.3 e 5.5.1) sono previsti criteri premianti in riferimento alla gestione e alla destinazione del cibo non somministrato per contenere gli sprechi alimentari.

Ricorda, peraltro, che il citato decreto del Ministero dell'ambiente prende in considerazione numerosi altri aspetti tra i quali l'utilizzo di una quota minima di alimenti biologici, IGP, DOP e STG, tipici e tradizionali e provenienti da sistemi di produzione integrata.

Segnala in proposito che il disegno di legge collegato per la competitività nel settore agricolo, all'esame del Senato (S. 1328), prevede che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, nonché prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità. Ritiene, quindi, che in prospettiva occorrerebbe quindi valutare l'interazione delle due proposte.

L'articolo 11 reca, attraverso l'inserimento nel Codice ambientale dei nuovi articoli 206-ter, 206-quater e 206-quinquies, una serie di disposizioni destinate ai prodotti derivanti da materiale post consumo. Tali disposizioni sono finalizzate, da un lato, a incentivare la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati per l'acquisto dei citati prodotti, e, dall'altro, a dettare i principi e i criteri da tenere presenti nella stipula degli indicati accordi e contratti di programma, al fine di definire un sistema di incentivi per l'acquisto e la commercializzazione dei prodotti in questione. Tra i prodotti considerati è incluso anche il *compost* di qualità.

Per quanto concerne le risorse finanziarie da destinare al finanziamento degli

indicati accordi e contratti di programma, in sede di prima applicazione si prevede che le regioni utilizzino le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 14 del provvedimento in esame, concernenti l'addizionale al tributo speciale per il conferimento in discarica (cosiddetta ecotassa) dovuto dai comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata.

Gli articoli da 12 a 21 del disegno di legge recano norme in materia di gestione dei rifiuti. In particolare l'articolo 15 integra il disposto del comma 1 dell'articolo 223 del Codice ambientale al fine di consentire ai produttori di materie prime di plastica compostabili e ai produttori di imballaggi realizzati con materiali di plastica compostabili secondo la norma tecnica UNI EN 13432 la costituzione di un consorzio operante su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 18 novella l'articolo 233 del Codice ambientale al fine di circoscrivere gli obblighi di adesione al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) alle sole imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti. Si rende invece facoltativa la partecipazione, sinora obbligatoria, degli altri soggetti attualmente obbligati: le imprese che riciclano e recuperano e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di tali materiali. Si consente, inoltre, il conferimento dei predetti materiali oltre che ai consorzi, a soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, ad esercitare le attività di gestione di tali rifiuti.

Per quanto attiene i profili più strettamente di interesse della Commissione agricoltura, rileva che rimane invariata la previsione che possano partecipare facoltativamente al consorzio le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera *d*), del citato articolo 233. Si tratta dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno.

Ricorda al riguardo, che la proposta di legge C. 1893, dei colleghi Mongiello e Oliverio, con la finalità di assicurare la regolare prosecuzione delle attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti e l'operatività CONOE, prevede che per il predetto contributo di riciclaggio per i produttori e importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare sia determinato in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti.

Gli articoli da 24 a 26 dettano norme in materia di gestione delle risorse idriche. In particolare, l'articolo 24 istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, alla cui alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI). La norma specifica che il Fondo è finalizzato al rilancio dei programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche. Si demanda a un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo, privilegiando la destinazione a interventi già pianificati e immediatamente cantierabili. Con riferimento alla definizione dei criteri, il comma 2 stabilisce che essi siano definiti, in particolare, tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani di ambito di cui all'articolo 149 del codice ambientale e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale e incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito ad una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.

Osserva che gli articoli 28 e 29 recano le disposizioni del provvedimento in titolo che interessano più da vicino il mondo agricolo.

In particolare l'articolo 28, con l'introduzione del comma 7-*bis* nell'articolo 101 del Codice ambientale, assimila, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari alle acque reflue domestiche. Attualmente, in base a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 101 del codice ambientale, le acque di vegetazione sono assimilate alle acque reflue urbane solo se la materia prima lavorata proviene in misura prevalente dall'attività di coltivazione di terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.

La relazione al disegno di legge precisa che la disposizione in esame ha lo scopo di superare la sostanziale iniquità del fatto che vi sia un regime differente in presenza di un'identica qualità di scarico (acque di vegetazione di composizione organolettica identica). Si intende pertanto agevolare i piccoli artigiani e coltivatori, i cosiddetti frantoiani, per i quali al momento si applica la disciplina che riguarda le acque reflue industriali, che mettono a disposizione dei piccoli olivicoltori le proprie macchine e la propria conoscenza specialistica, senza acquistare la proprietà del bene, ma inserendosi nella filiera dell'olio con la prestazione di un servizio ritenuto essenziale.

In ogni caso la disposizione introdotta prevede che lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è sempre ammesso nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.

L'articolo 29, introducendo il comma 1-*bis* nell'articolo 185 del codice ambientale, attribuisce ai comuni il potere di disciplinare i casi in cui è consentita la combustione di residui vegetali agricoli e forestali in piccoli cumuli e quantità e alle condizioni fissate nella norma.

L'articolo in esame limita il proprio campo di applicazione a « paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso », vale a dire il materiale contemplato dal comma 1, lettera f), del citato articolo 185 del codice ambientale.

Quest'ultima norma dispone che tale materiale sia escluso dalla disciplina sui rifiuti solo se utilizzato « in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana ». Nei casi non contemplati, tali materiali si configurano come rifiuti, e quindi non possono essere bruciati liberamente.

La combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale rappresenta, peraltro, una pratica agricola particolarmente diffusa e per tale motivo alcune regioni hanno adottato iniziative volte a ricondurla a pratica agronomica; la deroga proposta con la norma in esame mira, secondo la relazione illustrativa, a risolvere tale problematica.

L'articolo 29 stabilisce, inoltre, che la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è comunque sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi individuati dalle regioni e che in alcuni casi i comuni e le altre amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei predetti residui all'aperto. Sono anche fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune.

L'articolo 30 istituisce il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'ambiente, è composto dai Ministri dell'economia, dello sviluppo economico, del lavoro, delle infrastrutture, delle politiche agricole, degli affari regionali, della coesione territoriale e della

pubblica amministrazione, dal Governatore della Banca d'Italia, dal Presidente dell'ISTAT e dal Presidente del CNR, nonché da esperti della materia da individuare da parte del Ministro dell'ambiente.

L'articolo 31 istituisce, infine, presso il Ministero dell'ambiente, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, al fine di procedere alla raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. L'istituzione del Catalogo è funzionale ad alcuni adempimenti stabiliti a livello europeo e internazionale per l'attuazione degli impegni derivanti dalla Strategia Europa 2020 e dalle Raccomandazioni 2012 e 2013 del Semestre Europeo all'Italia, dal regolamento europeo n. 691/2011 sui Conti Integrati Economico-Ambientali (SEEA), in coerenza con le Raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell'Italia e con la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Rio+20.

Si sofferma quindi sulla procedura da seguire per arrivare all'espressione del parere, sottolineando che il disegno di legge costituisce la sede opportuna per definire la soluzione di numerose questioni di cui spesso la Commissione Agricoltura si è occupata. Riterrebbe pertanto utile, ai fini della predisposizione del parere, che auspica unitario, raccogliere preliminarmente le osservazioni, i suggerimenti e le proposte di modifica dei gruppi, stabilendone i tempi di presentazione.

Loredana LUPO (M5S) concorda con la proposta di metodo del relatore, segnalando in ogni caso l'opportunità di definire i tempi di esame.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che l'esame potrà svolgersi in tempi ragionevolmente ampi, visto l'andamento dei lavori presso la Commissione di merito. Tali tempi saranno in ogni caso stabiliti dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rap-

presentanti dei gruppi, cui potrebbe essere demandata anche una prima valutazione delle proposte finalizzate all'espressione del parere.

Franco BORDO (SEL) invita a valutare l'opportunità di procedere all'audizione delle organizzazioni agricole e ambientaliste.

Luca SANI, *presidente*, osserva che le audizioni dovrebbero svolgersi in tempi rapidi e in ogni caso riguardare i profili di stretta competenza della Commissione Agricoltura, evitando sovrapposizioni con l'attività della Commissione di merito.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 20 marzo 2014, a pagina 176, prima colonna, alla trentaduesima e trentatresima riga, le parole: « con un largo anticipo rispetto al » si intendono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto del » e alla trentaquattresima riga, la parola: « 2014 » si intende sostituita dalla seguente: « 2013 ».

ALLEGATO 1

Interrogazioni 5-02260 Arlotti: Su un'iniziativa normativa in materia di sanzioni relative al piccolo pescato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto legislativo n. 4 del 2012, che abroga la legge n. 963 del 1965, in linea con gli impegni assunti a livello comunitario e al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare ogni fenomeno di pesca illegale in ossequio ai vigenti e inderogabili orientamenti sovranazionali, individua le misure volte a proteggere e conservare le specie acquatiche vive e gli ecosistemi marini, nonché a garantirne lo sfruttamento sostenibile.

In tal senso, se da un lato detto provvedimento vieta lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali derivanti esclude, tuttavia, l'applicazione di sanzioni in caso di catture accessorie o accidentali di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima, purché realizzate con attrezzi conformi alle pertinenti norme comunitarie e nazionali, regolar-

mente autorizzati dalla licenza di pesca e a condizione che il relativo prodotto sia rigettato immediatamente in mare.

Per quanto concerne, infine, l'opportunità di ripristinare la tolleranza del 10 per cento sul prodotto pescato, in deroga alle disposizioni in materia di taglie minime di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 (relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo), ritengo doveroso evidenziare che il quadro normativo nazionale, cui soggiace lo svolgimento delle attività di pesca sul nostro territorio, definito, a monte, da superiori disposizioni europee che non consentono possibilità di deroghe se non in senso più restrittivo, non può che riflettere tali norme cui l'Amministrazione deve necessariamente e imprescindibilmente fare riferimento.

ALLEGATO 2

Interrogazioni 5-02223 Cenni: Sul funzionamento degli uffici territoriali per la biodiversità del Corpo forestale dello Stato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione sollevata dagli interroganti riguarda le assunzioni di operai a tempo determinato (cosiddetti OTD) da parte del Corpo forestale dello Stato che impiega tale personale, a supporto delle proprie attività istituzionali (come previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 36 del 2004) nell'ambito dei compiti di salvaguardia e tutela delle aree protette, nonché per gestire le emergenze stagionali connesse all'attività di spegnimento degli incendi boschivi e le altre attività di pertinenza istituzionale, di cui all'articolo 2 della citata legge n. 36 del 2004.

Come hanno ricordato gli onorevoli interroganti, l'articolo 1, comma 24, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha autorizzato, a favore del Corpo forestale dello Stato, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale medesimo di personale operaio a tempo determinato « al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la migliore gestione delle aree naturali protette ».

Attualmente, con circa il 95 per cento di tali risorse si sta procedendo al rinnovo dei contratti del personale OTD che « sto-

ricamente » supporta gli uffici territoriali per la biodiversità per le esigenze « stagionali » legate alla gestione e tutela delle riserve naturali statali, al monitoraggio e protezione dell'ambiente e alla lotta contro gli incendi boschivi, quindi preservando il patrimonio di competenza e conoscenza acquisito da tale personale in questi anni.

La residua quota finanziata (pari a circa il 5 per cento), conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 36 del 2004, sempre nel rispetto delle norme contrattuali e del mansionario applicabile a tale personale, verrà impiegata per supportare le esigenze istituzionali degli uffici del Corpo, aggravate dalle ormai perduranti carenze d'organico.

Per quanto concerne, infine, l'opportunità di istituire un Tavolo tecnico agricoltura-ambiente per organizzare al meglio l'attività connessa alla tutela del territorio agroforestale e al dissesto idrogeologico, intanto desidero sottolineare come il Governo auspichi una rapida approvazione del disegno di legge che è all'esame delle Commissioni riunite ambiente e agricoltura sul contenimento dell'uso del suolo, che potrà essere un utile strumento per prevenire in prospettiva le tragedie connesse al dissesto idrogeologico. In ogni caso, il Ministero si farà promotore presso il Ministero dell'ambiente dell'avvio di un percorso di confronto su tali tematiche.

ALLEGATO 3

Interrogazioni 5-01510 Valiante: Interventi in favore del comparto agricolo del Cilento a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del novembre 2013.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione cui mi accingo a rispondere concerne la richiesta di attivazione di risorse per fronteggiare i danni subiti dalle aziende agricole e le relative infrastrutture a seguito degli eventi calamitosi che lo scorso novembre hanno colpito la provincia di Salerno.

Al riguardo, premetto che gli interventi compensativi, previsti dal Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole colpite da eccezionali avversità atmosferiche, possono essere attivati a condizione che, a conclusione dei rilevamenti eseguiti dagli Organi tecnici della regione interessata, vengano accertati danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile ordinaria.

Alla data odierna, alcuna richiesta formale d'intervento è pervenuta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da parte della regione Campania. Assicuro, tuttavia, che non appena perverrà la proposta regionale, nei termini e con le modalità prescritte dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione provvederà all'istruttoria di competenza per l'eventuale emissione del relativo decreto di declaratoria.

Colgo l'occasione per far presente che, ai sensi della vigente normativa, a favore delle aziende agricole danneggiate possono essere concessi contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria; prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è

verificato l'evento e in quello successivo; proroga delle rate relative alle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso nonché contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole potranno, altresì, essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale.

Segnalo, tuttavia, che lo strumento degli interventi compensativi, a causa della continua riduzione delle risorse messe a disposizione del Fondo di solidarietà nazionale negli ultimi anni, non riesce più a far fronte in maniera adeguata ai fabbisogni. Basti pensare che per il periodo compreso tra il secondo semestre 2012 e il primo semestre 2013, a fronte di oltre 2 miliardi di euro di danni causati da eventi atmosferici eccezionali, sono disponibili solo 18,4 milioni di euro. Si tratta, peraltro, di somme considerate ai fini del calcolo del Patto di stabilità interno delle regioni e province autonome il che determina ulteriori ritardi nella erogazione degli aiuti ai beneficiari.

È del tutto evidente, pertanto, la necessità di dare maggiore diffusione ad altri e più incisivi strumenti di intervento, come le assicurazioni agevolate, senz'altro più adeguati per fronteggiare calamità naturali

come quella segnalata dall'interrogante a cui, purtroppo, gli agricoltori non si rivolgono con sufficiente decisione.

Al riguardo, vorrei far presente che anche i sistemi di consulenza aziendale per gli agricoltori, gestiti a livello regionale, possono incrementare la conoscenza di questi strumenti di gestione e prevenzione del rischio. Del resto, anche le strategie europee di mitigazione degli effetti derivanti dai cambiamenti climatici prevedono, tra le altre cose, il potenziamento dei sistemi di consulenza aziendale (cosiddetti *farm advisory system*), anche attraverso la promozione dell'utilizzo delle assicurazioni.

Peraltro, tenuto conto che le assicurazioni agevolate sono state inserite tra le misure analizzate dalla Commissione europea per far fronte, a partire dal periodo di programmazione 2014-2020, alle crisi che interessano il settore agricolo, informo che sono all'esame mirate azioni di sensibilizzazione nei confronti delle imprese

agricole per far meglio conoscere la portata e le potenzialità dello strumento assicurativo.

Ricordo infine che l'articolo 12 del disegno di legge collegato in materia di agricoltura, attualmente all'esame del Senato, prevede il conferimento di una delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati, volta a prevedere la revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole; lo sviluppo dei Fondi di mutualità a tutela del reddito degli agricoltori; nonché la revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.

ALLEGATO 4

Risoluzioni 7-00032 Gagnarli e 7-00040 Antezza: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

l'Italia, dopo la Cina, rappresenta la seconda realtà mondiale nella conigliocoltura ed è *leader* europeo con il 54 per cento della produzione europea, seguita dalla Francia e dalla Spagna. Il settore, oltre ad assumere una posizione di primo piano in ambito europeo, è il quarto della zootecnia nazionale, dopo quello dei suini, dei bovini e dei polli; tuttavia, è completamente trascurato;

nonostante il consumo di carne di coniglio sia in costante aumento, da diversi anni la filiera cunicola italiana attraversa una fase di grave crisi. Infatti, a partire dal 2007, le quotazioni del prezzo del coniglio all'origine in Italia hanno registrato consistenti abbattimenti, anomali e incoerenti con il *trend* di aumento dei carburanti e dei mangimi, come emerge da dati dell'Associazione nazionale dei produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo); l'anomalia è tanto più consistente in quanto l'offerta nazionale di conigli è di fatto sempre più scarsa, con i prezzi alla produzione in discesa;

la crisi e la mancata attuazione del Piano di settore fino ad ora hanno causato il fallimento di oltre il 40 per cento degli allevamenti italiani e di oltre il 20 per cento dei macelli; al sud non ci sono più macelli in grado di offrire un libero servizio agli allevamenti professionali anche a seguito della grave restrizione del mercato, che costringe gli allevatori a sottoscrivere contratti di soccida o convenzioni similari che prevedono la fornitura del mangime e

il ritiro della carne; gli indicatori ISMEA confermano che c'è ormai una rarefazione di merce sui punti vendita dovuti alla penuria di offerta nazionale, che danneggia il benessere dei consumatori;

gli allevatori denunciano l'impossibilità di assorbire la crescita dei costi di produzione mediante incremento dei prezzi all'origine dei loro prodotti, mentre l'industria di macellazione, l'industria mangimistica, i grossisti e la distribuzione continuano a determinare la maggior parte della struttura del prezzo e ad accumulare profitti;

per detti motivi, il comparto cunicolo è stato oggetto di attenzione del Parlamento nella precedente legislatura con due risoluzioni (risoluzione unitaria n. 8-00141 del 27 luglio 2011 della Commissione agricoltura della Camera e risoluzione Antezza n. 7-00025 del 6 maggio 2009 della Commissione agricoltura del Senato), a seguito delle quali, il 29 aprile 2010, in sede di Conferenza Stato-regioni, è stato sancito un accordo su un « Piano di interventi per il settore cunicolo », con l'obiettivo di offrire una risposta organica alla crisi di redditività che coinvolge l'intera filiera, prevedendo un programma organico di interventi, così come definiti nell'ambito del tavolo di filiera;

la risoluzione n. 8-00141 della Commissione agricoltura della Camera impegnava il Governo ad assumere una serie di ulteriori misure per fronteggiare la crisi del settore cunicolo e, tra l'altro, ad avviare una campagna di controlli sulle vendite sottocosto e sulla vendita di carne di

coniglio, al fine di reprimere il commercio di prodotti falsamente indicati come nazionali e ad attivare uno specifico programma di controlli per contrastare qualsiasi fenomeno di contraffazione e di pirateria nel settore;

alcune regioni hanno deliberato lo stato di crisi del settore, chiedendo l'attivazione del fondo per le crisi di mercato di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attivazione a cui non si è potuto attendere anche a seguito di alcune incongruità con la normativa comunitaria;

nella grande distribuzione organizzata, in molte parti d'Italia, permangono forti elementi di incertezza per il consumatore sulla provenienza della carne di coniglio venduta a prezzi notevolmente bassi;

anche molti produttori italiani da anni denunciano un ingiustificato aumento delle importazioni della carne di coniglio, caratterizzata da prezzi insolitamente bassi;

da circa due anni le importazioni italiane di coniglio hanno subito una metamorfosi nelle quote imputabili alle diverse aree di provenienza e presentano alcune anomalie; la Germania, pur non essendo un produttore europeo di conigli, ha occupato gli spazi dell'Ungheria, sicché mentre nel 2010 la quota di mercato in volume dell'Ungheria nel mercato italiano era del 45,2 per cento, nel 2012 si è ridotta al 6 per cento, mentre quella della Germania è passata dal 10,6 per cento al 41,3 per cento nello stesso periodo di riferimento; le dimensioni delle esportazioni tedesche verso l'Italia hanno così superato quelle di Spagna e Francia insieme, che notoriamente sono al secondo e terzo posto tra i produttori europei dopo l'Italia. Il volume di importazione per l'Italia (dalla sola Germania) è pari a circa duemila tonnellate all'anno, mentre persistono dubbi sulla provenienza di detti conigli (congelati o refrigerati) da altre zone europee o extraeuropee;

l'Associazione nazionale liberi allevatori di conigli (ANLAC) ha denunciato anche in sede europea la presenza di un mercato parallelo d'importazione dei conigli da Paesi extraeuropei, in particolare dalla Cina. L'importazione si aggira in oltre 100.000 conigli alla settimana, dei quali oltre il 60 per cento è rappresentato da prodotti congelati, con fenomeni di *dumping*;

la distorsione della concorrenza avviene sia immettendo sul mercato italiano carni di coniglio di bassa qualità ed extraeuropee sia utilizzando il *dumping*;

i dati confermano che la maggior parte della carne cunicola importata dall'Italia proviene dalla Francia (55 per cento); nel 2013 sono arrivati dalla Francia oltre 15.000 quintali di conigli macellati; l'eccedenza di conigli macellati francesi, però, verrebbe immessa in commercio in Italia ad un prezzo di esportazione inferiore al valore normale del prodotto praticato all'interno della stessa Francia; tale fenomeno, che si ripete ciclicamente da aprile ad agosto di ogni anno, quest'anno è iniziato a febbraio, in concomitanza dei ribassi eccessivi sulla piazza di Verona, e delinea una discriminazione internazionale dei prezzi che non tiene conto delle perdite dei produttori italiani, tende a favorire pratiche di monopolio e altera la struttura del commercio tra i Paesi dell'Unione europea;

risulta poi che alcuni macellatori, presenti sia nella filiera cunicola che in quella suinicola, barattino conigli dall'estero in cambio di maiali italiani o altre forniture zootecniche (*countertrade*), lasciando alla regolamentazione in denaro un ruolo marginale;

da quanto si apprende dalla stampa, sarebbero in atto anche vendite sottocosto praticate dalla Commissione unica nazionale (CUN) conigli e dalla Borsa merci di Verona, che ancora svolge la sua attività nonostante la valutazione negativa dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

ad oggi l'unica misura del Piano di interventi per il settore cunicolo che è stata adottata è l'istituzione della Commissione unica nazionale (CUN), avviata dopo una lunga gestazione, con lo scopo di formulare le tendenze di mercato e dei prezzi della categoria di prodotto « conigli vivi da allevamento nazionale » in maniera trasparente e neutrale;

al riguardo, l'Autorità garante del mercato e della concorrenza, nelle sue osservazioni del 29 aprile 2011 inviate al Governo e alle Camere, ha sancito che l'attività della CUN deve ispirarsi ai principi di trasparenza e neutralità, elementi fondamentali per tutelare il libero mercato e la libera concorrenza e per consentire di superare i meccanismi discrezionali delle borse merci locali, così decretando l'autorevolezza della CUN stessa;

tale autorevolezza necessita però di un processo di miglioramento del regolamento istitutivo della stessa CUN, affinché sia informato in maniera più dettagliata a principi di trasparenza e neutralità;

il Piano di intervento per il settore cunicolo prevedeva anche azioni per l'introduzione dell'etichettatura di origine obbligatoria della carne di coniglio; al contrario il 6 luglio 2011, il Parlamento europeo – nel ratificare l'accordo con la Commissione europea e il Consiglio sul regolamento relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori – ha purtroppo escluso dall'obbligo di etichettatura d'origine la carne di coniglio;

la decisione del legislatore europeo è penalizzante per l'Italia che si trova a fronteggiare situazioni anticoncorrenziali e fraudolente nelle importazioni rese agevoli dall'assenza di etichettatura obbligatoria;

la normativa europea inoltre permette che sul cibo l'origine possa diventare quella del luogo in cui è avvenuta l'ultima lavorazione « sostanziale ». Così, nel caso di un prodotto porzionato, i supermercati non sono obbligati ad indicare la provenienza della materia prima,

ma solo il luogo dell'ultima lavorazione « sostanziale ». Questa norma del codice doganale, che andrebbe cambiata, non garantisce i consumatori, i quali per essere più sicuri dell'origine italiana, dovrebbero preferire solo il prodotto intero, su cui la tutela del *made in Italy* agisce più efficacemente rispetto a quello già tagliato e porzionato;

L'Associazione nazionale liberi allevatori di conigli (ANLAC) ha più volte segnalato la presenza di fenomeni fraudolenti da parte degli importatori, evidenziando altri comportamenti anticompetitivi, in violazione delle regole della concorrenza, tutelate dall'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

secondo un consolidato orientamento della Corte di giustizia, gli Stati membri dell'Unione non possono – in virtù del principio di leale collaborazione – adottare o mantenere in vigore misure, anche di natura legislativa o regolamentare, che possano rendere praticamente inefficaci le regole di concorrenza del Trattato applicabili alle imprese. La giurisprudenza della Corte di giustizia ha espressamente riconosciuto non solo ai giudici, ma anche a tutti gli organi dello Stato, incluse le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di disapplicare una norma nazionale contrastante con il diritto comunitario;

in un momento in cui i cittadini sono sempre più attenti alla qualità delle merci che acquistano, sia da un punto di vista merceologico e nutrizionale sia per ciò che riguarda la salute, esiste il rischio che le carni di coniglio in arrivo dai Paesi extraeuropei, arricchite con antibiotici, possano finire sugli scaffali dei supermercati europei come carni italiane, a danno dei consumatori e della competitività tra produttori; i conigli importati spacciati per italiani penalizzano inoltre l'attività degli allevatori italiani che, rispettando invece le regole di mercato, vengono sopraffatti dalla vendita a prezzi fortemente competitivi di prodotti stranieri;

l'Italia dovrebbe intensificare i controlli presso i macellatori, in particolare quelli dotati anche di laboratorio per le seconde lavorazioni e verificare attentamente la corrispondenza tra bolle estere di accompagnamento e quantità di conigli effettivamente scaricati, in maniera analitica;

la Commissione per le petizioni del Parlamento europeo ha aperto un *dossier*, chiedendo l'intervento della Commissione europea, sui profili di violazione delle regole in materia di etichettatura e di tracciabilità della carne di coniglio,

impegna il Governo:

a dare piena attuazione al piano di interventi per il settore cunicolo, previsto dall'accordo concluso il 29 aprile 2010 in sede di Conferenza Stato-regioni, e agli indirizzi contenuti nella risoluzione unitaria n. 8-00141 del 27 luglio 2011 della Commissione agricoltura della Camera e della risoluzione Antezza n. 7-00025 del 6 maggio 2009 della Commissione agricoltura del Senato, rispettando gli impegni già assunti con la filiera;

a riferire in tempi brevi alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione del piano di settore e delle risoluzioni parlamentari prima citate, riferendo anche in merito all'eventuale presenza di criticità che ne hanno finora ostacolato la piena attuazione e in merito alle iniziative eventualmente necessarie per aggiornare il medesimo piano di settore;

a concertare con le amministrazioni centrali e periferiche competenti per il monitoraggio del settore un rafforzamento e coordinamento dei controlli sulle importazioni ed esportazioni di carni di coniglio, anche al fine di contrastare più efficacemente le contraffazioni, l'agropirateria e il commercio di prodotti falsamente indicati come *made in Italy* e a sostenere il settore;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative per garantire la trasparenza delle informazioni attraverso la costitu-

zione di una banca dati di macellazione che utilizzi le informazioni a disposizione del Ministero della salute attraverso la rete delle aziende sanitarie locali e i dati sull'*import-export* attraverso il collegamento in rete con le Amministrazioni competenti alla tenuta di tali informazioni;

a sollecitare le autorità europee al fine di indagare sulla presenza di aiuti di Stato vietati o comportamenti anticoncorrenziali (*dumping*) da parte di alcuni Stati membri dell'Unione;

ad intervenire nelle opportune sedi europee affinché sia superato l'attuale sistema di classificazione che ha un medesimo codice di nomenclatura sia per le lepri sia per i conigli, per consentire una precisa individuazione della carne di coniglio e quindi una corretta rilevazione statistica e un sistema di controlli più efficace;

ad intervenire con urgenza presso le competenti istituzioni europee, affinché sia introdotto l'obbligo di etichettatura di origine anche per le carni di coniglio e per i prodotti trasformati a base di coniglio, sia intero che porzionato, al fine di garantire una maggior certezza giuridica a tutti gli operatori della filiera e una corretta informazione ai consumatori;

a rafforzare le attività di prevenzione e repressione delle frodi commerciali, prestando particolare attenzione al rispetto delle prescrizioni relative all'indicazione dell'origine e alla regolare tenuta della documentazione amministrativo-contabile inerente alla tracciabilità dei prodotti;

ad informare le competenti Commissioni parlamentari sulle urgenti iniziative di competenza che il Governo intende assumere – in una fase grave di *credit crunch* – al fine di agevolare l'accesso al credito in favore degli allevatori in stato di crisi, e ormai non più *in bonis*, in modo da permettere loro di diluire le passività e di ristrutturare il debito;

a valutare le opportune iniziative per garantire un processo di miglioramento

del regolamento istitutivo della Commissione unica nazionale (CUN), affinché sia informato in maniera più dettagliata a principi di trasparenza e neutralità;

ad adottare le opportune iniziative di competenza al fine di pervenire alla cessazione dell'attività di accertamento dei prezzi svolta dalla Commissione conigli della Borsa merci di Verona, dopo quella di Padova, affinché possa essere valorizzata l'attività svolta a livello nazionale dalla CUN e siano evitate duplicazioni in sede locale, in linea con le osservazioni espresse dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

per la tutela della concorrenza e della salute dei consumatori, a sollecitare

l'apertura di una indagine conoscitiva da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per verificare il corretto funzionamento del mercato delle carni di coniglio.

(8-00048) « Gagnarli, Antezza, Franco Bordo, Caon, Lupo, Oliverio, Luciano Agostini, Anzaldi, Benedetti, Massimiliano Bernini, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Gallinella, L'Abbate, Marrocu, Mongiello, Palma, Parentela, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venitelli, Zaccagnini, Zanin ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo unificato C. 68 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	162
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014. C. 2213, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	166
ERRATA CORRIGE	170

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Testo unificato C. 68 Realacci e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

Luca PASTORINO (PD), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea avvia l'esame, in sede consultiva, del Testo Unificato delle proposte di legge C. 68, C. 110 e C. 1945, recante istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale e disciplina dell'Istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Prima di passare alla descrizione sintetica del contenuto, ricorda che la proposta di legge C. 68 riproduce, in larga parte, il testo della proposta C. 55 della scorsa legislatura, che a sua volta riprendeva il testo della proposta C. 1561 della XV legislatura. Si tratta quindi di una proposta di legge nata in un quadro normativo precedente l'istituzione dell'ISPRA (avvenuta nel 2008) o comunque prima della sua regolamentazione (emanata nel 2010). La proposta di legge C. 110 invece riproduce, nella sostanza, il testo unificato di proposte (C. 55 e C. 3271) adottate dalla Commissione di merito in esito all'istruttoria svolta nel corso della XVI legislatura, anche sulla base delle audizioni svolte. La proposta di legge C. 1945, infine, è stata presentata nell'attuale legislatura, il 10 gennaio 2014.

Il testo unificato, adottato come testo base dalla Commissione Ambiente, è stato emendato nella seduta dello scorso 27 marzo.

Il provvedimento in esame è volto a riformare il sistema delle agenzie ambientali, attraverso sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento. In particolare, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità, viene attribuito rilievo normativo alla connotazione sistemica delle agenzie ambientali, attraverso l'istituzione del Sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente, che, a seguito degli emendamenti approvati, assume la denominazione « Sistema nazionale a rete delle agenzie per la protezione ambientale » (articolo 1). Del « Sistema nazionale » fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), disciplinato dall'articolo 4, e le agenzie regionali (ARPA) e provinciali (APPA) per la protezione dell'ambiente, disciplinate dall'articolo 6.

Intende brevemente ricordare che l'ISPRA è stato istituito dal decreto-legge n. 112 del 2008 (articolo 28), accorpando in un unico ente l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM). Il regolamento di organizzazione è stato emanato nel 2010 con Decreto del Ministero dell'ambiente n. 123. Fa quindi osservare che L'ISPRA è integrata nel Sistema delle agenzie ambientali, un sistema a rete (anche informativa, attraverso il SINAnet) che ricomprende 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) costituite con apposita legge regionale. Si tratta di « un esempio di sistema federativo consolidato », in cui l'ISPRA garantisce la coesione del Sistema. Presso l'ISPRA opera il Consiglio federale, presieduto dal Presidente dell'Istituto e composto dal Direttore Generale e dai legali rappresentanti delle ARPA-APPA.

L'articolo 2 del provvedimento contiene una serie di definizioni funzionali ad una migliore comprensione del testo. In particolare viene puntualizzata la definizione di « Sistema nazionale », inteso come l'in-

sieme composto da ISPRA e dalle agenzie regionali e provinciali, quale rete che attua i Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA), disciplinati dall'articolo 7.

Le funzioni del Sistema nazionale sono disposte dall'articolo 3, che contiene un dettagliato elenco dei compiti ad esso attribuiti, tra i quali si evidenziano: il monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione; il controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle « pressioni sull'ambiente »; l'attività di ricerca, di produzione, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale, i cui elementi conoscitivi costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le pubbliche amministrazioni; il supporto tecnico-scientifico all'esercizio di funzioni amministrative in materia; il supporto tecnico alle amministrazioni competenti per il coordinamento degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente; la collaborazione in relazione ad attività di divulgazione, di educazione ambientale nonché di formazione e aggiornamento del personale di enti ed organismi pubblici operanti in campo ambientale; la partecipazione ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale; il monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali; il supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione.

L'articolo 4 disciplina specificamente l'ISPRA, attribuendogli personalità giuridica di diritto pubblico, disciplinandone i profili di autonomia e sottoponendola alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (comma 1). Il comma 2, come emendato, prevede che l'ISPRA adegui la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge e, a tal fine, prevede l'adeguamento dei regolamenti di funzionamento e di organizzazione e dello statuto. I commi 3 e 4 attribuiscono all'ISPRA funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianifica-

zione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, valutazione, controllo e gestione dell'informazione ambientale nonché di coordinamento del Sistema nazionale; adozione, anche con il concorso delle agenzie, di norme tecniche in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'efficienza, e l'omogeneità dei sistemi e della gestione dei controlli sul territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti in materie ambientali. Il comma 5 dispone che l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti e favorendo le più ampie sinergie. Il comma 6 prolunga di un anno la durata degli organi dell'ISPRA (presidente; consiglio di amministrazione; consiglio scientifico; collegio dei revisori dei conti), stabilendo che i relativi componenti rimangono in carica 4 anni e possono essere rinnovati per un solo mandato, analogamente a quanto disposto per il direttore generale.

L'articolo 4-*bis*, inserito in sede emendativa, prevede il trasferimento all'ISPRA delle funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente (articolo 12, comma 20 del decreto-legge n. 95 del 2012).

Al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del « Sistema Nazionale », l'articolo 5 disciplina le funzioni di indirizzo e coordinamento affidate all'ISPRA. Tali funzioni ricomprendono la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che sono il parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle agenzie, al fine di garantire l'omogenea attività del Sistema nazionale e del Catalogo nazionale dei servizi; la definizione degli strumenti e dei criteri operativi per l'esecuzione delle attività di

controllo, raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali e per la valutazione degli stessi; la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori accreditati; lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale; la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale; il rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della carta geologica nazionale e l'aggiornamento dell'Inventario dei Fenomeni Franosi; il coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale, con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei dati ambientali e al fine di uniformarsi ai medesimi standard internazionali.

L'articolo 6 attribuisce, anche alle agenzie regionali (ARPA) e provinciali (APPA) la personalità giuridica di diritto pubblico, nonché l'autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile (comma 1). La disciplina della struttura, del funzionamento, del finanziamento e della pianificazione delle attività delle agenzie è demandata alle regioni (e alle province autonome di Trento e Bolzano) mediante modifica alle leggi regionali istitutive delle agenzie. Nei commi da 3 a 7 si disciplina lo svolgimento delle attività da parte delle agenzie, prevedendo che svolgano le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza e che possano svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando tariffe definite con decreto ministeriale Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo; in particolare, sono vietate le attività rese in favore di soggetti privati che presuppongono prestazioni di

consulenza su tematiche soggette a vigilanza da parte del « Sistema nazionale ».

L'articolo 7 disciplina i requisiti del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie ambientali, che vengono nominati secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente, tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale. Presso l'ISPRA è costituita un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie costantemente aggiornata, con le informazioni sui requisiti professionali e sulla retribuzione patrimoniale.

L'articolo 8 disciplina la determinazione dei LEPTA (Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali), che costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria. I LEPTA fissano gli standard funzionali, operativi, strutturali e qualitativi delle prestazioni. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione del Catalogo nazionale dei servizi. I LEPTA e il Catalogo nazionale dei servizi, nonché i criteri per il finanziamento per il raggiungimento dei livelli essenziali, sono definiti con apposito DPCM (su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale dell'ISPRA, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni). I LEPTA e del Catalogo nazionale dei servizi sono aggiornati non oltre i cinque anni.

L'articolo 9 prevede una procedura di programmazione delle attività, mediante predisposizione, da parte dell'ISPRA (previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 12), del programma triennale delle attività del Sistema nazionale, individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA sull'intero territorio nazionale. Il comma 3 impone al presidente dell'ISPRA l'obbligo di rendicontazione annuale delle attività

svolte dal Sistema nazionale, diretta al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 10 affida all'ISPRA, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), il compito di provvedere alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET. Il comma 4 prevede l'obbligo di trasmissione a SINANET di tutti i dati ambientali raccolti da amministrazioni dello Stato, altri enti pubblici e società concessionarie.

L'articolo 11 prevede la creazione di una rete nazionale di laboratori accreditati, tenuti ad applicare i metodi ufficiali di analisi approvati dal Sistema nazionale al fine di armonizzare i sistemi di conoscenza, monitoraggio e controllo delle matrici ambientali.

L'articolo 12 istituisce il Consiglio del Sistema nazionale (presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA), con funzioni consultive (parere obbligatorio su tutti gli atti di indirizzo o coordinamento per il governo del Sistema, ivi compreso il programma triennale, nonché sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale) e funzioni di segnalazione, al Ministero dell'ambiente e alla Conferenza Stato-Regioni, dell'opportunità di interventi, anche legislativi, per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge.

L'articolo 13 demanda ad apposito regolamento l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per il mantenimento della qualifica e per lo svolgimento delle attività ispettive, favorendo il principio di rotazione del personale rispetto agli impianti al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo. Alle richieste di dati, informazioni e documenti necessari per l'espletamento delle funzioni del personale incaricato degli interventi

ispettivi non può essere opposto il segreto industriale, e spetta al Presidente dell'ISPRA e ai legali rappresentanti delle agenzie, individuare e nominare, tra il personale ispettivo, quanti, nell'esercizio delle loro funzioni, quali operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

L'articolo 14 disciplina le modalità di finanziamento dell'ISPRA e delle agenzie regionali. All'ISPRA è concesso un contributo statale per le spese relative alle funzioni previste dalla legge, aggiuntivo rispetto a quello ordinario. Tale contributo è quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività. Per il finanziamento delle agenzie è vincolata una quota pari all'1 per cento del fondo sanitario regionale. Le attività istituzionali ulteriori rispetto a quelle necessarie al raggiungimento dei LEPTA sono invece oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente, in favore dell'ISPRA, e da parte delle regioni, in favore delle agenzie. I commi da 4 a 7 disciplinano invece la copertura delle spese relative al rilascio di pareri e ai successivi controlli mediante tariffazione a carico dei gestori degli impianti o opere. La determinazione delle tariffe nazionali, nonché l'assegnazione alle agenzie degli introiti derivanti dalla tariffazione e dalle sanzioni comminate nei casi di inottemperanza alla normativa ambientale, sono demandate ad appositi decreto ministeriale Ambiente.

Infine, nell'articolo 15, contenente disposizioni transitorie e finali, si prevede la possibilità per l'ISPRA e per le agenzie di procedere all'assunzione di personale e all'acquisizione di beni strumentali necessari, nei limiti dei finanziamenti previsti dall'articolo 14.

Stefano VIGNAROLI (M5S) dichiara l'orientamento tendenzialmente favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame; si riserva quindi di valutare la proposta di parere del relatore al fine di proporre eventuali integrazioni.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014.

C. 2213, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, la proposta di legge C. 2213 e abb., già approvata dal Senato. Prima di procedere alla illustrazione sintetica del provvedimento, che si compone di due articoli, intende soffermarsi sui caratteri del sistema elettorale per il Parlamento europeo, che – in Italia – è disciplinato dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, modificata e integrata da provvedimenti successivi, tra cui dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10 che ha introdotto una soglia di sbarramento.

Ricorda, in sintesi, che si tratta di un sistema elettorale proporzionale con soglia di sbarramento del 4 per cento e possibilità di voto di preferenza; i seggi sono assegnati nel collegio unico nazionale, a liste concorrenti presentate nell'ambito di 5 circoscrizioni molto ampie. Il diritto di voto è esercitato dai cittadini con almeno 18 anni di età, mentre per candidarsi l'età minima è di 25 anni.

Le candidature si presentano nell'ambito di 5 circoscrizioni di dimensione sovra regionale; un candidato può presentarsi in più circoscrizioni. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori. Ogni regione che compone la circoscrizione deve essere rappresentata da almeno 3.000 sottoscrittori. Sono esonerati dall'obbligo di sottoscrizione i partiti politici che hanno almeno un rappresentante al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale, eletti con il proprio

contrassegno, e i partiti costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali.

La scheda elettorale è unica, si vota per una delle liste e si possono esprimere da una a tre preferenze. Sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi. I seggi sono attribuiti proporzionalmente ai voti conseguiti in ambito nazionale con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti. I seggi conseguiti da ciascuna lista sono quindi riassegnati alle circoscrizioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna di esse. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.

Segnala, inoltre, che le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo hanno luogo ogni cinque anni, nello stesso arco temporale (compreso tra il giovedì mattina e la domenica sera) in tutti gli Stati membri. Ciascuno Stato membro determina, nell'ambito di tale periodo, le date e le ore destinate alla consultazione elettorale (articolo 9 dell'Atto di Bruxelles). L'Atto di Bruxelles (firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976) prevede che le elezioni abbiano luogo nell'ultimo anno della legislatura nello stesso periodo delle prime elezioni del 1979, ossia tra il 7 e il 10 giugno. Quando questo non è possibile, il periodo in cui svolgere le elezioni è determinato dal Consiglio dell'Unione, che delibera all'unanimità, previo parere dell'Assemblea (articolo 10 dell'Atto di Bruxelles).

Ricorda che il Consiglio dell'Unione europea del 14 giugno 2013 (con la decisione n. 2013/299/UE, Euratom) ha fissato l'arco temporale di svolgimento delle prossime elezioni europee nel periodo 22 – 25 maggio 2014. I comizi da svolgersi in Italia sono convocati per il giorno di domenica 25 maggio 2014 (decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014).

Passando all'esame del contenuto del provvedimento, per i profili di interesse

della Commissione concernenti la compatibilità comunitaria, richiama, innanzitutto, la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 4 luglio 2013 relativamente allo svolgimento delle elezioni europee del 22-25 maggio 2014, nella quale, tra le altre cose, si invitano gli Stati membri e i partiti politici a insistere per una maggiore presenza di donne nelle liste dei candidati e, per quanto possibile, a incoraggiare l'elaborazione di liste che garantiscano una rappresentanza paritaria.

A livello sovranazionale, richiama l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – che dopo il trattato di Lisbona ha assunto valore vincolante per l'ordinamento italiano – in cui si prevede che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi e che il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Tale principio è ribadito, nel nostro ordinamento dal codice delle pari opportunità (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, articolo 1). Faccio osservare che l'articolo 56 del codice delle pari opportunità reca una disposizione per favorire la rappresentanza di genere nelle elezioni del Parlamento europeo. Tale disposizione tuttavia ha natura transitoria, essendo valida solo per le elezioni del 2004 e del 2009, e non può pertanto trovare applicazione nelle elezioni successive.

La proposta di legge in esame (C. 2213), approvata dal Senato, è volta ad introdurre nella legge elettorale europea disposizioni volte a rafforzare la rappresentanza di genere, sulla falsariga della normativa introdotta nel 2012 per le elezioni dei consigli comunali (legge 23 novembre 2012, n. 215).

In considerazione del ravvicinato svolgimento delle elezioni europee, già indette per il 25 maggio prossimo, la proposta di legge in esame reca una disciplina transitoria destinata ad applicarsi solo nelle elezioni del 2014 ed una più incisiva disciplina a regime che troverà applicazione dalle successive elezioni del 2019.

Per quanto concerne la disciplina transitoria, l'articolo 1, comma 1, introduce, limitatamente alle elezioni europee del 2014, la cosiddetta tripla preferenza di genere, prevedendo che, nel caso in cui l'elettore decida di esprimere tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza. In base alla normativa vigente, infatti, nelle elezioni europee è consentito all'elettore esprimere fino a tre preferenze (articolo 14 legge n. 18/1979).

La norma di garanzia della rappresentanza di genere prevista dalla disposizione in esame riguarda solo il caso in cui l'elettore manifesti tre preferenze, lasciando impregiudicata la possibilità per l'elettore che decide di esprimere due preferenze di attribuirle a candidati dello stesso sesso.

Nel corso dell'esame al Senato, sono state espunte le disposizioni che prevedevano norme per il riequilibrio di genere nella formazione delle liste di candidati già a decorrere dalle prossime elezioni, in considerazione del fatto che i termini per la raccolta delle sottoscrizioni sono già aperti.

Ricorda in proposito che una norma sul riequilibrio di genere nelle liste elettorali, applicabile anche alle elezioni del Parlamento europeo, è stata introdotta dal recente decreto-legge sul finanziamento pubblico dei partiti, che prevede una riduzione delle risorse spettanti ai partiti sulla base della disciplina del cd. 'due per mille' quando nel numero complessivo dei candidati uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento. In particolare, l'articolo 9 del decreto-legge n. 28 dicembre 2013, n. 149 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13) prevede che qualora nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera, del Senato o del Parlamento europeo, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito a titolo di 'due per mille' sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percen-

tuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.

La disciplina a regime è definita dall'articolo 1, comma 2, che reca modifiche alla legge elettorale europea (legge n. 18/1979) che troveranno applicazione (comma 3), a partire dalle seconde elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge, ossia dalle elezioni del 2019.

Al fine di assicurare l'equilibrio di genere nella composizione delle liste elettorali, la lettera *a*) prevede che: all'atto della presentazione, in ciascuna lista, i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà, con arrotondamento all'unità; i primi due candidati della lista devono essere di sesso diverso.

La lettera *b*) disciplina le verifiche dell'ufficio elettorale al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sull'equilibrio di genere nelle liste, assicurando al tempo stesso, ove possibile, la conservazione della lista. Nel caso in cui risulti violata la disposizione sulla presenza paritaria di candidati nelle liste, l'ufficio elettorale procede dunque alla cancellazione dei candidati del sesso sovrarappresentato, partendo dall'ultimo, fino ad assicurare l'equilibrio richiesto. Se, all'esito della cancellazione, nella lista rimane un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge, la lista è ricusata e non può conseguentemente partecipare alle elezioni. Nel caso in cui risulti violata la disposizione sull'alternanza di genere tra i primi due candidati, l'ufficio elettorale modifica la lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di genere diverso.

Viene inoltre introdotta (lettera *c*)), la « tripla preferenza di genere », con una disciplina più incisiva rispetto a quella prevista in via transitoria per le elezioni del 2014. Le preferenze devono infatti riguardare candidato di sesso diverso non solo nel caso di tre preferenze, ma anche nel caso di due preferenze. In caso espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza viene annullata; in caso di espressione di tre preferenze, sono annullate sia la seconda

che la terza preferenza, e non solamente la terza, come nella disciplina transitoria per il 2014.

L'articolo 2 disciplina infine l'entrata in vigore della legge, fissandola al giorno successivo a quello della pubblicazione ed escludendo dunque l'ordinaria *vacatio legis* di 15 giorni.

Richiama da ultimo, le proposte di legge abbinata (Mosca C. 792, Balduzzi C. 1878, Pisicchio C. 1916, Migliore C. 1933, Bruno Bossio C. 1473), che prevedono norme per promuovere l'equilibrio di genere nelle elezioni del Parlamento europeo. Tutte le 5 proposte introducono una « quota di lista », in base alla quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato nelle liste elettorali in misura superiore ai due terzi. Le proposte Mosca A.C. 792, Balduzzi A.C. 1878 e Pisicchio A.C. 1916 introducono altresì la « tripla preferenza di genere », in base alla quale, nel caso di espressione di due o tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza, con una disciplina corrispondente a quella introdotta a regime dalla proposta approvata dal Senato. Le proposte Migliore A.C. 1933 e Bruno Bossio A.C. 1473 prevedono invece la « doppia preferenza di genere », riducendo dunque da tre a due il numero di preferenza che ciascun elettore può esprimere. In caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. Queste due proposte prevedono altresì, a fini di coordinamento formale, l'abrogazione dell'articolo 56 del codice delle pari opportunità, recanti la disciplina transitoria applicabile nel 2004 e nel 2009. Le proposte Pisicchio A.C. 1916 e Migliore A.C. 1933 introducono un'ulteriore modifica al sistema per le elezioni del Parlamento europeo, disponendo l'abrogazione della soglia di sbarramento del 4 per cento per l'accesso al riparto dei seggi.

Gea SCHIRÒ (PI) richiama la risoluzione approvata dal Parlamento europeo lo scorso 4 luglio 2013 relativa allo svol-

gimento delle prossime elezioni europee, nella quale, tra l'altro, si invitano gli Stati membri e i partiti politici a insistere per una maggiore presenza di donne nelle liste dei candidati e, per quanto possibile, ad incoraggiare l'elaborazione di liste che garantiscano una rappresentanza paritaria. Si tratta di una indicazione di particolare rilievo, che riterrebbe opportuno richiamare espressamente nel parere della XIV Commissione. Ricorda infatti che in Italia la media della presenza femminile nelle istituzioni parlamentari è del 21 per cento, contro il 31 per cento della media europea, ciò che colloca il nostro paese al quinto peggior posto tra tutti gli Stati membri dell'Unione.

Osserva quindi che occorrerebbe anche affrontare il problema, che meriterebbe di essere segnalato nel parere, del rapporto tra le disposizioni che prevedono che i primi due candidati di ciascuna lista debbano essere di sesso diverso, e quelle che consentono di collocare la restante quota dello stesso sesso tutta in fondo alla lista, con evidenti effetti discriminatori in termini di elezione.

Adriana GALGANO (SCpI) si associa alle richieste avanzate dalla collega Schirò.

Michele BORDO, *presidente*, sottolinea una ulteriore questione che – sebbene non rientri tra le dirette competenze della XIV Commissione – potrebbe essere opportuno richiamare nel parere da rendere alla Commissione Affari costituzionali. Fa riferimento al problema determinato dal fatto che nel sistema elettorale per il Parlamento europeo l'assegnazione dei seggi, basandosi il computo su un collegio unico nazionale, non rispetta la proporzione con il numero dei residenti nelle diverse circoscrizioni. Si tratta di una incongruenza che dovrebbe essere sanata.

Ricorda infatti in proposito come alla scelta di un sistema elettorale proporzionale con assegnazione dei seggi nell'ambito di un collegio nazionale unico, introdotto con legge n. 18 del 1979, è seguita la previsione introdotta con la legge n. 61 del 1984, che assegna preventivamente un nu-

mero di seggi in proporzione alla popolazione residente, senza tuttavia nel contempo modificare il sistema di computo basato sul collegio unico.

Nelle scorse elezioni europee ci si è quindi scontrati con l'effetto discorsivo determinato dalla convivenza di tali disposizioni, sul quale la stessa Corte costituzionale si è pronunciata, e che il legislatore avrebbe dovuto provvedere a correggere, cosa che tuttavia non è avvenuta.

Si tratta di un tema di notevole rilievo, sul quale occorre a suo avviso svolgere un approfondimento, anche acquisita sul punto una valutazione della Commissione di merito.

Adriana GALGANO (SCpI) condivide le valutazioni del Presidente, anche con riferimento alle norme riguardanti la soglia di sbarramento. Si tratta di disposizioni che andrebbero ripensate, anche in considerazione del fatto che per le elezioni europee, diversamente da quanto avviene in ambito nazionale, non occorre garantire la governabilità.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, condivide le osservazioni della collega Schirò, rilevando tuttavia come – con riferimento alle quote nelle liste e alla presenza alternata di candidati di sesso diverso – occorra tenere conto del fatto che, per quanto riguarda le prossime elezioni europee, si definisce nel provvedimento in esame una disciplina transitoria, essendo già stati convocati i comizi elettorali. Ricorda in ogni caso che il decreto legge n. 149 del 2013 in materia di finanziamento pubblico ai partiti incoraggia a garantire la proporzionalità tra candidati di sesso diverso all'interno delle liste. Quanto all'ordine dei nominativi, sottolinea come essendo previsto nel sistema elettorale europeo il voto di preferenza, la collocazione del nome nella lista appare assai meno rilevante che nel sistema elettorale nazionale.

Con riferimento poi alla questione sollevata dal Presidente Bordo, si tratta di una materia di particolare rilievo, che

richiederebbe un intervento di revisione dell'intera disciplina di riparto dei seggi, e che sarà oggetto di richiamo nel parere che si riserva di formulare.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 205 del 25 marzo 2014, pagina 111, prima colonna, trentesima riga, le parole: « Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione delibera » sono sostituite dalle seguenti:

« Michele BORDO, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, come risultante dagli emendamenti approvati.

Pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 206 del 26 marzo 2014, pagina 138, seconda colonna, ventesima riga, le parole: « Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione delibera » sono sostituite dalle seguenti:

« Michele BORDO, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, come risultante dagli emendamenti approvati.

Pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	171
Variatione nella composizione della Commissione	171
Su un lutto del deputato Migliore	172
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	172
Sulla pubblicità dei lavori	176
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014 (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	176
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori emendamenti e riformulazioni di emendamenti del relatore</i>)	184
ALLEGATO 2 (<i>Testo approvato dalla Commissione</i>)	186
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte indette per il giorno 25 maggio 2014 (<i>Esame e rinvio</i>)	182
ALLEGATO 3 (<i>Testo proposto dal relatore</i>)	196
ALLEGATO 4 (<i>Testo degli emendamenti presentati in commissione</i>)	205
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014 (<i>Esame e rinvio</i>)	182
ALLEGATO 5 (<i>Testo proposto dal relatore</i>)	207
ALLEGATO 6 (<i>Testo degli emendamenti presentati in commissione</i>)	217

Martedì 1° aprile 2014. – Presidenza del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del

Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Variatione nella composizione della Commissione.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che in data odierna il presidente del

Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Enrico Buemi, in sostituzione del senatore Vittorio Fravezzi, dimissionario. Nell'esprimere il personale ringraziamento, anche a nome degli altri componenti della Commissione, al senatore Fravezzi per il suo contributo, dà il benvenuto, con l'augurio di buon lavoro, al collega Buemi.

Su un lutto del deputato Migliore.

Roberto FICO, *presidente*, esprime, anche a nome della Commissione, il più profondo cordoglio al collega Migliore per il grave lutto che lo ha colpito.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Roberto FICO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso giovedì 27 marzo ha avuto inizio l'esame della delibera in titolo e che si è svolta la discussione generale. Nel segnalare ancora una volta l'urgenza di adottare la delibera, desidera ringraziare i colleghi per il contributo dato nella discussione generale al fine di migliorare il testo.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti presentati (*si veda l'allegato al resoconto sommario del 27 marzo 2014*).

Roberto FICO, *presidente e relatore*, con riferimento all'articolo 1, invita il collega Peluffo a ritirare l'emendamento 1.1 di cui è firmatario.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), accogliendo la richiesta del relatore, precisa che il proprio emendamento era volto a semplificare il contenuto dell'articolo 1, visto che l'inciso di cui si

richiede la soppressione riproduceva principi già contenuti nella legge sulla *par condicio*.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione l'articolo 1.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, passando all'esame dell'articolo 2, illustra il proprio emendamento, che è volto ad escludere la presenza dalle trasmissioni della programmazione nazionale della RAI di tutti coloro che abbiano ricoperto in passato incarichi nelle istituzioni, senza limitarla temporalmente all'ultimo anno.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

Il senatore Maurizio ROSSI (PI), nel condividere lo spirito della proposta del relatore, fa presente che esprimerà il proprio voto favorevole.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 2.1 di cui è firmatario e su cui esprime parere favorevole.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, passa quindi all'emendamento Peluffo 2.2 su cui esprime parere contrario.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) precisa che con il proprio emendamento intende sopprimere la lettera *d*) del comma 1, che contiene un riferimento all'applicabilità della *par condicio* nei programmi di satira e di varietà che è, a suo giudizio, un errore che la Commissione non dovrebbe ripetere.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento sopprimendo gli ultimi due periodi della lettera *d*) del comma 1.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) ritiene che gli altri periodi della disposizione regolino fattispecie già disciplinate in altre norme della presente delibera.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) è del parere che sia opportuno assoggettare al regime della *par condicio* anche opinionisti e giornalisti, nella misura in cui siano direttamente riconducibili ad un partito politico. Una disposizione in tal senso sarebbe quindi a tutela di tutte le forze politiche, potendo accadere che in un programma sia lo stesso opinionista ad intervenire a sostegno di un gruppo politico.

Il senatore Maurizio ROSSI (PI), nel condividere i timori e le valutazioni del collega Airola, segnala la necessità che la Commissione adotti su questo punto una disciplina particolarmente rigorosa, al fine di evitare che i direttori di testata e di rete possano aggirare le norme sulla *par condicio*.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) propone di riformulare il proprio emendamento, ripristinando la lettera *d*) di cui all'articolo 2, comma 1, della delibera del 2009.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, esprimendo parere favorevole, pone in votazione l'emendamento Peluffo 2.2 così come riformulata.

La Commissione approva.

Roberto Fico, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento 2.3 De Micheli prevedendo, da un lato, che in periodo elettorale sia sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi nella programmazione RAI e, dall'altro, che la Commissione parla-

mentare vigili sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 6.

La deputata Paola DE MICHELI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, esprimendo parere favorevole, pone in votazione l'emendamento 2.3 De Micheli così come riformulato.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, avverte che devono quindi ritenersi superati gli emendamenti 5.4 Puppato, 5.7 Puppato e 6.3 Puppato.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 2.4 Scavone, fatto proprio dal collega Lainati, su cui esprime parere favorevole, e quindi l'articolo 2.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, passando all'articolo 3, precisa che entrambi gli emendamenti 3.1 Peluffo e 3.2 Brunetta, Lainati propongono la soppressione dell'articolo 3, recante la disciplina relativa agli esponenti politici e ai titolari di cariche politiche istituzionali, su cui esprime parere favorevole. Pone quindi in votazione l'emendamento 3.1 Peluffo.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, avverte che sono quindi superati gli emendamenti 3.3 Relatore, 3.4 Migliore e 3.5 Rossi.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 4.1 Peluffo che propone la sostituzione dell'articolo 4.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) fa presente che il nuovo testo dell'articolo 3, che sostituirebbe quello dell'articolo 4 della presente delibera, riproduce integralmente il testo dell'articolo 3 della delibera adottata da questa Commissione in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo del 2009.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 4.1 Peluffo e quindi l'articolo 4.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, avverte che sono quindi superati gli emendamenti 4.2 Puppato, 4.3 Brunetta, Lainati, 4.4 Fornaro, 4.5 Rossi, 4.6 Migliore, 4.7 Rossi, 4.8 Brunetta, Lainati.

Passando all'articolo 5, esprime il proprio parere contrario sull'emendamento 5.1 Peluffo, dal momento che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ritiene che, ai fini della *par condicio* nei programmi di informazione, sia preferibile tener conto del tempo di parola piuttosto che quello di notizia.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI), nel condividere le valutazioni del relatore, osserva che l'emendamento del collega Peluffo è volto a far sì che si tenga comunque conto anche dei tempi di notizia. Non ritiene pertanto che i due criteri siano in conflitto tra loro.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, precisa che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non equipara più ai fini della *par condicio* i tempi di parola a quelli di notizia.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), pur ritenendo corretto il riferimento del relatore al punto di vista dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, invita tutti i colleghi a tener

conto delle esperienze maturate in precedenti campagne elettorali con riferimento all'utilizzo dei tempi di notizia. Probabilmente se la Commissione adottasse l'emendamento da lui presentato, anche l'Autorità dovrebbe poi tenerne conto nell'adottare il proprio provvedimento indirizzato alle emittenti private e locali. È comunque dell'avviso che il punto sia di un particolare rilievo e chiede quindi che l'emendamento di cui è firmatario sia temporaneamente accantonato.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, acconsente alla richiesta di accantonamento dell'emendamento 5.1 Peluffo e passa all'esame dell'emendamento 5.2 Rossi su cui esprime parere contrario.

Il senatore Maurizio ROSSI (PI) illustra il proprio emendamento in relazione al quale non comprende le ragioni della contrarietà del relatore.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, fa presente che la proposta del collega Rossi va a disciplinare un profilo che è già regolato dalla legge n. 28 del 2000.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI), pur condividendo le valutazioni e i timori del collega Rossi, conviene comunque sul fatto che si tratta di un profilo già regolato dalla legge n. 28 del 2000.

Il senatore Maurizio ROSSI (PI) ritira il proprio emendamento 5.2.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, ritira l'emendamento 5.3 di cui è firmatario e invita il senatore Fornaro a riformulare il suo emendamento che prevede la soppressione del comma 5 dell'articolo 5, prevedendo che l'obbligo di pubblicazione dei dati del monitoraggio del pluralismo sia settimanale anziché quotidiano.

Il senatore Federico FORNARO (PD) accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 5.5 Fornaro così come riformulato.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 5.6 Migliore, su cui esprime parere contrario.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione l'emendamento 5.8 Puppato fatto proprio dalla collega De Micheli e su cui esprime parere favorevole.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, fa presente che, poiché la collega Puppato non è presente, si intendono decaduti gli emendamenti 5.9, 5.10 e 5.11. Passando quindi all'articolo 6, pone in votazione l'emendamento 6.1 di cui è firmatario e sul quale esprime parere favorevole.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 6.2 Migliore su cui esprime parere contrario.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, avverte che, se non vi sono obiezioni, l'emendamento 6.4 Migliore, su cui esprime parere favorevole, deve intendersi accantonato. Ricorda che l'emendamento 6.5 Fornaro è stato ritirato.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), con riferimento all'emendamento 6.6 di cui è firmatario, chiede al relatore di poterlo riformulare, prevedendo che la pubblicazione delle schede informative avvenga anche sui principali siti di *videosharing* gratuiti e non già sui primi dieci siti.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, accogliendo la riformulazione, pone in votazione l'emendamento 6.6 Peluffo così come riformulato.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 7.1 Airola su cui esprime parere favorevole.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 7.2 Migliore, su cui esprime parere favorevole.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, con riferimento agli emendamenti 7.3 e 7.4 Puppato, fatti propri dalla collega De Micheli, ne propone la riformulazione nel senso di prevedere che all'articolo 3, comma 6, dopo le parole « tra gli aventi diritto » sia aggiunto « anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ».

La deputata Paola DE MICHELI (PD) accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 7.3 così come riformulato.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, avverte che deve ritenersi superato l'emendamento 7.4 Puppato. Pone quindi in votazione l'emendamento 7.5 Migliore su cui esprime parere contrario.

La Commissione respinge.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) fa propria l'emendamento 7.6 Liuzzi.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 7.6 Liuzzi, su cui esprime parere favorevole.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 7.7 Peluffo su cui esprime parere favorevole.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, dopo aver fatto presente che l'emendamento 7.8 Puppato è assorbito dall'emendamento 2.3 De Micheli così come riformulato, pone in votazione l'articolo 7.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.55.

Martedì 1° aprile 2014 – Presidenza del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 20.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014.

(Seguito dell'esame e approvazione).

Roberto FICO, *presidente e relatore*, con riferimento allo schema di delibera in

esame, ricorda che nel corso della riunione tenutasi oggi, alle ore 14, sono stati esaminati gli articoli da 1 a 7 e gli emendamenti ad essi riferiti e che sono stati accantonati gli emendamenti 3.1 del relatore, 5.1 Peluffo e 6.4 Migliore. Passa quindi all'esame dell'articolo 8, esprimendo parere contrario sull'emendamento 8.1 Peluffo.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) invita il relatore a valutare favorevolmente l'emendamento di cui è firmatario che deve essere considerato congiuntamente a quello 8.2. Il primo è infatti volto a eliminare una rigidità eccessiva nella programmazione a carico della Rai, mentre l'emendamento 8.2, che pure inserisce una maggiore flessibilità per l'azienda, dà tuttavia maggiori garanzie per le forze politiche, visto che fa riferimento agli orari di buon ascolto.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PDL), con riferimento alla collocazione sui palinsesti dei messaggi autogestiti, fa presente come in passato siano state ipotizzate le soluzioni più diverse, come ad esempio quella di trasmetterli subito dopo i telegiornali ovvero in fasce particolari come quelle della prima mattina. È quindi dell'avviso che le proposte del collega Peluffo siano ragionevoli e pertanto il proprio gruppo si esprimerà favorevolmente su di esse.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI), nel condividere le valutazioni dei colleghi, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, modificando il parere originariamente espresso, pone in votazione prima l'emendamento 8.1 Peluffo e poi l'emendamento 8.2 Peluffo sui quali esprime parere favorevole.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, passa quindi all'emendamento 8.3 Minzolini, su cui esprime parere contrario.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PDL), dopo aver fatto proprio l'emendamento 8.3 Minzolini, precisa che esso è volto a consentire, in caso di eventi eccezionali di importanza mondiale, la presenza di esponenti del Governo indipendentemente dalla maggioranza che li sostiene.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) chiede se ciò non sia già attualmente possibile sulla base del vigente quadro normativo.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, è del parere che già ora sia possibile per i direttori delle testate decidere di mandare in onda, in casi di eventi eccezionali di importanza mondiale, edizioni straordinarie dei telegiornali.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI), pur comprendendo la *ratio* dell'emendamento del collega Minzolini, è del parere che all'atto pratico sia difficile distinguere le situazioni, con il rischio che questo tipo di programmazione possa diventare anch'essa parte del dibattito politico.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), ancorché non abbia nulla in contrario sull'emendamento, chiede al collega Lainati di valutare la possibilità di accantonarlo.

Il deputato Francesco Saverio GAROFANI (PD) è dell'avviso che con questo emendamento si miri a difendere l'autonomia dei giornalisti. In astratto la previsione potrebbe forse anche essere superflua, ma considerata la rilevanza della questione si dovrebbe valutare la possibilità di accoglierla.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pur condividendo le valutazioni dei colleghi, ritiene che l'autonomia dei direttori delle testate sia già garantita e che in caso di eventi eccezionali possano co-

munque mandare in onda edizioni straordinarie.

Il senatore Maurizio ROSSI (PI) teme che la valutazione della straordinarietà a livello mondiale dell'evento possa diventare molto soggettiva, così da lasciare un ampio margine di discrezionalità ai direttori delle testate giornalistiche. Esprime quindi le proprie riserve sul testo proposto.

Il deputato Michele ANZALDI (PD) invita i colleghi ad una più approfondita riflessione, visto che la norma andrebbe forse riscritta in modo più chiaro.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PDL) fa presente, a mero titolo esemplificativo, che la disposizione proposta dal collega Minzolini potrebbe, ad esempio, trovare applicazione ad eventi come quello che si verificherà a Roma il prossimo 27 aprile in occasione della canonizzazione dei papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II e alla quale parteciperanno numerosi Capi di Stato e di Governo.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, acconsente alla richiesta di accantonamento dell'emendamento 8.3 Minzolini e passa all'emendamento 9.1 Fornaro su cui esprime parere contrario, ritenendo preferibile il termine di dieci minuti previsto nella norma.

Il deputato Vinicio Guido Giuseppe PELUFFO (PD), dopo aver fatto proprio l'emendamento del collega Fornaro, sottolinea come esso tenga conto del poco tempo che la Rai avrà a disposizione per le trasmissioni di comunicazione politica riferite alla fase antecedente alla presentazione delle candidature, visto che questa terminerà il prossimo 16 aprile.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, avverte che se non vi sono obiezioni l'emendamento del collega Fornaro deve intendersi accantonato. Pone quindi in votazione gli emendamenti 9.2 Migliore e

9.3 Migliore su cui esprime parere favorevole.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 9.4 Migliore su cui esprime parere contrario.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 10.1 Migliore su cui esprime parere favorevole.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione l'articolo 10.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 11.1 Scavone, fatto proprio dal collega Lainati, su cui esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato eliminando l'ultimo periodo.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PDL) concorda con la riformulazione proposta dal relatore.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione l'emendamento 11.1 Scavone, così come riformulato, e quindi l'articolo 11.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'articolo 12.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, poiché il senatore Minzolini ha ritirato l'emendamento 13.1 di cui è firmatario, pone in votazione l'articolo 13 e successivamente l'articolo 14.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 15.1 Migliore che propone di riformulare, prevedendo che la Rai fornisca settimanalmente alla Commissione i dati del monitoraggio suddivisi per fasce orarie. Conseguentemente, all'articolo 15, comma 2, le parole « qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi » dovrebbero essere sostituite dalle parole « qualora dai dati del monitoraggio ».

Il senatore Enrico BUEMI (PLA-PSI-MAIE) dichiara di condividere l'emendamento del collega Migliore così come riformulata dal relatore.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) è dell'avviso che questo emendamento non migliori il testo in esame, visto che i programmi di comunicazione politica cui possono partecipare i rappresentanti politici sono definiti e quindi il monitoraggio per fasce appare superfluo.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI) dichiara di condividere le valutazioni del collega Peluffo.

Il senatore Augusto MINZOLINI (FI-PDL) ritiene che debba essere l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a fornire i dati alla Commissione, perché altrimenti vi sarebbe il rischio che i dati forniti dalla Rai evidenzino un rispetto della *par condicio*, che invece, secondo i dati dell'Autorità non vi sarebbe.

Il senatore Enrico BUEMI (PLA-PSI-MAIE) concorda con la proposta del collega Minzolini sulla necessità che i dati debbano essere trasmessi alla Commissione dall'Autorità. Quanto alla questione posta dal collega Migliore sulla necessità che il monitoraggio sia effettuato per fasce orarie, ritiene che si tratti di un dato importante ai fini della democrazia.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI) si dichiara d'accordo sul fatto che i dati debbano essere forniti alla Commissione

dall'Autorità. Quanto alle altre previsioni contenute nell'emendamento, teme che possano rendere il sistema eccessivamente complesso.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) è del parere che questo emendamento nulla aggiunga rispetto a quanto già previsto dall'articolo 15 sulla responsabilità del presidente e del direttore generale della Rai. Concorda invece su quanto proposto nel successivo emendamento 15.2 Migliore volto ad espungere dal comma 2 il riferimento alle coalizioni.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S), premesso che le fasce d'ascolto non sono indice dell'attenzione del pubblico, sottolinea come l'accoglimento di questo emendamento possa forse rendere troppo complesso il quadro normativo.

Il senatore Enrico BUEMI (PLA-PSI-MAIE) conferma come, guardando da un punto di vista oggettivo la questione, sia chiaro che nella giornata vi siano diverse fasce orarie con pubblico e *share* differenti. Sottolinea anche come in passato i tempi di reazione della Autorità rispetto a violazioni delle norme della *par condicio* fossero assolutamente inadeguati, dal momento che le correzioni spesso arrivavano dopo lo svolgimento della consultazione elettorale.

Il senatore Augusto MINZOLINI (FI-PDL) evidenzia come l'Autorità nei fatti intervenga ogni settimana e che quindi la cosa più semplice sia avere i dati del monitoraggio su base settimanale.

La senatrice Laura PUPPATO (PD) fa presente che se i dati trasmessi alla Commissione sono quelli provenienti dall'Autorità, allora l'emendamento diviene superfluo non aggiungendo nulla in più di quanto sia già previsto.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 15.1 Migliore su cui esprime parere contrario.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 15.2 Migliore su cui esprime parere favorevole e quindi l'articolo 15.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 16.1 Migliore su cui esprime parere contrario.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione l'articolo 16.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, passa quindi ad illustrare l'emendamento 3.1 di cui è firmatario e con cui si propone di ridurre da cinque a due i giorni entro cui, con decorrenza dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera, deve essere trasmessa alla Commissione la dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La proposta ha il fine di facilitare l'organizzazione delle trasmissioni di comunicazione politica previste dalla legge entro il termine di presentazione delle candidature che, con riferimento alle elezioni europee, scade il prossimo 16 aprile.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI) esprime il proprio parere favorevole su questo emendamento.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 3.1 Relatore e quindi l'articolo 3 nel testo modificato.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, con riferimento all'emendamento 5.1 Peluffo, conferma il proprio parere negativo, dal momento che negli orientamenti più re-

centi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il tempo di parola è il criterio prevalente di valutazione, in quanto quello più favorevole alle forze politiche, visto che il tempo di notizia, essendo un tempo dedicato dal giornalista al soggetto politico, può non essere così favorevole. Si tratta quindi di tempi che non possono essere equiparati, tant'è che l'Autorità considera il secondo come un criterio sussidiario che serve sia per i piccoli partiti sia per fare delle valutazioni complessive sulla testata. Quanto poi al riferimento alle fasce orarie di maggior ascolto, fa presente che questi dati cambiano in modo significativo da testata a testata e nelle diverse fasce in cui sono articolati i palinsesti e crea inoltre una grossa disparità di trattamento con i canali *all news* nei quali non è possibile distinguere edizioni principali.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), pur non riproponendo le argomentazioni cui ha già fatto cenno nel proprio precedente intervento su tale emendamento, sottolinea come su questo punto esista chiaramente un diverso punto di vista dell'Autorità su cui, a suo giudizio, si può dissentire. Accoglie comunque l'invito del Presidente a ritirare l'emendamento di cui è firmatario con l'impegno a riproporre il tema, affinché sia ulteriormente approfondito, allorché la Commissione esaminerà una propria delibera sul pluralismo nell'informazione.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione l'articolo 5.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, passa all'esame dell'emendamento 6.4 Migliore, precedentemente accantonata e fatta propria dal senatore Buemi.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) osserva come con tale emendamento si introducano elementi di rigidità rispetto a quanto stabilito dal testo del relatore che consente invece una certa

flessibilità alla Rai nella trasmissione delle schede informative. Per questa ragione ritiene che l'emendamento non possa essere accolto.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI) è del parere che sia opportuno mantenere il testo presentato dal relatore, che già contiene una forte indicazione all'Azienda.

Il senatore Enrico BUEMI (PLA-PSI-MAIE) teme che la formulazione proposta dal relatore possa però consentire alla Rai di non rispettare quanto stabilito in tale disposizione. Data la rilevanza del tema è dell'avviso che la disposizione debba essere quanto più rigorosa possibile.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PDL), escludendo che sia possibile indicare in modo schematico un determinato orario, sottolinea come questo tipo di comunicazioni siano sempre avvenute e siano sempre state trasmesse in tutte le fasce orarie, dal momento che l'obiettivo di queste informazioni è quello di raggiungere tutte le fasce di pubblico.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 6.4 su cui ha espresso parere favorevole.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'articolo 6.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, con riferimento all'emendamento 8.3 Minzolini, propone una propria riformulazione che, a suo giudizio, va incontro a quelle che erano le finalità che intendeva perseguire il firmatario.

Il senatore Augusto MINZOLINI (FI-PDL) dichiara di condividere la riformulazione proposta dal relatore.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI) fa presente che, qualora non sia già garantita

dalle vigenti disposizioni normative la possibilità di trasmettere edizioni straordinarie dei telegiornali in caso di eventi eccezionali, allora la prima parte dell'emendamento del collega Minzolini sarebbe condivisibile. Più complesso appare invece il computo dei tempi.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) si dichiara favorevole sull'emendamento così come riformulato dal relatore.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) è del parere che l'informazione in caso di eventi eccezionali sia già garantita e che la disposizione proposta dal collega Minzolini sia del tutto superflua.

Il senatore Enrico BUEMI (PLA-PSI-MAIE), pur essendo d'accordo sull'impianto complessivo della disposizione, esprime tuttavia delle perplessità sul testo presentato, essendovi a suo giudizio la necessità, se viene concesso del tempo al Governo, di equilibrare anche le altre posizioni.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) teme che attraverso questo emendamento si possa consentire ai direttori di testata di dare visibilità a politici o membri del Governo, quando il giornalista potrebbe dare la notizia fin dall'inizio senza che vi sia un loro coinvolgimento.

La senatrice Laura PUPPATO (PD), sentite anche le valutazioni dei colleghi, è dell'avviso che la disposizione in esame possa essere ridondante.

Il senatore Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII) precisa che il proprio emendamento fa riferimento a edizioni straordinarie dei telegiornali in caso di eventi eccezionali di rilevanza mondiale.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, dopo aver sentito le valutazioni espresse dai colleghi, ritira la propria riformulazione ed esprime parere contrario sull'emendamento 8.3 Minzolini. Pone quindi

in votazione l'emendamento 8.3 Minzolini su cui ha espresso parere contrario e poi l'articolo 8.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, passa all'esame dell'emendamento 9.1 For-naro.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), con riferimento all'emendamento 9.1 For-naro, evidenzia come cinque minuti siano a suo giudizio un tempo più che sufficiente per le interviste di ciascun rappresentante politico.

Il deputato Mario MARAZZITI (SCpI) condivide le valutazioni del collega.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 9.1 e quindi l'articolo 9.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, prima di passare alla votazione finale sulla delibera nel suo complesso, chiede chi intenda intervenire per dichiarazioni di voto.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), nell'esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro approfondito e serio svolto dalla Commissione e dal relatore, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla delibera.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), dichiara il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla delibera, anche alla luce degli argomenti adottati dai componenti del proprio gruppo che sono intervenuti nel corso dell'esame.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI), dopo aver evidenziato come sia alla fine emersa la volontà comune della Commissione, ancorché si sia partiti da testi diversi e siano stati presentati molti emen-

damenti, esprime il voto favorevole del proprio gruppo sulla delibera.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e dal relatore, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla delibera.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione la delibera nel suo complesso nel testo emendato.

La Commissione approva.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte indette per il giorno 25 maggio 2014.

(Esame e rinvio).

Roberto FICO, *presidente*, con riferimento allo schema di delibera all'ordine del giorno, dà la parola al relatore affinché riferisca su di essa.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), *relatore*, nell'illustrare lo schema di provvedimento, fa presente che nel testo sottoposto alla Commissione tiene conto dei contributi pervenuti da diversi colleghi che per questo ringrazia.

Il senatore Enrico BUEMI (PLA-PSI-MAIE), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia, con riferimento alle prossime elezioni regionali in Piemonte, una criticità dovuta alla mancanza del segnale regionale in alcune aree della regione.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), *relatore*, sottolinea come su questo punto il senatore Fornaro, abbia presentato, nel corso dell'esame del nuovo Contratto di servizio, puntuali emendamenti al parere del relatore proprio al fine di risolvere questo problema presente anche in altre aree del Paese.

Roberto FICO, *presidente*, dichiara quindi aperta la discussione generale.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014.

(Esame e rinvio).

Roberto FICO, *presidente*, con riferimento allo schema di delibera all'ordine del giorno, dà quindi la parola al relatore affinché proceda alla sua illustrazione.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), *relatore*, riferisce sullo schema di delibera, evidenziando come essa riproduca sostanzialmente il contenuto delle analoghe delibere adottate dalla Commissione in questa legislatura per le altre elezioni regionali tenutesi in Basilicata, Trentino-Alto Adige e Sardegna. Solo per quanto concerne l'articolo 3 occorre a suo giudizio, stabilire se adottare la dizione più articolata contenuta nel corrispondente schema di delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Roberto FICO, *presidente*, dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), con riferimento ad entrambe le delibere ancora da esaminare, fa presente come sia opportuno che il relatore provveda al loro coordinamento, ove possibile, con le identiche disposizioni contenute nella delibera sulle elezioni per il Parlamento europeo approvata questa sera dalla Commissione. Domanda quindi se il relatore intenda addivenire ad una omogeneizzazione dei testi.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), *relatore*, nel condividere le valutazioni del collega, precisa che è sua intenzione provvedere alla omogeneizzazione dei testi delle delibere nelle parti comuni così da tenere conto delle modifiche introdotte nel

corso dell'esame alla delibera sulle elezioni per il Parlamento europeo.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che l'esame delle delibere prosegua in una seduta da tenersi possibilmente domani, così da consentire al relatore di presentare alla Commissione dei testi coordinati.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI) concorda con la proposta del collega Peluffo.

Roberto FICO, *presidente*, accogliendo le richieste dei colleghi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.20.

ALLEGATO 1

Documento n. 3 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014.

**ULTERIORI EMENDAMENTI E RIFORMULAZIONI
DI EMENDAMENTI DEL RELATORE**

ART. 2.

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente lettera:

« d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici ».

2. 2. rif. Peluffo.

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

« d-bis) al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 6 ».

2. 3. rif. De Micheli.

ART. 3.

All'articolo 3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: « entro il quinto giorno » con le seguenti: « entro il secondo giorno ».

3. 1. Relatore.

All'articolo 3, comma 6, dopo le parole: « tra gli aventi diritto », aggiungere le seguenti: « , anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ».

7. 3. rif. De Micheli, Puppato.

ART. 4.

All'articolo 4, sostituire il comma 5 con il seguente comma:

« 5. La Rai pubblica settimanalmente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto ».

5. 5. rif. Fornaro.

ART. 5.

All'articolo 5, dopo le parole: « sulle reti nazionali, in orari di » aggiungere le seguenti: « oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti ».

6. 6. rif. Peluffo.

ART. 8.

All'articolo 8, dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«9. In caso di eventi eccezionali di importanza mondiale, che rendano indispensabile la messa in onda di edizioni straordinarie dei telegiornali, i direttori delle testate possono in via eccezionale chiamare esponenti di governo a riferire su tali eventi al fine di garantire la massima informazione possibile. In tali casi gli interventi degli esponenti di governo non possono in alcun modo trattare argomenti che possano interferire con la campagna elettorale. In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente, l'AGCOM adotta le necessarie sanzioni nei

confronti della testata giornalistica responsabile».

8. 3. rif. Minzolini.

ART. 15.

All'articolo 5, comma 6, prima delle parole « Qualora dal monitoraggio » inserire il seguente periodo: « La RAI è tenuta a fornire settimanalmente alla Commissione i dati del monitoraggio suddivisi per fasce orarie ».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 2, le parole: « Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, », sono sostituite dalle seguenti: « Qualora dai dati del monitoraggio, ».

15. 1. Relatore.

ALLEGATO 2

Documento n. 3 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014.

(TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 1° APRILE 2014)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

premessò:

che con decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2014, sono stati indetti per il giorno 25 maggio 2014 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

visto:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modifiche;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e gli Atti di indi-

rizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

e) quanto alla disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modifiche;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone:

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti

all'Italia, previste per il giorno 25 maggio 2014.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte del giorno di votazione relativo alla consultazione elettorale di cui al comma 1.

ART. 2.

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la programmazione radiotelevisiva della Rai avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto di cui all'articolo 3 della presente delibera. Essa si realizza mediante le Tribune disposte dalla Commissione, con i messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui rispettivamente agli articoli 6, 7 e 3 della presente delibera. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7 del presente provvedimento;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, cor-

relati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) le eventuali trasmissioni paneuropee plurilingue realizzate in collaborazione con altri servizi pubblici europei, con l'EBU-UER e/o con il Parlamento Europeo, per l'illustrazione dei programmi europei e con la partecipazione di capolista europei;

e) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5.

ART. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla Rai).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la Rai programma trasmis-

sioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Le trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e quella del termine di presentazione delle candidature, garantiscono spazi:

a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento Europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;

d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le tra-

smissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento in proporzione alla loro forza parlamentare tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d).

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 3 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 4.

(Informazione).

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al com-

portamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2.

Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La Rai pubblica settimanalmente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto.

6. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

9. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata informando altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto.

10. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

ART. 5.

(Illustrazione delle modalità di voto e di presentazione delle liste).

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette, in particolare attraverso le sedi

regionali, una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche nei propri siti *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedono.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

ART. 6.

(Tribune elettorali).

1. Per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo la Rai organizza e trasmette sulle reti nazionali, nelle

fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, Tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti nazionali di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4.

3. Alle Tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

5. Le Tribune di cui al comma 1, di norma, sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della Rai.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 13 e 14.

ART. 7.

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette a diffusione nazionale messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori desti-

nati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di buon ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 3, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della Rai entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sua sede di Roma.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dai soggetti aventi diritto.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito della Rai.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

9. In caso di eventi eccezionali di importanza mondiale, che richiamano l'at-

tenzione dei media a livello internazionale, i direttori delle testate possono decidere di mandare in onda edizioni straordinarie dei telegiornali per garantire la massima informazione possibile. Nell'ambito di tali edizioni, in deroga alla ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, e considerata l'importanza degli eventi, i direttori possono, altresì, invitare esponenti di governo per garantire la rapida e completa diffusione della notizia. In tali casi gli esponenti di governo limitano i propri interventi ai soli eventi di cui sopra, evitando la trattazione di argomenti che possano interferire, in modo diretto o indiretto, con la campagna elettorale. In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le necessarie sanzioni nei confronti della testata giornalistica responsabile.

ART. 8.

(Interviste dei rappresentanti nazionali di lista).

1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), e d), evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo.

2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista Rai, viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti ed è trasmessa tra le ore 22.30 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla

trasmissione. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la Rai trasmette un'intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 3, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo.

5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista Rai, prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

6. Ciascuna intervista, diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni, ha una durata di cinque minuti. In relazione al numero di soggetti tra cui suddividere gli spazi, la Rai può proporre criteri di ponderazione. Le interviste sono trasmesse tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

7. L'ordine di trasmissione delle interviste è determinato in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

8. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, e quelle di cui all'articolo 6, commi da 7 a 11.

ART. 9.

(Conferenze stampa dei rappresentanti nazionali di lista).

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione

delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista dei soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata non inferiore a quaranta minuti ed è trasmessa a partire dalle ore 21, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della Rai, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande ciascuna della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, e di cui all'articolo 6, commi da 7 a 11.

ART. 10.

(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a partire dal termine per la presentazione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia previste per il 25 maggio.

2. La Rai parteciperà alle iniziative europee, promosse appositamente per le elezioni europee 2014, dall'EBU, dal Parlamento europeo o da altri servizi pubblici, per la realizzazione e trasmissione di dibattiti europei in varie lingue e con i

capolista europei, svolte secondo le regole deontologiche europee che verranno stabilite dai servizi pubblici partecipanti di comune intesa e d'intesa col Parlamento europeo.

ART. 11.

(Trasmissioni televideo per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

ART. 12.

(Trasmissioni per i non vedenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

ART. 13.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale la Rai comunica all'Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la Rai comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per via telematica, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito della Rai.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ART. 14.

(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e del direttore generale).

1. Il Consiglio di amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la Direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi

della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ART. 15.

(Entrata in vigore).

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 3

Documento n. 4 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte indette per il giorno 25 maggio 2014.**TESTO PROPOSTO DAL RELATORE**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessi che:

con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 6 del 14 gennaio 2014, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 del 15 gennaio 2014, sono stati convocati per il giorno 25 maggio 2014 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Abruzzo;

con decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 19 del 12 marzo 2014, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11, S.O. n. 2, del 17 marzo 2014, con il quale, a seguito dell'annullamento delle elezioni regionali del Piemonte relative all'anno 2010, sono stati convocati per il giorno 25 maggio 2014 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte,

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo,

nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, nonché gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante « *Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica* », nel suo complesso;

d) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante « *Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni* »;

e) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « *Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni* »;

f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante « *Disposizioni con-*

cernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni »;

g) la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante « *Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione* »;

h) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « *Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale* »;

i) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante « *Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario* »;

l) lo statuto della Regione Abruzzo promulgato dal Presidente del Consiglio regionale il 28 dicembre 2006;

m) la legge regionale dell'Abruzzo 2 aprile 2013, n. 9, recante « *Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale* »;

n) la legge regionale del Piemonte 4 marzo 2005, n. 1, recante lo Statuto della Regione Piemonte;

o) la legge regionale statutaria del Piemonte 28 maggio 2013, n. 5, recante « *Modifiche agli articoli 21, 24 e 45 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1* »;

p) la legge regionale del Piemonte 29 luglio 2009, n. 21, recante « *Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali* »;

Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessio-

naria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni della presente delibera si riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte indette per il giorno 25 maggio 2014.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente tornata elettorale hanno luogo esclusivamente in sede regionale, organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale.

ART. 2.

(Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI, avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, è realizzata esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto a norma dell'articolo 3. Essa si realizza con le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, con i messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni

possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti o giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7 della presente delibera;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalità previste dal successivo articolo 4, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. È indispensabile garantire, laddove il *format* della trasmissione preveda l'intervento di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere temi di attualità politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.

ART. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nelle regioni interessate dalla presente delibera trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale.

Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini della presente delibera, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. In ogni caso, in tali trasmissioni è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche e un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge n. 28 del 2000.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli regionali da rinnovare;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), presenti come gruppi o componenti politiche del gruppo misto in una delle Camere del Parlamento nazionale.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale e nel Parlamento nazionale.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle

elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle liste regionali ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione nei consigli regionali.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI sede regionale, che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano i loro rappresentanti nel numero di: tre, per le liste che compongono le coalizioni di cui al comma 4, lettera a). In caso di dissenso tra i detti rappresentanti prevalgono le proposte formulate a maggioranza; uno per le forze politiche di cui al comma 4, lettera b).

7. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di programmazione. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti e giornaliste, anche appartenenti ad altre testate e a titolo non oneroso, che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici. La lista dei giornalisti accreditati è pubblicata sul sito internet della RAI.

8. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni saranno pubblicati sul sito internet della RAI.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c).

ART. 4.

(Informazione).

1. Sono programmi di informazione quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti di cui all'articolo 3, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'Istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di con-

tenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Inoltre, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto.

6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

8. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, sugli indici di ascolto e sulla programmazione della settimana successiva. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, nonché le informazioni di cui al primo periodo del presente comma.

9. La RAI fornisce settimanalmente alla Commissione i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche regionali per le Regioni Abruzzo e Piemonte. Tale documentazione è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito internet della RAI.

ART. 5.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

1. Nelle Regioni Abruzzo e Piemonte, a far luogo almeno dal decimo giorno precedente al termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data, la RAI predispose e trasmette, anche nei suoi siti web, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per

la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo saranno messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche locali disponibili.

ART. 6.

(Tribune elettorali regionali).

1. La RAI trasmette, nelle regioni interessate dalla presente delibera, su rete locale in orari di massimo ascolto, quindi preferibilmente prima o dopo i telegiornali pomeridiani e serali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo, Tribune elettorali regionali, televisive e radiofoniche, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse e tra i vari candidati alla carica di Presidente della regione, nell'ambito della partecipazione delle singole forze politi-

che, un'adeguata rappresentazione di genere tra le presenze.

2. Le Tribune di cui al comma 1 sono registrate e trasmesse dalla corrispondente sede regionale della RAI.

3. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.

4. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

5. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, e ciò determina un accrescimento del tempo spettante ai partecipanti. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

6. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

7. La registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

8. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione dei telegiornali regionali, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 13 e 14.

9. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 7.

ART. 7.

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la RAI trasmette, nelle regioni interessate dalla presente delibera, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente delibera.

2. Nelle regioni di cui al comma 1, gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in modo trasversale tutte le fasce comprese tra le ore 8 e le ore 22.30. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme delle programmazioni regionale e provinciali. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI delle regioni interessate dalla presente delibera entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal capo della coalizione e dal candidato all'elezione a Presidente della Regione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ri-

corso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito internet della RAI.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 8.

(Conferenze-stampa dei candidati a Presidente della Regione).

1. In aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli 3 e 6 la RAI trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione.

2. Ciascuna conferenza-stampa della durata di trenta minuti è trasmessa su rete locale in orari di massimo ascolto, quindi preferibilmente prima o dopo i telegiornali pomeridiani e serali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto

specificamente informativo, possibilmente in date diverse dalle trasmissioni previste agli articoli 3 e 6 e comunque in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI. La partecipazione è da ritenersi a titolo non oneroso.

3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della RAI: essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

ART. 9.

(Confronti tra candidati Presidente della Regione).

1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto la RAI trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

ART. 10.

(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione dell'Accesso nelle regioni interessate dalla presente delibera è sospesa durante il periodo di efficacia della presente delibera.

ART. 11.

(Trasmissioni televideo per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

ART. 12.

(Trasmissioni per i non vedenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione da parte dei non vedenti.

ART. 13.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e delle conferenze-stampa in diretta, e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* la RAI comunica all'Auto-

rità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tramite posta elettronica, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito internet della RAI.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ART. 14.

(Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale).

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati.

3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 4

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte indette per il giorno 25 maggio 2014.

TESTO DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI IN COMMISSIONE

ART. 2.

All'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente comma: « 2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 7. ».

2. 1. Relatore.

ART. 3.

All'articolo 3, comma 7, dopo le parole: « garantendo la parità di trattamento », aggiungere le seguenti: « nel rispetto dell'equilibrio di genere ».

3. 1. Puppato.

ART. 4.

All'articolo 4, comma 2, dopo le parole: « svantaggio per determinate forze politiche », aggiungere le seguenti: « anche per l'equilibrata rappresentanza di genere ».

4. 1. Puppato.

All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: « monitoraggio del pluralismo », aggiungere le seguenti: « anche per quanto riguarda il genere ».

4. 2. Puppato.

All'articolo 4, comma 6, dopo le parole: « ai diversi soggetti politici », aggiungere le seguenti: « anche per quanto riguarda il genere ».

4. 3. Puppato.

All'articolo 4, comma 7, dopo le parole: « dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni », aggiungere le seguenti: « anche

su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare ».

4. 4. Puppato.

All'articolo 4, comma 9, dopo le parole: « monitoraggio del pluralismo », aggiungere le seguenti: « anche relativi al genere ».

4. 5. Puppato.

ART. 5.

All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: « modalità di espressione del voto », aggiungere le seguenti: « , ivi inclusa la preferenza di genere ».

5. 1. Puppato.

ALLEGATO 5

Documento n. 5 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014.

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessi che:

con decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2014 sono state fissate per il giorno 25 maggio 2014 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché dei consigli circoscrizionali e per il giorno 8 giugno 2014 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco;

con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 25 del 28 febbraio 2014, sono state fissate per il giorno 4 maggio 2014 le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale in sei comuni della provincia di Trento e in cinque comuni della provincia di Bolzano e per il giorno 18 maggio 2014 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco;

con decreto n. 5/G del 26 marzo 2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica della regione Friuli Venezia Giulia, sono state fissate per il giorno 25 maggio 2014 le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale in 131 comuni e per il giorno 8 giugno 2014 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco;

con decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna n. 41 del 28 marzo del 2014, si è provveduto a

fissare per il giorno 25 maggio 2014, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 8 giugno 2014, le date delle elezioni comunali nella regione Sardegna;

con decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali e alla funzione pubblica della Regione siciliana n. 74 del 31 marzo 2014, sono state fissate per il giorno 25 maggio 2014, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 8 e 9 giugno 2014, le date delle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei presidenti delle circoscrizioni e dei consigli circoscrizionali della Regione siciliana;

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel suo complesso;

d) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « *Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni* »;

e) il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante « *Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige* »;

f) il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il « *Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali* »;

g) la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante « *Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali* »;

h) la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante « *Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale* »;

i) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il « *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* »;

j) il decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il « *Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013* »;

k) la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante « *Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1* »;

l) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la « *Legge elettorale regionale* » e successive modifiche e integrazioni;

m) la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante « *Elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale* »;

n) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante « *Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49* »;

o) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante « *Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14* »;

p) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante « *Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale* »;

q) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante « *Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995* »;

r) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante « *Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali* »;

s) lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

t) la legge della regione autonoma della Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante « *Indizione delle elezioni comunali e provinciali* »;

u) la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione Siciliana;

v) il decreto del presidente della regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della regione Siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante « *Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana* »;

w) la legge regionale della regione Siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante « *Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali* »;

x) la legge regionale della regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante « *Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali* »;

y) la legge regionale della regione Siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante « *Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere* »;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni della presente delibera si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente tornata elettorale hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale ove sia previsto il rinnovo di un consiglio capoluogo di provincia.

ART. 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 7 della presente delibera, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3;

b) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono previsti messaggi politici autogestiti, realizzati con le modalità di cui all'articolo 4;

c) sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate

ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dal successivo articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. È indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio ai principi del pluralismo, del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere temi di attualità politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.

2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente si applicano altresì alla programmazione regionale della RAI per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale in comuni che siano capoluogo di provincia.

ART. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale e provinciale autonomamente disposte dalla RAI).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candi-

dature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera a), le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo le coalizioni che sostengono i candidati alla carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

8. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti.

9. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni sono pubblicati sul sito internet della RAI.

10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni.

11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 4.

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la RAI trasmette, nelle regioni e province autonome interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, per i messaggi trasmessi sulle reti regionali e provinciali.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in modo trasversale tutte le fasce comprese tra le ore 8 e le ore 22.30. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale e provinciale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali o provinciali della RAI delle regioni e delle province autonome interessate alle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali o provinciali per i messaggi a diffusione regionale o provinciale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui

possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito internet della RAI.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 5.

(Informazione).

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la parità di trattamento, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'Istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela

volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2.

Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli

esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

8. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi ad ogni testata informando altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto.

9. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

ART. 6.

(Tribune elettorali).

1. In riferimento alle elezioni comunali di cui in premessa, la RAI organizza e trasmette in orari di massimo ascolto sulle reti regionali e provinciali nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 28 del 2000.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2.

3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4.

4. Le Tribune di cui al comma precedente si svolgono privilegiando le distinte tipologie del confronto e della conferenza stampa.

5. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

6. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 8, 9, 10 e 11.

7. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra i partecipanti, sono comunque registrate e trasmesse dalle sedi regionali e provinciali della RAI. La registrazione è in ogni caso effettuata nelle ventiquattro ore precedenti

la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni ha luogo mediante sorteggio.

9. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

10. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze o rinunce.

11. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

12. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale e provinciale, alla Direzione del telegiornale regionale o provinciale, che riferiscono alla Commissione tutte le volte che lo ritengono necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

13. Le Tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 3 e 4, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.

ART. 7.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

1. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, a far luogo almeno dal decimo giorno precedente al termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data, la RAI predispone e trasmette, anche nei suoi siti *web*, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo saranno messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche locali disponibili.

ART. 8.

(Programmi dell'Accesso).

1. Nelle regioni nelle quali si vota per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni capoluogo di provin-

cia, la programmazione dell'Accesso regionale è sospesa fino al giorno di cessazione dell'efficacia della presente delibera.

ART. 9.

(Trasmissioni televideo per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

ART. 10.

(Trasmissioni per i non vedenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

ART. 11.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e delle conferenze-stampa in diretta, e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e

alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica per via telematica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito internet della RAI.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ART. 12.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale).

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati.

3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 6

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014.**TESTO DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI IN COMMISSIONE**

ART. 2.

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente comma: 1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento, la programmazione radiotelevisiva nazionale e regionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito.

2. 1. Rossi.

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 7.

2. 2. Relatore.

All'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente comma:

2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma precedente si appli-

cano altresì alla programmazione regionale della RAI per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale in comuni che siano capoluogo di provincia.

2. 3. Rossi.

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Nei programmi di cui al presente articolo la RAI è tenuta, per i propri ambiti di attività, ad adottare gli interventi necessari a favorire un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze. La RAI è tenuta a fornire alla Commissione una dettagliata relazione sui risultati delle iniziative realizzate.

2. 4. Marazziti.

ART. 3.

All'articolo 3, sostituire il comma 8, con il seguente comma:

8. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. 1. Rossi.

All'articolo 3, comma 8, dopo le parole: tra gli aventi diritto aggiungere le seguenti: , anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28,.

3. 2. Relatore.

All'articolo 3, comma 8, dopo le parole: e procedendo», aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'equilibrio di genere.

3. 3. De Micheli.

All'articolo 3, comma 8, dopo le parole: e procedendo, aggiungere le seguenti: anche nel rispetto dell'equilibrio di genere.

3. 4. Puppato.

ART. 5.

All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: della obiettività, sopprimere le parole: dell'equilibrata rappresentanza di genere.

5. 1. Marazziti.

All'articolo 5, comma 3, dopo le parole: nelle istituzioni, eliminare le parole: nell'ultimo anno.

5. 2. Rossi.

All'articolo 5, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

4-bis. In caso di eventi eccezionali di importanza mondiale, che richiamano l'attenzione dei media a livello internazionale, i direttori delle testate possono decidere di mandare in onda edizioni straordinarie dei telegiornali per garantire la massima informazione possibile. Nell'ambito di tali edizioni, in deroga alla ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, e considerata l'importanza degli eventi, i direttori possono, altresì, invitare espo-

nenti di governo per garantire la rapida e completa diffusione della notizia. In tali casi gli esponenti di governo limitano i propri interventi ai soli eventi di cui sopra, evitando la trattazione di argomenti che possano interferire, in modo diretto o indiretto, con la campagna elettorale. In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente, l'AGCOM adotta le necessarie sanzioni nei confronti della testata giornalistica responsabile.

5. 3. Minzolini.

All'articolo 5, comma 6, dopo le parole: la più ampia ed equilibrata presenza, aggiungere le seguenti: anche di genere.

5. 4. Puppato.

All'articolo 5, sostituire il comma 8, con il seguente comma:

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare, secondo quanto previsto dalle norme vigenti anche per quanto riguarda l'equilibrata presenza di genere.

5. 5. Puppato.

All'articolo 5, comma 9, dopo le parole: i soggetti politici invitati, aggiungere le seguenti: specificando la suddivisione per genere delle presenze,.

5. 6. Puppato.

All'articolo 5, comma 10, dopo le parole: ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, aggiungere le seguenti: La Commissione parlamentare garantisce la corretta applicazione di tali adempimenti.

5. 7. De Micheli.

ART. 6.

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: e le forze politiche, sopprimere le seguenti: e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

6. 1. Marazziti.

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze, con le seguenti: garantendo, anche nell'intero periodo, un'equilibrata rappresentanza di genere all'interno dei soggetti aventi diritto.

6. 2. Puppato.

All'articolo 6, comma 2, dopo le parole: prende parte un rappresentante, aggiungere le seguenti: di ciascun genere.

6. 3. De Micheli.

All'articolo 6, comma 2, dopo le parole: all'articolo 4, comma 2, aggiungere le seguenti: , garantendo, anche nell'intero periodo, un'equilibrata rappresentanza di genere all'interno dei soggetti citati.

6. 4. De Micheli.

All'articolo 6, comma 3, dopo le parole: prende parte un rappresentante, aggiungere le seguenti: di ciascun genere.

6. 5. De Micheli.

All'articolo 6, comma 3, dopo le parole: all'articolo 4, comma 4, aggiungere le seguenti: , garantendo, anche nell'intero periodo, un'equilibrata rappresentanza di genere all'interno dei soggetti citati.

6. 6. De Micheli.

All'articolo 6, comma 12, dopo le parole: che ne viene fatta richiesta, aggiungere le seguenti: A sua volta la Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione di tali modalità anche ai fini dell'equilibrata presenza di genere.

6. 7. De Micheli.

All'articolo 6, comma 12, dopo le parole: che ne viene fatta richiesta, aggiungere le seguenti: A sua volta la Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione di tali modalità anche ai fini dell'equilibrata presenza di genere.

6. 8. Puppato.

ART. 7.

All'articolo 7, comma 2, dopo le parole: e alle modalità di espressione del voto, aggiungere le seguenti: ivi inclusa la doppia preferenza di genere.

7. 1. Puppato.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole.

Audizione di rappresentanti del comune di Prato, di organizzazioni industriali e sindacali e di imprese artigiane (*Svolgimento e conclusione*) 220

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 221

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 1° aprile 2014. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 13.35.

Indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole.

Audizione di rappresentanti del comune di Prato, di organizzazioni industriali e sindacali e di imprese artigiane.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, sui temi oggetto dell'audizione, Giorgio SILLI, *assessore all'immigrazione del comune di Prato*, Andrea BELLI, *presidente Confartigianato*, Andrea CAVICCHI, *presidente dell'Unione Industriale di Prato*, Alessandro FABBRIZZI, *segretario della CGIL di Prato*, Stefano BELLANDI, *segretario della CISL di Prato* e Qamil ZEJNATI, *segretario della UILTEC e responsabile immigrazione UIL di Prato*.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Laura RAVETTO, *presidente*, Claudio COMINARDI (M5S), Giorgio BRANDOLIN (PD) e il senatore Riccardo MAZZONI (PD).

Rispondono, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione, Andrea CAVICCHI, Andrea BELLI, Giorgio SILLI e Alessandro FABBRIZZI.

Laura RAVETTO, *presidente*, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 1° aprile 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni C. 1542-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 219 Bragantini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	15
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. C. 2215 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	16
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati nella seduta odierna</i>)	35

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 2039 Governo, C. 902 Franco Bordo, C. 1176 Faenzi e C. 1909 De Rosa .	36
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. C. 1542-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	37
---	----

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014. C. 792 Mosca, C. 1473 Bruno Bossio, C. 1878 Balduzzi, C. 1916 Pisicchio, C. 1933 Migliore e C. 2213, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Raffaele Cantone a presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Nomina n. 27 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>) ...	59
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014. C. 792 Mosca, C. 1473 Bruno Bossio, C. 1878 Balduzzi, C. 1916 Pisicchio, C. 1933 Migliore e C. 2213, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. C. 1542-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	62
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	71
AVVERTENZA	70
II Giustizia	
COMITATO DEI NOVE:	
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame emendamenti</i>)	77
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011. C. 1743 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	77
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009. C. 1927 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	79
IV Difesa	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
In materia di servitù militari (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	82
In materia di servitù militari.	
Audizione del sindaco del comune di Taranto, dottor Ippazio Stefano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	82
In materia di servitù militari.	
Audizione del sindaco del comune di Arbus, dottor Francesco Atzori (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	83
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012. C. 1619-A Governo. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	84

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. C. 1542 e abb.-B, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Atto n. 83 (Rilievi alle Commissioni II e IX) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	86
Variazione nella composizione della Commissione	86
VI Finanze	
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	87
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone (<i>Esame e rinvio</i>)	87
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo unificato C. 68 ed abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>) .	95
VII Cultura, scienza e istruzione	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sen. Stefania Giannini, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	103
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Decreto-legge 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. C. 2208 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	104
RISOLUZIONI:	
7-00117 Pellegrino: Sul rafforzamento delle politiche ambientali per favorire l'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00043</i>)	106
<i>ALLEGATO (Nuova formulazione approvata dalla Commissione)</i>	109
7-00185 Daga e 7-00195 Mariastella Bianchi: Sull'uso dei fondi strutturali per il rafforzamento di politiche ambientali (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	107
7-00150 De Rosa: Sulle iniziative per limitare l'impatto ambientale dei diversi fattori antropici (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	108
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
RISOLUZIONI:	
7-00078 Tullo: Riconversione del vecchio ponte ferroviario tra Ostiglia e Revere (MN) in sede stradale (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	111
7-00320 Mognato: Sosta dei veicoli su stalli a pagamento oltre l'orario autorizzato.	
7-00323 Cristian Iannuzzi: Sosta dei veicoli su stalli a pagamento oltre l'orario autorizzato (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 8-00046 e 8-00047</i>) ..	112
<i>ALLEGATO 1 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)</i>	120
<i>ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)</i>	122

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34 e n. 35, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Atto n. 84 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	115
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

RISOLUZIONI:

7-00151 Mucci: Sostegno alla produzione di veicoli elettrici e di kit di riconversione elettrica dei veicoli (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00045</i>)	124
<i>ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della risoluzione)</i>	127
7-00211 Mucci: Utilizzo dei fondi europei per gli anni 2014-2020 (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00044</i>)	125
<i>ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della risoluzione)</i>	130

INTERROGAZIONI:

5-01252 Casellato: Strategie politiche e industriali per il rilancio produttivo della provincia di Treviso	126
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	132
5-01671 Bombassei: Interventi di politica economica a favore delle imprese per il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo	126
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	133
5-01721 Prodani: Sviluppo del turismo accessibile	126
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	135
5-01748 Vallasca: Quadro normativo vigente in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili	126
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	138
5-01899 Colletti: Rilancio della produzione industriale nel sito di Celano	126
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	142

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2208 Governo: DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.	
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro	143
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ...	143
Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane, Confapi, Confimi Impresa, Agrinsieme e Coldiretti	143

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ABI e ANIA nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2208 Governo: DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese	143
<i>ERRATA CORRIGE</i>	143

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'ordine dei lavori	144
Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia.	
Audizione del sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	144

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	145
5-02260 Arlotti: Iniziative in favore del settore della pesca delle vongole, con particolare riferimento alla pesca di esemplari sottotaglia	145
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	153
5-02223 Cenni: Sul funzionamento degli uffici territoriali per la biodiversità del Corpo forestale dello Stato	146
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	154
5-01510 Valiante: Interventi in favore del comparto agricolo del Cilento a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del novembre 2013	146
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	155

RISOLUZIONI:

7-00032 Gagnarli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.	
7-00040 Antezza: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00048)	146
ALLEGATO 4 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	157

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini (Seguito dell'esame e rinvio)	147
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio)	148
ERRATA CORRIGE	152

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo unificato C. 68 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio)	162
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014. C. 2213, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	166
ERRATA CORRIGE	170

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	171
Variatione nella composizione della Commissione	171
Su un lutto del deputato Migliore	172
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014 (Seguito dell'esame e rinvio)	172
Sulla pubblicità dei lavori	176
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014 (Seguito dell'esame e approvazione)	176

ALLEGATO 1 (Ulteriori emendamenti e riformulazioni di emendamenti del relatore)	184
ALLEGATO 2 (Testo approvato dalla Commissione)	186
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte indette per il giorno 25 maggio 2014 (Esame e rinvio)	182
ALLEGATO 3 (Testo proposto dal relatore)	196
ALLEGATO 4 (Testo degli emendamenti presentati in commissione)	205
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014 (Esame e rinvio)	182
ALLEGATO 5 (Testo proposto dal relatore)	207
ALLEGATO 6 (Testo degli emendamenti presentati in commissione)	217

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole.

Audizione di rappresentanti del comune di Prato, di organizzazioni industriali e sindacali e di imprese artigiane (Svolgimento e conclusione)

220

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

221

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 12,20

Stampato su carta riciclata ecologica



17SMC0002090